

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI
DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI
TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981**

*istituita con legge 7 aprile 1989, n. 128, modificata
con leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349.*

Presidente: SCÀLFARO Oscar Luigi, deputato

componenti:

*deputati: AIARDI, BARBIERI, BECCHI, CECCHETTO COCO, D'AD-
DARIO, D'AMBROSIO, GOTTARDO, segretario, GREGORELLI, LUCENTI,
MANNA, NOCI, ORSINI Gianfranco, QUERCINI, ROCELLI, RUS-
SO SPENA, SANTORO, SAPIO, SERRENTINO, MENSURATI, VAIRO;
senatori: ANDÒ, BOATO, BEORCHIA, BISSO, CAPPUZZO, CARDINALE,
CORRENTI, vicepresidente, CUTRERA, vicepresidente, DI LEMBO, DU-
JANY, FABRIS, FLORINO, FRANZA, LIBERTINI, MONTRESORI, PA-
GANI, PETRARA, PIERRI, TAGLIAMONTE, ULIANICH, segretario.*

**ALLEGATI
ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA**

VOLUME VI

TOMO II

SOMMARIO

— <i>Allegato V.4.a.</i> : Verbale della verifica amministrativo-contabile della Ragioneria generale dello Stato presso l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981	Pag.	7
— <i>Allegato V.4.b.</i> : Controdeduzioni del predetto Ufficio speciale ai rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato	»	121
— <i>Allegato V.4.c.</i> : Appunto della Corte dei conti sul modulo di organizzazione del predetto Ufficio speciale	»	129
— <i>Allegato V.5.</i> : Appunto riepilogativo dei problemi connessi al completamento degli interventi di industrializzazione delle zone colpite dal sisma	»	135
— <i>Allegato V.6.</i> : Onorari spettanti ai liberi professionisti per progettazione, direzione e collaudo dei lavori finanziati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno	»	185

- *Allegato V.7.*: Atto costitutivo e statuto dell'Agenzia per l'intervento industriale nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (Agensud) Pag. 213
- *Allegato V.8.*: Elenco degli interventi convenzionati e dei disciplinari sottoscritti prima del 30 giugno 1989, le cui prescrizioni conservavano a quella data valore vincolante ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1989 » 231

ALLEGATO V.4.a.

VERBALE DELLA VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO PRESSO
L'UFFICIO SPECIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI STRAORDINARI DI CUI AGLI ARTICOLI
21 E 32 DELLA LEGGE N. 219 DEL 1981

1/2

MODULARIO
T - RGS - 2809



Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
Servizi Ispettivi

~~XXXXXX~~ Settore III.

Prot. N.° S.I. 15294 Allegati 1
109135

OGGETTO Verifica amministrativo-contabile all'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi straordinari di cui agli artt. 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

52
59

MOD. 33

Roma, 24 ...

All'On.le Signor Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

ROMA

Richiesta a nota del

Si prega di restituire il presente documento all'Ufficio di provenienza o al mittente, se non è possibile, al mittente, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Facendo seguito a quanto a suo tempo preannunciato, si invia, per doverosa informazione, copia della relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata da un Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza alla gestione dell'Ufficio Speciale in oggetto specificato, che in data odierna è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, alla Procura Generale della Corte dei Conti, ai fini della adozione degli interventi e delle determinazioni di competenza.

f

I L M I N I S T R O
Fin. e Cat.

10

MODULARIO
T. Rag. G. - 894

Mod 45



MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
SERVIZI ISPETTIVI
Settore III

VERIFICA

amministrativo-contabile all'Ufficio Speciale per l'attuazione degli
interventi straordinari di cui agli art.21 e 32 della legge 14 maggio
1981, n.219 eseguita dal 28 ottobre 1988 al 7 agosto 1989

Roma, 21 dicembre 1989

Relazione

dell'ispettore **Dirigente Superiore dei Servizi
Ispettivi di Finanza**

Dr. Antonino SCALA

I N D I C E

PAP.	I	- L'UFFICIO SPECIALE. ISTITUZIONE	pag.	1
"	II	- L'ASSETTO STRUTTURALE, ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE	"	5
"	III	- I TRATTAMENTI RETRIBUTIVI		
		A) Indennità ex art.84 legge 219/1981	"	20
		B) Compenso al Capo dell'Ufficio Speciale	"	23
		C) Lavoro straordinario	"	25
		D) Trattamento di missione	"	28
		E) Compensi per incarichi di collaborazione	"	32
		F) Indennità ex art.8 legge 455/1955	"	34
"	IV	- LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	"	40
"	V	- GLI ORGANI COLLEGIALI	"	42
		A) Commissione ex art.4 ordinanza n.5	"	42
		B) Commissione Consultiva	"	45
		C) Comitato consultivo	"	52
		D) Commissione di collaudo	"	63
"	VI	- ESAME DELLE DOMANDE	"	68
		a) domande ex art.21	"	68
		b) domande ex art.32	"	82
"	VII	- LE CONVENZIONI	"	98

ALLEGATI

- 1) - Elenco del personale in servizio al 30.11.1988;
- 2) - Nota dell'Ufficio del 21.2.1989;
- 3) - Estratto nota n.1242/21 del 5.4.1989;
- 4) - Verbale passaggio di consegne del 27.3.1984;
- 5) - Elenco Commissioni di collaudo all'atto delle nomine;
- 6) - Elenco Commissioni di collaudo con le variazioni;
- 7) - Elenco collaudatori secondo l'ordine alfabetico delle ditte
ex art.32;
- 8) - Elenco nominativo collaudatori ex art.21;
- 9) - Elenco generale collaudi.

CAP. I - L'UFFICIO SPECIALE. ISTITUZIONE.

La costituzione dell'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n.219 risulta operata con ordinanza n.2/219 ZA emanata in data 10 luglio 1984 dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984 ai sensi dell'art.9 - secondo comma - della legge 29 aprile 1982, n.187 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n.57.

Quest'ultima norma così recita: "Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n.219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti".

E' appena da rammentare che la medesima norma (penultimo comma) prevedeva la possibilità della costituzione "per tutte le esigenze di cui al presente articolo" di analogo organismo denominato parimenti "speciale ufficio" ad iniziativa del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che con proprio decreto ne avrebbe determinato l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri e con utilizzazione, "per quanto possibile" del personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.

Non si conosce se il Ministro predetto abbia o meno provveduto alla costituzione del menzionato ufficio e se,

./.

- 2 -

nell'affermativa, sulla attività svolta da esso sia stato riferito al Parlamento a norma dell'ultimo comma del ripetuto art.9, così come non è dato sapere se possa essersi verificata coesistenza dei due uffici e, quindi, sovrapposizione di competenze e duplicazione di interventi finanziari.

L'ordinanza n.2 citata è stata adottata nell'esercizio degli eccezionali poteri conferiti dalla evocata norma di legge autorizzativa di deroga ad ogni diversa disposizione vigente e con espresso richiamo, nella parte motiva dell'ordinanza, alla necessità ed alla urgenza di attuare gli interventi previsti richiedendo "l'istituzione di una adeguata struttura destinata a far fronte in modo continuo ed organico alle esigenze connesse alla realizzazione degli interventi".

Quanto all'idoneità dello strumento ordinanziale per la costituzione dell'Ufficio Speciale, peraltro a distanza di ben oltre due anni dall'entrata in vigore della citata norma (decreto-legge n.57/82 convertito nella legge n.187/82), appaiono giustificate serie perplessità anche in riferimento alla prescrizione di cui all'art.97 della Costituzione il cui rispetto la norma suddetta ha inteso, seppure pleonasticamente, garantire insieme ai principi generali dell'ordinamento.

All'Ufficio in parola, avente sede in Roma, è stata demandata l'attuazione delle opere di infrastrutturazione interna ed esterna ai nuclei industriali da realizzarsi a norma dell'art.32 della legge 219/1981, nonché l'attività istruttoria e di vigilanza sulla realizzazione delle opere assistite dai contributi di cui agli art.21 e 32 della medesima legge.

In tale quadro sono stati ad esso attribuiti i conseguenziali adempimenti, ivi compresa la stipulazione dei

./.

- 3 -

contratti o convenzioni per l'approntamento delle opere di infrastrutturazione e per le attività connesse, l'approvazione dei progetti e delle eventuali varianti progettuali, il pagamento dei corrispettivi dovuti agli affidatari delle opere e delle attività connesse e dei contributi accordati dal Ministro, l'approvazione dei certificati di collaudo o di buona esecuzione.

Al Ministro è stata riservata l'approvazione degli atti contrattuali stipulati dal capo dell'Ufficio Speciale e l'adozione dei provvedimenti provvisori e definitivi di conferimento dei contributi ex artt. 21 e 32.

Sia il capo dell'Ufficio in disamina, sia i funzionari addetti andavano reperiti tra i dipendenti dello Stato e nominati con provvedimento del Ministro.

L'art. 2 della ordinanza istitutiva dispone, inoltre, che l'Ufficio "si avvarrà dei servizi resi dal Consorzio convenzionato Italtelna" in attuazione della convenzione 24 giugno 1982 e degli atti aggiuntivi in data 17 giugno 1983 e 13 febbraio 1984 stipulata con il Ministro per la protezione civile, nonché dell'attività dei collaboratori incaricati o assunti a norma del successivo art. 3, secondo cui è demandata ai presidenti delle regioni Basilicata e Campania, l'attività ispettiva sulle modalità ed i tempi di realizzazione delle opere e degli insediamenti industriali ammessi ai benefici di legge.

La configurazione giuridica attribuita allo speciale ufficio di cui si tratta è quella di gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 468/1978 come tale regolata dal D.P.R. n. 1041 del 1971.

I rendiconti della predetta gestione, soggetti, a norma del citato decreto presidenziale, al controllo della

- 4 -

competente Ragioneria Centrale e della Corte dei Conti, sono stati oggetto di rilievi da parte dei predetti organi e non risultano pertanto ancora definiti.

- 5 -

CAPITOLO II-L'ASSETTO STRUTTURALE ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE

In merito all'assetto strutturale ed alle attribuzioni dell'intero Ufficio occorre osservare, in linea generale e pregiudiziale, che i profili organizzativo-funzionali dello stesso risultano essere pressochè interamente delineati nell'Ordinanza n.2 del 10 luglio 1984, a norma della quale all'Ufficio medesimo competono, come già precisato:

- l'attuazione delle opere di infrastrutturazione interne ed esterne ai nuclei industriali da realizzarsi a norma dell'art.32 della legge , n.219/81;

- l'attività istruttoria e di vigilanza sulla realizzazione delle opere assistite dai contributi di cui agli artt.21 e 32 sulla richiamata legge n.219.

Relativamente agli aspetti riflettenti i supporti di ordine strutturale, inoltre, l'ordinanza sopra richiamata prescrive che il capo dell'ufficio e gli altri eventuali funzionari addetti "saranno reperiti tra i dipendenti dello Stato e nominati con provvedimento del Ministro designato".

Sempre in materia di assetto strutturale, inoltre, l'ordinanza medesima contempla anche, come già esposto, la facoltà, per l'Ufficio Speciale, di avvalersi dei servizi resi dal Consorzio convenzionato Italtecnica (in attuazione della convenzione 24 giugno 1982 e degli atti aggiuntivi in data 17 giugno 1983 e 13 febbraio 1984) nonché dell'attività dei "collaboratori incaricati o assunti a norma dell'art.3" della ordinanza medesima.

In linea meramente incidentale e per completezza informativa, tuttavia, non può omettersi di precisare, in merito, che l'anzidetto art.3 si limita a prescrivere che "è demandata ai Presidenti delle Regioni Basilicata e Campania l'attività ispettiva sulle modalità ed i tempi di realizzazione delle opere di infrastrutturazione e degli

- 6 -

insediamenti industriali ammessi ai benefici di legge" e che " i Presidenti delle Regioni rimetteranno al Ministro designato gli esiti degli accertamenti compiuti, con motivate proposte in ordine ai provvedimenti da assumere per il miglior esito delle istruttorie".

Come è agevole osservare, pertanto, il riportato art.3 disciplina una fattispecie del tutto peculiare ed autonoma e nulla dice in ordine all'esplicito rinvio che il precedente art.2 formula relativamente ai "collaboratori incaricati o assunti", con ciò rendendo palese una probabile lacuna enunciativa, come tale idonea a rendere sostanzialmente sterile la prescrizione normativa contenuta nell'articolo medesimo.

Quanto, poi, alle funzioni che il ripetuto articolo 3 assegna ai Presidenti regionali competenti per territorio, va precisato che, dagli atti e documenti esaminati in sede ispettiva, non è stato possibile accertare se, ed in quali tempi e modi, i menzionati Organi abbiano assunto iniziative in merito e ne abbiano relazionato al Ministro designato.

In disparte quanto appena riferito a titolo di mera enunciazione cronistica e raccogliendo, comunque, le linee indicative di maggior rilievo ricavabili dall'esame della sopra riportata ordinanza n.2, appare ora possibile osservare che le strutture funzionali ed i soggetti di cui l'Ufficio Speciale, alla data del 10 luglio 1984, era autorizzato ad avvalersi, in via diretta od indiretta, sono, in estrema sintesi, costituiti dalle figure appresso specificate:

- a) il capo dell'Ufficio;
- b) il personale di supporto direttamente reperito tra i dipendenti dello Stato;
- c) i "collaboratori incaricati o assunti" sulla base della lacunosa formulazione dell'art.2 e della già evidenziata svista, cui, correttamente, l'Ufficio non ha dato attuazione;
- d) il Consorzio Italtecna, struttura esterna, operante in regime di rapporto convenzionale.

- 7 -

Nei paragrafi che seguono, pertanto, viene riferito separatamente su ciascuna delle figure di cui alle lettere a) e b), mentre la trattazione del rapporto con il Consorzio Italtecnica troverà collocazione nel capitolo dedicato alle Convenzioni.

Infine, una trattazione specifica ed autonoma sarà altresì riservata agli Organi collegiali che, costituiti o modificati con diversificati provvedimenti, sia precedenti che successivi all'Ordinanza n.2, si identificano con la Commissione Consultiva, il Comitato Consultivo, la Commissione valore relitti e le Commissioni di collaudo di volta in volta costituite.

A - Il Capo dell'Ufficio I capi dell'Ufficio, succedutisi nella titolarità dell'incarico, per il periodo 1982-1988, sono stati nell'ordine:

- il dott. Filippo Prost, nominato con ordinanza n.3 del 12 luglio 1984 e rimasto in carica dal 12 luglio 1984 al 2 agosto 1984;
(1)

- il Prefetto ing. Alessandro Giomi, nominato con ordinanza n.7 del 3 agosto 1984, per il periodo 3 agosto 1984 - 30 novembre 1984 e successivamente riconfermato con ordinanza n.24 del 1° dicembre 1984 per il periodo 1° dicembre 1984 - 18 settembre 1987;

- il Prefetto di 1a classe, ing. Elveno Pastorelli nominato con ordinanza n.1 del 19 settembre 1987 a decorrere dalla stessa data.

.....

(1) - In merito va precisato, tuttavia, che, il dott. Filippo Prost, anteriormente alla data del 12 luglio 1984 aveva già esercitato la funzione di capo dell' "Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate", così come indicato nell'art.2 comma 1° della precedente ordinanza n.1 del 16 aprile 1984. Trattasi, con ogni probabilità, dell'Ufficio Speciale costituito presso il Ministero per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno.

- 8 -

L'esame coordinato ed analitico delle anzidette ordinanze di nomina induce a formulare talune considerazioni di rilievo, come tali intese ad evidenziare gli aspetti che, per le motivazioni che saranno sinteticamente esposte, ne riducono il grado di piena ed ineccepibile regolarità formale e sostanziale.

In linea preliminare, appare doveroso rappresentare la circostanza che i compiti concretamente attribuiti al capo dell'ufficio vengono espressamente individuati con l'ordinanza n.7 in data 3 agosto 1984, la quale, nell'assegnare la funzione al nominato ing. Giomi, prescrive altresì che allo stesso sono "delegati gli adempimenti di cui all'art.1 dell'ordinanza n.2 del 10 luglio 1984, ivi inclusa la firma degli atti relativi, compresi i provvedimenti di occupazione, di urgenza e di espropriazione, nonché la firma degli ordinativi di pagamento...nei limiti degli impegni assunti con provvedimenti del Ministro designato".

Sorprende, pertanto, che una siffatta disciplina, certamente essenziale per il corretto e corrente funzionamento dell'Ufficio, non sia stata emanata con la dovuta tempestività, vale a dire dall'inizio dell'attività istituzionale.

A parte, comunque, siffatta preliminare considerazione, qualche perplessità di più intenso spessore sembra suscitare l'ordinanza n.24 del 1° dicembre 1984 (pubblicata sulla G.U. n.344 del 15 dicembre 1984), a mezzo della quale l'incarico di capo dell'Ufficio viene confermato allo stesso ing. Giomi, malgrado la circostanza che lo stesso risulti essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età a far tempo dalla medesima data dell'ordinanza.

Le ragioni di una possibile censura al provvedimento in disamina si ritiene debbano individuarsi nella considerazione che la più volte richiamata ordinanza n.2, contenendo una disciplina tendenzialmente generale e preventiva, sembra assumere implicito valore di supporto normativo di base cui, nell'assenza di contrarie prescrizioni di pari livello e contenuto, devono conformarsi tutti i successivi provvedimenti afferenti alle materie dalla stessa disciplinate.

- 9 -

Orbene, poichè la menzionata originaria ordinanza n.2, espressamente prevedeva che il Capo dell'Ufficio Speciale dovesse essere reperito tra "i dipendenti dello Stato", si ha motivo di ritenere che tale specifica formulazione intendesse porre l'accento sulla "piena attualità" del richiesto rapporto di pubblico impiego, con la probabile conseguenza che il collocamento a riposo del soggetto prescelto ne rendeva improponibile la designazione per il venir meno della suesposta condizione essenziale.

Una sia pure indiretta riprova della probabile esattezza di tale assunto, peraltro, si ritiene debba intravedersi nella circostanza che, per tutto il rimanente personale (escluso quindi il Capo dell'Ufficio) le successive ordinanze nn.25 e 32 rispettivamente del 2.12.1984 e del 16.4.1985, hanno provveduto a rimuovere l'ostacolo predetto, consentendo che un contingente delle unità di personale da assumere potesse essere reperito anche nell'ambito di personale non dipendente dello Stato, anche a riposo.

Nessuna analoga esplicita modifica risulta, invece, essere intervenuta relativamente alla figura del Capo dell'Ufficio, nè risulta che la originaria ordinanza n.2 sia mai stata, per la parte che riguarda l'argomento in disamina, espressamente abrogata, così come, invece, disposto per altre analoghe occasioni (cfr., a titolo di esempio, le ordinanze nn.3, 7 e 32).

Infine, sempre restando in tema di direzione dell'Ufficio, un sia pur fugace cenno è a farsi in ordine al contenuto del Decreto Presidenziale del 14 agosto 1987, n.6147, con il quale al capo dell'Ufficio Speciale pro-tempore viene delegato "l'esercizio delle attività necessarie per l'attuazione degli interventi di cui agli artt.21 e 32" della legge n.219/1981.

Al riguardo si osserva che, come già esposto nel precedente cap. I°, l'art.9 II co.della legge 29 aprile 1982, n.187 dispone che " dell'attuazione coordinata degli interventi di cui agli artt.21 e 32, della legge n.219 provvede direttamente, o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri ".

- 10 -

Con successivo D.L. 30 giugno 1986 n.309 (convertito in legge 9 agosto 1986 n.472), inoltre, viene disposto (art.3 co.II° e III°) che "... il Presidente del Consiglio provvede, anche mediante delega, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative approvate " (co.II°) e che "per le attività di cui al co.2, il Presidente del Consiglio dei Ministri conserva i poteri di cui all'art.9" della citata legge n.187 del 29 aprile 1982 (co.III).

La "delega" al Capo dell'Ufficio, conferita con il sopra riportato Decreto Presidenziale n.6147, pertanto, deve intendersi assegnata a norma della disposizione legislativa appena descritta.

Ora, prescindendo da ogni considerazione riguardante la conferibilità della delega a soggetto diverso da un Ministro, si ritiene che, nella fattispecie, forti dubbi sussistano, comunque, in ordine alla possibilità che, con il conferimento della delega al Capo Ufficio, il Presidente del Consiglio potesse anche trasferire l'esercizio dei poteri derogatori.

B - Il personale di supporto (di ruolo e non di ruolo) e i collaboratori esterni Come già rilevabile da quanto esposto nel precedente paragrafo, anche per la disciplina delle strutture di supporto, del personale da utilizzare e dei rapporti di collaborazione esterna, assume rilievo fondamentale l'ordinanza n.2 del 10 luglio 1984, con la quale viene stabilito che "il capo dell'Ufficio e gli altri eventuali funzionari addetti saranno reperiti tra i dipendenti dello Stato e nominati con provvedimento del Ministro designato".

Ulteriori disposizioni riflettenti i limiti numerici dei contingenti utilizzabili si rinvencono in numerose successive ordinanze emanate ad integrazione di quella appena espressa.

In particolare, si segnalano i seguenti provvedimenti:

- Ordinanza n.25 del 2 dicembre 1984 che determina un primo contingente nel limite massimo di n.15 unità;
- Ordinanza n.32 del 16 aprile 1985, (pubblicata nella G.U. n.114 16 maggio 1985), in base alla quale viene sancito che delle 15 unità previste dalla precedente ordinanza, n.5 unità potevano essere

- 11 -

reperate "anche nell'ambito del personale non dipendente dello Stato anche a riposo";

- Ordinanza n.82 del 27 luglio 1987 (peraltro, contrariamente a quanto disposto per la precedente, non pubblicata) che porta l'originario contingente a n.25 unità complessive;

- Ordinanza n.4 del 22 ottobre 1987, con la quale il contingente di n.25 unità viene ulteriormente incrementato di altre 15 unità;

- Decreto del 20 gennaio 1988, repertoriato sotto il n.177/21 (1), con il quale la dotazione di personale viene, infine, aumentata di altre 5 unità, da reperire unicamente tra il personale statale esperto in materia di contabilità generale dello Stato.

Nell'allegato n.1 viene riportato un prospetto completo con l'elenco analitico del personale in forza all'Ufficio alla data del 30 novembre 1988.

Tutto quanto fin qui premesso, deve osservarsi che la materia in argomento offre lo spunto per formulare talune considerazioni critiche, quali suggerite dall'esame analitico e comparato (quand'anche non sistematico e totale) degli atti e documenti visionati in sede ispettiva.

Una prima notazione di rilievo in merito occorre anzitutto formulare con riferimento ai Decreti dell'allora Ministro designato emessi nelle date 1°, 26 e 30 settembre 1986, a mezzo dei quali si provvede ad assumere temporaneamente, nell'ambito dello speciale contingente riguardante il personale non dipendente dello Stato, i signori NARDIELLO Michele, BARONE Giovanni, GALLUCCI Alessandro, MICHELI Bartolomeo, TULLI Giampiero, LASCARAKI Flaminia, VALENTI Giovanni e MONTEFERRI Claudio, per un totale, quindi, di n.8 unità.

(1) Fino alla data del 31 dicembre 1987 è mancato totalmente il repertorio dei decreti.

- 12 -

Senonchè, si osserva in proposito che, all'epoca di emanazione dei predetti provvedimenti, era pienamente operante l'Ordinanza n.32 del 16 aprile 1985 che, come in precedenza precisato, fissava il limite massimo del contingente di personale non dipendente dello Stato nella misura di 5 unità.

Nè appare possibile accedere alla eventuale tesi che, con l'adozione dei citati provvedimenti di assunzione il Ministro designato abbia utilizzato il potere derogatorio legislativamente concessogli, dal momento che, secondo un principio di ordine generale, l'eventuale deroga alla ordinanza n.32 avrebbe dovuto trovare attuazione con il ricorso ad altro atto di pari forza e posizione gerarchica.

Sempre rimanendo in tema di assunzione di personale, poi, merita di essere riferita la circostanza che, anteriormente all'emissione dell'ordinanza n.82 del 27 luglio 1982 (peraltro non pubblicata), erano stati emessi altri quattro decreti di assunzione, in qualità di personale temporaneo, dei sigg.ri NAPPONE Sara, DETTORI Maria Grazia, MASUCCI Francesca e DE LUSSU Vitalia.

In riferimento ai suddetti decreti, il capo dell'Ufficio Speciale pro-tempore, con appunto n.5849 del 22 luglio 1987, rappresentava il proprio dissenso, sia per non essere stato informato circa l'emissione degli stessi, sia anche perchè, a suo giudizio, i decreti in discorso presentavano profili di illegittimità attinenti addirittura alla "sfera del diritto penale".

Sottolineava altresì, il predetto funzionario, che l'organico di cui all'ordinanza n.25 era completamente coperto e che lo stesso poteva essere modificato solo con apposite ordinanze di revoca da pubblicare nella G.U..

Con altro appunto, senza indicazione di destinatari, il Capo dell'Ufficio attestava inoltre di soprassedere all'esecuzione dei cennati decreti, in attesa di ulteriori disposizioni.

Con altro appunto, indirizzato al Ministro designato pro-tempore, il Capo dell'Ufficio Speciale, infine, richiamava una sua memoria a proposito del decreto di assunzione del signor VALENTI, ritenendosi, relativamente alla sua emanazione, del tutto estraneo.

-13 -

Proseguendo nell'esame delle ordinanze emanate in tema di contingente di personale, occorre rilevare, poi, che con la già richiamata ordinanza n.4 del 22 ottobre 1987, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, il contingente del personale indicato nella precedente ordinanza n.82 del 27 luglio 1987, veniva aumentato di ulteriori 15 unità.

Si ritiene che l'aumento del contingente come sopra disposto per ulteriori 15 unità, avrebbe dovuto opportunamente essere sorretto da idonea specifica motivazione, anche in considerazione della circostanza che, in epoca estremamente ravvicinata (circa tre mesi prima) era stata, come riferito, appena emanata apposita ordinanza (appunto la n.82 sopra richiamata) in tema di organizzazione dell'Ufficio e di indicazione del contingente all'epoca ritenuto necessario.

Passando all'esame dell'attività più specificatamente riferita alla utilizzazione e gestione del personale, si osserva, in linea di estrema sintesi e con riferimento alla documentazione esaminata in sede ispettiva, che:

- non risulta sia stata data attuazione al puntuale disposto contenuto nella ordinanza n.25 del 2.12.84 relativamente alla prevista "proposta di utilizzazione del personale da parte del Capo dell'Ufficio al Ministro designato";

- l'istituzione dei prescritti fogli di presenza del personale in servizio ha avuto luogo soltanto a far tempo dal 31 ottobre 1988, nè risulta che, fino a tale data, siano stati utilizzati idonei sistemi alternativi di rilevazione delle presenze;

- 14 -

- dei fogli di presenza relativi ai mesi di febbraio e marzo 1989 sono state esibite due differenti edizioni (per ciascuna giornata lavorativa) che presentano marcate discordanze, probabilmente ascrivibili alla circostanza - desunta dalle informazioni acquisite in via breve - che, per lo stesso foglio, sono state effettuate fotocopie in ore diverse; tale affermazione, tuttavia (prescindendo da ogni valutazione circa la sua piena plausibilità e circa l'individuazione del foglio da considerare dotato di valore formalmente certificativo) introduce comunque il problema concernente la rilevazione dei ritardi che non risultano contestati;

- opportuni chiarimenti si rendono necessari relativamente ai fogli di presenza concernenti il Servizio ispettivo, nei quali si rilevano prolungate assenze da parte dell'Ing. Gianfranco DI GIOVANNI, non solo senza indicazione delle cause determinanti, ma, anzi, con palesi discordanze rilevate tra le due edizioni di fogli di presenza che, in una recano, a fianco del nominativo del suddetto funzionario, un punto interrogativo, mentre nell'altra nessuna annotazione;

- i fogli di presenza, inoltre, dei giorni 2, 6, 7, 8, 10, 13, 20, 21, 22, 24, 27 e 28 febbraio, del 1, 6 e 8 marzo, in una delle fotocopie del foglio di presenza recano la firma dell'Ing. DI GIOVANNI e nell'altra nessuna indicazione (in altri casi, in una fotocopia è indicata la causa della malattia o del congedo, mentre nell'altra non esistono annotazioni);

-15 -

- con ordine di servizio n.3 del 13 ottobre 1988, l'articolazione dell'orario settimanale di lavoro è stato generalizzatamente fissato in 5 giorni lavorativi, in difformità sia di quanto previsto per il personale pubblico, sia di quanto prescritto in sede di contratto stipulato con il personale temporaneo, e senza il ricorso all'uso del potere derogatorio;

-la puntuale motivazione del Decreto 26 settembre 1986 di assunzione del Dottor VALENTI ("essenzialmente per la gestione di cui all'art.21 della legge n.219") appare contraddetta dal successivo provvedimento dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile (repertorio n.187 del 25 marzo 1987) con il quale il medesimo funzionario è stato distaccato presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile, con l'incarico di farmacista;

- con riferimento alla situazione del personale alla data del 30 novembre 1988, la comparazione tra il personale di ruolo e quello assunto temporaneamente per contratto (esclusi dal computo, ovviamente, i dirigenti, il consulente ed i collaboratori esterni) pone in rilievo una marcata prevalenza del numero dei contrattisti rispetto a quello dei dipendenti in ruolo;

- 13 unità del cennato personale a contratto, con trattamento economico corrispondente a quello degli impiegati dello Stato di 6° livello, viene utilizzato, secondo quanto risulta da un appunto del Capo degli Affari Amministrativi e Bilancio del 2 maggio 1988, con funzioni meramente d'ordine ed esecutivo, con un conseguente aggravio di costi a carico della gestione, non essendo proporzionate le maggiori retribuzioni alle prestazioni rese;

- 16 -

- con ordinanza n.50 del 1° luglio 1986 (vale a dire in epocá relativamente lontana da quella della stretta emergenza prodotta dal sisma) viene disposto il differimento della fruizione del congedo ordinario degli anni 1984 e 1985 a "dopo il completamento e la relativa cessazione delle attività dell'Ufficio", in non perfetta concordanza con il principio costituzionale riguardante la tutela delle energie psico-fisiche dei lavoratori.

- infine, con riferimento al mandato n.869 dell'anno 1988 concernente l'erogazione della indennità di fine rapporto del signor Michele NARDIELLO, si rileva che il conteggio relativo è errato, sia per quel che riguarda la quantificazione della I.F.R., sia per la determinazione della riduzione, errori che, come è noto, si ripercuotono anche sul modello 102 rilasciato all'interessato (1).

In aggiunta alle fin qui esposte considerazioni ed a conclusione del presente capitolo, infine, mette conto di accennare brevemente alle seguenti tre vicende, riguardanti altrettanti dipendenti, apparse, per taluni versi, non poco singolari e, come tali, degne di menzione.

(1) - Dall'apposita dichiarazione in proposito rilasciata dal dirigente in servizio in data 10 marzo 1989, si apprende che l'anomalia sarà sanata in sede di conguaglio nel corso dell'anno 1989.

- 17 -

A) - Il signor Marco AGNOLONI, impiegato non di ruolo del 4° livello nato il 21.1.1956, come da prospetto del personale rimesso dall'ufficio, risulta assunto con contratto a termine il 1.7.1984, dal Dipartimento della Protezione Civile e comandato presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e distaccato presso l'Ufficio Speciale.

Dalla documentazione esibita si rileva che già in precedenza, con decreto del 30.12.1983 il Ministro designato alla attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della legge 219/81, riteneva "la necessità di avvalersi per la detta finalità di esperti con incarico temporaneo così come avviene per l'organizzazione di segreterie ed in particolare per quella di cui all'art.11 del D.P.R. 6 marzo 1978, n.218; considerato che il signor AGNOLONI, ha acquisito preparazione ed esperienze idonee"; aveva conferito l'incarico di analisi, valutazione e studio relativamente alle pratiche di intervento, di cui all'art.21.

L'incarico conferito ai soli fini della concessione del contributo provvisorio di cui all'art.3 del D.M. 30 giugno 1982, aveva durata semestrale e decorrenza dal 2 gennaio 1984 "senza osservanza di orario trattandosi di lavoro autonomo".

"Il compenso relativo, determinato in lit.5.400.000... lorde, verrà corrisposto in rate bimestrali di lit. 1.800.000 e graverà sulla contabilità speciale"

Successivamente, in data 9 luglio 1984 risulta stipulato un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato avente ad oggetto la prestazione del lavoro di dattilografia nonché altre eventuali mansioni di ordine.

Non sfugge l'evidente contrasto tra i due indicati provvedimenti per quanto riflette le mansioni specificatamente attribuite.

- 18 -

B) - In riferimento all'assegnazione di personale militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, occorre riferire che non appare giustificato il distacco dell'Appuntato Guido BATTISTELLA presso l'Ufficio Speciale oltre la data del 30 giugno 1988, atteso che lo stesso aveva svolto le mansioni di autista degli Ufficiali Superiori Gen.li di Br.(in p. a.) Vincenzo RIZZO e Ten.Col. T. St. Luigi CECCHETTI, per i quali era stato eccezionalmente espresso l'assenso del Tesoro al richiamo in servizio fino al 30 giugno 1988, (v. telex 137572 pervenuto all'ufficio il 4.7.1988).

Dalla nota n.1245/21 del 6.4.1985 si rileva, peraltro, che il D.P.C.M. del 4.1.1985 pubblicato sulla G.U. del 15.3.1985, concernente l'autorizzazione al richiamo in servizio di un contingente di Ufficiali per il 1988, non riporta il nominativo del Gen.RIZZO che però aveva comunque svolto, per conto dell'Ufficio, incarichi ispettivi nel periodo 1°-30 giugno 1988, e qualcuno anche per il mese di luglio, come si evince dal prospetto concernente l'erogazione di compensi accessori per missioni.

C) - Dal prospetto del personale in servizio alla data del 30 novembre 1988, riportato nell'allegato n.1, si rileva che il signor Marco FAGGIOLI, è stato sospeso dal servizio con provvedimento in data 2 giugno 1988 emesso dal Ministero dell'Interno, Amministrazione di appartenenza.

Il provvedimento sanzionatorio di cui trattasi risulta adottato in relazione alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il cennato funzionario, come da comunicazione n.4871/88A del 30 giugno 1988, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha informato di aver emesso ordine di cattura nei confronti del FAGGIOLI per il reato previsto e punito dagli artt.81 C.P. e 319 C.P., in quanto "riceveva danaro, promesse di danaro ed altri vantaggi da... perchè curasse l'erogazione di un contributo di circa 13 miliardi alla Società MONETA industria.

- 19 -

Dagli atti visionati è, inoltre, emerso che, con nota del 6 dicembre 1988 prot. n.7513/21, l'Ufficio Speciale ha richiesto, alla Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno, notizie aggiornate in ordine all'eventuale seguito della vicenda ed alla conseguente posizione del funzionario.

Alla data di chiusura degli accertamenti ispettivi non erano pervenute le richieste notizie.

- 20 -

Cap. III - I TRATTAMENTI RETRIBUTIVIA) - Indennità ex art.84 Legge 1981, n. 219.

Per una compiuta disamina della materia riflettente il trattamento retributivo corrisposto al personale dell'Ufficio Speciale occorre premettere che l'art. 84 secondo comma della legge 219/81 attribuisce ai funzionari coadiutori del Sindaco e della G.R. di Napoli una indennità pari al 40% dello stipendio lordo in godimento, posta a carico del Comune di Napoli.

L'art. 23 D.L. 27.2.82, n. 37 convertito, con modificazioni, nella Legge 29 aprile 1982 n. 187 ha esteso le predette indennità anche al personale statale del quale si avvalgono i Commissari Straordinari di Governo.

In particolare la citata disposizione recita:

"I commissari straordinari..... si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici".

Detti funzionari sono "dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza ed agli stessi è attribuita l'indennità di cui al secondo comma".

L'ultimo comma dell'art. 11 della Legge 18 aprile 1984 n. 80 di conversione del D.L. 28 febbraio 1984, n. 15, infine, ha esteso il predetto beneficio anche al personale assunto temporaneamente, autorizzando i Commissari straordinari al pagamento delle relative spese nei limiti delle spese di organizzazione.

Le appena enumerate disposizioni legislative

- 21 -

(che, come specificato, vengono riferite a ben individuate categorie di destinatari) sono state estese al personale in servizio presso l'Ufficio Speciale, nel presumibile supposto che il predetto Ufficio dovesse automaticamente essere annoverato nella categoria dei Commissari straordinari come sopra individuati dalle riferite disposizioni di legge.

Il determinato intento di applicare tali disposizioni all'Ufficio Speciale, peraltro, è stato possibile ricavarlo in via indiretta dall'esame dei decreti di autorizzazione al pagamento dell'indennità ex art. 84 in precedenza citato, decreti nei quali viene richiamata una Ordinanza in data 14 dicembre 1984 senza numero che, tuttavia, nel corso degli accertamenti, non è stata reperita.

In ordine alla corresponsione della suddetta indennità si ritiene di dover rilevare, in linea preliminare, che l'erogazione della stessa avrebbe potuto trovare piena legittimazione soltanto nella ipotesi in cui la chiara ed inequivocabile formulazione delle fonti normative primarie che la autorizzavano avesse consentito la sicura assimilabilità delle non identiche figure dell'Ufficio Speciale e dei Commissari straordinari nei cui diretti confronti le disposizioni di legge sono state emanate. Il che, quanto meno alla stregua di una lettura in chiave letterale delle disposizioni in parola, appare tutt'altro che scontato, anche in relazione alla circostanza che i decreti di autorizzazione della spesa relativa al pagamento della indennità non recano, nelle premesse, l'indicazione di alcuna disposizione normativa primaria contenente un esplicito principio di equiparazione.

Nell'assenza, pertanto, di un precetto normativo primario di tal fatta, l'eventuale applicazione estensiva delle norme riferite al Sindaco ed ai Commissari straordinari

- 22 -

avrebbe richiesto, per la sua legittima attuazione, uno specifico e non indiretto atto di normazione secondaria.

Relativamente, poi, ai criteri di determinazione della base su cui calcolare l'indennità, si rappresenta che l'Ufficio Speciale ne ha calcolato l'importo nella misura del 40%, non soltanto dello stipendio, ma anche dell'indennità integrativa speciale, conformemente a quanto determinato dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 1445 del 4 maggio 1984, secondo la quale la nozione di stipendio lordo "... consente di poter coputare, ai fini della commisurazione di detta indennità speciale (ex art. 84)... anche e unicamente, la I.I.S. di cui alla legge 324/1959".

Nel mentre, pertanto, nessun rilievo può formularsi in ordine alla applicazione della suesposta pronuncia dell'Organo di Controllo relativamente alla inclusione della I.I.S., qualche non lieve riserva deve esprimersi relativamente alla avvenuta inclusione, nella base di calcolo, anche del rateo della 13a mensilità, dal momento che, tenuto conto del non casuale uso dell'avverbio "unicamente", nessuna voce retributiva avrebbe potuto, nella specie, aggiungersi alle due come sopra considerate.

Deve infine soggiungersi che le erogazioni, a titolo di indennità, effettuate sino a tutto il 31 dicembre 1987, non sono state assoggettate alle prescritte ritenute previdenziali ed assistenziali.

A partire dal novembre 1988 la indennità ex art. 84 Legge 219/81 viene corrisposta anche al dr. Russo

- 23 -

Salvatore, funzionario della Corte dei Conti, che svolge compiti di collegamento tra l'Ufficio Speciale, che, come già riferito, è ospitato nello stesso complesso in cui svolge la propria attività la struttura convenzionata (Italtecna).

I relativi decreti di liquidazione non indicano adeguatamente, sul piano normativo, sulla base di quali motivazioni giuridiche si è ritenuto che nei confronti del funzionario in parola debbano applicarsi le disposizioni della Legge 80/1984; (v. nota prot. n. 87 del 12.1.85).

In riferimento a tutte le osservazioni sino qui formulate, si citano gli ordinativi 607, 703, 701, 692, 686 del 1987, dal n. 91 al n. 121, dal n. 287 al n. 296, dal n. 598 al n. 623, dal n. 680 al n. 705 del 1988, dal n. 25 al n. 36, dal n. 61 al n. 72, dal n. 134 al n. 145 del 1989, nonché dal n. 447 al n. 457 del 1988.

B) - Compenso al Capo dell'Ufficio Speciale.

Con l'ordinanza n. 24/219/ZA dell'1.12.84 il Ministro designato disponeva la conferma, quale Capo dell'Ufficio Speciale, dell'ing. Alessandro Giomi, prefetto della Repubblica, collocato a riposo, con decorrenza dalla stessa data 1.12.84.

L'art. 2 della ordinanza in discorso stabiliva, altresì, l'attribuzione, per la durata dell'incarico al dr. ing. Alessandro Giomi, di un compenso ragguagliato a 100 ore di lavoro straordinario nella misura prevista

- 24 -

per la qualifica rivestita dallo stesso al momento del collocamento a riposo.

Successivamente è stato emanato il decreto del Ministro delegato pro-tempore senza data e non pubblicato, ma che nei decreti allegati agli ordinativi di pagamento viene indicato del 26 febbraio 1987, nelle cui premesse si afferma:

"Considerato che dal 1° gennaio 1987 il Prefetto Alessandro Giomi ha cessato di prestare lavoro straordinario per l'Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ed al fine di assicurare un maggior impegno nelle più assorbenti attività di questo Ufficio..... si appalesa necessario modificare il compenso da erogare allo stesso funzionario aumentandolo in misura pari a n. 200 ore di lavoro straordinario".

Il provvedimento, quindi, nel confermare l'ing. Giomi nell'incarico di capo dell'Ufficio, attribuiva allo stesso un compenso pari all'ammontare sopra descritto atteso che lo stesso collocato in quiescenza non poteva più effettuare ore di lavoro straordinario.

Nulla veniva disposto in relazione alla misura, che, secondo la primitiva novella, era da raggugliare a quella prevista per la qualifica rivestita dall'ing. Giomi al momento del collocamento a riposo.

Tale misura, pertanto, sembra doversi ritenere una volta per tutte fissata secondo la disciplina dell'atto normativo n. 24/219/ZA del 1.12.84, in assenza di successive diverse statuizioni.

- 25 -

Una tal considerazione, peraltro, assume rilievo del tutto peculiare ove abbia ad essere riferita alla circostanza che il successivo decreto del 30.9.87 n. 2 stabiliva che le disposizioni di cui al decreto 26 febbraio 1987 (in precedenza esaminato) cessavano di avere efficacia nei confronti del Prefetto di I classe come nel decreto del 30.9.87.

Al riguardo, si osserva conclusivamente che tale ultimo decreto nulla precisa circa la possibile diversa qualifica alla quale riferire il compenso determinato nei confronti dell'ing. Pastorelli; compenso che, pertanto, inalterato essendo rimasto il riferimento alla "qualifica rivestita dall'ing. Giomi all'atto del collocamento a riposo" (Prefetto) doveva intendersi, nell'assenza di ogni diverso specifico riferimento, ancora disciplinato dall'ordinanza n. 24, restando, quindi, ancorato alla qualifica in esso contemplata.

C) - Lavoro straordinario

Secondo le disposizioni contenute nella ordinanza n. 25/219/ZA, al personale reperito per l'espletamento dei compiti propri dell'ufficio speciale è consentito effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni e comunque per non più di 90 ore mensili.

In riferimento specifico alle avvenute prestazioni

- 26 -

di ore di lavoro oltre il normale orario d'obbligo che, come già precisato in precedenza, presso l'Ufficio Speciale è articolato in cinque giorni settimanali come da ordine di servizio n. 4 del 31.10.88, si formulano le osservazioni di cui alla seguente esposizione.

- Non sono stati istituiti mezzi di rilevazione, sia pure non meccanizzati, per il diretto conteggio e controllo delle prestazioni di lavoro straordinario, e ciò a maggior ragione per la circostanza che i fogli di presenza ordinaria sono stati istituiti solo a decorrere dal novembre 1988.
- L'esame dei fogli di presenza relativi ai mesi di febbraio e marzo 1989 prescelti per effettuare un controllo "per saltum", ha evidenziato nei confronti del personale al quale sono state liquidate 90 ore mensili di straordinario, che lo stesso, valutato il numero delle assenze e tenuto conto che l'orario di servizio anche per le prestazioni di lavoro straordinario è limitato a 5 gg. settimanali, ha dovuto effettuare da 4, 5 a 12 ore giornaliere di lavoro in più oltre l'orario normale di obbligo.
- Il D.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, ha elevato gli importi per compenso per lavoro straordinario ma contestualmente e proporzionalmente ha diminuito il numero delle ore relative in modo da far corrispondere l'importo dovuto per l'88 e quello liquidato per il 1987.

Ancor più chiaramente la legge 20 novembre 1987, n. 472 ha espressamente stabilito che "i limiti massimi di prestazioni straordinarie autorizzati per l'anno 1987 sono ridotti in misura tale da evitare che in applicazione dei nuovi importi orari il beneficio massimo individualmen-

- 27 -

te raggiungibile per ciascuna qualifica superi quello precedentemente consentito".

In buona sostanza, pur aumentando la misura delle aliquote orarie, la spesa a tale titolo doveva essere contenuta nei limiti di quella sostenuta per l'anno precedente.

A giudizio dello scrivente in mancanza di apposita ordinanza derogatoria dello "ius superveniens" or ora citato, il tetto massimo di 90 ore stabilito con l'ordinanza n. 25 del 2.12.84 (G.U. 643 del 14.12.84) doveva essere proporzionalmente ridotto.

- In mancanza dei fogli di presenza ai fini della corrispondenza del compenso per lavoro straordinario venivano rilasciate apposite dichiarazioni a posteriori, in taluni casi anche a distanza di parecchio tempo (vedi nota 1676 dell'8.1.88 riguardante il lavoro straordinario effettuato dal contrattista Dario La Torre per il mese di settembre 1987 pari a n. 40 ore, e decreto l.2.88 del Capo dell'Ufficio riguardante il pagamento della somma di £ 3.701.930 al netto della R. P.A. e IRPEF per lavoro straordinario per i mesi da febbraio a marzo 1987).
- Per tutti i cennati mandati i relativi decreti di autorizzazione alla spesa nelle premesse attestano: "viste le comunicazioni relative alle ore di lavoro straordinario effettuate".

Le suddette comunicazioni non risultano però allegare ai citati provvedimenti autorizzatori.

- 28 -

D) - Trattamento di missione

Secondo le disposizioni contenute nella ordinanza n. 6/PRES del 23.11.87, al personale dipendente dell'Ufficio compete il trattenuto di missione con le maggiorazioni di cui all'art. 15, primo comma, del D.L. 5 dicembre 1980, n. 799 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 1980, n. 875.

Allo stesso personale non si applicano le riduzioni di cui al terzo comma dell'art. 9 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Tali disposizioni sono state applicate anche nei riguardi del personale contrattista.

La normativa disciplinante il trattamento economico del personale non incardinato nei ruoli contenuta da ultimo nell'ordinanza n. 10/pers. del 20.2.88, prevede l'applicazione delle norme contrattuali in proposito stipulate.

Secondo le clausole contrattuali sottoscritte con il Sig. Carlo Bizzarri il 23.3.88, addetto al servizio ispettivo, nulla è specificamente previsto per l'esecuzione di trasferte, come invece particolarmente stabilito in altri atti convenzionali, quali a titolo esemplificativo, quelli relativi a BARONI M. MARIA LETIZIA, BARONE GIOVANNI, ASCANI PAOLO, DE MARTINIS MONICA, TULLI, AGNOLONI, SIROTI, NAPPONE SARA.

Per questi ultimi chiaramente viene prescritto che al prestatore di lavoro inviato in missione spetta la diaria nonchè il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale statale di corrispondente

- 29 -

qualifica a classe iniziale.

Sembra, quindi, in tal modo adottata una disciplina contrattuale che risulta diversa da quella contenuta nelle già indicate ordinanze n. 6/Pers. del 23.11.87.

Il contratto sottoscritto con il Sig. Bizzarri stabilisce che per tutto quanto non previsto in esso si applicano le norme contenute nel R.D.L. 100/37, nel D. lgs. C.P.S. 207/47, D.P.R. 246/48 e 230/62.

Ossia, in buona sostanza, le normative prescritte per le generalità degli impiegati non di ruolo dello Stato.

Si osserva, a parte la necessità di uniformare gli schemi di contratto di lavoro per tutti gli impiegati assunti, che sulla base delle normative contrattuali pattuite, non sembra possa procedersi alle liquidazioni maggiorate del 50% delle diarie per le missioni effettuate dal personale contrattista (vd. in proposito a titolo esemplificativo, da estendere eventualmente a tutti i casi consimili, i mandati n. 588 e 771 del 20.7 e 26.9.88, foglio di viaggio n. 83 dell'1.6.88 e 92 del 21.7.88 e foglio di viaggio n. 140 del 28.3.89 come dal relativo registro concernente la missione a Bruxelles del dott. Maurizio BACCELI - per trattare questioni F.E.S.R. - v. anche foglio di viaggio n. 121 del 28.11.88, ordinativo 1011/88).

- 30 -

Da non rimborsare comunque le spese di taxi non previste da alcuna normativa né legislativa né derogatoria o decretizia (v. Foglio di viaggio n. 122 del 28.11.88 - ordinativo n. 1011/88 e foglio di viaggio n. 140 del 28.3.89 già citato).

Relativamente al trattamento di missione da corrispondere ai membri della Commissione incaricata di accertare le congruità del valore dei beni, si premette che l'ordinanza n. 5 del 18 novembre 1987 ha dettato la disciplina volta a definire le modalità di determinazione del valore degli impianti e dei macchinari relitti ex art.21 legge 219/81.

L'art.4 dell'ordinanza suddetta stabilisce che la congruità del valore dei beni è accertata da una apposita commissione da costituire con apposito provvedimento.

Sulla base di questa normativa è stato emanato il decreto 53/21 del 23.11.1987 con il quale oltre a provvedere alla costituzione della commissione è stata determinata anche la misura del compenso da corrispondere.

In particolare la commissione costituita è composta da 8 membri tra i quali il Direttore Generale del catasto quale Presidente, tre dirigenti U.T.E. (per Potenza, Caserta e Roma gli ingg. Marielli, Balsamo e Giuducci) dal Capo dell'Ufficio Speciale, dal dott. Puoti della Presidenza del Consiglio, dall'ing. Seller dell'Ufficio Speciale, quali componenti, e dall'architetto Faggioli del-

- 31 -

l'Ufficio Speciale come Segretario.

L'art. 2 del citato decreto n. 53/87 stabilisce che al Presidente, ai componenti ed ai Segretari (è usato il plurale) della Commissione è attribuito un compenso mensile ragguagliato a n. 50 ore di lavoro straordinario nella misura prevista per le rispettive qualifiche.

Con successivo decreto n. 233 del 10.2.88 viene stabilito che al Presidente ed ai componenti della Commissione che effettuino sopralluoghi presso le Aziende che hanno beneficiato dei contributi ex art. 21 Legge 219/81 si estendono le disposizioni di cui all'ordinanza n. 6.

Per la disciplina del trattamento di missione del personale in servizio, quindi, è stata emanata un'ordinanza sia pure non pubblicata.

L'estensione della normativa ordinanziale ai componenti la Commissione Consultiva è stata disposta con decreto Presidenziale.

Con l'art. 2 del Decreto 233/88 si statuisce che il Capo dell'Ufficio Speciale individua di volta in volta i segretari cui affidare i compiti di supporto.

In merito si osserva che vengono presentate tabelle delle indennità per le missioni eseguite che espongono anche le maggiorazioni del 50% previste solo dall'art. 2, mentre l'art. 1 del decreto n. 233/88 estende ai componenti della Commissione unicamente le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza 6/87.

Devesi, altresì, rimarcare che quanto previsto dal-

- 32 -

l'art. 1, in merito all'estensione della normativa dell'art. 3 ordinanza 6/87 concerne unicamente i sopralluoghi presso le Aziende beneficiarie di contributi ex art. 21 legge 219/81 e non anche, quindi, le missioni a Roma come applicato in pratica.

Devono essere quindi riconsiderate le liquidazioni delle tabelle delle indennità degli ingegneri: MORIELLI; per i mesi di febbraio e marzo 1988; Balsamo, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1988, (mandati 378, 379, 418, 419, 565, 566, 846.).

o

o o

Della Commissione relitti si riparlerà in seguito nel capitolo dedicato agli organi collegiali.

E) - Compensi per incarichi di collaborazione

Con decreto del 6 aprile 1987 il Ministro delegato conferiva al dott. Ruta Paolo l'incarico di collaborazione per l'espletamento delle procedure relative alle pratiche di intervento di cui all'art. 21 della legge 219/81 ai soli fini della concessione del contributo provvisorio di cui all'art. 3 del D.M. 30.6.82 e successive modificazioni.

Analogo incarico era stato conferito in precedenza ad impiegati poi assunti con contratto privato e

- 33 -

con corresponsione dei compensi previsti per gli impegnati non di ruolo di IV livello (v. quanto già detto in precedenza per il Sig. AGNOLONI, anche per quel che riguarda il richiamo all'art. 11 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218).

L'incarico è definito di carattere autonomo e non comporta osservanza dell'orario d'ufficio.

E' prevista la corresponsione d'un compenso pari all'ammontare di n. 100 ore di lavoro straordinario per mese attribuibili alla qualifica di Primo Dirigente della Amministrazione dello Stato.

Successivamente, con decreto 27 luglio 1987, il compenso è stato determinato in misura pari a 100 ore di lavoro straordinario dovuto ad un dirigente generale dell'Amministrazione dello Stato.

Occorre far presente, al riguardo, che con ordinanza n. 73 del 25.3.87 il dott. Paolo RUTA, analista finanziario quale rappresentante della Regione Basilicata è stato nominato membro della Commissione Consultiva per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 L. 219/81.

Già in precedenza, come da ordinanza n. 5/219/ZA, il dr. RUTA risultava tra i componenti della Commissione Consultiva.

La suddetta ordinanza è stata modificata con la n. 73/219/ZA del 25.3.87 e n. 3/PRES del 29.9.87.

Il compenso ai componenti, come meglio sarà riferito in seguito, è quello stabilito con il decreto ministeriale 20.9.82 per la precedente Commissione Consultiva per l'analisi e le valutazioni di politica industriale finalizzata all'attuazione degli interventi degli articoli 21 e 32 della L. 219/81 ed istituite dai ministri all'uopo designati.

- 34 -

Altro incarico di collaborazione professionale risulta conferito con decreto del 5 giugno 1987 al dott. Franco GENZALE per l'espletamento della attività relativa a rapporti con uffici, enti, giornali e riviste.

In merito devesi, anzitutto, richiamare il contenuto della nota protocollo n. 425 del 9.6.87, acquisita al protocollo di ufficio n. 11007 del 10.6.87. Con la suddetta nota il Consigliere GIAMPAOLINO dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, manifesta le proprie perplessità sulla natura delle prestazioni in quanto "pubbliche relazioni con uffici" mentre con riguardo ad un periodico di informazione "l'incombenza dovrebbe essere oggetto di una proposta con riferimento alle caratteristiche ed al relativo costo".

"Allo stato, pertanto, ove si ravvisino le esigenze di cui innanzi si è detto - che in ogni caso dovrebbero essere dall'ufficio dimostrate ed evidenziate in modo formale - occorrerebbe dar luogo ad altra soluzione".

Ciò in quanto era stato sottoposto all'esame del suddetto magistrato uno schema di convenzione da stipulare con l'Agenzia ASIP per la cura dell'Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni.

La soluzione adottata, pertanto, come già descritto è consistita nel conferimento di un incarico al dott. GENZALE con il citato decreto del 5.6.87.

Nella premessa gli elementi di valutazione e le motivazioni che hanno determinato l'organo decidente al conferimento sono fondati:

- 1) sulla considerazione che l'Ufficio non dispone di personale sufficiente per sbrigare la gran mole di lavoro per la realizzazione degli interventi;
- 2) sulla necessità di dotare l'Ufficio Speciale di un

- 35 -

Servizio Stampa al fine anzitutto di far conoscere le attività e di curare i rapporti di pubbliche relazioni;

3) sulla necessità di avvalersi di persona di provata esperienza con incarico temporaneo.

Nel dispositivo viene stabilito il conferimento dell'incarico di collaborazione per l'espletamento delle attività relative ai rapporti con Uffici, Enti, Giornali, Riviste.

L'incarico è definito di lavoro autonomo non comportando osservanza dell'orario d'ufficio.

La misura del compenso è ragguagliata a 150 ore di lavoro straordinario, al lordo delle ritenute fiscali, attribuibili ad un primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato.

In ordine a quanto fin qui riferito, si osserva, in via generale, che:

- l'incarico in questione poteva essere espletato dagli Uffici Stampa istituiti sia presso il Dipartimento per il Coordinamento della Protezione Civile che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- soltanto con l'ordine di servizio n. 1 del 15.2.88 tali compiti sono stati fatti rientrare fra le attribuzioni del Servizio Segreteria e Pubbliche Relazioni dell'Ufficio Speciale;
- gli oneri potevano formare oggetto di contrattazione con la Società Italtel onde farli rientrare tra le clausole dell'apposita convenzione in proposito stipulata;
- con l'ordinanza n. 5/PRES. l'incarico è stato prorogato, con l'ausilio di poteri derogatori, sino al termine dell'attività dell'Ufficio;
- l'atto in parola appare in contrasto con il principio, di carattere generale, contenuto nell'art. 380 del T.U. 10.1.57 n. 3 in tema di incarichi ad estranei e con

- 36 -

- il costante orientamento della Corte dei Conti, nel senso che gli incarichi della specie devono avere durata non eccedente l'esercizio finanziario;
- trattandosi di incarico professionale comportante un intreccio di diritti e di doveri, sarebbe stato opportuno, a giudizio dello scrivente, trasfondere i rapporti sinallagmatici in apposito atto negoziale formale dimostrativo dell'intervenuto "in idem placitum consensus";
 - in carenza del suddetto atto formale si appalesano indeterminati ed indeterminabili sia l'oggetto che la prestazione dell'attività da espletare;
 - l'avvenuto espletamento dei compiti non è suffragato da oggettiva documentazione in proposito esibita, limitandosi la stessa a dichiarazioni "a posteriori", apposte sulle note di addebito presentate, di effettivo assolvimento dell'incarico di collaborazione o tra i consideranda dei decreti di liquidazione delle spese;
 - la necessità di dotare l'ufficio di un Servizio Stampa al duplice scopo di far conoscere le attività svolte nelle zone terremotate (peraltro non riportate pur esistendo nelle premesse, nel dispositivo del decreto del 5.6.87) e di curare i rapporti, è affermata ma non dimostrata così come il possesso dei requisiti da parte dell'incaricato, difformemente da quanto suggerito dal consigliere GIAMPAOLINO con le suddette note del 10.6.87 prot. 11007;
 - non sono indicati i criteri seguiti per la determinazione dei compensi (si citano a titolo esemplificativo i mandati numero 655, 666 e 667 del 1987 297 e 298, 626, 627, 727 e 728 del 1988, 519 e 520 del 1989).

Altro incarico di collaborazione esterna viene

- 37 -

affidato, con i decreti 30 gennaio e 30 giugno 1987, al sig. Giuseppe CHIRENTI, pensionato del Ministero dell'Interno, per espletamento delle procedure relative alle pratiche di interventi di cui all'art. 21 L. 219/1981.

Analoghi incarichi in precedenza erano stati conferiti, con decreti 9 novembre e 3 dicembre 1984, al dott. Ismaele CHINAPPI per le medesime incombenze.

Con l'ordinanza n. 9/Pres., non pubblicata, gli incarichi conferiti ai sigg. CHINAPPI e CHIRENTI sono definiti della stessa natura ed identica finalità di quelli attribuiti al dr. GENZALE, tanto che ne viene uniformata la disciplina.

Dall'ordine di servizio n. 3 del 3.10.88, al sig. CHIRENTI sono affidate le operazioni di archivio del Servizio di Segreteria, pubbliche relazioni ed archivio, unitamente a quelle assegnate a personale dipendente temporaneo (sigg. ASCANI, BARONE, BOTTA e GALLUCCI).

Di conseguenza l'archiviazione dei documenti risulta eseguita da parte di 4 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato e da uno con rapporto di lavoro autonomo.

Quest'ultimo viene definito della stessa natura di quello assegnato al dr. GENZALE.

F) - Indennità ex art. 8 Legge 455/1985

La indennità in trattazione è stata introdotta dall'art. 8, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 455 e spetta al personale civile e militare "comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio

- 38 -

dei Ministri".

Con decreto del Ministro delegato pro-tempore del 3 giugno 1987 il beneficio sopra esposto è stato esteso, con decorrenza retroattiva dal 1.9.1985, al personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio Speciale, nella misura stabilita dal successivo D.P.C.M. dell'11.6.86.

Al riguardo si osserva che non risulta comprovato se l'Ufficio Speciale, a parte le considerazioni circa la legittimità della sua istituzione con semplice ordinanza, debba ritenersi come incardinato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, atteso che non è stato incluso tra gli Uffici considerati nelle premesse del citato D.P.C.M. dell'11.6.86.

Nemmeno chiarite risultano inoltre: l'eventuale cumulabilità con la particolare indennità di cui all'art. 84 legge 229/81 di cui gode il suddetto personale, stante il disposto di cui al 2° comma della legge 455/85; la competenza dell'Ufficio erogatore; nonchè la misura e le modalità di calcolo dell'indennità stessa.

Sempre relativamente alla predetta indennità ex art.8 legge 455/85, si ritiene che gli eventuali oneri dovrebbero far carico su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri anzichè sui fondi della contabilità speciale.

Devesi anche segnalare, in proposito, la incompatibilità della cennata indennità con il compenso incentivante, come dal parere 1519/87 del 15.6.88 Consiglio di Stato

- 39 -

Adunanza SEZ. Prima.

Ancora, e conclusivamente, non può omettersi di rappresentare che le domande presentate dal personale per l'applicazione del decreto del Ministro delegato all'attuazione degli interventi ex artt. 21 e 32 Legge 219/81 del 3.6.87 sono suscettibili di ingenerare vari contenziosi.

- 40 -

CAPITOLO IV - LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

a) - Situazione di Cassa.

La verifica di cassa eseguita all'inizio degli accertamenti ispettivi ha posto in evidenza che i prospetti riproducenti la situazione al 31.12.1988 non sono stati parificati con il visto di concordanza della Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma.

L'Ufficio ha chiarito le ragioni delle discordanze con le note che si allegano sotto i nn. 2 e 3, peraltro fra esse discordanti.

Pertanto, detta concordanza risulta dai modd. 56/7 successivamente trasmessi dalla competente Tesoreria provinciale dello Stato in data 20.2.1989.

Mentre per gli interventi di cui all'art.21 l'apertura della contabilità speciale è stata regolamentata con apposito decreto del 26 ottobre 1989, non altrettanto risulta per gli interventi di cui all'art.32.

Il modello di ordinativo di pagamento adottato, la cui stampa non è stata curata dal Provveditorato Generale dello Stato, come prescritto, è difforme da quello allegato al suddetto decreto del 26.10.1989.

Il verbale in data 27.3.1984 relativo alle consegne tra i Ministri designati per l'art.21 manca della firma del Ministro uscente (all.4).

Non è stato, invece, rinvenuto agli atti quello relativo all'art.32.

b) - Uso delle autovetture di servizio.

Si è rilevato che non sono stati istituiti i libretti di macchine, ma solo fogli di marcia dai quali, peraltro, è possibile desumere solo i numeri di matrice dei buoni di prelevamento di carburante ed i chilometri percorsi, ma non già i servizi disimpegnati con indicazione delle località di volta in volta raggiunte (talvolta non è rilevabile neppure il tipo e la targa dell'automezzo usato e l'indicazione dei tratti stradali o autostradali percorsi).

- 41 -

Si soggiunge che non esiste il registro di carico e scarico dei buoni carburanti, nè quello relativo alle fatture pervenute ed ai consumi periodici.

Per l'espletamento dei compiti istituzionali l'ufficio si è avvalso anche di automezzi, noleggiati dall'Italtecna e messi a disposizione dell'ufficio Speciale per il funzionamento dei quali sono stati utilizzati buoni benzina dell'ufficio stesso (dal 18.12.1987 al 21.2.1989 ne sono stati utilizzati n.178 per un importo complessivo di lit.2.324.480).

Quanto alle utenze radiotelefoniche per le installazioni sulle autovetture di servizio, si rileva che numerose chiamate oggetto di addebito si riferiscono a distretti (ad esempio Tivoli) nei quali, per quanto è dato conoscere, non sono ubicati uffici o strutture che abbiano rapporti con l'Ufficio Speciale.

c) - Cancelleria e materiale vario d'ufficio.

Al termini della convenzione vigente, gli oneri per l'acquisto degli oggetti di consumo in parola, nonchè quelli per l'acquisto di quotidiani e settimanali, di fotoriproduttori e quanto altro necessario al funzionamento dell'ufficio debbono far carico alla società Italtecna.

- 42 -

CAPITOLO V - ORGANI COLLEGIALI

A) Commissione art.4 ordinanza n.5/87

In considerazione della circostanza che nell'ambito degli interventi di ripristino ed adeguamento funzionale, si era reso necessario procedere a detrarre, dai contributi concessi, il valore degli impianti dei macchinari sostituiti e non reimpiegati nel nuovo ciclo produttivo dell'azienda, fu disposta, con l'art.4 dell'ordinanza n. 5 Pres. del 18 novembre 1987, l'istituzione di una commissione, per accertare la congruità del valore dei beni suddetti, da costituire con successivo procedimento.

Con il decreto n. 53/21 del 23 novembre 1987, adottato "avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma" - secondo la formula propria degli atti normativi formalizzati con atto ordinanziale che però devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - fu costituita la Commissione, la cui composizione secondo la previsione dell'art. 1 contemplava un Presidente, sei componenti ed un segretario, tutti indicati nominativamente.

L'art. 2 del cennato provvedimento n. 53/21 stabiliva che "al Presidente, ai componenti ed ai segretari di cui al precedente articolo è attribuito un compenso mensile ragguagliato all'importo corrispondente a n. 50 ore di lavoro straordinario nella misura prevista per le rispettive qualifiche".

Con note prot. dal n. 175 al n. 181 del 1987 veniva data formale comunicazione dell'avvenuta nomina al Presidente (ing. MARAFFI Dir. Gen.le del Catasto), ai componenti (ingg. UTE MARIELLI di Potenza, GUIDUCCI di Roma, BALSAMO di Caserta, dott. PUOTI, ing. SELLER (dell'Ufficio Speciale), al Segretario (arch. FAGGIOLI dell'Ufficio Speciale) oltre al Capo dell'Ufficio Speciale ing. PASTORELLI anch'egli componente.

Con nota n. 437 dell'8.1.88 il Segretario della Commissione comunicava al Settore Amministrativo dell'Ufficio Speciale

- 43 -

che per i mesi di novembre e di dicembre 1987 "L'Ufficio di Segreteria... è stato costituito dai sigg. NANNI Domenico, FILIPPETTI Alida, VARONE C. Maria e IOCCHI Claudio...".

Con successivo decreto 233/21 del 10.2.88 all'art. 1, di cui si è già parlato a proposito del trattamento di missione, viene stabilito che anche per il Presidente ed i componenti la Commissione qualora effettuino sopralluoghi presso le Aziende si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza 6/Pres. del 23.11.87.

L'art. 2 del citato decreto, emesso senza il richiamo a poteri derogatori, stabilisce che il Capo dell'Ufficio individua di volta in volta, nell'ambito del contingente dell'Ufficio stesso, i segretari ai quali affidare i compiti di supporto di cui alle premesse del decreto.

Circa le competenze assegnate alla Commissione debbesi precisare che, con l'ordinanza n. 44/219/ZA del 9 aprile 1986, la valutazione della congruità dei beni relitti fu attribuita agli UU.TT.EE. competenti, presumibilmente nella opportuna considerazione dei vantaggi economici discendenti dalla utilizzazione di già esistenti strutture statali.

L'attività tecnica come sopra originariamente attribuita ai nominati UU.TT.EE., tuttavia, venne successivamente devoluta per intero alla Commissione in esame in relazione al disposto contenuto nella Ordinanza n. 5/Pres. del 18 novembre 1987, il cui art. 4 demandava alla stessa l'accertamento della "congruità dei beni di cui al primo comma dell'art. 2 del medesimo atto normativo".

Con riferimento alla Commissione di che trattasi non può farsi a meno di manifestare dubbi circa la stretta esigenza di procedere alla sua costituzione, tenuto conto, essenzialmente, della circostanza che:

- esisteva una precedente ordinanza (la n. 44/ZA/219 del 1984) che disciplinava il settore in questione disapplicata ma mai espressamente abrogata;
- tutto il supporto tecnico-amministrativo per la valutazione dei problemi doveva essere offerto dalle società convenzionate;

- 44 -

- verifiche e sopralluoghi potevano essere espletati dal "servizio ispettivo e, per le verifiche tecniche", dell'Ufficio Speciale;
- i compiti della Commissione consistono essenzialmente nel congruire i valori di beni relitti;
- la congruità dei valori ha continuato ad essere richiesta ai competenti UU.TT.EE. - pur dopo la costituzione della Commissione (v. a titolo esemplificativo verbale del 26.9.88 e note U.T.E. Benevento del 20.6.88 prot.4940 e del 28.6.88 e Salerno prot. 5264 del 20.7.88; v. anche nota prot. 1/287/4884/4288 del 20 giugno 1988 in risposta al foglio 4237 del 19 maggio 1988).

L'attività della Commissione è documentata da due verbali emessi per il 1987 (12 riunioni intrattenute nel corso del 1988 e 2 per il primo quadrimestre del 1989).

Occorre riferire che dall'analisi del primo verbale del 30.11.1987 in occasione dell'insediamento della Commissione, si rileva la mancanza delle firme dell'Ing.SELLER e del segretario architetto FAGGIOLI.

Premesso, inoltre, che i verbali non sono numerati e registrati, si precisa che il verbale del 23 dicembre 1987 riproduce l'osservazione già sopra riferita circa la mancanza di alcune firme da parte di partecipanti alla riunione soprattutto quella del Segretario che esercita generalmente funzioni certificative.

Nel contesto del verbale è detto che "L'architetto FAGGIOLI fa presente che non sono pervenute documentazioni da sottoporre all'esame della Commissione e che comunque aveva organizzato l'Ufficio di Segreteria al fine di rendere quanto più celeri e funzionali i lavori della Commissione".

Dopo l'apposizione delle firme esiste il seguente P.S.: "l'Ufficio di Segreteria risulta composto dai sigg. IOCCHI e VARONE per i quali sono stati comunque liquidati due mesi per il 1987 così come per i componenti indicati in calce al verbale del 30.11.87.

Il verbale redatto in data 25.1.1988 evidenzia la riserva, fatta dalla Commissione, circa l'esame della documentazione

- 45 -

sottoposta alla sua valutazione, rinviando ogni giudizio a dopo l'esecuzione di verifiche tecnico-amministrative presso le Società interessate. Tale riserva, per quanto è stato possibile accertare, non è stata sciolta successivamente.

Infine l'esame di taluni rimanenti verbali ha posto in rilievo che le sedute della Commissione successive alla data del 6 giugno 1988 sono state effettuate senza la partecipazione del Segretario (presenza prevista dal Decreto n. 53/21 del 23 novembre 1987), stante la sopravvenuta posizione dell'Arch. FAGGIOLI cui si è già fatto cenno nel capitolo II.

I compensi risultano stabiliti in misura disomogenea senza rispetto per il generale principio, ormai acquisito come vincolante per tutti gli organi collegiali, secondo il quale data la parità di funzioni e responsabilità dei membri, agli stessi deve essere corrisposto identico trattamento economico.

B) Commissione Consultiva.

Con il decreto 1 luglio 1982 i Ministri designati per l'attuazione degli artt. 21 e 32 della legge 219/81 costituirono la Commissione Consultiva per l'analisi e la valutazione delle azioni di politica industriale finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dai citati articoli (art. 1).

- 46 -

Nelle premesse del citato provvedimento si fa riferimento ad altri due decreti, uno del 28 maggio 1982 del Ministro designato per gli interventi di cui all'art. 32 e l'altro datato 31 giugno 1982 di cui non sono state rintracciate copie.

L'art. 2 individua i componenti nelle persone dell'avv.to Massimo ANNESI, esperto dei problemi di sviluppo del Mezzogiorno, del dr. Filippo CAPECE-MINUTOLO, esperto di diritto ed organizzazione dell'amministrazione, PASQUINO ing. Raimondo, docente di tecnologia meccanica nell'Università di Salerno, SABA prof. dott. Andrea, economista, SCIARELLI dott. Sergio, docente di tecnica aziendale all'Università di Napoli, VALCAVI dott. Domenico, esperto di problemi del lavoro e relazioni industriali.

Della Commissione facevano altresì parte il coordinatore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate (non è specificato di quale Ufficio si tratta) nonché i responsabili del Servizio Incentivazioni industriali del predetto ufficio, che assicurano anche le funzioni di documentazione e segreteria (non risulta determinato il numero dei responsabili).

In data 15 ottobre 1982 i Ministri designati emanano altro decreto con cui si provvede ad integrare il "Comitato" con altri componenti nelle persone del signor VERZELLI Silvano, del prof. dott. VACCARO Pier Luigi nonché dei sigg. DI PALMA avv.to Carlo, MORELLI prof. Cleto e TOSCANI dott. Giorgio.

Nelle premesse dell'atto del 15.10.82 viene richiamato il decreto 1 luglio 1982 con il quale è stato costituito un "Comitato Tecnico Amministrativo per la attuazione degli interventi di cui al citato art. 5, 2° comma" e si prende atto delle dimissioni presentate dal componente dott. Domenico VALCAVI;

L'organo consultivo suddetto risulta così costituito con provvedimento amministrativo emesso non avvalendosi dei poteri derogatori.

Il 16 aprile 1984 viene emanata l'ordinanza 1/219/ZA con la quale in primo luogo si stabilisce che, per quanto non previsto dall'atto normativo, l'attuazione degli articoli 21 e 32 resta regolata dalle ordinanze indicate nell'elenco allo stesso allegato e contraddistinto con la lettera A.

- 47 -

Va tuttavia considerato in proposito che il decreto 15 ottobre 1982 di integrazione al decreto 1 luglio 1982 non risulta ricompreso nell'allegato A, già citato, all'ordinanza n. 1. Cicostanza, questa, che appare confermata dal contenuto dell'art. 3 I co. (successivamente abrogato con l'ordinanza n. 72/ZA/219 del 25 maggio 1987) il quale stabilisce che, con separato provvedimento "sarà istituita la commissione di cui alla ordinanza 1 luglio 1982".

A parte, quanto esposto, si osserva che l'ordinanza n. 5 del 19.7.84 ricostituisce la Commissione prevedendo 11 componenti e precisamente: il dott. Nestore FASANO, prefetto della provincia di Salerno, Presidente; l'avv. Massimo ANNESI esperto di problemi dello sviluppo del mezzogiorno, vicepresidente e membri il prof. Raffaele ALBANO (Università Roma), il prof. Vincenzo BOUNCORE rettore dell'Università di Salerno, l'ing. Alessandro GIOMI, capo di gabinetto del Ministero della Protezione Civile poi capo dell'Ufficio Speciale, il prof. Carlo PACE (Università Roma), il dott. Basilio PUOTI, capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Protezione civile il prof. Guido RUTA, esperto di legislazione bancaria, il dott. Paolo RUTA, dirigente del Nucleo di valutazione F.I.O. e rappresentante della Regione Basilicata, l'ing. Sergio SCIARELLI (Università di Napoli), il prof. Salvatore VINCI (Università di Roma e rappresentante Regione Campania).

In qualità di esperti con voto consultivo partecipano alle adunanze il dott. MELANDRI Franco Presidente del Consorzio Italtelna e il dott. PARAVIA Vittorio amministratore unico della AGENSUD.

La suddetta ordinanza è stata pubblicata nella G.U. n. 215 del 6.8.84.

Successivamente con l'ordinanza n. 14 del 2.10.84 la Commissione è stata integrata con il prof. NUZZO Enrico (Università di Napoli), Anacleto MORELLI (Università di Reggio Calabria) e il dott. CARLIZZI Alessandro (Ministero Industria).

Inoltre, l'ordinanza n. 3/Pres. del 29.9.87 (G.U. n. 234 del 7.10.87 dispone la nomina dell'ing. PASTORELLI quale componente

- 48 -

della Commissione nella sua qualità di capo dell'Ufficio Speciale e mantiene la nomina dell'ing. GIOMI, prefetto di 1^a classe in quiescenza, quale esperto.

In aggiunta entra altresì a far parte della citata Commissione il dr. PUOTI, dirigente Generale del Tesoro in posizione di fuori ruolo presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Relativamente ai compensi da corrispondere ai membri della Commissione in disamina si precisa che con decreto del 20.9.1982 i Ministeri designati provvedono alla determinazione dei compensi spettanti ai membri della Commissione di cui al precedente decreto dell'1.7.1982 e delle spese necessarie al suo funzionamento.

Con l'art. 1 fu disposto che ai componenti della Commissione fosse attribuita per il periodo 1.7.82/31.12.83 l'indennità mensile prevista dal 2° comma dell'art. 84 della legge 219/81 nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Per i componenti non rivestenti la qualifica di pubblici dipendenti e per i professori universitari non a tempo pieno, l'indennità suddetta veniva commisurata a quella più alta goduta dagli altri membri della Commissione.

Sempre nei confronti dei membri della Commissione, inoltre, con Ordinanza n. 73 del 25.3.87 (art. 2) si disponeva la conferma del compenso stabilito con il D.M. 7.9.82 che, peraltro, riguarda il Comitato Consultivo istituito con il D.M. 25.5.82.

Orbene il decreto del 7.9.82 sopra citato stabiliva il compenso in misura pari al 40% della remunerazione complessiva media in godimento mentre il decreto 20.9.82, che determinava il compenso ai componenti la Commissione di cui al decreto 1°luglio 1982 stabiliva la corresponsione dell'indennità mensile prevista dal 1° comma dell'art. 84 legge 219/81 nonchè il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Ne consegue che, se il trattamento da corrispondere dal 3.4.87 (data di pubblicazione della G.U. n. 78 della ordinanza n. 73 del

- 49 -

25.3.87) era quello stabilito con il decreto del 7.9.82, vale a dire la sola indennità del 40%, dalla suddetta data non si sarebbe più dovuto corrispondere il rimborso delle spese sostenute e documentate previste dal D.M. del 20.9.82.

Infatti, l'ordinanza n.79 del 20.6.87 (G.U. n. 161 del 13.7.87) disponeva la sostituzione dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 72 del 25.3.87, stabilendo che "... resta fermo il compenso stabilito con D.M. 20.9.82".

Medio tempore, pertanto, doveva ritenersi in vigore il D.M. 7/9/82.

Infine, occorre riferire che al Prefetto dr. FASANO, con nota prot. n. 5974 del 26.11.84, è stata riconosciuta un'indennità forfettaria per oneri vari di soggiorno di £ 100.000 per ogni giorno trascorso fuori sede in aggiunta al previsto rimborso delle spese sostenute e documentate.

L'esame dei verbali predisposti dalla Commissione ha posto in rilievo le considerazioni qui di seguito sinteticamente evidenziate.

- Verbale n. 1 del 3.9.84. Si rileva il contrasto tra le previsioni dell'art. 21 legge 219/81 che prevede la possibilità di delocalizzazione nel solo territorio del Comune di insediamento e l'ordinanza del 30.6.82 nella quale si prevede la possibilità di spostamenti anche in altri comuni.

Alla seduta ha partecipato il dott. Paolo RUTA non ancora autorizzato dal Ministero del Bilancio.

- Verbale n. 2 del 6.9.84. La Commissione delibera l'inammissibilità delle domande ai sensi dell'art. 21 L. 219/81 pervenute senza la perizia giurata, requisito quest'ultimo tassativamente richiesto dalle disposizioni di legge sopra richiamata, riservandosi di esaminare le conseguenze della mancanza della ulteriore documentazione richiesta dalla Legge.

- 50 -

Analoga considerazione doveva, però, essere svolta anche con riferimento all'autorizzazione o concessione ad edificare richiesta dall'art.21 L.219/81 nonché all'altra documentazione stabilita dalla normativa del D.M. 30.6.82.

Sempre nel corso della medesima seduta viene rilevato che l'ordinanza istitutiva della Commissione prevede che essa procede all'analisi e valutazione delle azioni di politica industriale finalizzate all'attuazione degli artt. 21 e 32 della legge 219/81.

Per la verità l'ordinanza istitutiva non indica quali siano analiticamente i compiti della commissione consultiva specificando nel titolo, nelle premesse e nel dispositivo, che la stessa viene ricomposta per l'attuazione o applicazione degli articoli 21 e 32;

L'analisi e le valutazioni delle azioni di politica industriale finalizzate all'attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 erano previste dal D.M. 1° luglio 1982 che aveva "in primis" istituito la Commissione Consultiva.

La stessa Commissione ad ogni modo reclama un provvedimento ministeriale atto a chiarirne le competenze.

- Verbale n. 3 relativo alla riunione del 13.9.84.
Stabilisce l'inammissibilità per le domande carenti delle perizie giurate prima del 31.12.82.

Nel corso della prima seduta subito dopo l'indicazione dei presenti si attesta che la Commissione ha provveduto alla nomina del Segretario nella persona del dr. Sansonna.

Non è specificato sulla base di quali disposizioni si è proceduto alla suindicata incombenza, nè quali siano stati i criteri ispiratori della scelta nella persona del suddetto dottore e nemmeno se l'attività sia o meno retribuita. L'osservazione vale anche nei confronti dei segretari successivamente individuati.

Per le riunioni della Commissione in ordine alle problematiche ex art. 32 viene nominato segretario il dr. Ernesto Puteri, soggetto estraneo all'Ufficio.

- 51 -

- Verbale n. 15 del 5.12.84. Evidenzia la concessione di pareri favorevoli allo spostamento di ditte beneficiarie di contributo ex art. 32 dei lotti di insediamento già assegnati (Parmalat GORI Gomma) non suffragati da relative motivazioni.

Nello stesso verbale, inoltre, si dà conto della intervenuta astensione del prof. Pace membro della Commissione, senza specificazione delle ragioni che lo hanno indotto a manifestare siffatta volontà.

Anche le dichiarazioni di inammissibilità ai benefici ex art. 21 di alcune ditte non sono motivate (v. anche verbale n. 16) così come quelle di ammissione (v. verbali n. 18 del 16.1.85, 19 del 23.1.85, 20 del 30.1.85 e 54 del 30.10.85). Inoltre, con riferimento all'ammissibilità dell'ENEL alla concessione dei benefici occorre stabilire se l'espressione usata dal legislatore "Alle imprese industriali" nell'art. 21 sia estendibile agli enti pubblici economici.

- Verbale n. 21 in data 6.2.85. La Commissione esprime parere negativo, sia pure non suffragato da apposite motivazioni, ai fini dell'ammissione ai benefici della domanda presentata dalla Società TIONE Vincenzo.

- Verbale n. 39 del 19.6.85. la Commissione:
-" rilevato che nella seduta del 6.2.85 era stato espresso parere negativo....." (nei confronti della Società TIONE)".... in quanto priva della formale perizia giurata;

- rilevato che la ditta ha prodotto nell'aprile 1985 nuova perizia di contenuto identico a quella già in atto ma asseverata da tecnico fornito di idonea qualifica professionale entro i termini di legge"; delibera di revocare il parere negativo espresso nella seduta del 6.2.85.

- Verbali n. 45 del 2.8.1985; n. 49 del 25.9.1985; n. 50 del 9.10.1985. Si rilevano immotivate proroghe a ditte nella produzione della documentazione richiesta.

Inoltre, la ditta Ardito Gaetano (pratica 791/21) beneficiaria di acconti ex ordinanze 20.2.84 e 8.2.85 successivamente è risultata iscritta al ramo artigiano.

- 52 -

Di conseguenza la Commissione, come dal verbale n. 54 del 30.10.85, ha revocato il precedente favorevole parere, ma non risulta che, conseguentemente, siano stati recuperati gli acconti colpiti da revoca.

- Verbale n. 65 del 2.4.86. Particolare rilevanza assumono le decisioni prese con tale verbale in ordine ai giudizi di insufficienze emergenti dall'esame delle istruttorie bancarie ex art. 32 relativamente alle ditte elencate al punto 18 pagine 13, 14 e 15 e n. 67 del 16.4.86 - punto 12, anche se non sono indicate le relative motivazioni (v. inoltre il verbale n. 68 del 23.4.86).

- Verbale n. 69 del 7.5.1989. La ditta SAIS S.p.a. con sede in Francavilla, citata nel verbale, non figura, salvo involontari errori dello scrivente, nell'elenco delle ditte beneficiarie ex art.21 consegnato dagli organi responsabili.

- Verbale n. 70 del 14.5.86. Evidenzia pareri negativi nei riguardi di varie ditte (tra le quali anche la MASTROBERARDINO Franco - pratica 336 - beneficiaria di contributi ex art. 21) che non avevano ottemperato all'ulteriore termine assegnato per la produzione dei documenti.

- Verbali n. 81 e 82/1986. Anche nei presenti verbali il prof. Pace manifesta parere contrario circa l'opportunità di concedere, alla ditta ANIC Fibre S.p.a. di Palermo, contributi per danni laddove i suddetti non siano quantificati.

I verbali medesimi, tuttavia, non recano alcuna specifica e dettagliata disamina delle motivazioni che hanno determinato il sopra richiamato dissenso.

C) Comitato Consultivo

Ravvisata la necessità di avvalersi di un comitato di esperti ai fini dell'espletamento dei compiti di cui all'art.9 del D.L. 22.2.82, n.57, con decreto del 25.5.82 il Ministro designato all'attuazione degli interventi di cui all'art.32 della Legge 219/81, costituì un apposito comitato consultivo.

- 53 -

Componevano il suddetto comitato il Presidente O. del Consiglio di Stato Dott. Giuseppe POTENZA, il Prefetto della Repubblica Dott. Carmelo CARUSO, il Dirigente Generale dei LL.PP. Dott. Paolo MARTUSCELLI, il Dirigente Superiore del Ministero del Tesoro Dott. Basilio PUOTI e l'avvocato dello Stato Dott. Minutolo CAPECE.

Non risultavano indicati nè il Presidente nè il Segretario dell'organo consultivo istituito.

Con successivo decreto del 1° luglio 1982 nelle premesse del quale viene fatto riferimento al precedente atto del 25.5.82 qualificato come "ordinanza", il comitato viene integrato con la nomina a membro dello stesso del Dirigente Superiore del Ministero del Tesoro Dott. Vincenzo CHIANESE.

Il 7.9.82 risulta emanato altro decreto, da parte del medesimo Ministro designato, con il quale viene fissato il compenso spettante ai componenti del Comitato in misura pari al 40% della remunerazione complessiva media in godimento.

Tale decreto non è stato incluso nell'allegato A dell'ordinanza n.1/219/ZA del 16.4.84, riguardante gli atti normativi e provvedimentali da ritenersi ancora vigenti.

All'onere corrispondente doveva provvedere il consorzio ITALTECNA a norma dell'art.9 della convenzione approvata il 9.8.82.

L'ordinanza n.6 del 23.7.84, premesso che la precedente n.1 non aveva incluso le altre "ordinanze" 25.5 e 1.7.82 più sopra descritte, disponeva per la composizione del Comitato.

Risultavano individuati così sei membri come in precedenza, con la sostituzione dell'avvocato CAPECE e del prefetto CARUSO nelle persone del prefetto FASANO e dell'ing. Alessandro GIOMI.

L'oggetto dell'ordinanza in parola riguardava le modificazioni apportate alla composizione del comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 219/81.

Devesi, però, al riguardo far presente che, mentre la commissione consultiva, come già detto innanzi, era stata istituita con

- 54 -

il decreto del 1° luglio 1982 dai due Ministri designati per l'attuazione degli interventi di cui agli art.21 e 32 legge 219, quello del 1° luglio 1982 con cui fu costituito il comitato consultivo risulta emesso solo dal Ministro designato per l'art.32.

L'ordinanza n.8 arrega integrazioni alla n.6 provvedendo a nominare dal 7.8.84, data di emanazione dell'atto normativo pubblicato nella G.U. n.223 del 18.4.84, quale componente del Comitato l'avv.to Felice PAGANO. Ulteriori integrazioni risultano effettuate: con l'ordinanza n.16/219/ZA del 10.10.84 riguardante la nomina dell'ing. Giuseppe D'AMORE (Min. Protezione Civile) e con la 20/219/ZA del 2.11.84 che annovera tra i componenti del comitato il capo di Gabinetto del Ministro per la Protezione Civile Prefetto di 1° classe ing. PASTORELLI; con la n.21 dell'8.11.84 (G.U. n.315 del 15.11.84) con la quale l'ing. GIOMI continua a far parte del Comitato quale capo dell'ufficio Speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della Legge 219/81; con la n.34 del 26.4.85 - e con effetto dalla data di pubblicazione sulla G.U. n.108 del 9.5.85 anzichè dalla sua emanazione come in latre occasioni precedenti - concernente le nomine degli ingg. RICCIARDI e DE CARO del Consiglio Superiore dei LL.PP., con la n.74 del 25.3.87 (G.U. n.80 del 6.4.87) relativa al prof. Anacleto MORELLI (Università Reggio Calabria) con effetto dalla data di emissione dell'ordinanza; con la n.76 del 6.4.87 che sostituisce l'ing. GIOMI con l'ing. SELLER con decorrenza dalla data dell'ordinanza pubblicata sulla G.U. n.94 del 23.4.87.

Infine l'ordinanza n.2/Pres del 29.9.87 pubblicata sulla G.U. n.234 del 7.10.87 dispone che "entrano a far parte del Comitato Consultivo il prefetto di 1° classe ing. PASTORELLI quale capo

- 55 -

dell'ufficio speciale ed il prefetto di 1^a classe ing. GIOMI quale esperto che in precedenza ne faceva parte quale capo dell'ufficio speciale".

In linea generale si osserva che i descritti compensi sono stati determinati disomogeneamente, come già in precedenza riferito, per quanto riguarda i compensi corrisposti ai componenti del Comitato.

Il richiamo analogico all'art.84 della Legge 219/81 si ritiene che lo stesso non sia del tutto pertinente in quanto non tiene conto della temporaneità dell'incarico e della circostanza che l'attività dei componenti del comitato di cui all'articolo ora citato era a tempo pieno.

Relativamente, poi, al regime fiscale applicato alle erogazioni in parola, va riferito che anche per i componenti dipendenti veniva effettuata la ritenuta del 18% anziché secondo l'aliquota massima come sancito dalla normativa di cui al D.P.R. 597/73 e successive modificazioni, e che non è stata esibita documentazione attestante le avvenute segnanalazioni ai competenti uffici delle II.DD. degli emolumenti corrisposti.

La base di commisurazione mensile quale remunerazione complessiva media in godimento per il comitato consultivo, o quale stipendio lordo ai fini del computo dell'indennità mensile di cui al secondo comma dell'art. 84 L.219/81, è attestata con dichiarazioni di parte, per le quali devono essere indicate le singole componenti che concorrono a formare l'ammontare complessivo delle retribuzioni.

I compiti, non indicati nella ordinanza istitutiva, sono individuati (nella prima riunione tenutasi il 31.7.84) nell'esame delle questioni giuridiche, amministrative sia a carattere generale sia specifico.

- 56 -

Dal verbale del 7.8.84 si desume la nomina del Segretario del Comitato, peraltro non prevista dall'ordinanza istitutiva che ne ha determinato la composizione, nella persona del Dott. DE MARCO Luciano, soggetto estraneo all'ufficio, senza motivazioni.

Viene altresì rilevata la diversità di regime tra le convenzioni intercorse con alcuni concessionari, che prevedono l'immediata applicazione delle penali, e quelle per le quali le penali si applicano in sede di stato finale.

Il verbale n.6 evidenzia la questione concernente i ritardi nell'inizio dei lavori da parte dei soggetti cui è stata corrisposta l'anticipazione del contributo di cui all'art.3 L.219/81.

La seduta del 3.10.84 (verbale n.7) pone in evidenza la questione relativa alla corresponsione, ai concessionari delle opere di infrastrutturazione, degli interessi tanto sul conguaglio delle anticipazioni (terzo comma art.21 della Convenzione) quanto sulle somme dovute per ritardato pagamento delle rate di acconto.

Nella medesima riunione il Comitato, in riferimento alle rilevate circostanze di precedenti penali a carico di amministratori o soci di società già ammesse o da ammettere ai benefici di cui all'art.32, decide, "per le prime, alle quali non sia stato ancora erogato il contributo, di limitare la verifica alla esistenza della c.d. certificazione antimafia, poichè questa implica la già avvenuta effettuazione di ogni controllo di natura penale; per le altre invece tanto le certificazioni antimafia che quelle dei carichi pendenti e condono da effettuare già in sede istruttoria".

Viene altresì rilevata la posizione della GORI GOMMA, alla quale all'epoca, era già stato liquidato un acconto nelle misura del 60%, e che alla data del 30.10.84 non aveva ancora dato avvio alle lavorazioni.

- 57 -

Il Comitato, poi, come da verbale n.9 del 30.10.84 ha ritenuto sanabili i casi in cui un soggetto - carente di qualificazione professionale - abbia raccolto ed asseverato - in sede di proposizione della domanda di ammissione - perizie redatte - ma non asseverate - da altri professionisti a loro volta legittimati dall'ordinamento alla specifica attività peritale.

Per quanto attiene ai casi di perizie redatte da tecnici non qualificati il Comitato esprime l'avviso che ciò non comporti la decadenza del contributo laddove venga presentata l'ulteriore perizia, questa volta asseverata da tecnico legittimato.

Sempre nella stessa riunione il Comitato aveva poi espresso l'avviso che "non sussistono disposizioni legislative che sanciscono il divieto di un cumulo dei benefici di cui agli artt.21 e 32 della legge 219/81.

Nella stessa sede, tuttavia, il comitato rilevava come la Commissione 21/32, in via di autoregolamentazione, potesse, sulla base di valutazioni di opportunità, assumere il criterio dell'incumulabilità salvo eccezioni adeguatamente motivate".

In particolare suggeriva, in tali ipotesi, che la eventuale incumulabilità, nei casi di società già costituite, avrebbe dovuto "riguardare solo le persone giuridiche e non anche quelle fisiche", vale a dire, "singoli membri delle compagini sociali alle quali, l'eventuale incumulabilità" avrebbe dovuto estendersi.

Il suggerimento del Comitato non è stato, però, attuato.

L'esame del verbale n.22 del 10.5.85 richiama il contenuto del precedente n.14 del 15.1.85 a proposito delle perizie di variante n.1 e 2 redatte dal Consorzio per il nucleo di Balvano, oggetto anche del parere del Comitato tecnico di cui all'ordinanza n.9/219/ZA dell'8.8.84.

Al riguardo, deve osservarsi, anzitutto, che, secondo quanto emerge dalla appena riportata proposizione, i Comitati di cui alla ordinanza n.9 hanno operato, sia pure fino alla data di abrogazione dell'atto normativo ora nominato, come disposto dalla ordinanza n.34 del 26.4.85, mentre, secondo quanto dichiarato allo scrivente, i suddetti Comitati non avrebbero svolto alcuna attività.

- 58 -

In secondo luogo non può sottacersi il parere espresso dal suddetto Comitato riguardo alla cennata questione, laddove testualmente si afferma "i lavori eseguiti dal concessionario senza preventiva autorizzazione non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte e determinerebbero anzi una situazione di pericolo alla quale sarebbe attualmente necessario porre rimedio".

Meritevole di precisazione appare, poi, il contenuto della nota del 7.4.85 citata nel verbale n.22 dall'ing. D'AMORE (dimissionario come dal contenuto del verbale n.7 del 6.3.85) nella parte in cui viene comunicato che "il verbale inviatomi riporta solo in parte il parere da me espresso". Non è stato possibile acquisire ulteriori precisazioni in merito.

Da segnalare anche gli evidenziati ritardi accumulati dal concessionario PIZZAROTTI, nella progettazione della strada di collegamento tra il nucleo industriale di ISCA-PANZANELLA e la SP TITO-BRIENZA (verbale n.24/85).

Non adeguatamente motivate appaiono, poi, le concessioni di proroghe (di cui ai punti dal 6.1 al 6.4 del verbale n.30 del 26.7.85) ai concessionari industriali di S.Mango, Calaggio e Nerico, proroghe per le quali occorre, comunque, precisare le cause e l'entità dei ritardi nell'approvazione dei progetti esecutivi delle opere.

Il verbale n.37 (che riguarda la riunione del 17.10.1985) indica che alla seduta risultano presenti solo il Presidente ed un altro membro i quali, nel corso della medesima seduta, hanno comunque approvato il verbale della precedente riunione ed il secondo stralcio del progetto esecutivo relativo alla realizzazione della Bretella Ofantina - Nerico - Muro Lucano.

Opinabile appare la soluzione data alla questione prospettata al punto 1 e 1.1 del verbale n.39 del 13.11.1985 riguardante la ditta "Eredi di GHILARDI Pietro Aldo", beneficiaria di un contributo provvisoriamente determinato in lit.33.000.000 ed erogato per lit.32.999.500, che richiede la archiviazione della pratica per "cessata attività" offrendo la restituzione per l'importo non speso di lit.2.757.436 e producendo la documentazione per le spese sostenute in lit.30.242.564.

- 59 -

Il Comitato in proposito "valutate le circostanze che parte dei locali ripristinati con l'acconto ricevuto sono stati ceduti in locazione alla "Litografica Cartotecnica F.lli Mercurio S.n.c. che svolge del pari attività industriale, anche se di contenuto differente, ritiene possa considerarsi soddisfatta - sia pure indirettamente - la finalità di incentivazione industriale perseguita dalla legge".

In proposito si osserva che, in disparte l'accogliabilità della citata interpretazione, deve essere, comunque, assicurato che la ditta abbia corrisposto il 25% della somma spesa come deliberato dal Comitato (vale a dire lit. 2.757.436 non spese).

Inopportuna appare poi la prassi osservata secondo le modalità che emergono dalla lettura del verbale n.48 del 5.3.1986, laddove si afferma che "in sede di approvazione del verbale della precedente seduta la Struttura di supporto..... riferisce che il concessionario Consorzio COIMPA sentito per le vie brevi - ha comunicato di non poter accettare la soluzione adottata dal Comitato in ordine alla detrazione, dai corrispettivi del concessionario, degli interessi al T.U.S. (7.5. punti.....)". Nella fattispecie, pertanto, il parere del Comitato, (atto interno) prima ancora di esser trasfuso in un provvedimento dell'Ufficio (a rilevanza esterna), risulta essere già stato portato a conoscenza del potenziale destinatario, in tal guisa, dando luogo a procedura certamente anomala.

La circostanza, inoltre, che i ritardi nell'inizio delle operazioni di infrastrutturazione del nucleo industriale di Palomonte non siano imputabili al concessionario ma a casi di forza maggiore deve essere dimostrata.

Dal verbale n.57 del 21.5.1986 si rilevano alcuni rilievi relativi ai requisiti soggettivi di due amministratori della ditta "ECMEI S.p.A.", beneficiaria del contributo di cui all'art.32 L. n.219/81.

Infatti a carico dei sigg. QUARANTA Pasquale e GUIDI Mario risultano rispettivamente, per il primo pendente procedimento penale per violazione dell'art.56 del D.P.R. 600/1973, mentre, per il secondo, decreto di condanna per violazione dell'art.650 C.P. passato in giudicato.

- 60 -

Il Comitato, rilevato che dalla Prefettura risulta rilasciata la prescritta "certificazione antimafia" relativa ai predetti amministratori, espresse l'avviso che per reati non comportanti l'applicazione di pene accessorie ostative all'esercizio dell'attività industriale non sussistessero impedimenti alla erogazione del contributo ex art.32 L.219/81.

Al riguardo, però, occorre rilevare che nella fattispecie - quanto meno sul piano dell'opportunità, trattandosi di concessione di contributi che è, bensì, fondata sull'interesse del privato per riparare i danni del proprio stabilimento, ma che si inserisce in un più generale intervento pubblico teso al rinnovamento ed allo sviluppo dell'attività industriale in territori colpiti dal sisma - sussistesse l'esigenza di un più rigoroso metro di valutazione delle singole posizioni esaminate.

Dal verbale n.59 del 1986, si rileva che, ai fini della qualifica di azienda industriale, il Comitato ha ritenuto che occorre aver riguardo alla discipline generale contenuta nell'art.2195 C.C., nel quale, tra le attività imprenditoriali che determinano l'obbligo delle iscrizioni nel registro delle imprese, figura in primo luogo l'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi.

In tale ampia nozione di attività industriale prospettata dall'art.2195 C.C., a giudizio del Comitato, può rientrare anche l'attività svolta da una impresa di trasporto, cui, pertanto, deve ritenersi consentita l'ammissibilità ai benefici dell'art.21 L.219/81.

Al riguardo, si osserva, anzitutto, che la formulazione letterale dell'art.21 della legge n.219/81 fa esplicito ed esclusivo riferimento alle sole imprese industriali.

Quanto, poi, all'art.2195, va tenuto presente che esso si riferisce agli imprenditori soggetti a registrazione e che, pertanto, entro tale ambito concettuale deve ritenersi vadano circoscritte le relative prescrizioni.

Ora è ben vero, come sostiene il Comitato, che, ai fini dell'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, figura in primo luogo l'attività industriale diretta alla produzione di beni e

- 61 -

servizi; ciò non di meno, occorre considerare che tale enunciazione è contenuta al punto 1 del riferito art.2195, mentre l'attività di trasporto è separatamente menzionata al punto 3 dello stesso articolo (v.verbale n.60 del 3.7.1986). Tale diversa collocazione non può ritenersi essere irrilevante.

Nel verbale n.61 del 1986, viene poi affermata l'ammissibilità, da parte del CTA, della volturazione dei decreti di ammissione ai contributi di cui all'art.32 della legge n.219/81 nonchè in generale dei decreti di ammissione ai benefici di legge. Al riguardo occorre dire che, nei casi verificatisi, non esiste documentazione atta a comprovare l'osservanza della disposizione di cui al punto 6.2. del decreto 26.5.1982, secondo il quale il contributo non è cedibile.

Nel verbale n.62 del 1986 non è sufficientemente motivato il parere favorevole espresso nei confronti della "ISOCHIMICA S.p.A." non essendo specificati i presupposti legittimanti la ammissione a contributi della suddetta ditta e la revoca del precedente decreto di annullamento del 17.3.1984.

La lettura del verbale n.68 del 1986, evidenzia che dopo l'aggiudicazione, è stata consentita la sostituzione, nel Consorzio INFRASUD, delle consociate INCO S.p.A." con l'impresa "Ing. Borselli e Pisani S.p.A." nella considerazione delle precarie condizioni economiche della INCO.

Non sono evidenziati nè le ragioni che consentano l'ingresso nel Consorzio dell'INCO di altre imprese, nè i requisiti delle ditte subentranti.

Proroghe non adeguatamente motivate si rilevano anche ai punti 6 e 6.1, 7 e 7.1 del verbale n.81/87 dal quale si evince anche l'erogazione del II rateo di contributo alla ditta BIOPHAR in difformità da quanto previsto nel disciplinare di ammissione al contributo, come, d'altronde, affermato esplicitamente dallo stesso Comitato.

La ditta ENNEREV SUD è dichiarata decaduta dai benefici con verbale n.86 del 25.3.1987. Non risulta disposto, tuttavia, il recupero delle somme già erogate.

Il verbale n.90 del 30.4.1987 evidenzia la decisione del Comitato di non adottare alcun provvedimento di decadenza o di riduzione

- 62 -

del contributo già concesso alla ditta LA FLORIDA di Pastore Antonio, avendo ritenuto, sulla base della dichiarazione in proposito rilasciata dall'interessato, di carattere provvisorio l'utilizzazione a propria abitazione di parte dell'opificio industriale realizzato con i fondi di cui all'art.21 della legge 219/81.

Degna di rilievo, al riguardo, appare la circostanza che la cennata destinazione ha comportato l'apertura di un procedimento penale nei confronti del titolare della ditta, imputato del reato di truffa aggravata.

L'ulteriore esame dei verbali del CTA, operato "per saltum" fino al Nov. 88, ha evidenziato le medesime osservazioni già in precedenza formulate in ordine: alle concessioni immotivate di proroghe (v. verbale n.93, 94, 96, 98 e 99/87 e 116, 117, 123, 124, 127, 130, 136, 137, 138, 145/88 e note 1483 del 3.2.88 e 4428 del 3.5.88); ai precedenti penali di amministratori di ditte beneficiarie (verbali 109/87 118, 120, 124, 129, 133, 135/88); alla sospensione delle penali e misure sanzionatorie con ordinanza normativa (verbali 93, 111/87 e 116, 124, 126, 127, 131/88, 135/88); alla sanatoria di tardiva richiesta di collaudo (n.136/88 punto 10).

Sempre sulla scorta dell'esame condotto a campione sui verbali di cui sopra, inoltre, si ritiene che maggiori chiarimenti tornerebbero opportuni circa: il rinvio della questione concernente la restituzione degli interessi da quantificarsi a cura delle commissioni di collaudo (verbale n.100 punto 7); la sospensione nell'approvazione dei collaudi (117/88); il recupero dei benefici concessi e revocati (verbali 118, 120 e 130/88 e 131/88); la mancanza della firma del segretario del verbale 11/89; la problematica concernente l'attività di controllo e vigilanza sulla Castalia S.p.a. affidataria della temporanea gestione delle aree industriali (verbale 15/89); la realizzazione del parcheggio nell'area industriale di Porrara; la protrazione di termini perentori assegnati, peraltro non concessa in casi analoghi (143 e 133/88); la legittimità della modifica dei termini di contratti stipulati con l'Amministrazione da parte dei consorsi CIONFRA, COINSUD e INFRA (v.

- 63 -

allegato al verbale n.141 del 21.9.88); l'omessa indicazione di misure cautelative nella ammissione di mandati irrevocabili all'incasso con obbligo di rendiconto in ordine all'ipotesi di eventuale concessione di crediti; la inopportunità di adottare delibere concernenti casi specifici di volta in volta anzichè fissare principi generali atti regolamentare tutti casi consimili onde ottenere una contrazione nel numero delle riunioni dell'organo collegiale in discorso. Per i compensi corrisposti vedi anche ordinativi n.978/88, 1010/88, 1009/88, 1008/88, 1006/88, 977/88, 976/88.

In riferimento, poi, alla questione concernente il recupero dei contributi di cui agli artt. 21 e 32 L.219/81 non coperti da garanzia fideiussoria (e revocati per qualsiasi causa - che deve essere effettuato secondo le modalità di cui all'art.2 del R.D. 14.4.1910, n.639, come stabilito dal D.L. 28 dell'8.2.88 - occorrerebbe un apposito elenco dei casi verificatisi, non acquisito in corso di verifica.

F) Le Commissioni di collaudo

In ordine al funzionamento delle Commissioni di Collaudo, deve essere, in via preliminare specificato che, a norma dell'art.13 punto e) delle convenzioni stipulate con i concessionari delle opere di infrastrutturazione, fanno carico sul concessionario tutti gli oneri per i compensi, spese e servizi da corrispondere agli incaricati delle funzioni di Direttore dei Lavori Ing. Capo e Collaudatore.

La disciplina in materia risulta dettata con il provvedimento emesso avvalendosi dei poteri eccezionali conferiti ed in deroga ad ogni disposizione di legge (ma non pubblicato) del 5.5.83 espressamente richiamato dall'ordinanza n.1/219/ZA del 16.4.84 pubblicata sulla G.U. n.119 del 2.5.84.

La disciplina dei compiti e dei compensi per i componenti le commissioni di collaudo in corso d'opera e contenuta nel provvedimento del 4.6.83 per la cui emanazione sono stati esercitati poteri derogatori.

In particolare, in data 20.2.86 è stata emanata la ordinanza n.41/219/ZA contenente la disciplina dei criteri generali di

- 64 -

collaudi per gli interventi ex art.21 L.219/81.

I compensi sono determinati secondo la disciplina e le tabelle vigenti per le opere CASMEZ di cui alle opere commissariali n.2932 del 29.1.85.

Anche in tali evenienze l'onere della parcella di collaudo viene posto a carico del beneficiario (art.6 ord.41/86).

Quest'ultima disciplina fu adottata, stante la considerevole entità dei compensi come stabilito con il provvedimento del 5.5.83, sulla base del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato assunta al protocollo dell'ufficio del Ministro per la Protezione Civile M.P.C./UL/06905 del 18.12.85.

In sintesi l'organo suddetto ritenne che:

- a) - non fosse consentito, sulla base di poteri eccezionali, procedere alla modifica di rapporti di incarico già instaurati;
- b) - siffatte modificazioni potevano effettuarsi solo con atti di natura legislativa con impossibilità di ridurre i compensi per le prestazioni già intervenute;
- c) - il parametro di riferimento poteva essere offerto, previa ordinanza, dalle tariffe utilizzate dalla CASMEZ;
- d) - occorreva valutare la possibilità di una riduzione consensuale in misura progressiva operando una revoca con la riattribuzione di incarico.

Devesi, poi, al riguardo ancora riferire che in data 10.12.85, con nota prot.n.3242, il Capo dell'ufficio Speciale formulava apposito quesito al Presidente della Commissione di cui al D.M. MPC/UL/06127 dell'11.12.84, non rinvenuto, in ordine alla legittimità dell'art.5 del D.M. 16.9.83 concernente la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del "Comitato di Coordinamento" da commisurare ad una percentuale dell'importo complessivo degli investimenti stimati per tutti gli insediamenti.

Al cennato quesito fu risposto con nota prot.223/C.G. del 12.1.87 del Dipartimento della Protezione Civile.

Ulteriori considerazioni sull'argomento risultano dalle note protocollo n.6379 del 30.9.86 dell'Ufficio Speciale e 325/C.G. del 12.1.87 del Dipartimento della Protezione Civile.

- 65 -

In quest'ultima nota assume particolare pregnanza l'assunto secondo il quale il compenso mensile ai componenti del Comitato di Coordinamento per la collaudazione delle iniziative ammesse al contributo ex art.32 L.219/81 deve essere corrisposto "per i mesi durante i quali il comitato ha svolto la propria attività, come documentato dai verbali delle riunioni svolte e per remunerazione complessiva media deve intendersi il coacervo degli emolumenti percepiti vale a dire, ad esempio, stipendio, aggiunta di famiglia indennità di contingenza indennità varie, tredicesima mensilità.....".

Avuto comunque riguardo alla complessità della questione ed alle evidenziate incertezze interpretative, l'ufficio si è riservato di fornire chiarimenti e raggugli, atteso che anche il decreto evocato del 16.9.83, pur se adottato con il ricorso ai poteri derogatori, non risulta richiamato dall'ordinanza n.1/219/ZA del 16.4.84.

In linea generale si osserva poi che non risulta documentata l'ossequanza del disposto di cui all'art.14 del provvedimento del 5.5.83 circa le visite bisettimanali da effettuarsi dalle commissioni di collaudo ai fini del costante riscontro dei lavori.

Conviene richiamare, altresì, la normativa di cui all'art.2 del decreto 4 giugno 1983 ancora applicato, secondo il quale nessun compenso è dovuto nel caso in cui al decreto di ammissione non segua quello definitivo, ancorchè siano state compiute attività preliminari - (collaudi in corso di opere).

Anche per le Commissioni di collaudo, la disciplina relativa ai compensi è stata adottata, come per gli altri Organi collegiali, con l'adozione di un differenziato criterio di regolamentazione a seconda che si trattasse di interventi ex art.21 ovvero ex art.32.

In data poi 29.5.89 è stata emanata la ordinanza Pres. n.22 con la quale sono state adottate ulteriori norme in tema di operazioni di collaudo ex art.32 L.219/81, stabilendo i termini per il compimento delle operazioni e la decadenza dall'incarico dei componenti che non partecipano alle operazioni di collaudo.

- 66 -

L'ufficio si è riservato di indicare i casi in cui per collaudi parziali o finali o di verifica delle spese sostenute dal beneficiario, alcuni componenti delle commissioni di collaudo, pur regolarmente convocati, non hanno partecipato alle stesse con la conseguente nullità degli atti di collaudo.

Con l'occasione potranno essere forniti chiarimenti anche in merito alla mancata fissazione di termini nella esecuzione di operazioni di collaudo suscettibili di ritardare la prosecuzione o la conclusione degli interventi oggetto del finanziamento pubblico.

Devesi ancora precisare che con l'ordinanza n.30 del 27.2.85 sono stati disciplinati i compensi da erogare alle commissioni di collaudo ex art.32. Nelle premesse della menzionata ordinanza viene chiaramente specificato che l'applicazione pratica della disciplina contenuta "nell'ordinanza" - così determinata - "del 5.5.83 ed in talune convenzioni ha dato luogo ad incongruenze".

Sulla base, comunque, del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, anche i compensi per le commissioni di collaudo ex art.32 furono determinati secondo la disciplina e le tabelle vigenti per le spese finanziate dalla CASMEZ di cui alla delibera commissariale n.2932 del 29.1.85, con estensione della disciplina anche agli incarichi già conferiti.

Avverso il provvedimento, però, n.15858 del 2.4.87 (con cui il nuovo criterio di calcolo fu comunicato ai componenti la commissione di collaudo insediata presso la sede della concessionaria di Baraggiano) è stato presentato ricorso al TAR del Lazio, come da nota dell'Avvocatura Generale dello Stato acquisita al prot. n.761 del 12.11.87, di cui non si conosce l'esito.

In relazione agli inconvenienti determinatisi con l'attuazione delle disposizioni di cui alle due "ordinanze" del 5.5.83, l'ufficio si è riservato ulteriori precisazioni e ragguagli soprattutto in relazione alle circostanze che vari interessati alla soluzione della questione pendente in giudizio hanno fatto esplicito riferimento all'atto della presentazione delle relative notule di spese (v. a titolo esemplificativo prot. n.489/32/87, 488/32/87 III del 16.10.87 - che riguardano comunque anche ingegneri capi e direttori dei lavori - nonché

- 67 -

le note prot. n.517 del 13.7.88 dell'Ufficio Speciale, 161/32 del 20.10.87, 5788 del 29.8.88, 5836 del 7.9.88, 253 del 1.12.87, 303 dell'1.12.87, 391 del 3.12.87, 406 del 3.12.87, 412 e 418/87, 454, 448/87, 347/21/87, 5338/88, 861/87, 886-31/87, 820/21/87, 787/21/87, 740/21/87, 970/87/21 e gli ordinativi 8, 12, 14, 21, 38, 48, 132, 151, 268, 17, 19, 319, 494, 542, 836, 953 del 1988). I decreti di nomina dei collaudatori fino all'ottobre 1987 non sono repertoriati.

Si allegano 5 elaborati meccanografici e dattiloscritti concernenti i nominativi dei componenti le Commissioni di collaudo al 3.3.89.

- 68 -

CAPITOLO VI - L'ESAME DELLE DOMANDE

Le domande presentate per contributi ex art.21.

Per ottenere il contributo di cui all'art.21 della legge n.219/81 (75% della spesa per la riparazione o ricostruzione degli stabilimenti, delle attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari allo svolgimento dell'attività produttiva) le ditte interessate erano tenute a presentare istanza entro il 31 dicembre 1982 al Ministero dell'Industria o alla Commissione provinciale per il tramite di una azienda o istituto di credito.

Dal prospetto in proposito rilasciato dalla struttura convenzionata in data 22.11.1988 dette domande ammontavano a n.1016 per un importo complessivo di circa lit. 1.252 miliardi.

Gli impegni di spesa assunti, essenzialmente per corresponsione di acconti in c/contributi ascendono a lit. 813 miliardi circa con un totale di erogazione per circa lit. 510 miliardi.

Per l'accertamento della regolarità delle procedure adottate sono stati esaminati il registro del protocollo nonchè, a campione, un congruo numero di fascicoli contenenti la documentazione riguardante le ditte istanti.

- Il protocollo delle domande.

Per quanto riguarda il protocollo occorre precisare che non risulta un regolare registro generale con l'apposizione delle prescritte annotazioni concernenti la data di sua istituzione, il numero delle pagine che lo costituiscono, la numerazione e firma di ogni pagina, nonchè l'attestazione di chiusura a fine anno.

- 69 -

Risultano invece utilizzati numerosi registri, (ne sono stati contati nove), tutti tenuti in modo informale, distinti per materia ed alcuni istituiti per talune specifiche esigenze (v. istanze presentate per l'ammissione alla concessione delle opere infrastrutturali, art.21), posta ordinaria, posta ordinaria e appalti bandi gara 1983 - 1984, registro istruttorie domande di contributo, registro ordinario che inizia dal numero 1871 e reca immotivati annullamenti di posta in arrivo (v. n.2261, 2262, 2265), registro di protocollo legge n.219, art.21 1982 con numerazione dal n.1 al n.3929; registro protocollo ordinanze presidenziali, protocollo in arrivo ed altro in uscita art.32.

I cennati registri evidenziano numerose irregolarità ed errori.

A titolo esemplificativo si cita il registro corrispondenza art.21.

Il suddetto registro, che è stato tenuto distinto per l'arrivo e le partenze fino all'anno 1988, allorchè è stato unificato, riporta al n.4255 corrispondenza arrivata il 27.7.88 ed al numero n.4321 quella pervenuta il 12.7.88 (v. anche numeri 4235, 4236, 4275, 4277, 4278 e 4279).

Molti numeri sono lasciati in bianco ed inutilizzati; in altri casi risultano registrazioni aggiunte fuori dalle righe predisposte con numeri bis in alto o in calce alla pagina interessata.

Dal relativo registro si rileva che ben n. 365 domande risultano presentate tra il 30 ed il 31.12.1982, il che può far presumere quanto meno ritardi nelle registrazioni se non addirittura anomalie nella tenuta di un così fondamentale registro.

- 70 -

Quanto sopra trova conferma in diverse note dell'Ufficio e precisamente:

- con lettera n.2044/21 del 19.5.89, l'ufficio chiede all'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile se presso di esso siano giacenti registri protocollo concernenti le pratiche ex art.32 non rinvenuti agli atti;

- con la nota n.2055 del 22.5.89 viene contestato al Consorzio Italtecna l'incompletezza dei registri di protocollo riguardanti gli anni 1982 e successivi e relativi alle trattazioni ex art.32 legge 219/81 e della documentazione contenuta nei fascicoli nonché la non corrispondenza degli estremi di protocollo riportati sulle documentazioni contenute nei predetti fascicoli con le risultanze dei registri di protocollo.

E' altresì sintomatico che l'Ufficio abbia chiesto alle strutture convenzionate di far conoscere i criteri adottate nella protocollazione ed archiviazione della documentazione e nella costituzione dei fascicoli d'archivio, nonché le procedure a suo tempo adottate per il controllo dei termini perentori ex art.32 legge n.219/81.

Giova in proposito sottolineare come i rapporti tra l'Ufficio Speciale ed il Consorzio convenzionato non fossero stati nell'atto convenzionale stipulato regolati in maniera puntuale così che restano ampie aree di indeterminazione anche per l'assenza di appositi disciplinari o capitolati tecnici.

Atteso che l'attività commessa alla Società convenzionata è in definitiva imputata all'Ufficio, avrebbero dovuto essere approntate adeguate misure e cautele atte a consentire un attento controllo sugli adempimenti contrattuali ed a fornire quegli indispensabili indirizzi nell'attuazione degli interventi, tali da garantire la piena rispondenza dell'organizzazione del servizio rispetto alle esigenze delle P.A.

- 71 -

- Osservazioni di carattere generale.

Le osservazioni che possono essere formulate dopo l'esame a campione dei fascicoli possono riassumersi nelle seguenti formulazioni:

- in tutti i fascicoli esaminati non sono stati rinvenuti gli originali delle domande presentate, ma solo fotocopie o copie delle stesse;

- non risultano in via generale effettuati collaudi finali;

- su taluni fascicoli mancano le perizie giurate (v. GELA, AURORA);

- è stato consentito, a seguito di direttive che, secondo quanto affermato nel verbale n.4 in data 17.9.84 della Commissione Consultiva, sarebbero state impartite dal Ministro designato, l'integrazione della documentazione allegata alla domanda di contributo anche dopo la scadenza del 31.12.1982;

- non è stata proseguita l'attività di controllo sull'utilizzazione dei contributi industriali alle imprese terremotate attribuita alla Guardia di Finanza con decreto dell'8 luglio 1983;

A tal proposito occorre dire che dopo un periodo di parziale attuazione delle disposizioni contenute nel suddetto decreto, emanato in virtù dei poteri straordinari conferiti dall'art.9, secondo comma, della legge n.187/82, la normativa non ha più trovato applicazione.

I controlli eseguiti sono consistiti essenzialmente nella redazione di verbali attestanti il ritiro delle fatture presentate dalle ditte a dimostrazione delle spese eseguite (v. a titolo di esemplificazione e Ditta CAPASSO-ROMANO prot. n.2971 del 5.4.88 e IDEALSTANDARD prot.1468 del 24.6.85).

- i certificati rilasciati dalle Camere di Commercio sovente non specificano l'inizio dell'attività nella provincia (v. monografie istruttorie GELA, LABOR, CEVI, ILPA, TAURISANO) o attestano l'inizio della attività in epoca successiva al sisma (FULMINE v.prot.1837 del 20.8.87);

- 72 -

Al riguardo devesi osservare che i commi V e VI dell'articolo 21 della legge n.219/81 prevedevano che il Ministro erogasse il contributo previo parere di una Commissione istituita presso ogni Provincia tenuta a pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della perizia, superato il quale, quest'ultima si intende approvata. Il D.M. 30.6.82 citato, pur disponendo dalla sua entrata in vigore la cessazione delle funzioni di tali Commissioni, faceva espressamente salvi i pareri già espressi dalla Commissione medesima per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso.

Relativamente a tali domande è da ritenere che (v. Segheria Aurora prot. 1073 del 5.4.82 del Ministero dell'Industria, LABOR, LA ROSINA, SICA, CALCESTRUZZI, TERMINIO, CAPASSO ROMANO, IDELSTANDARD, SELLITTO, FABBA, TESSITORE, DAMA, DE IULIS, MADISON, PANTERA, RIPI, TIPOLITOGRAFIA IRPINA, SIMCA, CEVI, DEL GIUDICE, LODATO), le prestazioni della struttura dell'Italtecna siano state minori rispetto alle altre per le quali l'istruttoria delle Commissioni provinciali non ci sia stata. Epperò non si rileva tale distinzione nel computo dei compensi attribuiti alla predetta struttura;

- si rivela impossibile accertare se siano stati o meno osservati i termini perentori conminati per la presentazione di documenti, non essendo stata rinvenuti agli atti copia autentica degli avvisi di ricevimento con le buste raccomandate dai quali desumere il termine "a quo" (v. nota prot.2584 del 17.3.88);

- 73 -

- è stata consentita la presentazione tardiva di documentazione probatoria, pur dopo una decisione del Comitato Tecnico Amministrativo di rigetto della domanda per mancanza dei necessari elementi presupposti (v; verbale n.138 del 7.9.88) ditta AURORA e nota (v.ditta LABOR) n.7779 del 15.12.88;

- in qualche caso l'attribuzione di contributi ha avuto luogo nonostante che l'autorizzazione rilasciata dal sindaco riguardasse le sole opere di riparazione dello stabilimento e non anche quelle per l'adeguamento funzionale, ovvero i danni fossero di lieve o irrilevante entità, come risultante dalle schede di rilevazione regionale, dagli attestati sindacali o da altre certificazioni dei Comandi Carabinieri (ditta LABOR, LA ROSINA, CALCESTRUZZI, TERMINIO, MAP, BUSCETTA - MERIDIONALE LAMIERE);

- taluni soggetti risultano beneficiari di contributi per l'acquisto di suoli espropriati con decreto prefettizio (ad es. v.ditta Labor usufruente di una indennità di lit. 54.220.000 per esproprio eseguito con decreto del prefetto di Salerno del 9.4.84 come affermato con monografia istruttoria);

- si è rilevata l'esistenza di procedimenti penali a carico di titolari di ditte beneficiarie o di direttori dei lavori (v. Labor prot.4301 del 25.3.88: SOCIM prot.1775/89 Ambrosio Michele).

Dall'addendum del 19.8.85, 7/1 alla monografia istruttoria riguardante quest'ultima ditta, esaminata dalla Commissione Consultiva nella seduta del 26.6.85 - verbale n.40 p.5 - si rileva che "l'Ambrosio Michele (rectius Tommaso) gode buona considerazione, nonostante che a suo carico figurino 2 precedenti penali per omicidio colposo la cui pena è stata condonata. All'epoca in cui il Mulino Pastificio era in funzione l'Ambrosio Tommaso ha tenuto rapporti di lavoro con un certo Ambrosio Franco noto pregiudicato camorrista della zona ma non risulta che tra i due esistessero rapporti mafiosi".

Ancora il comando I Gruppo Napoli della 10a Legione della Guardia di Finanza di Napoli (prott. n.533 dell'11.3.87 e 699/R5 del 12.3.87) annota che dai controlli incrociati effettuati è stato constatato "che tutte le fatture di acconto erano state annullate con successive note di accredito, emesse ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 633/1972; in considerazione, inoltre, che l'opificio è risultato non più funzionante, sprovvisto di merci, privo delle forniture d'acqua, energia

- 74 -

elettrica e telefono, interrotti dai relativi Enti per inadempienze contrattuali, la dipendente Brigata di Portici ha provveduto a denunciare l'amministratore della società di cui si tratta per il reato di truffa ai danni dello Stato in concorso con sei altre persone";

- in presenza di perizie giurate ed asseverate da un medesimo professionista per una pluralità di ditte situate in zone determinate (Labor, Simca, Moscariello, Saempa, Agri-Oro, Avicola Moderna, Avicola Ebolitana, Pastificio S.Felice) non risulta effettuato alcun controllo, contrariamente a quanto in primo tempo divisato, per accertare l'esistenza di eventuali anomalie nei rapporti tra detti soggetti;

- su talune perizie, come riportato nelle relative monografie istruttorie, non consentono la distinzione tra gli interventi volti al solo ripristino, da quelli concernenti l'adeguamento funzionale (v. ditta Calcestruzzi pratica n.328);

- in diversi fascicoli manca la certificazione antimafia o la stessa è stata acquisita in ritardo (v. Capasso-Romano prot.2026 del 25.2.88 e soci accomandatari ditta Del Giudice);

- sono state riscontrate dichiarazioni attestanti che non erano state presentate altre istanze in precedenza, contraddette da risultanze documentali (v. ditta Capasso-Romano pratica 47 verbale Commissione provinciale di Benevento dell'8.3.82, trasmesso con nota prot.47 del 26.3.82 ditta Barlotti prot.351 del 6.12.82);

- esistono discordanze tra i dati esposti in domanda e quelli risultanti dalle documentazioni esibite (v.certificazioni INPS verbale GdF ditte Capasso-Romano, Toriello, Fsa, Crisci, Tessitore, Vitale, La Dorotea);

- sono state concesse proroghe per la riconsegna del disciplinare non supportate da adeguata motivazione (v.prot.3853 del 2.5.88 ditta Capasso-Romano, Simca);

- talune istanze recano firme apposte da persone diverse dai legali rappresentanti delle ditte, ovvero sprovviste di autentica (v.ditte Ideal-Standar, Simca, De Iulis, Cevi, Mecovil, La Dorotea, Buscetta);

- 75 -

- diversi provvedimenti di fermi amministrativi emessi da pubbliche Amministrazioni nei confronti di ditte beneficiarie di provvidenze ex legge n.219 non hanno avuto alcun seguito da parte dell'Ufficio;

- nei casi in cui sono stati dichiarati dalla ditte diversi ambiti di operatività risulta pressoché impossibile determinare l'attività prevalente (v.ditte Vitale, Pepe, Dama);

- talune perizie giurate risultano redatte da tecnici non muniti di idonea qualifica professionale, come risulta dalle monografie istruttorie delle ditte Total Blok Italiana, Crisci Nicola, Sipda;

- talune istanze presentano irregolarità formali quali: cancellature non convalidate, firme graficamente difformi pur se relative ad un medesimo soggetto, titolare di più richieste (Vitale, Madison), aggiunte con caratteri dattilografici diversi (v.Dorotea nota 689 del 13.12.82) ed allegazione di documentazione rilasciata successivamente alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande stesse (D'Appolito prot.674 del 24.3.86);

- le asseverazioni delle perizie giurate risultano talora rilasciate da organi incompetenti (v. ditta Corbisiero, per la quale detta asseverazione risulta eseguita dal giudice di conciliazione);

- non sempre la documentazione in atti contiene sicuri elementi atti a far ritenere che i danni riportati siano di natura sismica (Crisci Nicola v.rapp.7434 del 30.11.88 del Nucleo Informativo dei Carabinieri di Caserta);

- non si rinvencono nella maggior parte dei fascicoli esibiti le schede di rilevazione dati;

- non poche procedure concorsuali risultano attivate poco dopo l'avvenuta concessione dei contributi (Imparato, Cia, Ammendola, Cevi);

- risultano disattese le disposizioni contenute nelle concessioni edilizie circa l'inizio e la fine dei lavori (v.concessione edilizia Comune di Picerno del 27.3.82 ditta Curcio);

- 76 -

- in taluni casi contributi sono stati attribuiti malgrado il parere negativo degli Istituti istruttori (v.note prot.174/21 del 9.11.87 acquisita al protocollo 15.9.84 del 28.10.87 ditta Ambrosio, prot.2126 del 13.10.86 ditta Fortunato);

- da parte di talune ditte beneficiarie di contributi risultano inosservate le norme che prescrivono l'iscrizione degli operai assunti presso l'INPS e l'INAIL (v. ditta Imperato prot.3626 del 28.4.88 che ha contratto una assicurazione privata);

- diverse ditte istanti (v. Nuova Pallante, Guido Ferrara, Cia e Barlotti) all'epoca del sisma risultavano inattive;

- l'acquisizione di aree fabbricabili da parte di ditte ammesse a contributo in esenzione da imposte risulta effettuata in contrasto con il disposto di cui all'art.5 del D.L. 5.12.80 n.799 convertito in legge 22.12.80, n.875 con conseguente violazione dell'art.21 del D.P.R. 633/72 (v.Nuova Pallante nota della ditta del 29.11.86 acquisita al protocollo 2512 dell'1.12.86 e 2584/86);

- qualche istanza di concessione di contributi risulta redatta non su carta intestata dalla ditta richiedente, come prescritto dallo schema di domanda allegata al D.M. 30.6.82 (v. ditta Del Giudice - la cui istanza è redatta su carta intestata: "ing. Pappalardo" - e ditta Fulmine);

- contributi sono stati erogati a ditte, che, all'epoca del sisma, erano state iscritte al ramo artigianale, anziché a quello dell'industria, come richiesto dall'art.2 della legge 860/76 (v. ditta Del Giudice).

Per quanto in particolare attiene l'osservanza dei termini per la presentazione delle domande, sia per l'art.21 che per l'art.32, occorre considerare che in base all'art.21, terzo comma della legge 14.5.81 n.219: "la domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato..... entro il 31.12.82".

- 77 -

L'art.32, quarto comma, prevede che "le iniziative dirette alla realizzazione dei nuovi stabilimenti industriali.....sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art.21".

Intervenuto il D.L. 27.2.82 n.57, convertito in legge 29.4.82 n.187 che ha conferito poteri straordinari al Presidente del Consiglio dei Ministri, od ai Ministri da lui all'uopo designati, questi hanno emanato distinti provvedimenti in deroga alle disposizioni vigenti.

In ispecie il decreto 30.6.82 (in G.U. n.184 del 7.7.82) emanato dal Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, ha innovato, quanto all'Amministrazione competente all'istruttoria delle domande, stabilendo l'invio all'Ufficio Speciale presso il Ministro per il Mezzogiorno (Via Boncompagni, 30 - Roma), delle domande redatte secondo lo schema al D.M. stesso allegato, fermo restando il termine del 31.12.82.

In seguito, con l'emanazione del D.L. 30.6.86, n.309, convertito in legge 9.8.86 n.472, recante disposizioni sulla proroga di alcuni termini, è stata disposta la estensione dei benefici di cui all'art.21 anche a favore degli imprenditori che rilevino aziende danneggiate o distrutte dal terremoto, a condizione che il beneficiario abbia presentato domanda nei termini previsti dalla legge 219/81, termini successivamente riaperti con ordinanza 59 del 30.9.86, e definitivamente fissati al 30.6.87 con ordinanza 69 del 17.2.87.

Anche per quanto ha tratto all'attuazione degli interventi di cui all'art.32 della legge 219/81, secondo le disposizioni contenute nel decreto 26.5.82 (G.U. n.197 del 20.7.82) del Ministro designato (On. Scotti), le istanze per l'insediamento di nuove industrie dovevano essere anch'esse presentate entro il 31.12.82, con ciò unificando i termini di scadenza per la richiesta dei benefici.

Secondo lo schema allegato al decreto stesso, le domande andavano dirette al Ministro delegato, via Del Tritone 142.

- 78 -

Il D.L. 26.1.87 n. 8, convertito in legge 27.3.87 n.120, ha sostanzialmente riaperto i termini per la presentazione, fissando la relativa scadenza al 30.6.1987, in considerazione del fatto che, a distanza di anni, non era ancora stato completato il programma di assegnazione dei lotti delle aree infrastrutturate.

Il medesimo decreto stabiliva altresì che le domande dovessero essere presentate al Ministro delegato per l'attuazione degli artt.21 e 32 della legge 219/81 a motivo della unificazione delle relative competenze originariamente ripartite.

Seguivano, quindi, in attuazione, rispettivamente, dei commi 1 e 2 ter e del comma 3 dell'art. 8 del citato decreto-legge, il decreto 25.5.87 n. 219 e l'ordinanza n. 71 del 20.2.87.

Tanto premesso, debbesi osservare che, in disparte la rilevata mancata conservazione delle buste e degli avvisi di ricevimento delle raccomandate nei casi di domande aventi data antecedente il 31.12.82, ma protocollate successivamente, e l'obiettivo difficoltà di stabilire la modalità di consegna delle stesse, l'inerzia mantenuta dalle ditte interessate (Total Blok Italiana prot. 581, ditta Fabo prot.1211 del 13.1.83) ed il ritardo nell'adozione di decisioni consequenziali di esclusione in conformità alla comminatoria prevista dalla disciplina normativa, hanno determinato in vari casi, per la consentita possibilità a varie riprese di aggiungere ed integrare le domande presentate, sia per la parte dichiarativa che documentale, una lunga e dispendiosa istruttoria con la redazione di numerose monografie, emissione di ripetuti atti e provvedimenti da parte dell'Ufficio Speciale, e sterili pronunce da parte di organi consultivi.

La riferita situazione ha potuto determinare l'esistenza di una pluralità di domande contenenti distinti elementi di apprezzamento (v. Carucci prot.182 e 719/82; DE IULIS, LEVI e Tipolitografia Irpina, per la quale esistono 2 edizioni, una protocollata al n.14292 del 2.9.82 con visto per l'autenticità della firma apostata il 30.11.82 e l'altra acquisita al prot.14335 del 3.9.82, che reca il timbro di copia conforme all'originale, senza data né autentica di firma; DAMA, con autentica di firma di data posteriore a

- 79 -

quella di presentazione della domanda, MECOVIL, LA DOROTEA, AMBROSIO MICHELE, IMPARATO, DEL GIUDICE, FERRARA GUIDO, RE AM, PEPE, MERIDIONALE CAMIERE, TAURISANO).

In linea generale può dirsi che non esistono certezze assolute in ordine alle domande pervenute, specie oltre la scadenza del termine. Risultano annotazioni a mano del numero delle raccomandate con le quali le istanze sarebbero state spedite entro il 31.12.82 (SOGIM) o non firmate dal rappresentante legale della ditta (Ideal Standard prot.116 del 2.3.82 della Commissione Provinciale).

Sono poi riscontrabili varie difformità rispetto al modello prescritto dal decreto del 30.6.82 (v.ditta ILPA e FABBA) pur se detto decreto faceva salve le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali era comunque intervenuto il parere della competente commissione provinciale.

Di una domanda (ditta Ferrara) è stato rinvenuto solo l'ultimo foglio, sul quale è riportata l'annotazione "dov'è il resto?" mentre quella della ditta Del Giudice non è stata rinvenuta, pur risultando la stessa protocollata sul registro.

Di contro vi sono domande prive degli estremi di protocollazione, di cui, tuttavia, è stata accertata in taluni casi la spedizione entro il 31.12.82, essendo in tali evenienze conservate le buste con l'apposizione del timbro postale (ditte Moscarriello, Barlotti).

Altre domande, invece, (Nuova Pallante, Papiro sud) recano segni che non rendono possibile l'identificazione del registro sul quale le stesse sono prese in carico (ad es. la domanda New Masters reca l'annotazione "presentata il 26.12.82 - prot.1887 -, peraltro alla Commissione Provinciale di Caserta").

Sono state anche rinvenute domande recanti l'attestazione di copia conforme in data 19.7.82 prot.537 del 12.8.82 e con dichiarazione di autentica del 2.12.82 (Industria frigoriferi Meridionale di Corradetti Corrado) o per le quali non è rilevabile la modalità di presentazione o sono mancanti dei dati dell'avvenuta

- 80 -

protocollazione (S.p.A. Acqua Ferrarelle per la quale, peraltro, non è stato possibile conoscere l'esito del quesito formulato al Ministero della Sanità circa l'uso dei contenitori di plastica dell'acqua minerale).

Esistono inoltre domande presentate sia nei termini ma ad organi incompetenti (Tione) così che risultano acquisite dall'Ufficio al di là della scadenza prevista, nonché domande inoltrate a data scaduta ma ugualmente ammesse a contributo in considerazione del fatto che in precedenza, ante disciplina decreto 30.6.82, era stata tempestivamente avanzata altra istanza, sia pure priva di data (Pantera) o dell'autentica della firma (Mecovil, Cevi, Siel).

Dalla monografia istruttoria redatta per la ditta Mecovil si evince ancora che, pur essendo stato dichiarato in domanda che lo stabilimento sito in via Madonna delle Grazie in Angri è di proprietà della ditta richiedente, dalla documentazione risulta che l'opificio industriale è di proprietà della S.N.C. "Gioacchino Villano e figli".

Risulta, peraltro, presentata da tale ditta "Eredi Vincenzo Villano" un'istanza recante la data del 31.12.1982, autenticata in data 30.12.1982 ed assunta a protocollo al n.1005 il giorno 5.1.1983, con annotazione informale: raccomandata n.2492 del 31.12.1982. In merito a tale pratica, l'alta vigilanza di Napoli ha osservato che, in considerazione della obbligatorietà del rispetto dei termini da parte della ditta Eredi Villano Vincenzo S.D.F. e delle prescrizioni impartite dall'Ufficio Speciale in data 29.4.1988 n.3784/21, e rilevato il parziale avvenuto adempimento da parte della ditta beneficiaria delle disposizioni contenute nella nota di ammissione provvisoria a contributo prot.234/RS del 29.2.1986, l'effettiva collaudabilità degli interventi in oggetto andava demandata agli Uffici superiori.

L'istanza della ditta per tale adempimento porta la data del 25.7.1988, è stata protocollata al n.5511 del 4.8.1988 con la seguente annotazione: "I.P. scadevano 29.7.1988 timbro postale 3.8.1988".

- 81 -

Speciale menzione meritano le seguenti pratiche di contributi ex art.21:

- Ditta Fidaplastic -.

Dal verbale di prima nota di collaudo di cui alla nota di trasmissione prot.5118 del 5.7.1988 si rileva la mancanza agli atti della documentazione riguardante gli esecutori delle opere ammesse a contributo, in relazione alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, come espressamente richiesto dall'art.8 del disciplinare.

NEW MASTERS - pratica 123: non risulta che sia stato tenuto conto di quanto emerge dall'appunto di cui al prot. 521/34 del 15.5.1985 trasmesso con nota dell'Alta vigilanza di Avellino prot. n.AV.0696 dell'8.5.1985 secondo cui nel corso di un sopralluogo effettuato in data 7.5.1985 si sarebbe constatato che l'azienda in parola "da circa tre mesi, non ha sede nei locali del Castello Ettore Fieramosca di proprietà dell'Ente Chiesa, ma bensì in una nuova struttura prefabbricata nella piccola zona industriale del paese all'altezza del cimitero comunale" ponendo in rilievo:

- che l'immobile per il quale è stato concesso il contributo statale, non è di proprietà della ditta in oggetto;

- che i lavori previsti dalla stima non potevano essere verificati e che era improbabile che essi fossero stati eseguiti e se anche ciò fosse avvenuto, i lavori stessi non sarebbero stati eseguiti nell'interesse dell'industria beneficiaria del contributo statale, non risultando la stessa proprietaria neppure del nuovo prefabbricato nel quale si trovava ad operare.

- ditta "SAVIANO". Risulta protocollata in data 7.1.1983 n.1116 con citazione dalla racc.n.8233 del 31.12.1982 (non è stata però conservata agli atti nè la busta nè l'avviso di ricevimento).

Analoghe osservazioni sono estensibili nei confronti delle pratiche Conceria Est Partenio (prot.994 del 5.1.1983 racc. n.6540 del 31.12.1982) della ditta Alfa Romeo Av. S.p.a. (per la quale vi è soltanto l'autentica di firma in data 28.7.1982), dell'Alfa Romeo

- 82-

veicoli industriali, dell'Italchiusure le quali non recano gli estremi di protocollo nè alcuna altra annotazione.

Parimenti degna di nota è la circostanza che la domanda del Calzaturificio CALBI reca la data del 6.8.1982, mentre l'autentica è del 29.7.1982 (v. prot.n.13539 dell'11.8.1982), mentre quella dell'Industria VELIA porta la data del 23.2.1982 prot. 107400 del 9.3.1982 senza che però sia dato conoscere se nei riguardi della stessa sia o meno intervenuto il previsto parere della Commissione provinciale.

Infine, la domanda della ditta ILPA del 2.3.1982 non riporta estremi di protocollazioni se non quelli del Banco di Napoli di Benevento (n.8608 del 2.3.1982) con cancellatura dell'Istituto istruttore, peraltro non convalidata.

Giova segnalare che da parte delle maestranze risulta presentata alla Procura della Repubblica di Napoli una denuncia per truffa nei confronti della S.p.a. S.O.M. di Casoria.

Sull'esito di tale denuncia, nonchè in merito ai procedimenti penali a carico dei sigg. CARACCIO Giorgio, titolare della ditta S.I.M.M.E. (v.prot.2990 del 5.4.1988) e Graziano Elio (v. prot. 1805 del 17.2.1988) andrebbero fornite, anche in prosieguo, opportune notizie.

b) Esame domande per l'art.32.

Preliminarmente si rileva che nei decreti d'ammissione ai contributi, la ragione sociale dell'impresa beneficiaria, assai spesso figura in calce al decreto stesso dopo l'apposizione della data e la firma del Ministro con richiamo, nelle premesse del provvedimento all'istanza "di cui in calce" (v.ad es.: FAMUP Sud, Parmalat, Argo Alimentare, Vibo Sud, Nord Europa, Calzaturificio Sartone, DRAGON, Lucone Legname, FASCAL, Castel Ruggero, Dietalat, Ferrero, Tecnologie Riunite).

Si rileva, altresì, che le sottoscrizioni dei legali rappresentanti delle ditte non risultano autenticate. Vi sono, poi, domande per le quali la firma è stata apposta non sull'ultima pagina dello schema di domanda ma altrove (v. FERRERO prot. timbro ad olio 00010 del 30.10.1982).

- 83 -

Sempre in via generale, si osserva che sulla gran parte delle copie delle domande risultano apposti due timbri, uno ad olio, senza specificazione dell'organo cui lo stesso appartiene (spesso indicante date successive al 31.12.1982) ed uno ad inchiostro riferito al Ministro designato, con indicazione del numero di protocollo e del registro contraddistinto dalla sigla AOI (ricorrono tuttavia casi, invero non numerosi, in cui risulta apposto il solo timbro ad olio).

Quanto alle relazioni redatte dagli istituti istruttori, esse spesso appaiono prive di firme e di data (v. ad es. relazione sulla domanda di contributo per la costituenda società ALIMER della B.N.L. - Sezione speciale per il credito industriale di Roma, la quale non reca l'indicazione della data sotto la quale l'atto è stato emesso e senza la sottoscrizione del redigente).

In molti casi nelle relazioni degli istituti istruttori (non sottoscritte nè datate) si avanzano generiche riserve sulla fattibilità della iniziativa industriale (v. Castel Ruggiano S.p.a.) o si formulano non specifiche valutazioni sugli andamenti economici e sui piani finanziari delle iniziative.

Il ruolo delle anzidette relazioni nell'economia procedimentale è abbastanza incerto e non puntualmente definito (vedansi relazioni concernenti le domande di contributi della DBM Sud S.p.a., DONALPLAST, DRAGON Sud, ECCO, PICOREF Sud Napoli, FISA).

I decreti di ammissione ai benefici di legge (essi risultano in genere custoditi in originale) riguardano, nella quasi totalità dei casi, singole iniziative.

Si è, tuttavia, riscontrata la presentazione di più istanze, dai contenuti diversi, sotto un'identica data (v. ditta D.B.M. S.p.a.: due domande entrambi in data 3.12.82, protocollate una al n. 12390 del 7.12.82 e l'altra al numero 1898 del 7.3.84); ditta DIETALAI: anch'essa due domande, di cui una con prot. n. 196/AOI del 28.12.82 e l'altra con prot. n. 1453 del 26.9.83); ditta Donalplast: tre domande, rispettivamente con prot. n. 692/AOI del 12.1.83, n. 1011 del 13.6.83 e n. 1959 del 9.4.84.

- 84 -

La ditta Covar Sud, secondo le risultanze emerse dall'esame del fascicolo, ha presentato quattro domande:

la prima risulta protocollata al n. 298/AOI del 30.12.82 e reca la firma e non la data; la seconda espone l'annotazione "superata da altra domanda" ed è protocollata al n. 2128/Den del 30.7.84; la terza è priva dell'indicazione dei dati di assunzione sul protocollo, mentre l'ultima risulta protocollata l'11.3.85 col n. 2311).

Sui moduli di domanda per la richiesta di contributo non sempre viene indicato l'istituto cui è affidata l'istruttoria delle istanze (v. domande Dietalat già indicate; Poliform prot. 351 dell'1.12.82 e Musetta prot. 350/82), o ne è indicato uno (IMI) diverso da quello che ha eseguito l'Istruttoria (v. Eurobit).

Talora detta annotazione figura aggiunta a mano sulla copia della domanda (v. Picoref 279/82).

La documentazione relativa alle domande ex art. 32 risulta custodita in vari schedari, secondo criteri di archiviazione stabiliti dall'Ufficio, così che manca una visione d'insieme dei vari atti che compongono i singoli fascicoli.

Si soggiunge che per l'omessa indicazione della data e/o del luogo di formazione dell'atto (BIOPHAR, Castel Ruggiano, DBM S.p.a.) è talvolta non agevole attribuire piena validità giuridica alle relazioni stesse (non di rado poi esistono contrasti tra i pareri del Gruppo di lavoro e quelli emessi dall'istituto istruttore: v. ditta BIOPHAR).

Dall'esame dei fascicoli è emerso, inoltre, che vari procedimenti penali sono stati instaurati a carico di titolari, soci o legali rappresentanti di ditte beneficiarie, come risulta dal seguente sommario elenco:

Ditta ADIMAR: Sig. TOSI SAVONUZZI Roberto nato a Ferrara il 25.10.1943 dal certificato della Pretura di Ferrara del 14.2.1986 (prot.14659 del 27.2.1986) si rileva l'esistenza dei seguenti procedimenti penali:

- 85 -

- 1) n.1729/84 RG e 2129/84 RG per violazione art.2 della legge 11.11.1983, n.638;
- 2) n.427/85 art.334 C.P.;
- 3) n.2192/85 per violazione art.2 legge 264/49;
- 4) n.1385/85 per violazione art.217 L.Fallimentare;
- 5) n.4947/85 per violazione legge lavoro;
- 6) n.5917/ per violazione art.41 C.P.;
- 7) n.431/86 emissione assegni a vuoto;
- 8) n.904/86 emissioni assegni a vuoto.

Dal certificato penale del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica di Ferrara, assunto anch'esso al prot. n.14659 del 27.2.1986, si rilevano altre due condanne, rispettivamente a Lit.10.000 e Lit.50.000 di multa, inflitte dal Pretore di Ferrara per emissione di assegni a vuoto.

Da altro certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Ferrara in data 17.2.1986 ed assunto anch'esso al prot. n.14659 del 27.2.1986, risultano pendenti i procedimenti n.579/84 - A per il reato di cui all'art.334 C.P. commesso in Ferrara il 18.4.1984 e n.339/85 - A per il reato di cui all'art.217 Legge Fallimentare.

Ditta DBM: Dal certificato rilasciato dalla Pretura di Lecco il 7.9.1986 (v. prot.17821 del 26.9.1986) nei confronti del sig. VENINI Alberto risulta il procedimento penale n.2983/83 per il reato di cui all'art.17 lett.B) legge 10/1977 accertato il 26.3.1983 in LIERNA.

Dal certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Lecco nei confronti del suddetto sig. VENINI risulta iscritto procedimento penale per artt. 110, 81, 324 C.P. in Abbadia Lariana. Risulta emessa sentenza 3.3.86 del Tribunale di Lecco (v. prot. n. 17821 del 26.9.86).

- 86 -

Ditta Donal Plast: Signor FORTINO Antonio. Dal certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Salerno (prot. 20077 del 13.2.87) risultano i seguenti procedimenti:
1623/84 art. 640 cpv C.P.;
790/85 artt. 483, 61 n. 2 C.P.;
artt. 110, 56 - 640 cpv 1 - 61 n. 9 C.P.;
3175/85/A artt. 81 - 110, 476 - 61 n. 2 C.P. e
artt.110, 640 cpv n.1 C.P..

Ditta DONATIELLO Giuseppe: v.b. La Procura della Repubblica di Sant'Angelo dei Lombardi ha comunicato che il nominato ha riportato condanna a £ 80.000 di ammenda il 19.2.80 per aver bruciato residui di sostanze plastiche (prot. 20077 del 13.2.87).

Ditta FAMUP: Signor SINISCALCHI Giovanni. Dal certificato generale n. 1700/79 pg. 01 del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica di Salerno del 10.10.84, risultano emessi 2 decreti rispettivamente dal Pretore di Napoli, per violazione dell'art. 112 R.D. 12.5.27 n. 824 (norme sul controllo della combustione) e artt. 46 e 50 del R.D. 824/27 e dal Pretore di Salerno per violazione dell'art. 118 n. 3 (in tema di emissione assegni);

Ditta FAI: Sig. MANCO Luigi. Dal certificato generale n. 003245 pg. 01 del Casellario Giudiziale del 4.8.84 risultano 2 decreti di condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda, ciascuna di £ 200.000, per inosservanza di norme sui beni pubblici (art. 1164 Cod. Nav. M.);

FRIGOR SUD: Signor IULIANI Enrico. Dal certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica di Avellino (prot.17867 del 29.9.1986) risulta:

- 87 -

Trib. Avellino 15.4.1983, scarico acque senza autorizzazione - lit.2 milioni + ammenda; dal certificato della Pretura di Montoro Superiore risultano i procedimenti n.1167/84 RG per inquinamento; n.666/86 RG per art.650 C.P.; n.952/86 RG per art. 22 legge 10.5.76, n.1117/86 per inquinamento;

Sig. IULIANI Giacomo. - Dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica Trib. di Avellino n.2065/02 pg.01 risultano 2 condanne a lit.200.000 e 300.000 di ammenda inflitte dal Pretore di Montoro il 10.6. ed il 24.6.82 per violazione art.216 TULS 1265/34; inoltre dal certificato della Pretura di Montoro Superiore risultano i procedimenti penali:

n.1189/84 per inquinamento;
n.1799/85 per art.11/1 legge 1415/42;
n.1800/85 per art.11/1 legge 1415/42;
n.1801/85 per art.11/1 legge 1415/42;
n.844/86 per art.53 D.P.R. n.1124/65;
n.1037/86 per art.53 D.P.R. n.1124/65;
n.1421/86 per inquinamento.

Dal certificato della Procura della Repubblica di Napoli risultano carichi pendenti per i reati di cui agli articoli 476, 61 n.2 C.P. e articoli 323 e 479 C.P. .

Ditta GUARINO Raffaele. Dal Certificato Generale n.2082/02 pg. 01 del Casellario Giudiziale del 4.9.86 della Procura della Repubblica di Avellino risultano:

- Pretura Montoro Superiore - lit.5.000 di ammenda per omessa denuncia di cessione di apparecchio a pressione, lit.40.000 ammenda art.650 C.P., lit.5.000 ammenda per omessa denuncia e/o cessione apparecchio a vapore;
- Pretura Napoli - lit.20.000 ammenda vertenza art.1174 C.N.;

- 88 -

- Tribunale di R. emilia - mesi uno e 15 gg. di arresto per inquinamento idrico;
- Pretura Montoro Superiore - art.216 T.U. L.S. 1265/34 lit.400.000 ammenda.

Dal Certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Avellino del 4.9.86 risulta il procedimento penale n.170/85 per i reati di cui all'art.2 D.L. 746/83 convertito in legge 27.2.84 n.27 , rinviato a giudizio;

dal Certificato della Pretura di Montoro Superiore del 9.9.86 risultano ancora i procedimenti nn.1190/84 per inquinamento, 595/86 per art. 650 C.P., 896/86 per art.21 legge 10.5.76 (non è indicato il numero) 901/86 (come sopra) 1118/86 e 1146/86 per inquinamento.

Ditta INSAM: Sig.SPIEZIA Mario. Dal Certificato generale n.0603/19 pg.01 del Casellario Giudiziale rilasciato il 14.4.87 dalla Procura della Repubblica di Napoli di rileva una sentenza del Tribunale di Napoli si condanna a lit.15.000 di multa per violazione art.13 D.L. 5.5.57 n.271, 62 bis C.P. (v; prot.22397 dell'8.7.87 peraltro riportata a matita).

Dal Certificato della Pretura di Marigliano del 14.4.87 risulta in corso di istruzione sub n.250/87 RG per contravvenzioni sanitarie. Dal Certificato rilasciato il 14.4.87 dalla Procura della Repubblica di Napoli n.0003/15 pg.01 risultano poi al nome del suddetto: procedimenti n.008859/24A/80 e n.019676/39A/84 senza ulteriori specificazioni.

Ditta MULAI: Sig. ARGENZIANO Raffaele. Dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica di Avellino n.1604/RG del 21.8.84 risulta:

- Cassazione 27.3.69 per vendita non regolamentare di latte, lit.35.000 ammenda;

- 89 -

- Pretura Arezzo 1.10.75 omissione sigillo su merce posta in vendita, lit.30.000 ammenda;
- Pretura Napoli 30.12.74 vendita burro sfornito di sigilli, £.50.000 ammenda;
- Pretura Avellino 25.5.81 lit.100.000 ammenda per violazione leggi sul collocamento.
- Sig. ARGENZIANO Bruno. Certificato Generale Casellario Giudiziale Procura della Repubblica Napoli n.0155/14 pg.01 n.2 decreti del Pretore di Ischia per inosservanza art.1174 COD. NAV.

Ditta SITEPO: Sig. ADAMO Francesco. Procedimento n.128/84 RGPM

- a) artt. 110-112-61 n.2 479 C.P.;
- b) artt.110-112-323 C.P.

Sig. LAMORGESE Italo. Pretura di Potenza (6959 del 29.10.84) procedimento penale n.3245/83 RG per il reato di contravvenzione sociale.

Ditta SODIME: Sig. NOCERINO Vittorio. Certificato Procura della Repubblica di Napoli del 19.9.84: lit.2.000.000 di multa sentenza Tribunale di Napoli del 3.12.81, spaccio alcool di contrabbando art.3 R.D.L. 2.2.33 n.23, 20, 28 D.L. 6.10.48 n.1200, 301, 338;

D.P.R. 23.1.73 n.43, 62 bis C.P.;

Decreto Pretore Campi Salentino violazione norme sulla disciplina igienica (art.13 legge 283/62).

Ditta NEGRI SUD: Sigg. ONDELLI Sergio e NEGRI Mauro. Emissione di assegni a vuoto (1 procedimento per il Sig. Ondelli, 16 per il sig. Negri Mauro, nonchè altri 7 per violazione artt.53, 54 e 105 D.P.R. 1124/65).

- 90 -

Proseguendo l'esame, sempre con il criterio del campione, delle domande prodotte ex art. 32 si pone in evidenza quanto segue:

- L'istanza presentata dalla ditta Radino Francesco e figli risulta protocollata al n. 538 del 4.1.83 del Medio Credito Regionale della Basilicata e reca altresì il prot. n. 1242/Ben del 21.7.83 attuazione interventi art. 32 legge 219/81 è stata acquisita mediante istruttoria effettuata il 30.6.89 non risulta, quindi in tal modo accertata la sua presentazione entro il 31.12.82.

Con decreto ministeriale del 22.6.87 l'istanza della ditta Radino è stata dichiarata decaduta dai benefici previsti dall'art. 32 della legge 219/81.

Il suddetto decreto è stato adottato avvalendosi dei poteri straordinari ed in deroga ad ogni disposizione di legge (uso indifferenziato delle forme del decreto e dell'ordinanza per provvedimenti di carattere normativo). La ditta con decreto 13.11.85 ha beneficiato della liquidazione dell'anticipazione di un contributo di £ 2.486.000.000 pari al 60% dello stesso al lordo degli oneri di collaudo.

La ditta, nonostante ripetute diffide, non aveva avviato i lavori di realizzazione dello stabilimento.

Nel frattempo il Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale di Milano con nota del 30.7.86, ha comunicato che la ditta è stata ammessa alla procedura del concordato preventivo con decreto del 30.6.86.

In relazione all'istanza prodotta dalla ditta Tubi Sud Italia S.p.a. occorre riferire che i soci promotori della stessa Gruppo Abate di Avellino hanno partecipato anche alla costituzione della Prometal Italia, anch'essa istante per la richiesta di contributi a norma dell'art. 32 legge 219/81.

Dalla relazione del Banco di Napoli si rileva peraltro che il medesimo gruppo è stato promotore anche dell'iniziativa collaterale della S.p.a. Italtack.

Il predetto istituto istruttore rimetteva, pertanto, alle valutazioni del signor Ministro la decisione circa la scelta dell'iniziativa da ammettere al contributo.

Con nota del 3.5.83 il Banco di Napoli a seguito di ulteriori approfondimenti esprimeva parere favorevole in ordine a ciascuna delle tre iniziative del Gruppo Abate.

- 91 -

- La ditta SO.CO.GE. ha presentato istanza non utilizzando il modulo di cui al decreto del 26 Maggio 1982.

La stessa domanda non reca gli estremi di protocollo dell'Ufficio, ma quelli del Banco di Napoli - Servizio Industriale n. 05981 del 7.1.83.

- La domanda della SO.DI.ME. reca un numero di protocollo con timbro ad olio 18.1.83 00003 senza ulteriori specificazioni.

Dalla relazione della Banca Nazionale del Lavoro si rilevano le seguenti annotazioni "Il resto è tutto da verificare. Resta comunque il piano finanziario teso".

- Copia della domanda della SOGEAG è stata acquisita il 29.5.89 dopo apposita istruttoria, in quanto non rinvenuta nel fascicolo con relativa richiesta al Banco di Napoli, istituto istruttore. Sulla stessa risultano timbro ad olio del Banco di Napoli n. 5581 del 31.11.82. Con nota del 10.1.83 il Banco di Napoli comunicava al Ministro la inammissibilità della richiesta della SOGEAC per assoluta carenza di documentazione, tale da non potersi prefigurare una richiesta integrativa secondo l'art. 5.8 dell'ordinanza 26.5.82 ed alla luce anche delle istruzioni fornite nel corso della riunione tenuta presso il Ministero il 7.1.83. Con altra nota del 18.2.83 il Banco di Napoli, in difformità da quanto comunicato in precedenza, informava l'Ufficio di avere ricevuto la documentazione, dando, pertanto, inizio alla relativa istruttoria.

A rettifica della precedente domanda la ditta ha trasmesso nuovo. Siffatta istanza reca il prot. n. 1636/AB dell'11.5.1983.

- E' stata rilevata per la ditta Tecnologie Riunite la mancanza del decreto di approvazione della polizza fideiussoria e del decreto di liquidazione (La osservazione concerne altri casi consimili). Va segnalato che, con decreto del 19.3.87, la ditta è stata dichiarata decaduta dai benefici ex art. 32 perchè fallita.

- Anche per la "Terrecotte Ofantine" sussistono le osservazioni generali circa la mancanza di certificati o di documentazione concernente lo stato dei lavori e l'osservanza delle disposizioni del disciplinare. La domanda reca gli estremi del protocollo n. 13302 del 31.12.82 dell'istituto istruttore e 1704 del 5.12.83 - Ufficio Speciale.

- 92 -

- L'iniziativa progettata dalla ditta Tormene è stata ritenuta ammissibile dall'istituto istruttore Banco di Napoli pur presentando "un certo grado di aleatorietà". La domanda per la concessione del contributo non è stata, peraltro, rintracciata. A seguito delle richieste effettuate dall'ufficio, il Banco di Napoli, con nota del 17.5.89, non recante gli estremi di acquisizione sul protocollo, è stato trasmesso frontespizio sul quale è riportato il n. 5301. Allegata alla predetta nota risulta foglio del 2.2.83 dello stesso Banco di Napoli con cui si comunica al Ministro delegato che la domanda era da considerare inammissibile perchè fuori termine e priva di documentazione. Con nota del 10.3.83 l'Istituto informava, tuttavia, che risultava acquisita agli atti il 3.3.83 altro plico, non raccomandato, recante il timbro postale di partenza 31.12.82.

In data 10.5.89 è stato esibito allo scrivente il registro protocollo comprendente il n. 1220 del 1983 che attesta l'arrivo in data 14.7. di una lettera dal Banco di Napoli recante la data del 30.6. e concernete la ditta Tormene.

Agli atti è stato poi rinvenuto esemplare della domanda sul quale esiste timbro recante la dicitura "originale" ed altro con gli estremi della protocollazione n. 1220 del 14.7.83. Accanto alla sottoscrizione dell'interessato a penna è riportata la data 29.12.82.

- Nel fascicolo della Poliform sono state rinvenute due istanze, tutte e due del 23.11.82; la prima, però, protocollata al n. 351 dell'1.12.82 del Medio Credito Romagnolo della Basilicata e l'altra al n. 179/AOI del 27.12.82 del Ministro designato di diverso contenuto.

- L'istanza della Vibosud datata 25.11.82 reca il numero di protocollo 00004 del 21.4.83 probabilmente, tenuto conto di altri precedenti già evidenziati, della B.N.L. esame indirettamente confermato dal fatto che la relazione, che reca la data coperta dal bianchetto, comunque identificabile nel 15.3.83, risulta rilasciata dalla citata Banca.

Devesi ancora far presente che esiste separata dichiarazione di assegnazione suolo senza data, protocollata al n. 13 del 21.4.83, non risultando così comprovata la contestuale presentazione come richiesto dall'ordinanza disciplinante il particolare settore.

- 93 -

La sottoscrizione sull'indicata istanza a nome del sig. Bontempi Bruno non sembra corrispondere a quella dello stesso rappresentante legale autenticata dal notaio il 17.11.82 apposta su altra dichiarazione protocollata al n. 14 del 21.4.83.

- L'istanza della ditta Mulat rinvenuta agli atti non reca date ed estremi di protocollazione (vedi anche Ifisud che però espone la data del 31.12.82). Nei confronti della ditta Mulat esistono presso la Pretura di Pozzuoli numerose controversie di lavoro.

- L'istanza del 28.12.82 della RCI Sud non espone gli estremi della protocollazione entro il 31.12.82 ma quelli del 13.7.83 n. 1217/Ben.

- La domanda della Silca confezioni risulta indirizzata alla sede regionale dell'IMI e la protocollazione è attestata con timbro ad inchiostro.

- L'istanza della Parmalat riproduce gli estremi della protocollazione presso l'Isveimer n. 000804 del 16.9.82 ma non quelli dell'ufficio e riporta anche il timbro ad olio 14.4.83 00005 non identificabile. L'Isveimer, comunque, nelle sue conclusioni si astiene dal formulare un preciso giudizio, presentando l'iniziativa aspetti non del tutto positivi, diversamente da quanto affermato dal gruppo di lavoro della struttura (v. parere n. 75 del 14.7.83).

- La ditta GO.RI. Gomma S.p.a. non indica gli estremi del protocollo dell'ufficio, ma reca solo un timbro ad olio "aprile 83 00005" non identificabile. (V. anche Rasoio PINGARO).

Le conclusioni della B.N.L. con la relazione senza data avanzano al riguardo "qualche perplessità".

- La domanda della IFS riporta timbro di gomma ad inchiostro del Ministro designato protocollo n. 918 del 2.6.83 dattiloscritta ma con l'indicazione a penna dell'istituto istruttore. (Vedi anche FAMOP protocollo n. 89 del 29.10.82, timbro di gomma ad inchiostro non identificabile).

- La domanda della Plastica Alto Sele non è stata rintracciata. Dall'istruttoria esperita in data 15.6.89 è risultato che la ditta con nota del 30.12.82 aveva trasmesso al Banco di Napoli alcuni documenti riguardanti la richiesta di contributo ex art. 32 Legge 219/81.

- 94 -

La suddetta nota è stata assunta al protocollo n. 00981 del 31.12.82 del Banco di Napoli.

- La ditta Losasso presenta due edizioni della domanda per la concessione del contributo. La prima riporta due timbri per l'assunzione del protocollo; uno ad inchiostro e di gomma n. 363/AOI del 30.12.82 l'altro ad olio n. 00358 data non identificabile. L'altra copia della domanda non riporta estremi di protocollazione.

La relazione sulla domanda di contributo redatta dal Medio Credito Regionale della Basilicata evidenzia al punto 47 "una notevole discordanza nei diversi documenti sulla superficie dell'area e manca l'estratto catastale della stessa".

Nelle conclusioni si legge poi: "la possibilità di affermazione dell'iniziativa è fondata esclusivamente sulla capacità che i promotori ritengono di avere".

Il gruppo di lavoro con parere 254 del 27/3/84 ha reputato l'iniziativa ammissibile al contributo ex art. 32.

- La domanda della ditta Lucana Salumi (prot. 00452 del 31/12/82) non indica l'istituto di credito autorizzato per l'istruttoria.

La relazione, ad ogni modo, del Medio Credito Regionale della Basilicata prot. 2/83 afferma che "gli elementi negativi prevalgono su quelli positivi".

Il gruppo di lavoro della struttura convenzionata con parere 187 del 2/2/84 sostiene, invece, che "l'istruttoria bancaria ... si riferisce ad un investimento diverso da quello di cui al presente parere. Infatti la primitiva domanda si riferiva ... l'istruttoria bancaria, quindi, ha un valore del tutto relativo ... il giro di affari ... gli impegni ... più contenuti consentono di considerare favorevolmente l'ammissione dell'iniziativa al contributo".

- La domanda della ditta "M.I.M." espone dati di assunzione al protocollo non identificabile, nè per la data, nè per il numero e nemmeno per l'ente operante. L'istituto istruttore, con istanza senza data, ma dattoloscritta, è indicato a penna. Il Medio Credito Regionale esprimeva con la sua relazione qualche perplessità, per il cui superamento non è stata rinvenuta apposita documentazione.

- 95 -

- La ditta CO.RO. Tessuti S.p.A. presenta due timbri di protocollo, il primo, di cui è identificabile la sola data 21/10/82, e l'altro 145/1/83 di cui non è possibile identificare l'ente cui lo stesso appartiene. L'istituto istruttore è indicato a penne con istanza interamente dattiloscritta.

- Sull'istanza della ditta "Ceramica Vietri Antica" esiste timbro n. 2 del 16/5/83.

Dalla relazione della B.N.L. si rileva che al predetto Istituto l'istanza è stata presentata il 30/12/82.

Altre manchevolezze del genere di quelle sopra indicate riguardano lo ditte Barilla, Wolfsbrau, Gallo Sud.

In aggiunta alle osservazioni fin qui formulate appare opportuno soggiungere sulle scorte di risultanze riscontrate da documentazione diversa da quella contenuta nei fascicoli, le seguenti considerazioni:

- L'elenco rilasciato circa lo stato dei procedimenti in contenzioso e penali e le ditte fallite non comprende la S.p.A. Rummo, per la quale come rilevabile dal rapporto del Comando del gruppo G.d.F. di Benevento allegato alla nota 1347 GAB. 14/1 del 6/10/87 della Prefettura di Benevento acquisita al protocollo n. 72/21 del 20/10/87, risulta fascicolo processuale n. 696/86 presso la locale Procura della Repubblica.

- Sempre in riferimento all'elenco suddetto occorre precisare che tra i procedimenti in contenzioso devono essere indicati anche quelli concernenti l'esistenza di procedura concorsuali di altro tipo quali l'amministrazione controllata (V. ditta CE.VI.).

- Gli elenchi delle imprese appaltatrici nonché le convenzioni stipulate dall'ufficio con i concessionari delle opere ex art. 32 legge 219/81 sono state trasmesse al Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa solo con nota n. 180/32 del 3/11/87. Devesi, però, osservare che secondo le convenzioni stipulate ai concessionari è conferita la possibilità di appaltare le opere loro affidate ad imprese locali anche non iscritte all'albo nazionale dei costruttori.

- 96 -

- In merito poi al contenzioso istauratosi con la ditta "Isochimica" deve rilevarsi la illegittimità del decreto di ammissione al contributo di cui all'art. 32, come affermato con la nota protocollo 312/32 del 13.11.87, atteso che l'iniziativa industriale in discorso concerneva un opificio da localizzarsi fuori dalle aree individuate dalla Regione.

- Chiarimenti occorrono anche in riferimento alla questione concernente le ditte inadempienti al sollecito perentorio a presentare documentazione necessaria al prosieguo dell'istruttoria ed il numero elevato delle perizie redatte dall'ing. Iannuzzo. (Vedi nota 5.25/21 del 9.12.87).

- L'opera di ricostruzione a seguito del sisma del 1980 ha anche determinato, l'assunzione di personale convenzionato con enti pubblici territoriali. (Vedi nota protocollo 444/21 del 16.12.87).

- Sulla questione concernente l'esenzione IVA in sede di applicazione dell'art. 4 D.L. 8/87 conv. L. 120/87 oltre i rapporti tra concedente e concessionario, deve essere acquisito il parere della competente Direzione Generale del Ministero delle Finanze (v. nota prot. 17294 del 12.10.87).

- Non si conosce l'esito di alcuni anonimi, con cui un gruppo di cittadini segnalava illeciti nei comuni Vallo di Diano (v. prot. 805 dell'11.1.88) ed altro di ditte varie concernenti le attività della società I.L.C. Agerolina (v. prot. 5099 del 5.7.88).

- All'elenco dei precedenti penali riguardante soci e/o amministratori di ditte beneficiarie occorre aggiungere la S.p.a. "SIPA". Dal certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Potenza a carico dell'amministratore unico della predetta società alla data del 26.3.87 risultavano pendenti:

- a) violazione art. 647 n. 1 c.p. (appropriazione di danaro e cose smarrite)
- b) violazione artt. 491 e 476 (falso in testamento olografo, in cambiale o in altro titolo di credito);
- c) violazione art. 356 c.p. (frode in pubbliche forniture v. nota prot. 864/32 del 12.1.88).

Puntuali notizie andrebbero fornite dall'Ufficio verificato:

- 1) circa il contenuto della nota prot. n. 1654 del 5.2.88 circa la volontà

- 97 -

dichiarata dagli eredi Giannuzzi Savelli di voler restituire l'acconto di £ 200.000.000 ricevuto dal loro dante causa ex legge 219/81.

2) il seguito avuto dalla richiesta da parte della Procura della Repubblica di Benevento, di una relazione sulla posizione della ditta "La Vinicola Ocone" (v. nota prot. 1456/21 dell'1.2.88);

3) sul definitivo parere del Ministero della Sanità in merito all'idoneità del tipo di plastica utilizzato per la produzione di contenitori di acqua minerale.

4) in ordine alle procedure in atto per il recupero delle somme erogate alla ditta "La Irpinia" per la quale l'Intendenza di Finanza di Avellino acquisita al prot. 4705 del 15.6.88 escludeva la propria competenza in materia.

Ulteriori chiarimenti si rendono necessari in relazione:

- a) alla richiesta delle ditte Grilletto (v. nota prot. 4876 del 23.6.88) e Società generale delle conserve alimentari (v. nota prot. 4895 del 24.6.88) di poter trattenerne gli acconti riscossi anche se non era stato osservato l'obbligo del mantenimento dei livelli occupazionali;
- b) anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (prot. 4981 del 30.6.88) presentato dalla ditta Perano Enrico;
- c) all'inottemperanza da parte della ditta Centro Carni Sud alla prescrizione della B.N.L. (prot. n.5372 del 26.7.88);
- d) all'emissione di un provvedimento straordinario (decreto 19.3.85) con l'uso dei poteri in deroga tipico alle ordinanze normative per corrispondere alla Tipolitografia Irpina un ulteriore acconto al fine di alleviare la grave situazione finanziaria della ditta stessa, messa, peraltro, in evidenza anche dall'accertamento della G.d.F., finalità questa che mal si concilia con l'esigenza della garanzia della par conditio propria dell'attività della P.A.;
- e) alla richiesta della Procura della Repubblica di Napoli (v. nota 5561 del 5.8.88) di un elenco delle ditte beneficiarie di contributi superiori ad un miliardo di lire;
- f) alla legittimità dell'inventario in favore della ditta SIRFA cui la localizzazione era già iniziata (marzo 1980) prima degli eventi sismici ed avendo la ditta beneficiato anche di un finanziamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

- 98 -

CAP VII - LE CONVENZIONI

L'esame degli atti convenzionali stipulati ha composto un triplice ordine di osservazioni : alcune di carattere generale, altre riguardanti i contenuti degli atti contrattuali sottoscritti ed altre ancora riflettenti le applicazioni in concreto della disciplina convenzionale.

In linea generale e preliminare si osserva che:

- non è stato istituito l'apposito repertorio da tenere con le prescritte formalità per gli atti stipulati in forma pubblica amministrativa, con la partecipazione dell'ufficiale rogante, Avv.to Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, nominato con D.M. 18 giugno 1982;
- non tutti gli atti annotati sul registro tenuto in luogo del precedente, peraltro in modo informale, recano gli estremi della registrazione presso i competenti Uffici finanziari;
- non sono state annotate sul protocollo generale le domande presentate dai consorzi ai fini dell'affidamento dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture nelle aree industriali prescelte con il D.M. del 18.6.1982, bensì su un registro informale all'uopo istituito sul quale tutte le istanze, ad eccezione di una, risultano acquisite il 30.6.1982, data di scadenza prevista; altro protocollo ad hoc è stato impiantato per la registrazione delle istanze dei consorzi da invitare alla gara per l'affidamento degli interventi nell'area di Campagna;
- non sono infine riportati sulla domanda gli estremi della avvenuta registrazione sul protocollo.

- 99 -

In riferimento ai dati contenutistici possono essere esposte in sintesi, per quanto riguarda la convenzione con l'Haltecnica, le considerazioni qui di seguito rappresentate.

- Non è stato richiesto specifico parere al Consiglio di Stato. La stipula, certamente atipica rispetto agli ordinari modelli procedurali previsti dalle comuni norme per la conclusione dei contratti da parte della P.A., è stata effettuata senza l'esercizio di poteri derogatori, non espressamente esplicitati.
- Non è stata motivata la scelta del criterio "compenso prodotto finito (aliquota 1,50 degli importi erogati) anzichè di quello c.d. "utile d'impresa" (compenso dei costi d'azienda più una percentuale di utili da convenire).

Ciò in quanto le prestazioni fornite sono varie, idonee ad attivare una molteplicità di competenze senza che le stesse, nella loro globalità, si esauriscano in quelle proprie o prevalenti di una specifica attività professionale.

Ciò nonostante, il corrispettivo viene ad essere calcolato a percentuale sull'importo complessivo delle opere analogamente a quanto previsto per la commisurazione di onorari professionali ed in specie per quelli degli ingegneri. Con nota 1241 del 5.4.89 gli organi responsabili dell'Ufficio hanno, però, fatto riserva di comunicare i criteri di calcolo seguiti per la definizione dei compensi.

- Non è stata presa in considerazione la proposta del dirigente il servizio amministrativo che suggeriva la revisione della convenzione in atto e rappresentava l'incontrollabilità dell'operato della Società convenzionata (Nota del 14.12.87).
- Non risulta approvata la convenzione aggiuntiva del 17.6.1983.
- Non risultano le motivazioni dei cambiamenti relativi alle metodiche di calcolo e computo dei compensi corrisposti in misura

- 100 -

fissa e variabile, differentemente e rispettivamente per gli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della legge 219/81.

- Non esiste documentazione attestante l'avvenuta esecuzione di controlli " in itinere" effettuati dagli organi dell'Ufficio Speciale.
- Non sono stati assoggettati a revisione i compensi onde adeguarli gradualmente alle decrescenti esigenze della gestione stralcio, in carenza di poteri derogatori all'uopo esercitati.
- Non sono previste penalità nelle ipotesi di eventuale violazione, sempre possibile, di clausole contrattuali.
- Non risultano i criteri seguiti per il calcolo del contributo di mobilitazione corrisposto nella misura di L. 2.250.000 come da art. 4 atto aggiuntivo del 17.6.83, nè per l'adeguamento dello 0,375 del compenso a mediazione delle somme che, a decorrere dal 1.1.83, "saranno versate sulle contabilità speciali del Ministero, al momento in cui le stesse saranno pervenute in cassa".

Durante il periodo di vigenza della convenzione del 24.6.82, limitata ai soli interventi dell'art. 32, dal totale delle somme erogate - su cui veniva calcolato il compenso da corrispondere all'Italtecna - dovevano essere detratte parzialmente le somme pagate ai componenti la Commissione Consultiva che trattava anche le problematiche relative all'art. 21.

Non esiste documentazione atta a dimostrare l'avvenuto recupero della anticipazione mediante ritenuta del 15% sui pagamenti in conto.

Gli organi amministrativi dell'ufficio si sono, a tal proposito, riservati di far pervenire un estratto dei pagamenti in conto sui quali sono state effettuate le suddette ritenute.

Secondo l'art. 11 della Convenzione " qualora i servizi da rendersi all'Italtecna dovessero protrarsi per una durata superiore ai 15 mesi dal 14.6.82, sarà corrisposto per ogni giorno di maggiore durata delle prestazioni un compenso aggiuntivo pari ad 1/450 del compenso di cui all'art.9 calcolato sull'ammontare dei corri

- 101 -

spettivi e dei contributi relativi agli interventi per cui non fosse stato ancora redatto il conto finale."

Considerato che a norma dell'ultimo comma dell'articolo 11 della convenzione in esame devono essere esclusi i tempi necessari per i collaudi delle opere alla cui assistenza la Italtelna può provvedere anche attraverso la sola organizzazione di sede, l'ufficio si è anche riservato di fornire obiettiva documentazione atta a dimostrare l'avvenuta applicazione della disposizione per ultimo citata.

- Non risulta emanato alcun atto normativo con esercizio di poteri derogatori per quel che riguarda l'osservanza dell'articolo 12 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440 circa la necessità che i contratti abbiano termini e durata certi e non possano essere stipulati con oneri continuativi. Principio generale da osservare nei contratti dello Stato nella fattispecie rimasto inapplicato.
- Gli atti aggiuntivi alla convenzione del 24.6.82 non si pongono con quello primario in un rapporto di complementarità tale da poterlo far ritenere addizionale ed aggiuntivo anziché modificativo, come d'altra parte indicato nelle premesse del medesimo atto.
- L'errata previsione della durata degli interventi ha comportato la corresponsione di compensi aggiuntivi per la protrazione dei servizi pari ad 1/800 del compenso di cui all'art. 4 della convenzione aggiuntiva calcolato sull'ammontare dei corrispettivi e contributi relativi agli interventi per cui non fosse stato ancora redatto il verbale di ultimazione dei lavori, al netto di quanto oggetto di collaudi parziali.

L'Amministrazione dell'Ufficio si è riservata di attestare l'osservanza della predetta clausola contrattuale non appena in possesso di relativa ed obiettiva documentazione di riscontro.

- E' stato eseguito fino al 30.6.85 un servizio di cassa, prestazione prevista in convenzione, in carenza di apposite normative in proposito emanate.

- 102 -

- Non esiste adeguata documentazione atta a dimostrare la osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 6 del l'atto convenzionale aggiuntivo del 17.6.83 secondo il quale qualsiasi prestazione od onere anche se non menzionato ma relativo all'oggetto della Convenzione viene posto a carico del Consorzio senza diritto a rimborsi e compensi.
- Tenuto conto delle somme affluite in cassa alla data del 15.5.84 e sulla base delle disposizioni convenzionali, inammissibile appare la corresponsione degli ulteriori anticipi di cui agli ordinativi N.ri 135 e 195 del 1984.
- La corresponsione di L. 562.500.000 di cui all'ordinativo n.642/87 non appare regolare perchè:
 - 1) la delibera del CIPE 7 agosto 1987 pubblicata sulla G.U. del 3.9.87 ha ripartito la somma di L. 150 miliardi per gli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della Legge 219/81 negli anni di competenza per
 - Lire 20 miliardi - 1987
 - Lire 60 miliardi - 1988
 - Lire 70 miliardi - 1989;
 - 2) la ripartizione così effettuata deborda parzialmente dalla sfera di applicazione della convenzione che a quel momento era prossima alla scadenza prevista per il 31.12.87 ;
la proroga dei termini per l'attuazione degli interventi ex artt. 21 e 32 della L. 219/81 in virtù del D.L. 20 novembre 1987, n.474 era limitata al 31.12.88 e non poteva, quindi, coprire anche il 1989, anno di competenza dell'ultimo frazionamento di L. 70 miliardi rispetto al globale di 150 miliardi;
 - 3) per quanto riguarda il 1987, legittimamente preso in considerazione, si poteva operare, ai fini del compenso da corri-

- 103 -

spondere all'Italtecna solo sull'importo di L. 20 miliardi. La erogazione doveva essere subordinata alle disponibilità del controvalore in "cassa". Ciò in considerazione della circostanza che la gestione, come è noto è di cassa e non di competenza, la quale soltanto consente l'erogazione di fondi anche senza la specifica copertura del numerario di cassa.

Per completezza di informazione devesi ancora far presente che in data 29 marzo 1988 è stata stipulata altra convenzione con il consorzio Italtecnosud per la attuazione degli interventi di cui al D.L. 1° febbraio 1988 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 1988, n. 99 nella Regione Siciliana.

Secondo l'art. 3 della suddetta convenzione, a compenso dei servizi da rendere da parte della Italtecnosud il corrispettivo ad essa spettante per il proseguimento dei servizi di assistenza di cui all'art. 2 dell'atto 22 dicembre 1987 è incrementato di L. 875.000.000 oltre I.V.A. nella misura di legge mensili a decorrere dall'1.6.88 e fino al 31.1.91.

Da rimarcare ancora che il compenso pattuito è pari a L. 875.000.000 più I.V.A. mensili, ma dalle fatture rilasciate dall'Italtecna si rileva che le somme esposte sono fuori del campo di applicazione I.V.A. ai sensi dell'art.3 comma 11 del D.L. 28.2.84 n. 19 convertito con modificazioni nella Legge 18.4.84 n. 80 come previsto dall'art. 1 lettera E del D.L. 21.9.87 n. 389 ed esente dalla imposta di bollo ai sensi dell'art. 73 della Legge 14.5.81 n. 219.

- 104 -

In relazione agli altri atti convenzionali si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni.

Secondo l'art. 6 p. 04 del contratto di finanziamento della BEI del 20.3.87 registrato al n. 87, i concessionari devono effettuare gli appalti facendo ricorso ad una concorrenza internazionale estesa ai paesi membri della Comunità, come da lettere di impegno in proposito sottoscritte dal beneficiario al contratto allegate e, secondo l'art. 7 punti 1 e 2, il beneficiario deve corrispondere ad obblighi di particolare informativa.

Dall'esame della documentazione non è possibile accertare l'avvenuto assolvimento degli obblighi suddetti.

La convenzione stipulata il 27.9.82 con il consorzio SOGENE-FEAL, per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Calitri, e per la quale era già stata eseguita la progettazione da parte del concessionario approvata con Decreto 10.6.83 ed eseguiti alcuni lavori, è stata consensualmente risolta con atto del 4.8.83.

Nelle premesse dell'atto convenzionale del 4.8.83 si riferisce che il concessionario SOGENE-FEAL ha manifestato lo "intendimento di recedere dal contratto a causa dei notevoli ulteriori impegni assunti".

Trattandosi nella specie di un difetto sopravvenuto o funzionale della causa riconducibile verosimilmente alla figura dell'inadempimento, non si ravvisano le ragioni di pubblico

- 105 -

interesse che hanno indotto l'amministrazione a sciogliere consensualmente il contratto anzichè procedere alla richiesta di risarcimento danni per fatti imputabili alla contro parte.

- L'affidamento per la provvisoria gestione e manutenzione delle aree industrializzate di cui all'art. 32 della Legge 219/81 effettuata in deroga ad ogni disposizione di legge vigente con l'ordinanza n.80 del 26.6.87, si è reso necessario per la mancata costituzione dei condomini previsti dai disciplinari debitamente sottoscritti dagli interessati beneficiari dei contributi di cui all'art. 32 L. 219/81.

La scelta poi della ditta CASTALIA non è stata opportunamente motivata in raffronto all'altra offerta presentata dalla SNAM PROGETTI di cui non vengono riferiti gli elementi di valutazione (v.atto di approvazione intervenuto il 1.12.87).

Non risultano i criteri di calcolo delle tabelle allegate alla convenzione, sulla base delle quali sono state corrisposte le erogazioni in favore della Soc. CASTALIA.

Notizie devono essere fornite in relazione alla Commissione istituita con D.M. n. 438 del 19.6.87 per l'esame delle congruità delle spese e delle tariffe proposte dalla Soc. CASTALIA nell'ambito della convenzione n.8 del 17.1.87 in riferimento ai componenti ed alle eventuali erogazioni effettuate. Nell'ipotesi negativa di mancato funzionamento occorre l'indicazione di soggetti ai quali sono stati affidati i compiti in un primo tempo assegnati alla Commissione.

- Non regolare, appare, la stipula della convenzione con la SNAM PROGETTI avvenuta con l'esercizio dei poteri derogatori, sia perchè riguarda l'esecuzione di opere non rientranti nella previsione della L.219/81 ma della Legge 41/86 ed anche perchè sono state anticipate somme con i fondi destinati agli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della L. 219/81 solo per l'attua-

- 106 -

zione dei quali erano stati concessi i poteri derogatori (v.ordinanze 51 - 55 - 70).

Soltanto in data 30.6.89 con nota prot. 5856 e 5857 l'Ufficio Speciale ha richiesto la restituzione delle suddette somme.

- L'atto transattivo stipulato con il Consorzio INFRAV, approvato con DPCM n.75 del 24.11.87 non fornisce indicazioni circa l'entità e la fondatezza delle riserve espresse dal concessionario (l'atto si limita a riportare nelle premesse la formula "Considerate le riserve espresse").

- Non è stata rinvenuta copia dell'avviso pubblico per l'individuazione dei consorzi o raggruppamenti da invitare alla gara per l'affidamento degli interventi nell'area industriale di CAMPAGNA onde valutare le modalità di esecuzione delle procedure concorsuali.

- Le avvenute associazioni temporanee di imprese non sono suffragate da specifica apposita documentazione atta ad individuare la data della loro costituzione che non doveva essere anteriore a quella del bando.

I singoli atti ed operazioni costituenti la procedura di tipo concorsuale seguita per la scelta dei concessionari non sono attestati da pertinente verbalizzazione.

- Il Consorzio ICORI risulta annotato al n. 18 dell'informale registro protocollo in data 30.6.82. Il verbale di consegna pubblico reca però la data del 22.7.82 con assegnazione di numero progressivo 23.

- Al Consorzio INCA (prot. n.21 del particolare registro) è stata consentita l'integrazione della domanda non completa di tutti gli elementi richiesti con altra del 19.7.82 e cioè a termini scaduti.

Tale Consorzio, poi, non risulta nè tra quelli ammessi nè tra quelli esclusi con le ordinanze del 3.8.82.

Sono state inoltre accertate le composizioni di raggrup

- 107 -

pamenti temporanei di imprese con la partecipazione di ditte che erano state escluse (v. a titolo esemplificativo impresa Sorrentino DM 3.8.82).

La stessa convenzione, infine, ha palesato le ulteriori seguenti anomalie:

- fissazione di corrispettivi e termini degli atti convenzionali iniziali con valutazioni approssimative che nel prosieguo di tempo si sono dimostrate fallaci e fondate su erronei presupposti di valutazione;
- inclusione di opere non previste nei progetti iniziali;
- emissione degli atti di approvazione talora con ricorso ai poteri derogatori e tal'altra ai sensi delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di contabilità di Stato;
- mancanza di documentazione (in particolare atti di approvazione);
- mancanza della certificazione antimafia concernente vari concessionari;
- presenza di ditte ricomprese tra i costituiti consorzi per le quali era stata formulata riserva e nei confronti delle quali non è stata esibita documentazione suppletiva (v. a titolo esemplificativo consorzio INFRAV ditte Sparaco e Spartaco e Aia);
- costituzione di consorzi in data posteriore a quella fissata per la presentazione delle domande (consorzio INFRAV atto del 2.9.82 notaio Cappello rep. n.28528 racc. 8457 : Balsam, Costanzo, Zecchina);
- errata individuazione di aree in cui realizzare i nuclei industriali con sottostima dei corrispettivi (v. convenzione 14.9.82 consorzio INFRAV corrispettivo 33,7 miliardi, appendice 14.7.83 L. 75 miliardi);
- scarsa motivazione circa le ragioni di pubblico interesse che devono presiedere alla sottoscrizione degli atti di transazione (v. decreto 75/87);

- 108 -

- fissazione di termini di ultimazione lavori con scarsa aderenza alla realtà dei fatti;
- ordinativi privi della necessaria documentazione;
- insussistenza di un progetto globale di esecuzione delle opere ex art.32 l. 219/81;
- indimostrata assunzione a carico della Società Nocera Umbra degli interventi di cui all'ordinanza n.65;
- consistente divario tra previsione e costi effettivi nella costruzione della strada CONTURSI-LIONI;
- rilevante squilibrio tra previsione e risultati occupazionali effettivamente realizzati nell'area NUSCO-LIONI.

Il Dirigente Superiore
dei Servizi Ispettivi di Finanza
(Dott. Antonio Scala)



Roma li, 21 dicembre 1989.

ALLEGATO V.4.b.

**CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO SPECIALE PER
L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI
DI CUI AGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE
N. 219 DEL 1981 AI RILIEVI FORMULATI DALLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Ufficio Speciale attuazione interventi straordinari attribuiti Presidente Consiglio Ministri

N.° 2037/99

Risposta al Foglio del...

N.°



30 OTT. 1990

Roma

19

- Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata (gestione stralcio interventi di cui agli artt. 21 e 32 della legge 219/81).

Via di Torre Rossa, 66

00165

- R O M A -

OGGETTO : Verifica amministrativo - contabile all'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi straordinari di cui agli artt. 21 e 32 della legge n. 219 del 14 maggio 1981.

In riscontro alla nota di codesto Ufficio n. RIS/6 del 20.6.1990, si forniscono gli elementi di risposta richiesti in merito agli argomenti segnalati.

L'Ufficio Speciale è stato istituito con ordinanza n. 2/219/ZA del 10.7.1984.


Non è mai stata eccepita nelle sedi appropriate la sua costituzionalità. Anzi la Corte dei Conti in occasione dei rilievi concernenti la nomina del Capo dell'Ufficio Speciale, nulla ha eccepito sulla costituzionalità dell'istituzione dell'Ufficio, per altro legittimato da successive norme legislative che lo indicano espressamente (art. 3 comma 4 della legge 472 del 1986 ed anche art. 10 comma 3 della legge 12 del 1988).

L'Ufficio ha provveduto regolarmente a sottoporre alla Corte dei Conti, tramite la Ragioneria Centrale presso il Ministero del Tesoro, i rendiconti delle gestioni delle contabilità speciali n. 1421/8 e n. 1243/3.

Alle osservazioni ed ai rilievi della Corte dei Conti è stato corrisposto sempre con la dovuta tempestività e completezza.

In ordine ai rilievi concernenti l'assetto funzionale organizzativo strutturale dell'Ufficio, è da premettere che tale assetto è stato disciplinato con ordinanza del Ministro designato con i poteri derogatori conferitigli dalla legge.

Il Ministro designato, al fine di evitare qualunque interruzione nello svolgimento dell'iter amministrativo in atto, ritenne opportuno confermare nella carica di Capo dell'Ufficio Speciale l'Ing. Pref. GIOMI anche dopo il suo collocamento a riposo. Tale nomina, pur rappresentando una continuità della precedente, fu disciplinata con apposita ordinanza derogatoria.



- 2 -

Quanto alla contestata possibilità per il Presidente del Consiglio dei Ministri di delegare ad un funzionario le attività per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 219/81, si osserva che tale possibilità derivava al Presidente del Consiglio dall'art. 3 commi 2 e 3 del D.L. 309/86 convertito nella legge 472/86. Tuttavia a seguito di rilievo della Corte dei Conti il provvedimento di delega ad un funzionario fu ritirato e le relative attività furono assunte direttamente dal Presidente del Consiglio.

Per ciò che concerne le osservazioni relative alla dotazione organica dell'Ufficio è da rilevare che, in adesione a raccomandazioni della Corte dei Conti contenute nelle annuali relazioni al Parlamento, si è provveduto sia pure con decreto avente comunque forza di provvedimento derogatorio, a potenziare di volta in volta l'Ufficio contenendo l'organico alle più strette esigenze che consentissero di restituire all'amministrazione pubblica funzioni prima affidate alla struttura di supporto convenzionata.

Tutta l'attività concernente la gestione del personale è stata svolta d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri a cui venivano sottoposte direttamente le proposte concernenti sia il personale sia le altre esigenze dell'Ufficio e principalmente l'attività di attuazione degli artt. 21 e 32 della legge 219/81.


Tant'è vero che nessun provvedimento emanato dal Capo dell'Ufficio Speciale è stato oggetto di rilievo da parte del Presidente del Consiglio.

In merito ai rilievi concernenti talune carenze organizzative dell'Ufficio sanate in tempi successivi (fogli di presenza, repertorio contratti etc.) si rappresenta, per quanto concerne i fogli di presenza, che l'Ufficio inizialmente dotato di cinque unità, compresi il Capo ed il Vice Capo dell'Ufficio, era facilmente controllabile senza particolari formalità, tenendo anche presente che il lavoro dell'Ufficio si svolgeva in un arco di tempo che spesso superava le 18 ore su 24 e comunque, in via normale, superava le 12 ore giornaliere, in sintonia con gli orari della struttura di supporto convenzionata e con i diversi orari degli uffici di collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quando l'Ufficio ha cominciato ad avere una certa consistenza numerica di unità addette, si è avvertita la necessità di un maggior controllo, non potendosi questo più effettuare a vista si è introdotto il sistema della firma dei fogli di presenza (ordini di servizio n. 1 - 2 - 3 del 1988).

In particolare i fogli di presenza sono esposti al mattino presso ciascuno dei servizi esistenti presso l'Ufficio Speciale e in tali sedi viene apposta la firma di entrata da parte del personale inquadrato nel medesimo servizio. Alle ore 8.30 i predetti fogli sono inoltrati al Servizio coordinamento amministrativo, AA.GG. personale e bilancio per i relativi adempimenti, nonché per l'apposizione delle firme di entrata di eventuali ritardatari.

Non è detto, pertanto, che copie dei fogli in parola fatte distintamente nelle due fasi, abbiano a coincidere, pur rimanendo



- 3 -

confermata la piena validità dell'originale custodito presso il Servizio coordinamento amministrativo, AA.GG., personale e bilancio. I ritardi eventualmente rilevati dalla verifica delle presenze - e non dovuti a motivi di servizio - sono comunque stati recuperati con prolungamento dell'orario di servizio ordinario e straordinario.

Per quanto riguarda l'indennità d'istituto speciale di cui alla legge 324/1959 si deve rilevare preliminarmente che l'art. 9 - 2° comma - della legge n. 187/82 recita "...all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli artt. 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati il Presidente del Consiglio dei Ministri...".

Il titolo VIII della legge 219/81 si compone di cinque articoli, dei quali l'art. 84 prevede che ai componenti il comitato tecnico amministrativo, designato a coadiuvare il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale nell'assolvimento dei compiti loro demandati dalla legge medesima, sia attribuita, per il periodo di espletamento dell'incarico una indennità pari al 40 per cento dello stipendio lordo in godimento.

L'art. 23 della legge 187/82 ha esteso la predetta indennità anche al personale statale del quale i predetti sindaco e presidente di giunta regionale si avvalgono.


L'art. 11 della legge 80/84 ha ulteriormente esteso la citata indennità al personale dipendente da pubbliche amministrazioni, anche senza comando o distacco, ed al personale temporaneamente assunto di cui si avvalgono il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale Campania per l'attuazione degli interventi previsti dal titolo VIII della legge 219/81.

Orbene, la formulazione del citato art. 9 della legge 187/82 facendo riferimento alle modalità di cui al titolo VIII della legge 219/81, ricomprende completamente il complesso degli articoli componenti il titolo medesimo e, quindi, in particolare, anche il disposto dell'art. 84. Nè è argomentabile che il riferimento sia solo all'art. 81 (Modalità dell'intervento) in quanto, in tal caso, il Legislatore solo a tale articolo avrebbe fatto esplicito richiamo.

Acclarata la legittimità dell'estensione dei benefici previsti dall'art. 84 della legge n. 219/81 al personale comunque in servizio presso l'Ufficio Speciale, rimane da constatare come nella medesima sia stato correttamente computato anche il rateo della tredicesima mensilità.

La sezione di controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 1444 (e non 1445 come erroneamente riportato nel rilievo) assunta nell'adunanza del 4 maggio 1984, osserva in merito:

"Nel caso dell'indennità speciale prevista dall'art. 84 della legge 219 del 1981, ritiene inoltre il Collegio che l'interpretazione proposta dall'Ufficio di controllo, intesa a comprendere nella nozione di stipendio



- 4 -

loro (al quale va commisurata l'indennità in argomento, n.d.r.) solo le voci che abbiano natura strettamente retributiva del lavoro, consente di poter computare, ai fini della commisurazione di detta indennità speciale, anche ed unicamente l'indennità integrativa di cui all'art. 1 della legge n. 324 del 28 maggio 1959 che ...forma parte integrante della retribuzione da questi percepito, in relazione alle ordinarie prestazioni di lavoro svolto e deve, pertanto, considerarsi stipendio": Sono da ricomprèdere pertanto nella base di calcolo dell'indennità in parola le sole voci che abbiano natura strettamente retributiva del lavoro come è, appunto, la tredicesima mensilità, ovvero il suo rateo mensile.


Sovviene in proposito nutrita giurisprudenza in materia e, tra le varie la pronuncia a Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 000061 del 2 luglio 1975 (Pres. CATARDI - Est. LEONI - Parti del Litto). Si legge: "La tredicesima mensilità costituisce un completamento dello stipendio, alla disciplina del quale è sottoposta quanto a misura, riduzione e sospensione, periodi di corresponsione, e, pertanto, come lo stipendio costituisce una componente del prezzo dell'opera prestata dal dipendente, in relazione alla sua qualifica ed alla sua anzianità, non essendo la sua corresponsione legata all'assolvimento di particolari servizi, nè costituendo compenso o ristoro di anormali disagi cui il dipendente venga sottoposto".

Ancora, nella pronuncia a Sezioni riunite n. 000084 del 29 maggio 1978 (Pres. BENNATI - Est. PIETRANERA - Parti RIPEPI - Presidenza del Consiglio dei Ministri), la Corte dei Conti specifica: "Nella determinazione della misura della tredicesima mensilità dei dipendenti statali non va considerata l'indennità integrativa speciale trattandosi quest'ultima, (n.d.r.), di emolumento che non ha natura di corrispettivo in senso stretto, ma solo di parziale adeguamento del livello retributivo alle variazioni del costo della vita". Tale pronuncia quindi sancisce, sia pure in forma indiretta, la natura di corrispettivo in senso stretto della tredicesima mensilità.

L'Ufficio Speciale quindi non solo ha legittimamente corrisposto l'indennità prevista dall'art. 84 della legge n. 219/81 al personale comunque in servizio presso lo stesso, ma ha anche correttamente individuato le relative modalità di calcolo.

Per quanto attiene al compenso riconosciuto al Capo dell'Ufficio Speciale si osserva che esso deriva da determinazioni del Ministro delegato e del Presidente del Consiglio emanate con i poteri derogatori, per cui la legittimità del compenso è fuori discussione. Sulla opportunità della misura del compenso, si fa notare che evidentemente l'organo politico, nella sua discrezionalità, ha ritenuto congruo tale compenso raggugiandolo, solo per avere un parametro di riferimento obiettivo, ad un certo numero di ore di lavoro straordinario.

Anche per quanto concerne il compenso del lavoro straordinario del personale dell'Ufficio Speciale, si rappresenta che, all'evidente scopo di



- 5 -

mantenere la spesa entro certi limiti il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato con apposita ordinanza ritengono opportuno forfettizzare tale compenso, che (a causa del lavoro da svolgere il quale comportava, come detto in precedenza, la presenza di almeno 12 ore consecutive del personale) sarebbe risultato di gran lunga più oneroso.


Analogamente per il trattamento di missione la relativa disciplina è contenuta in apposite ordinanze emanate nell'esercizio di potere derogatorio.

In riferimento alle osservazioni concernenti gli incarichi di collaborazione del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato, si fa presente che essi sono dovuti alla avvertita necessità di avvalersi in determinati settori della specifica competenza di taluni soggetti non incardinati nell'Ufficio Speciale. La scelta dei collaboratori è stata effettuata sulle qualità di ciascun soggetto in relazione al compito da svolgere. Non è stata prescritta la presentazione di documenti relativi all'incarico svolto, trattandosi, nella specie, di collaborazione diretta, immediata e continua con il Capo dell'Ufficio.

Per quanto attiene alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 8 della legge 455/85 si fa rilevare che alla data odierna non è stata corrisposta in alcun caso ed a nessun dipendente l'indennità in questione.

Per ciò che riguarda l'acquisto di un fotocopiatore si fa presente che all'epoca dell'acquisto sorsero problemi di interpretazione della clausola convenzionale con la struttura di supporto, per la fornitura delle attrezzature necessarie all'Ufficio che andava progressivamente espandendosi. Al riguardo, avendo assoluta necessità per lo svolgimento dell'attività di almeno una attrezzatura per la riproduzione dell'attività di diretta collaborazione con il Capo dell'Ufficio, si ritenne opportuno acquistare un fotocopiatore, con la riserva di ottenere il rimborso dalla società Italtecnica, una volta chiarita la portata della clausola contrattuale. In proposito è stata avviata la procedura del rimborso.

Il Capo dell'Ufficio Speciale
(Pastorelli)



ALLEGATO V.4.c.

APPUNTO DELLA CORTE DEI CONTI SUL MODULO
DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SPECIALE PER
L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI
DI CUI AGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE
N. 219 DEL 1981

*Corte dei Conti*

CONSIGLIERE

Roma, 15 DICEMBRE 1989

Onorevole Presidente,

in riferimento alla audizione del 19 Dicembre 1989, mi prego inviare tre relazioni relative a quattro gestioni extrabilancio originate dalla legislazione per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del 1980 - 81 ed un appunto relativo ad un modulo di organizzazione che ha suscitato l'interesse della Commissione da Lei presieduta.

Mi riservo di produrre la documentazione richiamata nelle relazioni stesse e quella che la Commissione riterrà di richiedere.

Distinti saluti,

(Giovanni Cirillo)
Giovanni Cirillo

On. Oscar Luigi SCALFARO
Presidente della Commissione di inchiesta
interventi ricostruzione terremoti 1980-81
Basilicata e Campania

R O M A

Prot. n. 362/CTBC
del 20.12.1989

110 2



Mod. 2

Cortei dei Conti

95

A P P U N T O

Ufficio speciale per gli interventi straordinari del Pres. Cons. Min.

Sembra necessario fare due premesse:

- a) l'Ufficio in esame non va confuso con l'Ufficio speciale presso il Ministro per il Mezzogiorno;
- b) l'Ufficio speciale in esame è stato istituito nel 1984 e, quindi, non ha istruito le pratiche dei contributi ex articoli 21 e 32 della legge 219/1981 concessi negli anni precedenti.

In particolare, va sottolineato che l'art.9 del D.L. 57/1982 convertito nella legge 187/1982 affidò al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il potere di "coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico" per l'attività di ripresa civile prevista dalla legge 219/1981 (1° comma del cit. art.9) nonché il compito di riferire ogni tre mesi al Parlamento "sull'attività di cui ai precedenti commi per una valutazione dei risultati" (5° comma) autorizzando (4° comma) il Ministro medesimo "a costituire uno speciale Ufficio determinandone con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione di oneri" "per tutte le esigenze di cui al presente articolo".

Il medesimo art.9, al 2° comma, affidò al Presidente del Consiglio dei ministri ("o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati") la "attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 219/1981".

Con decreti del Pres. Cons. Min. del 6.5.1982, l'attuazione degli interventi di cui ai citati artt. 21 e 32 ~~fu~~ affidata, rispettivamente, all'allora Ministro per il Mezzogiorno ed al Ministro per i beni culturali.

Con D.M. 2.9.1982, il Ministro per il Mezzogiorno istituì lo speciale Ufficio, cui venne affidata anche l'istruttoria delle domande di contributi ai sensi dell'art.21 della legge 219/1981.

Il Ministro per i beni culturali, invece, sul presupposto che la propria designazione fosse avvenuta "non

2.

nella qualità di titolare di un dicastero" per cui non fosse "consentito di avvalersi delle strutture del dicastero per l'espletamento...dell'incarico", stipulò una convenzione con il Consorzio ITALTECNA, per la fornitura di una "organizzazione tecnica, amministrativa, logistica, supportata da ogni necessaria consulenza specifica, anche legale" (convenzione 24.6.1982, approvata con D.M. 5.8.1982).

Con D.P.C.M. 9.8.1983, le deleghe per entrambi gli interventi furono accorpate in favore del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale ritenne di stipulare - anche relativamente agli interventi dell'art.21 - una convenzione con la predetta società ITALTECNA (13.2.1984).

In data 10.7.1984 - al fine di attuare un coordinamento degli interventi (peraltro espressamente previsto dall'art.9 del D.L. 57/1982, che prevedeva l'"attuazione coordinata" di detti interventi) - il Ministro per la protezione civile, con ordinanza 2/219/ZA, istituì un Ufficio speciale che fungesse anche da necessario tramite con la Società di servizi convenzionata per l'attività istruttoria ed esecutiva.

Come appare evidente, a differenza dell'Ufficio speciale presso il Ministro per il Mezzogiorno incaricato del coordinamento di "tutti" gli interventi previsti dalla legge 219/1981 e del referto al Parlamento, l'Ufficio in esame fu istituito come ufficio "operativo" di due interventi specifici.

Con ordinanza dell'1.3.1988, il Presidente del Consiglio dei ministri ha assegnato all'Ufficio anche la attuazione degli interventi di cui all'art.2 del D.L. 19/1988 convertito nella legge 99/1988, anche essi affidati al Presidente del Consiglio dei ministri; in tale occasione, l'Ufficio ha assunto la denominazione di "Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri".

Per effetto del decreto 25.9.1989 del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, l'Ufficio è stato incaricato (art.5) di curare transitoriamente l'attività di esecuzione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 per i quali "l'istruttoria sia stata definita con un formale provvedimento di concessione del contributo o di affidamento dei lavori"; tale periodo di transizione dura fino alla "riorganizzazione" dell'Ufficio speciale presso il Ministro per il Mezzogiorno (che dovrà curare tale "gestione stralcio") e comunque non oltre il 28.2.1990.

3.

Giova, infine, sottolineare che l'ufficio speciale non si identifica con gli interventi dell'art.21 e dell'art.32 della legge 219/1982, che invece sono affidati a due gestioni fuori bilancio (intese come strutture, finalità e mezzi finanziari) delle quali l'ufficio rappresenta solo un organo operativo, ora incaricato solo fino al termine massimo del 28.2.1990.

Prot. n. 248/CTBC
del 18/12/89

ALLEGATO V.5.

APPUNTO RIEPILOGATIVO DEI PROBLEMI CONNESSI
AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI
DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE ZONE
COLPITE DAL SISMA

MODULARIO
e Cons. Min 4

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

22 NOV. 1990

Roma

MOD 4

19

PROT. 6381/39

1

Onorevole Presidente,

nello spirito di fattiva collaborazione e tenendo presente, altresì, che la Commissione dalla S.V. On.le presieduta potrà proporre modifiche ed integrazioni alle disposizioni, attualmente vigenti, concernenti gli interventi di infrastrutturazione e di sviluppo industriale delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, invio un appunto riepilogativo degli importanti problemi ai quali è indispensabile dare una soluzione, anche mediante l'adozione di apposite norme di legge, al fine di un più rapido e positivo completamento degli interventi in discorso.

Detto appunto riguarda una serie di problemi connessi al completamento degli interventi di industrializzazione ed in particolare:

1. Termine di 18 mesi per l'ultimazione degli interventi previsti dall'articolo 8 della Legge 120/87.
2. Recupero delle ditte in difficoltà e degli stabilimenti delle ditte revocate.
3. Assegnazione in proprietà dei lotti sui quali insistono le singole iniziative industriali, trasferimento in proprietà e gestione delle parti e degli impianti comuni dei nuclei in-

*Prot. n. 1294/CTBC
del 27.11.1990*

2


2.

dustriali, trasferimento in proprietà e gestione delle infrastrutture esterne a servizio di tutte le aree ed i controlli successivi alla approvazione del collaudo.

4. Urgenti necessità finanziarie.

Gradisca i miei più cordiali saluti.

Giovanni Marongiu



All'On.le Dott. Oscar Luigi Scalfaro
Presidente della Commissione
Parlamentare di inchiesta sugli
interventi di ricostruzione e
sviluppo dopo il terremoto 1980-81
Basilicata e Campania
Via del Seminario, 76
00186 - ROMA

3

PROBLEMI CONNESSI AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE

1) Termine di 18 mesi per l'ultimazione degli interventi previsti dall'articolo 8 della Legge 120/87

L'articolo 39, comma 11, del testo Unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990 n.76 - già articolo 10, comma 4, della Legge n.12/88 - ha fissato per l'ultimazione dei lavori un termine di 18 mesi dalla concessione del primo rateo di contributo.

Tale norma prevede la decadenza del contributo nel caso in cui l'opificio non è ultimato entro il cennato termine.

Per tale termine non è prevista la possibilità di proroga, neppure per il caso in cui il ritardo dipenda da fatti completamente estranei al beneficiario ed imprevedibili per lo stesso.

Il Consiglio di Stato sul punto, in occasione dell'emanazione di parere su questione sollevata dal Procuratore della Repubblica di S. Angelo dei Lombardi, si è espresso nel senso di ritenere decaduti ex lege i beneficiari dei contributi qualora i lavori di realizzazione degli insediamenti industriali non avvengano entro i cennati 18 mesi.

Il Ministro pro-tempore - con nota in data 5 luglio 1990, nel rimettere il parere suddetto, ha emanato apposita direttiva all'Ufficio operativo intesa a predisporre i provvedimenti di dichiarazione di decadenza al verificarsi dell'i-

4
2.

potesi citata.

La rigorosa applicazione della norma in questione - secondo le disposizioni ricevute - comporta gravi danni per l'imprenditore e grossi problemi per l'Amministrazione, oltre a risultare in netto contrasto con lo spirito delle norme volte a promuovere lo sviluppo delle zone terremotate.

In molti casi i ritardi nella realizzazione dello stabilimento, dipendono da fattori estranei alla volontà dell'imprenditore.

In casi del genere l'ordinamento prevede rimedi adeguati laddove - invece - la norma in questione è tassativa.

Si dovrebbe quindi preferibilmente, disciplinare legislativamente la materia in maniera più compiuta con il rinvio alle analoghe norme di deroga previste dall'ordinamento.

Si rappresenta, inoltre, che sul punto è stato comunque richiesto un parere al Consiglio di Stato.

2. Recupero delle ditte in difficoltà e degli stabilimenti delle ditte revocate

Un certo numero di industrie già ammesse al contributo presenta dei problemi:

- 1) imprese che hanno avuto acconti, hanno realizzato in tutto od in parte lo stabilimento finanziato ma che ad un certo punto sono state dichiarate decadute dai benefici concessi, in quanto sono fallite ovvero non hanno adempiuto agli obblighi previsti dal disciplinare.

Gli stabilimenti completati ovvero solo in parte co-

5

3.

struiti sono ora in possesso dell'Amministrazione.

- 2) imprese che hanno già ricevuto acconti, ma stentano a completare la realizzazione dello stabilimento o trovano, difficoltà a decollare o ad esercitare l'attività programmata per problemi di natura economica, societaria e di mercato.

È, quindi, ipotizzabile che alcune delle indicate società non saranno in grado di riprendersi nonostante l'esistenza dello stabilimento in tutto o in parte realizzato.

Per la soluzione dei cennati problemi nulla è previsto dal sistema normativo concernente gli interventi in discorso.

Infatti nessuna norma prevede l'approntamento di mezzi necessari alla manutenzione degli impianti per gli opifici in tutto od in parte realizzati e non utilizzati, con il conseguente degrado e deprezzamento delle opere e delle apparecchiature anche per effetto della continua evoluzione tecnologica dei macchinari.

Risulta, inoltre, necessario - nel rispetto dei principi di industrializzazione e sviluppo contenuti dalla Legge 219/81 e dalle disposizioni successive - che le imprese insediate sulle aree siano vitali per il raggiungimento dei fini per i quali è stato concesso il finanziamento pubblico.

In mancanza quindi di soggetti disposti a rilevare gli

6

4.

stabilimenti abbandonati ovvero interessati ad affiancare con nuovi apporti finanziari l'impresa in difficoltà, dovrebbe prevedersi un programma di recupero che consenta tra l'altro anche la riconversione degli stabilimenti in discorso. Tale programma potrebbe prevedere:

- a) un bando per la cessione dello stabilimento realizzato in tutto o in parte o della iniziativa in difficoltà agli altri beneficiari già localizzati nella stessa area che abbiano necessità di ampliare il proprio impianto;
- b) un bando per la cessione dello stabilimento realizzato in tutto o in parte o della iniziativa in difficoltà ad azienda che abbia già presentato domanda ai sensi dell'articolo 8 Legge 120/87 - trasferita all'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1989.

3. Aree industriali ed infrastrutture esterne.

Le aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della Legge 219/81 comportano, in mancanza di una specifica disciplina i seguenti problemi:

- A) Assegnazione in proprietà dei lotti sui quali insistono le singole iniziative industriali.

Nei singoli disciplinari per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 39 T.U. n.76/90 (già art. 32 Legge 219/81) si prevede che l'Amministrazione possa trasferire

7

5.

la proprietà dei lotti assegnati agli imprenditori beneficiari delle provvidenze in discorso, dopo un anno dall'approvazione del collaudo finale e purchè sia raggiunto, almeno, il 70% dell'occupazione e della produzione prevista a regime per l'opificio industriale realizzato.

Nell'ipotesi in cui tali percentuali non vengano raggiunte entro il termine anzidetto il Disciplinare prevede che il trasferimento debba comunque avvenire entro 4 anni, sempre previo raggiungimento dei livelli citati. In mancanza si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Il trasferimento dei lotti di cui trattasi, in mancanza di una diversa apposita disposizione di legge potrebbe avvenire solamente mediante la procedura prevista per l'assegnazione in proprietà di beni dello Stato.

Detta procedura, però, - come è noto - a causa della sua complessità, comporta tempi particolarmente lunghi in contrasto con le esigenze di snellezza necessarie all'attuazione degli interventi di industrializzazione in parola.

Attualmente sono pervenute numerose e pressanti richieste da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, che si trovano nelle condizioni previste dal disciplinare, per acquisire la proprietà del suolo di insediamento.

Tale evenienza è infatti, indispensabile, per fruire di altre agevolazioni previste dalla vigente normativa (Legge 64/86) e per ottenere mutui dagli istituti di credito

8

6.

necessari allo svolgimento dell'attività produttiva.

Appare, quindi, indispensabile, al fine di soddisfare la legittima richiesta dei soggetti interessati, promuovere l'adozione di una apposita norma di Legge che direttamente stabilisca la competenza del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno a provvedere, con proprio provvedimento, - eventualmente per il tramite della Intendenza di Finanza - al trasferimento in proprietà dei lotti assegnati ai beneficiari dei contributi, una volta che questi abbiano adempiuto agli obblighi previsti in disciplinare.

Infine si rappresenta che nel corso degli incontri tenuti con i rappresentanti della Confindustria è emersa la necessità di accelerare il passaggio in proprietà delle aree su cui sono stati realizzati gli insediamenti industriali prevedendo - con apposita norma - che lo stesso possa avvenire entro 90 giorni dalla approvazione del collaudo purchè sia raggiunto almeno il 70% dell'occupazione e della produzione prevista a regime per l'opificio industriale realizzato. È stato altresì richiesto che il passaggio in proprietà avvenga anche in pendenza del collaudo ed al raggiungimento dei predetti livelli di produzione ed occupazione.

In merito a quest'ultima richiesta si nutre qualche perplessità che potrebbe essere eventualmente fugata prevedendo la prestazione di una polizza fidejussoria da svin-

S

7.

colare solo successivamente all'approvazione del collaudo.

B) Trasferimento in proprietà e gestione delle parti e degli impianti comuni dei nuclei industriali.

Altro problema è quello del trasferimento in proprietà delle parti e degli impianti comuni dei nuclei industriali.

Come per il trasferimento della proprietà dei lotti industriali occorrerebbe prevedere una norma che stabilisca la competenza del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno a provvedere con proprio provvedimento, eventualmente per il tramite dell'Intendenza di Finanza, al trasferimento in proprietà delle parti e degli impianti comuni dei nuclei industriali alle Regioni o alle A.S.I. territorialmente competenti.

La gestione delle aree industriali potrebbe essere affidata alle predette A.S.I. le quali potrebbero avvalersi dei consorzi già all'uopo costituiti ed operanti.

C) Trasferimento in proprietà e gestione delle infrastrutture esterne a servizio di tutte le aree.

Nell'ambito del programma ex art.32 si è provveduto alla realizzazione di infrastrutture stradali, acquedotti e condotte per lo smaltimento dei reflui.

Per le predette infrastrutture esterne ai nuclei industriali occorre individuare i soggetti cui trasferire in via definitiva la proprietà e la gestione delle stesse.

8. 10

In particolare le infrastrutture stradali potrebbero essere trasferite - a seconda delle loro caratteristiche - all'A.N.A.S., alle Provincie o ai Comuni, gli acquedotti all'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese ed al Consorzio Acquedotti delle Valli del Sele, Calore e Montestella e le condotte per lo smaltimento dei reflui alla Regione Campania.

Anche per l'anzidetto trasferimento sembrerebbe necessaria una apposita, norma che, eventualmente, faccia propri i criteri innanzi precisati.

D) Controlli successivi alla approvazione del collaudo

I Disciplinari di concessione dei contributi ex artt. 21 e 32 Legge 219/81 prevedono che successivamente all'approvazione del collaudo il beneficiario debba comunque rispettare una serie di obblighi (numero degli occupati, quantità del prodotto, divieto di alienazione dei macchinari etc.).

Si pone pertanto il problema dell'individuazione dell'Organo pubblico cui demandare la vigilanza ed il controllo dei predetti obblighi.

In proposito detta attività potrebbe essere svolta ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della Legge 48/89, che riserva al Ministro i poteri ispettivi e di controllo, dall'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Campania, Basilicata e della Puglia colpite dal terremoto del 1980-1981 Speciale e dall'Agenzia per

9.

M

la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno.

4. Urgenti necessità finanziarie

Sono in fase di avanzata realizzazione alcuni importanti assi viari per il cui completamento è insorta la necessità di lavori non previsti in precedenza che comportano, naturalmente, una ulteriore spesa.

L'eventuale mancata disponibilità dei relativi fondi comporta la sospensione di delicate opere e strutture con l'inevitabile deterioramento delle stesse e con conseguenti danni economici sia per il ripristino e sia per il prevedibile insorgere del contenzioso con i Concessionari.

La somma complessivamente stimata per tali completamenti ammonta a L.260 miliardi.

Anche nelle 20 aree industriali, e tenendo altresì conto del completamento dell'area industriale di Morra de Sanctis, è necessario eseguire opere di completamento, indispensabili per la utilizzazione da parte delle numerose iniziative insediate.

La somma necessaria per le citate opere ammonta a L.27,1 miliardi.

Si deve inoltre procedere alla completa realizzazione di alcune infrastrutture (elettrificazione, svincoli ferroviari) per L.7,5 miliardi.

Risulta infine improrogabile l'esigenza di disporre delle somme necessarie per le espropriazioni, la gestione delle aree industriali, i compensi per le strutture di supporto

10.

12

ammontanti a L.150 miliardi.

Il totale complessivo delle somme assolutamente urgenti ammonta quindi a L.444,6 miliardi.

Per far fronte alle suddette necessità, nel caso in cui non fosse assolutamente possibile ottenere in tempi molto brevi gli importi indicati, si potrebbe ipotizzare la seguente soluzione:

- utilizzo della somma di L.80 miliardi - già destinata dalla delibera CIPE dell'11 gennaio 1990 per la realizzazione delle aree di Campagna e di Calaggio per le quali non si prevede l'immediata utilizzazione - mediante la modifica della destinazione contenuta nella cennata delibera CIPE;
- utilizzo della somma di L.100 miliardi destinati dalla delibera CIPE alla delocalizzazione del polo conciario di Solofra, atteso che l'Agenzia non può erogare tale somma in tempi brevi;
- recupero della somma di L.70 miliardi per effetto delle revocche dei provvedimenti di concessione dei contributi per inadempienza o rinuncia, già perfezionati od in corso di perfezionamento;
- la rimanente somma di L.200 miliardi potrebbe derivare dalla sospensione dei provvedimenti concernenti la realizzazione di opere stradali appena avviate, affidate con provvedimenti adottati nel mese di giugno 1989.

È doveroso rappresentare che la soluzione prospettata in quest'ultimo punto scaturisce da una analisi di esclusivo ca-

11.

13

rattere tecnico-economico, mirante alla più razionale prosecuzione di parte del programma, fermo restando che tali somme dovranno riaffluire alle destinazioni originarie.

La soluzione di cui sopra comporta necessariamente degli oneri che, però, risultano di gran lunga inferiori ai danni che deriverebbero all'Amministrazione per effetto del fermo dei lavori della rete viaria originariamente avviata.

1.1970

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 86

Art. 29. c. 11. T. U. 7.6.80

14

entro il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma 12. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di attuazione.

Idem, c. 4

10. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine indicato.

Art. 10, c. 4, D.L.
n. 474/1957, conv.
con mod. L.n. 12/68
Norma di coordinamento

11. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potrà protrarsi, a pena di decadenza del contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle scorse è effettuata dall'intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalità prescritte nell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le medesime modalità si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente articolo 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Art. 13, c. 2,
L.n. 45/1959
Norma di coordinamento

12. Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 157, da ultimo prorogata con l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. A partire dal 1° luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative al presente articolo segue l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datore dal 1° luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito

MODULARIO
PCM - 1

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

31.5 499/GAB.
Proposta al Foglio del
N.º

15 Mod 1
Roma, L. 5 LUG. 1990 - 19

Al Direttore dell'Ufficio per la
ricostruzione e lo sviluppo delle
zone terremotate della Campania,
della Basilicata e della Puglia
Via di Torre Rossa 66

R O M A

OGGETTO : Interpretazione articolo 10, comma 4, della legge 21 gennaio 1988, n. 12 relativo alla decorrenza dei termini collegati alla realizzazione delle nuove iniziative industriali. Parere del Consiglio di Stato n. 689/90 del 30 maggio 1990.

Nel trasmettere il parere espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, nell'adunanza del 30 maggio 1990, concernente la questione indicata in oggetto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesto Ufficio sulla necessità di seguire con particolare attenzione l'avanzamento dei lavori relativi alla realizzazione degli stabilimenti industriali, curando in particolare:

1) per quelli ancora in corso di realizzazione, a seguito delle domande presentate entro il 31 dicembre 1982, la verifica dei motivi del ritardo, la rimozione di ogni ostacolo che si frappone alla ultimazione dei lavori, l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi compresa la revoca dei benefici;

2) per quelli ammessi ai benefici ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 marzo 1987, n. 120, lo svolgimento della necessaria attività volta ad assicurare che la realizzazione dell'opificio sia realizzata entro i 18 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione, tenendo costantemente informato il beneficiario che allo spirare dell'indicato termine, in assenza del verbale di ultimazione lavori, si procederà, senza possibilità di proroghe, alla revoca del beneficio.

In relazione a quanto sopra, appare opportuno che codesto Ufficio istituisca apposito scadenario nel quale, per ciascuna azienda, sia indicato il termine perentorio di realizzazione dell'opificio finanziato, al fine della tempestiva adozione dei conseguenti provvedimenti.

DULARIO
CM - 1

*Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

Mod. 1

Roma, 19

Ⓢ

resta al Foglio del:

Ⓢ

OGGETTO

Ovviamente per le aziende che dovessero già risultare inadempienti, alla data della presente direttiva, codesto Ufficio predisporrà immediatamente il provvedimento di revoca ed avvierà le procedure per il recupero delle anticipazioni concesse.

Sull'attuale stato di realizzazione di tutti gli stabilimenti ammessi a contributo, sia ai sensi dell'originario articolo 32 della legge 219/81 che ai sensi dell'articolo 8 della legge 120/1987, si gradirà ricevere, con ogni sollecitudine, una dettagliata informazione che sarà ripetuta con cadenza trimestrale, nella quale, limitatamente ai primi, dovranno essere indicati, con particolare rilievo, i motivi che hanno causato eventuali ritardi nella realizzazione degli opifici entro i prescritti termini e le proroghe concesse con le relative motivazioni.

IL MINISTRO

All.1

MODULARIO
C. S. - G.

Mod. 63

17



CONSIGLIO DI STATO

SECRETARIATO GENERALE

N. 227.....

22 GIU. 1990
Roma, addi 19.....

Risposta e note del

N. DV.

OGGETTO

Parere circa Quesito.....

Interpretazione art. 10 comma 4 L. 12/88.

Contributi nuove iniziative

etc.....

Allegati N.

*D'ordine di S. E. il Presidente, mi
pregio di trasmettere copia del parere nu-
mero 689/90 emesso dalla Sezione.....I...
di questo Consiglio sull'affare contro in-
dicato.*

*Restituisco gli atti allegati alla ri-
chiesta del parere.*

A norma dell'art. 56, 2° comma,
così come modificato con d.P.R. 22.
6.1988 n. 250, G.U. n. 158 del 7.
7.1988, si prega di accusare ricevu-
ta della ricezione del parere.

Al Ministero

INTERVENTI STR. MEZZOGIORNO

Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

MODULARIO
CS n. 1/87

Mod 87 (Teste)

18

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione

PRIMA 30 MAGGIO 1990

N. Sezione 689/90*La Sezione***OGGETTO**

Attuazione interventi ex artt. 32 L. 219/81,
8. L. 120/87 e 10 L. 12/88. Contributi per nuove
iniziative industriali di servizi nelle zone
maggiormente colpite dal sisma del 1980 e 1981.
Interpretazione art. 10, comma 4, L. 12/88.
Quesito.

Vista la relazione n.
1545/32 dell'11 maggio
1990, con la quale il

Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno - Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito concernente l'interpretazione dell'art. 10, comma 4, della legge 21 gennaio 1988, n. 12, relativo alla decorrenza dei termini collegati alla realizzazione delle nuove iniziative, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni;

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

18

- 2 -

PREMESSO:

La riferente Amministrazione allo scopo di poter dare alla disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 10 del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito nella legge 21 gennaio 1988, n. 12 la giusta collocazione all'interno del vigente sistema normativo in materia di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 - febbraio 1981 e di adozione di provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti nonché, in particolare, per poter conseguire le finalità di sviluppo disposte dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 - ha formulato un quesito a questo Consiglio, inteso a stabilire l'ambito soggettivo di applicazione della citata disposizione normativa e l'esatta definizione del "dies a quo" relativo alla decorrenza del termine di diciotto mesi ivi previsto, a pena di decadenza.

Con la relazione qui trasmessa il Ministro per gli Interventi Straordinari del Mezzogiorno - in conformità al parere espresso al riguardo nella seduta del 27 aprile 1988 dal Comitato Tecnico Amministrativo per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio, n. 219 - esprime l'avviso che sia opportuno ancorare il termine dal quale far decorrere i diciotto mesi previsti dal citato art. 10, comma 4, legge n. 12/1988, alla data di liquidazione del primo anticipo di contributo in favore del beneficiario.

CONSIDERATO:

- 1) Il quesito articolato dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate s'incentra nell'esame della problematica volta a stabilire la portata dell'innovazione introdotta

20

- 3 -

dall'art. 10 del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito nella legge 21 gennaio 1988, n. 12, nel vigente sistema normativo regolante l'attuazione degli interventi finanziati per la realizzazione di insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché l'incentivazione di insediamenti commerciali di ambito sovracomunale nelle aree a tal fine destinate.

In particolare, il quesito è formulato per una duplice finalità: da un lato, si chiede la definizione dell'area di operatività della norma in esame, con particolare riferimento alla esatta individuazione delle "nuove iniziative" industriali assoggettabili al suo ambito previsionale, dall'altro, si intende conoscere il "dies a quo" di decorrenza del nuovo termine di decadenza "ex lege" dal contributo, espressamente contemplato nel comma 4 del citato art. 10 della legge 12/1988.

Al riguardo, appare opportuno, in via preliminare, delineare brevemente il quadro normativo di riferimento della materia in questione.

- 2) L'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente gli ulteriori interventi in favore delle popolazioni della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1981, prevedeva che le suddette regioni - al fine di incentivare nuove iniziative di carattere industriale e commerciale - individuassero ed attrezzassero le aree da destinare a tali insediamenti su proposta delle comunità montane interessate ed in armonia con "gli indirizzi di assetto territoriale" regionale e con l'obiettivo della piena occupazione degli abitanti delle zone medesime.

21

- 4 -

Al sesto comma del predetto articolo veniva, altresì, contemplato che le domande presentate per la realizzazione degli interventi in questione dovessero esplicitamente indicare il termine entro il quale l'insediamento avrebbe dovuto realizzarsi. Il mancato rispetto di tale termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e sempre che l'opera avesse raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, comportava "la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato" (ultimo comma del menzionato art. 32).

Quindi il sistema delineato dal legislatore del 1981 subordinava le previste agevolazioni legislative alla menzione esplicita di un termine, indicato dallo stesso interessato e ritenuto congruo, in fase istruttoria, dall'Amministrazione, la quale provvedeva altresì ad inserire, nel disciplinare relativo alla fruizione del contributo, la fissazione di un termine per l'ultimazione dell'intervento finanziario.

Qualora l'impianto non risultava completato entro la prefissata scadenza, l'imprenditore - previa precisazione dello stato di realizzazione dell'opera - indicava un ulteriore termine di ultimazione dei lavori, che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno poteva concedere o negare, a suo insindacabile giudizio.

Scaduto (l'eventuale) ulteriore termine accordato, l'imprenditore decadeva dal contributo.

La previsione dei predetti termini e le regole di procedura relative alla loro proroga ed alle conseguenze rannodabili al loro mancato rispetto (cioè perdita del contributo) erano, in sostanza, accettate

22

- 5 -

dal beneficiario con la sottoscrizione del disciplinare allegato al decreto condizionato di concessione in suo favore del contributo in conto capitale.

Nel rispetto del delineato quadro normativo, l'Amministrazione riferisce di aver ammesso al contributo, nell'arco temporale dal 1983 al 1986, quelle domande ritenute in regola, concedendo altresì agli interessati la prevista proroga per l'ultimazione delle iniziative "de quibus", che in molti casi è stata superiore ai diciotto mesi.

A tal uopo, è stato altresì riorganizzato l'ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania, Basilicata e Puglia, costituendo nell'ambito del predetto Ufficio un servizio (gestione stralcio) per il completamento degli interventi, previsti dagli artt. 21 e 32 della menzionata legge n. 219/1981, per i quali l'istruttoria era già stata definita, ma le opere non ancora interamente realizzate.

Per tali interventi il sistema di erogazione dei contributi e le modalità di realizzazione delle infrastrutture, previsti dalla normativa eccezionale e derogatoria di cui alle ordinanze emesse sulla base dell'art. 9, comma 2°, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono stati recepiti nelle convenzioni stipulate e nei disciplinari sottoscritti.

- 3) In prosieguo di tempo, residuando al 30 settembre 1985 lotti di aree infrastrutturate, non assegnate ai fini e con il meccanismo del citato art. 32 della l. 219/1981, il legislatore, onde evitare la loro inutilizzazione, ha previsto con l'art. 8 del D.L. 26 gennaio

23

6 -

1937, n. 48, convertito nella legge 27 marzo 1937, n. 120, di riservare prioritariamente tali aree a nuove iniziative industriali, da attuarsi nei settori produttivi del Mezzogiorno ovvero a nuovi interventi da realizzarsi da parte dell'imprenditoria locale nel settore indotto collegato alle industrie localizzate nelle zone in questione.

Con il menzionato art. 8 veniva altresì introdotto un diverso termine, a pena di decadenza per la presentazione delle relative domande; tale termine era fissato al 30 giugno 1937.

Infine, veniva previsto uno scadenziario relativo alla concessione del contributo "al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali determinate dall'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1931, n. 219".

- 4) Una sostanziale innovazione del predetto sistema normativo in materia di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia risulta introdotta con l'art. 10 del D.L. 20 novembre 1937, n. 474, convertito nella legge 21 gennaio 1938, n. 12, il cui comma quarto espressamente dispone che "la realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1931, n. 219, e successive modificazioni, e del comma 3 non potrà protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme è effettuata secondo le modalità prescritte nell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639" (cioè con l'ingiunzione di pagamento).

La suddetta disposizione - introducendo per la prima volta un termine

24

- 7 -

di decadenza "ex lege" dal contributo statale (entro diciotto mesi, dalla concessione del contributo, la nuova iniziativa dovrà essere realizzata) pone all'Amministrazione riferente delicati problemi di interpretazione in aderenza alla "ratio" che sottintende le finalità di ricostruzione e di sviluppo dei territori terremotati ex art. 32 della citata legge n. 219/1981.

- 5) In ordine al primo dei menzionati quesiti, articolati dall'Ufficio riferente, relativo all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione normativa in esame, non può revocarsi in dubbio che l'inciso "nuove iniziative" debba riferirsi esclusivamente a quegli insediamenti industriali contemplati nel richiamato art. 8 della legge n. 120/1987 e non anche a quelle iniziative decretate ai sensi dell'art. 32 della legge n. 219/1981.

Inducono a questa conclusione un rilievo di ordine giuridico, la valutazione di una circostanza di fatto e la presenza, nella fattispecie in esame, di un assetto di interessi, ormai concordati e proceduralmente garantiti.

Invero, come stabilito nell'art. 11 delle Preleggi, la legge non dispone che per l'avvenire, non avendo essa effetto retroattivo.

Anche se ciò non esclude che in qualche caso il legislatore possa ravvisare l'opportunità di estendere gli effetti di una legge nuova al passato, la regola dell'irretroattività della norma giuridica - costituzionalmente affermata tuttavia soltanto in materia penale - può intendersi di carattere generale, nel senso che la legge non può estendere la sua efficacia a fatti compiuti o a situazioni maturate sotto il vigore della precedente normativa.

25

- 8 -

Nel caso di specie, non ritiene la Sezione che la nuova disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 10 della legge n. 12/1988 possa incidere sui diritti quesiti e sui procedimenti conclusi con l'ammissione ai benefici statali. Ciò anche per la continuità dell'azione amministrativa in relazione ai flussi finanziari verso le imprese beneficiarie dei contributi o aggiudicatarie dei lavori e in relazione alla gestione delle aree attrezzate.

D'altra parte, non può non tenersi conto della circostanza di fatto, evidenziata dall'Amministrazione nella sua relazione, relativa al superamento (sia in sede di previsione del disciplinare sia nella realizzazione dell'opera), da parte della quasi totalità delle iniziative ammesse a contributo ai sensi del citato art. 32, del nuovo termine di diciotto mesi introdotto dall'articolo in esame e, pertanto, una eventuale applicazione a livello di "interpretazione retroattiva" condurrebbe ad un sostanziale stravolgimento delle finalità previste dall'articolo 32 e delle interpretazioni che hanno mosso il legislatore a formulare l'art. 10 della legge n. 12/1988.

Bisogna, infine, tener presente che i termini entro cui realizzare i programmi di intervento industriale per lo sviluppo delle zone disastrose previsti dall'art. 32 erano in qualche modo la risultante di un concordato assetto di interessi tra l'impresa interessata, che aveva l'obbligo di indicare nella domanda il termine medesimo e la Pubblica Amministrazione, che, in sede di istruttoria, stabiliva il termine di ultimazione dell'intervento finanziato; di tal che la (eventuale) previsione della disponibilità di un tempo superiore ai diciotto mesi (sia accordato in sede di decretazione di prima

26

- 9 -

ammissione al contributo, sia concesso in sede di proroga), confluiva nel quadro degli elementi di valutazione a disposizione dell'imprenditore, al fine di positivamente stimolarlo alla realizzazione dell'opera ovvero di disincentivarlo dal realizzare lo stabilimento previsto a quelle condizioni.

Pertanto, correttamente sotto questo profilo, l'Amministrazione referente ha limitato l'applicazione del quarto comma dell'art. 10 della legge n. 12/1938 alle iniziative ancora da decretare alla data di emanazione della norma "de qua".

E' evidente poi che con l'espressione "nuove iniziative" debba intendersi l'intervento nella sua globalità di struttura produttiva e non già quale mera opera muraria.

6) Resta ora da esaminare l'ulteriore quesito relativo alla esatta individuazione del "dies a quo" dal quale far decorrere i diciotto mesi previsti dal menzionato art. 10, comma quarto; se cioè esso debba essere ancorato alla data di emissione del decreto di ammissione condizionata al contributo ovvero se esso debba decorrere dal momento della erogazione del contributo medesimo.

L'Amministrazione referente propende per la seconda soluzione, in conformità ad un parere espresso al riguardo dal Comitato Tecnico Amministrativo.

La tesi dell'Amministrazione può essere condivisa.

Osserva al riguardo la Sezione che l'esame ^{paramente} letterale dell'inciso "data di concessione dello stesso" porterebbe l'interprete alla conclusione che il termine legislativo di decadenza del contributo debba decorrere dalla data della adozione del provvedimento di ammissione al beneficio.

27

- 10 -

Ma un tale risultato appare penalizzante per il privato e sostanzialmente riduttivo in relazione alla volontà del legislatore di incentivare gli insediamenti industriali e di assicurare l'occupazione.

Invero, non può negarsi che tra la fase dell'ammissione al contributo (che si conclude con un decreto autorizzatorio di carattere astratto che ancora nulla concede all'interessato) e quella della materiale erogazione del primo anticipo del contributo medesimo (che si conclude con l'assegnazione all'interessato di una somma erogata a titolo di anticipazione sull'ammontare del beneficio assegnato), decorre un lasso di tempo non precisamente determinabile e variabile in relazione alle differenti fattispecie presentabili.

Infatti, dopo essere stato ammesso al contributo, e al fine di poter entrare materialmente nella disponibilità delle somme assegnategli, l'imprenditore ha l'obbligo di presentare una serie di documenti, quali copia autentica dell'atto costitutivo della società beneficiaria del contributo ed il relativo provvedimento di omologa, rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente, la documentazione antimafia, le garanzie fideiussorie, la copia autentica della concessione edilizia rilasciata dal Comune, ecc. (art. 2 del disciplinare di concessione).

Tali documenti dovranno poi essere esaminati dall'Amministrazione (nei normali tempi burocratici di valutazione) e, qualora l'esame si concluda positivamente, l'interessato potrà ottenere la liquidazione del primo anticipo di contributo pari al 60% del massimo del contributo assegnato e compiere così i primi concreti atti di

28

- 11 -

disposizione.


E', quindi, alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento relativo alla prima anticipazione del beneficio - data dalla quale soltanto l'operatore acquisisce la certezza giuridica della sua definitiva ed incondizionata ammissione al beneficio - che risulta conforme a razionalità ancorare il termine dal quale far decorrere i 18 mesi previsti dal richiamato art. 10, comma 4 della legge n. 12/1938; termine ritenuto dal legislatore, nel complesso sistema comprendente più fasi tutte necessarie, come quello congruo per la effettiva realizzazione dell'"opus perfectum" e da considerare, quindi, totalmente disponibile a favore dell'operatore, attesa anche la sua tassatività e la grave ineludibile conseguenza sanzionatoria della decadenza.

Né, in questa ottica, sembrerebbe corretto far decorrere il predetto termine di decadenza prima ancora che al beneficiario sia consegnato il lotto ovvero che il medesimo sia imnesso nella disponibilità dell'area.

P. Q. M.


nelle susposte considerazioni il parere.

PER ESTRATTO DAL VERBALE
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE



VISTO:

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE



MOD. ANNO
C. M. 222

Mod. 222 (a)

29

Il Ministro Segretario di Stato

ESTRATTO DISCIPLINARE

4.

c) Entro trenta giorni dalla definizione della procedura di collaudo finale, degli investimenti fissi e dell'avvenuta commissione delle scorte, il residuo contributo.

Art. 3 - Le anticipazioni del contributo non possono superare il 90% della somma garantita da fidejussione. Le fidejussioni devono essere approvate dal MINISTRO.

A seguito di collaudi parziali, le fidejussioni possono essere liberate in misura pari al 75% del valore delle opere collaudate, salvo quanto alla lettera a), b) e c) che seguono.

Collaudi parziali possono essere richiesti al lorchè siano eseguiti investimenti ed opere pari al 30, 60 e 80 per cento del costo globale (comprensivo di scorte) dell'intervento. IL MINISTRO può disporre, in ogni momento, collaudi parziali.

La fidejussione deve essere presentata al Ministro entro giorni 90 da oggi; ogni eventuale modifica ad essa prescritta deve essere attuata entro giorni 30; il Ministro su motivata richiesta può accordare una proroga non superiore a 60 giorni. La scadenza del termine,

D. 227
M. 227

Mod 2

30

Al Ministro Segretario di Stato

. 5.

originario o prorogato, comporta decadenza dall'ammissione al contributo.

La fidejussione non potrà ~~mai essere ridotta~~ a somma inferiore al totale degli importi che seguono:

- a) differenza tra i mezzi propri dell'Impresa già versati e mezzi propri da versare - entro il secondo anno dal collaudo finale - per il raggiungimento della quota pari ad un terzo del contributo corrisposto per impianti fissi;
- b) quota di contributo su opere, acquisti ed approvvigionamenti, per i quali è stato erogato il contributo, ancora da effettuarsi;
- c) quota del 10% del contributo totale da liberarsi a seguito del collaudo finale.

Art. 4 - Al beneficiario è provvisoriamente assegnata l'area di cui all'allegata planimetria, con tutte le sue accessioni, intendendosi contestualmente attribuite, pro-quota e per la loro gestione e manutenzione, le parti ed opere comuni all'area industriale quali: strade di collegamento interne, zone attrezzate a

J. 1970
M. 227

Mod. 282 (ex. 8)

31

Al Ministro Segretario di Stato

6.

verde, impianto di illuminazione, acquedotto, rete fognante, impianto di depurazione, ecc.

La proprietà del lotto assegnato e delle sue accessioni, nonché la comproprietà delle parti e opere comuni all'area industriale, saranno trasferite - senza vincolo alcuno, seppure ché siano state assolte tutte le obbligazioni garantite dalla fidejussione di cui al precedente art. 3 - dopo un anno dal conseguimento di quote pari al 70% dell'occupazione stabile e del volume di produzione previste a "regime", come da allegato 1.

Non si procederà al trasferimento in proprietà qualora tale risultato non sia conseguito entro anni quattro dalla approvazione del collaudo finale.

In tal caso sull'area e le sue accessioni si faranno valere le ragioni dei creditori con priorità assoluta per il recupero, a favore dello Stato, del contributo erogato.

Art. 5 - L'IMPRENDITORE espressamente si impegna:

- a) a ricercare ed attuare tutti gli accorgimenti e tutte le soluzioni che possano contenere il costo ed utilizzare per quanto

32

29-9-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 228

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 25 settembre 1989.

Disposizioni per l'attuazione dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo agli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in favore delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le agevolazioni per la riparazione e l'adeguamento degli stabilimenti industriali siti nelle zone colpite dal sisma del 1980, nonché l'insediamento di nuovi stabilimenti e le connesse opere infrastrutturali;

Visto l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, come convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni, con il quale la competenza all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della predetta legge n. 219 del 1981 è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede direttamente o a mezzo di Ministri all'uopo delegati o designati;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, il quale ha disposto che, a partire dal 1° luglio 1989, l'istruttoria delle pratiche relative ai sopra citati articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 deve seguirne l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la risoluzione approvata, nella seduta del 7 giugno 1989, dalla commissione parlamentare bicamerale per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, secondo la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve adottare le opportune misure ai fini del completamento degli interventi di cui ai citati articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, avendo cura di evitare ritardi o slasi nel procedimento ed incertezze e disorientamento presso gli operatori e le amministrazioni e tenendo altresì presente che, in ogni caso, ai fini del completamento dei predetti interventi e anche per non creare turbative nella realizzazione degli stessi, nessuna modificazione di fatto o di diritto può intervenire in difformità a quanto stabilito nel provvedimento finale adottato;

Visto il parere n. 1088/1989, espresso dal Consiglio di Stato, prima sezione, nell'adunanza del 21 giugno 1989, in

ordine ai criteri interpretativi e alle modalità di applicazione del citato art. 13, secondo comma, della legge n. 48 del 1989;

Considerato che tale parere, reso anche alla luce della richiamata risoluzione parlamentare, per gli interventi previsti dai citati articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981 ha individuato in sede d'interpretazione i seguenti criteri normativi, ai quali deve essere informato il passaggio dal regime eccezionale e derogatorio, di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, al regime ordinario di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 10 febbraio 1989, n. 48:

1) il regime ordinario al quale dal 1° luglio 1989 gli interventi in questione saranno soggetti è quello di cui alla legge n. 64/1986 ed al testo unico n. 218 del 1978;

2) la nuova disposizione non ha alcuna incidenza sui diritti quesiti e sui procedimenti conclusi con l'ammissione al beneficio, in quanto tale disposizione non ha carattere retroattivo;

3) deve essere assolutamente salvaguardata la continuità dell'azione amministrativa in relazione ai flussi finanziari verso le imprese beneficiarie dei contributi o aggiudicatarie dei lavori di infrastrutturazione e in relazione alla gestione delle aree attrezzate;

Considerato altresì che il Consiglio di Stato — pur non sottacendo le difficoltà di interpretazione sistematica delle disposizioni di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 48/1989 e pur auspicando l'intervento del legislatore per assicurare il massimo di certezza ed efficienza nella fase di transizione fra il sistema eccezionale e il sistema ordinario, mediante un'adeguata disciplina della pluralità di evenienze che la successione fra i due sistemi implica — ha affermato che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuto a disciplinare la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema per il tempo necessario affinché non vi sia alcuna interruzione nell'attività amministrativa, ed ha, a tal fine, individuato i criteri da seguire, in risposta ai quesiti postigli;

Visti la legge 1° marzo 1986, n. 64, il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le disposizioni d'attuazione e in particolare il regolamento sulle procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233;

Visti i provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri designati o delegati e, in particolare, le seguenti ordinanze, applicabili alle fattispecie disciplinate da atti formati sulla loro base, costituendo la presente una fase meramente esecutiva delle precedenti:

n. 4/219/ZA del 17 luglio 1984, e n. 47/219/ZA del 13 maggio 1986, concernenti il controllo dei requisiti soggettivi dei beneficiari dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219;

33

29-9-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale, n. 228

n. 30/219/ZA del 27 febbraio 1985, e n. 41/219/ZA del 20 febbraio 1986, concernenti la riduzione dei compensi spettanti ai direttori dei lavori, ingegneri capo e collaudatori delle opere realizzate con i contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219;

n. 34/219/ZA del 26 aprile 1985, relativa alle procedure per l'esame dei progetti esecutivi delle opere infrastrutturali;

n. 56/219/ZA del 9 settembre 1986, relativa allo snellimento delle procedure per il rilascio delle licenze di abitabilità e agibilità dei nuovi stabilimenti industriali;

n. 37/219/ZA e n. 38/219/ZA del 25 settembre 1985, n. 43/219/ZA del 6 marzo 1986, n. 75/219/ZA del 25 marzo 1987 e n. 17/PRES del 23 febbraio 1989, concernenti misure dirette a disciplinare le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni dei suoli occorrenti per la realizzazione degli interventi;

n. 80/219/ZA del 26 giugno 1987, relativa alla disciplina della provvisoria gestione delle aree;

n. 5/PRES, del 18 novembre 1987, e n. 19/PRES del 15 marzo 1986, recanti le disposizioni per la determinazione del valore delle aree di sedime e degli impianti relitti da detrarre dal contributo concesso ai beneficiari dei contributi di cui all'art. 21 della legge n. 219;

n. 14/PRES e n. 15/PRES del 13 giugno 1988, concernenti le modalità per il recupero degli interessi maturati sui contributi erogati e non tempestivamente utilizzati dagli interessati;

n. 22/PRES del 29 maggio 1989, recante misure dirette ad accelerare le operazioni di collaudo;

Sentito l'avviso del Ministero del tesoro, il quale, con nota n. 5160 del 10 agosto 1989, ha comunicato di condividere gli orientamenti espressi dalla commissione bicamerale e le indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato e di condividere parimenti l'esigenza di dare attuazione alla normativa in questione, nel senso indicato dagli organi suddetti, a mezzo di appositi provvedimenti amministrativi, rispettivamente destinati ad assicurare la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema e ad attuare il passaggio dei fondi, istituiti ai sensi degli articoli 21 e 32, dalle gestioni fuori bilancio alle gestioni ordinarie;

Ritenuto, in conformità al parere del Consiglio di Stato e in aderenza alla risoluzione parlamentare e all'avviso, sopra richiamato, del Ministero del tesoro, di dover provvedere, per quanto consentito in via amministrativa, alla specificazione dei criteri di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 13, comma secondo, con particolare riguardo alla disciplina della transizione dal regime eccezionale e derogatorio al regime ordinario degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, salvaguardando la continuità dell'azione amministrativa e consentendo la prosecuzione e il completamento degli interventi in oggetto;

Considerato altresì che il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha precisato che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può decidere di avvalersi della struttura dell'ufficio speciale e dei soggetti convenzionati (Italteknà e Castalia) per il tempo necessario anche non vi sia alcuna interruzione nell'attività amministrativa;

Ritenuto che, al fine di cui sopra, sia opportuno emanare distinte, ma coordinate disposizioni, concernenti, da un lato, l'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla quale viene indirizzata apposita direttiva, e, dall'altro, l'attività degli uffici direttamente dipendenti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Capo I

ATTIVITÀ DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 1.

1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, secondo i criteri di cui ai successivi articoli del presente capo I, che configurano, a tal fine, apposita direttiva.

Art. 2.

1. Gli interventi, concernenti sia la concessione di contributi sia l'affidamento di lavori, esclusi quelli di cui al comma 1 del successivo art. 4, sono affidati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno all'Agenzia, la quale applicherà le procedure previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e delle relative normative di esecuzione.

2. Per la concessione dei contributi l'Agenzia effettua l'occorrente istruttoria, adiuvata dagli Istituti di credito a medio termine.

3. Il parere delle regioni Campania, Basilicata e Puglia sulla localizzazione, sull'impatto ambientale e sulla compatibilità in rapporto alla programmazione regionale è acquisito dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

4. Ai sensi dell'art. 72 e seguenti del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, la concessione dei contributi è deliberata dal comitato di gestione dell'Agenzia. Per le iniziative da sottoporre all'esame del CIPI ai sensi dell'art. 74 del citato testo unico, la concessione dei contributi è subordinata alla relativa deliberazione di ammissibilità adottata dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

39

29-9-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale, n. 228

5. L'erogazione dei contributi è effettuata dall'Agenzia.

6. Parimenti, per le nuove opere l'istruttoria sarà espletata secondo i moduli procedurali previsti dalla citata normativa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Le opere, oggetto di rigorosa valutazione tecnica, finanziaria ed economica, dovranno rientrare nelle previsioni programmatiche attraverso l'aggiornamento del programma triennale e dei piani annuali di attuazione.

Art. 3.

1. Gli atti relativi alle istruttorie di cui al precedente art. 2 saranno rimessi all'Agenzia, corredati dai pareri ricevuti e dagli altri elementi istruttori acquisiti in precedenza.

2. L'Agenzia potrà, se lo ritiene, promuovere accordi con gli organi competenti per l'utilizzazione dei locali dove attualmente sono archiviati i fascicoli dell'Ufficio speciale per gli interventi straordinari attribuiti alla competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo l'Agenzia costituirà, in seno alla propria struttura, una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile.

4. Alla gestione di cui al precedente comma 3 affluiranno, su richiesta del presidente dell'Agenzia, le risorse finanziarie che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno preleverà dalle contabilità speciali, entro i limiti delle assegnazioni disposte dal CIPE per gli interventi di cui al precedente art. 2. Per le procedure relative si applica la disposizione del successivo art. 7.

Capo II

ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Art. 4.

1. Per gli interventi per i quali, alla data del 30 giugno 1989, l'istruttoria sia stata definita con un formale provvedimento di concessione del contributo o di affidamento dei lavori, e per i quali il sistema di erogazione dei contributi e le modalità di realizzazione delle infrastrutture, previsti dalla normativa eccezionale e derogatoria di cui alle ordinanze emesse sulla base dell'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 — convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni — siano stati recepiti nelle convenzioni stipulate o nei disciplinari sottoscritti, le relative prescrizioni conservano il loro valore vincolante.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno succede nei rapporti di concessione e nei contratti stipulati, entro il 30 giugno 1989, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dai Ministri dallo stesso delegati o designati, per la realizzazione delle infrastrutture ex art. 32 della legge n. 219/1989 e per le attività di supporto alla gestione degli interventi e delle aree industriali.

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente comma 1 continuano ad applicarsi, fino a diversa disposizione, le procedure stabilite dalle ordinanze di cui allo stesso comma, emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri da lui designati o delegati e richiamate nelle premesse.

Art. 5.

1. Con provvedimento da emanarsi in base all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito, ai sensi della stessa norma, il Consiglio di Stato, si provvederà alla riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, ristrutturato con decreto ministeriale 7 marzo 1988, n. 577, ai sensi dell'art. 9, comma quarto, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, costituendo, in seno al predetto Ufficio, una gestione stralcio per il completamento, a esaurimento, degli interventi di cui al precedente art. 4.

2. Nel quadro della riorganizzazione prevista al comma 1 sarà tra l'altro considerata l'utilità di continuare ad avvalersi della struttura di supporto costituita dalla società Italtelna Sud e degli organi collegiali — quali il comitato tecnico amministrativo, la commissione consultiva e la commissione per la determinazione del valore degli stabilimenti relitti — già in funzione presso l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, tuttora operante per l'attuazione degli interventi nelle città di Palermo e Catania in base al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99, e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1988, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1988.

Art. 6.

1. Fino alla riorganizzazione dell'Ufficio di cui al comma 1 del precedente art. 5, in esito al procedimento ivi indicato, per il tempo strettamente necessario a evitare i danni derivanti dall'interruzione dell'azione amministrativa, e comunque non oltre il 28 febbraio 1990, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvarrà della struttura dell'Ufficio speciale di cui al comma 2 dello stesso art. 5 e assicurerà la continuità operativa della struttura di supporto mediante il rinnovo, in via transitoria, dei rapporti convenzionali già in atto tra l'Ufficio speciale predetto e la società Italtelna Sud e Castalia.

Art. 7.

I prelevamenti di fondi dalle contabilità speciali, previa voltura delle stesse da parte della Direzione generale del Tesoro in capo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono effettuati con provvedimento del Ministro stesso o di un suo delegato. Per le procedure relative saranno emanate apposite istruzioni d'intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

Il presente decreto viene comunicato al Ministero del tesoro quale atto presupposto del provvedimento da emanarsi ai sensi dell'ultima parte del precedente art. 7, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1989

Il Ministro: MISASI

89A4360

2-6-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 127

2.5.89 delib.
11.3.89
29.12.89

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Trento	424.000
Bolzano	411.000
Valle d'Aosta	134.000
Piemonte	941.000
Lombardia	2.941.000
Veneto	3.458.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000
Liguria	788.000
Emilia-Romagna	2.723.000
Toscana	2.148.000
Umbria	372.000
Marche	1.217.000
Lazio	4.102.000
Abruzzo	1.181.000
Molise	763.000
Campania	1.164.000
Puglia	1.953.000
Basilicata	693.000
Calabria	905.000
Sicilia	2.797.000
Sardegna	323.000
Totale	30.000.000

Art. 2.

La somma di L. 927.291.927.000, libera da vincoli di destinazione, relativa al fondo 1989, ex art. 9 della legge n. 281/70 — al netto dell'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno, citato in premessa, nonché delle detrazioni a carico delle regioni a statuto speciale interessate, ex art. 3, secondo comma, della legge n. 541/88, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 40/89 — è assegnata alle regioni (con l'esclusione della Valle d'Aosta) e le province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Bolzano	10.893.087
Trento	9.604.887
Piemonte	44.810.954
Lombardia	67.933.631
Veneto	42.679.313
Friuli-Venezia Giulia	8.675.613
Liguria	23.010.542
Emilia-Romagna	42.934.970
Toscana	37.868.181
Umbria	21.328.749
Marche	27.351.181
Lazio	53.190.069
Abruzzo	46.947.718
Molise	34.258.797
Campania	129.799.160
Puglia	99.006.565
Basilicata	45.274.829
Calabria	73.480.782
Sicilia	71.051.259
Sardegna	37.191.640
Totale	927.291.927

Art. 3.

La somma di L. 179.997.000, per l'esercizio 1988, relativa ai «rientri» dell'ex soppresso fondo di rotazione n. 1208/51, di cui alla premessa, è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Trento	1.689
Bolzano	1.915
Valle d'Aosta	2.393
Piemonte	7.877
Lombardia	11.941
Veneto	7.502
Friuli-Venezia Giulia	3.502
Liguria	4.046
Emilia-Romagna	7.546
Toscana	6.656
Umbria	3.749
Marche	4.809
Lazio	9.349
Abruzzo	8.252
Molise	6.023
Campania	22.816
Puglia	17.402
Basilicata	7.958
Calabria	12.915
Sicilia	21.464
Sardegna	10.193
Totale	179.997

Art. 4.

All'erogazione delle sopraindicate assegnazioni, in conto esercizi 1988-1989, provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 2 maggio 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A2330

DELIBERAZIONE 2 maggio 1989.

Riparto della disponibilità finanziaria per l'anno 1988, per interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione del fondo destinato al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

2-6-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 127

Visti gli articoli 6-bis e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Viste le leggi finanziarie 27 dicembre 1983, n. 730, 22 dicembre 1984, n. 887, 28 febbraio 1986, n. 41 e 22 dicembre 1986, n. 910, che hanno apportato incrementi al fondo di cui all'art. 3 della citata legge n. 219/81;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472, che all'art. 1-ter dilaziona ulteriormente il pagamento delle rate Irpef, Irpeg ed Ilor ponendo a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/81, relativo all'anno 1986, l'entità delle conseguenti minori entrate;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988), che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla citata legge n. 219/81, incrementa, tra l'altro, il citato fondo, relativamente all'anno 1988, della somma di lire 300 miliardi;

Viste le proprie precedenti delibere del 2 maggio 1985, relativa all'approvazione del piano regionale di sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, e del 18 settembre 1987 con la quale è stato modificato il citato piano triennale della regione Campania, relativamente agli interventi in materia di trasporti e di edilizia universitaria;

Viste le proprie precedenti delibere 15 aprile 1986, 29 maggio 1986, 3 luglio 1986, 14 ottobre 1986, 8 aprile 1987 e 12 aprile 1988 con le quali sono stati ripartiti, tra l'altro, le disponibilità finanziarie relative all'anno 1988;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 29 marzo 1989, prot. n. 3250, con la quale viene proposto il riparto della succitata disponibilità finanziaria;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

La disponibilità finanziaria di lire 300 miliardi relativa all'anno 1988 di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è assegnata agli interventi come di seguito indicati:

Riferimento normativo	Importi (in milioni di lire)
Interventi di cui all'art. 21	87.000
Interventi di cui all'art. 23	10.000
Interventi di cui all'art. 32	173.000
Ministero della pubblica istruzione: Università di Salerno - completa- mento Fisciano	30.000

Le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 472/86, quantificate in lire 251,921.906 miliardi — pari al 20% delle quote assegnate ai comuni nell'anno 1986 — risultano detratte, in tale misura percentuale, dalle quote medesime.

Le riduzioni così apportate risultano integrate, ai sensi del disposto dell'art. 1-ter, comma 2, della medesima legge n. 472/86, con le assegnazioni già effettuate negli esercizi finanziari 1987 e 1988.

Roma, addì 2 maggio 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A2331

DELIBERAZIONE 2 maggio 1989.

Rimodulazione delle assegnazioni per l'anno 1989, per interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione del fondo destinato al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-bis e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Viste le leggi finanziarie 27 dicembre 1983, n. 730, 22 dicembre 1984, n. 887, 28 febbraio 1986, n. 41, 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67, che hanno apportato incrementi al fondo di cui all'art. 3 della citata legge n. 219/81;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (finanziaria 1989), la quale alla tabella A ha rimodulato l'autorizzazione di spesa di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989 di cui all'art. 6, comma 1, della legge finanziaria n. 910/86 disponendone l'autorizzazione per l'anno 1989 dell'importo di lire 2.500 miliardi e per l'anno 1991 della restante quota di lire 500 miliardi, unitamente alla somma di lire 2.000 miliardi di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 67/88;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 15 febbraio 1989, n. 109870, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1989, registro n. 7, foglio n. 31, con il quale è stata apportata la variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, al fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/81 per l'anno 1989 di lire 235,672 miliardi, in applicazione del citato art. 6 del decreto-legge n. 65/89;

2-6-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 127

Considerato pertanto che la disponibilità finanziaria, per l'anno 1989, del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/81 viene così a quantificarsi nel ridotto importo di lire 2.264,328 miliardi e che occorre inoltre rimodulare le ripartizioni già disposte con le delibere dell'8 aprile 1987 e 12 aprile 1988;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 3250 del 29 marzo 1989 con la quale viene proposto di applicare, proporzionalmente, alle quote assegnate ai singoli comuni, con le citate deliberazioni CIPE dell'8 aprile 1987 e del 12 aprile 1988, le riduzioni apportate al fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/81 dalle normative precedentemente citate;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 3112 del 29 marzo 1989 con la quale viene proposto il riparto tra i singoli comuni ricadenti nella provincia di Napoli delle somme già assegnate per gli anni 1988 e 1989 dal CIPE, con deliberazione del 12 aprile 1988, e non ancora ripartite per ulteriori approfondimenti delle esigenze operative dei comuni stessi;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

In attuazione del disposto legislativo 24 dicembre 1988, n. 541 e dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 65/89 le somme già assegnate ai comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia per l'anno 1989, con le deliberazioni CIPE 8 aprile 1987 (tabelle 1/A.1, 1/A.2 ed 1/A.3) e 12 aprile 1988 (tabelle 1/A.1, 1/A.2 ed 1/A.3), sono ridotte della misura di 27,348 punti percentuali, restando confermati gli importi assegnati alle regioni Basilicata e Campania per interventi in edilizia sanitaria e gli importi assegnati agli interventi di cui agli articoli 21, 23 e 32.

Le quote indicate nella citata delibera del 12 aprile 1988 relativamente alla provincia di Napoli, non ancora ripartite, vengono ora rettifiche negli importi di lire 154,344 miliardi per l'anno 1988 e lire 90,541 miliardi per l'anno 1989 e ripartite tra i comuni interessati, scontando già, per l'anno 1989, l'indicata riduzione del 27,348% come da allegate tabelle A/1 e A/2 che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 2 maggio 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

TABELLA A/1

REGIONE CAMPANIA			
PROVINCIA DI NAPOLI - Comuni gravemente danneggiati			
Riparto fondi triennio 1987-89 per le quote relative agli anni 1988-1989 (milioni di lire)			
Comuni gravemente danneggiati	1988	1989	Totale
Agerola	1.907	814	2.721
Carbonara di Nola	315	134	449
Casalnuovo di Napoli	1.665	710	2.375
Casamarciano	740	315	1.055
Casavatore	895	381	1.276

Comuni gravemente danneggiati	1988	1989	Totale
Castellammare di Stabia	3.482	1.485,8	4.967,8
Cicciano	2.970	1.267	4.237
Giugliano in Campania	2.854	1.218	4.072
Liveri	618	264	882
Palma Campania	2.557	1.090	3.647
Piano di Sorrento	8	4	12
Pimonte	367	156	523
Pozzuoli	1.344	573	1.917
Roccarainola	3.545	1.436	4.981
San Paolo Belsito	537	230	767
Sant'Antonio Abate	2.868	1.223	4.091
Santa Maria La Carità	428	183	611
Saviano	1.408	601	2.009
Vico Equense	394	169	563
Visciano	2.642	1.128	3.770
Totale	31.544	13.381,8	44.925,8

TABELLA A/1

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI - Comuni danneggiati

Riparto fondi triennio 1987-89 per le quote relative agli anni 1988-1989 (milioni di lire)

Comuni danneggiati	1988	1989	Totale
Arzano	376	160	536
Bacoli	1.909	814	2.723
Brusciano	7	3	10
Caivano	1.251	534	1.785
Casandrino	123	53	176
Casoria	433	184	617
Cimitile	1.504	641	2.145
Crispano	325	139	464
Frattaminore	606	259	865
Grumo Nevano	186	80	266
Marano di Napoli	2.191	934	3.125
Melito di Napoli	102	44	146
Mugnano di Napoli	122	52	174
Napoli	94.500	40.322	134.822
Nola	7.162	3.056	10.218
Poggioreale	513	219	732
Pollena Trocchia	103	44	147
Pomigliano d'Arco	587	251	838
Pompei	605	259	864
Procida	227	97	324
Quiliano	8	4	12
Quarto	721	307	1.028
San Gennaro Vesuviano	251	107	358
San Giorgio a Cremano	943	402	1.345
San Giuseppe Vesuviano	1.739	742	2.481
San Sebastiano al Vesuvio	773	330	1.103
Sant'Antimo	1.509	644	2.153
Scisciano	1.586	677	2.263
Somma Vesuviana	314	134	448
Striano	699	298	997
Terrigno	360	153	513
Troscane	394	169	563
Villaricca	671	286	957
Totale	122.800	52.398	175.198
Totale generale	194.344	65.779,8	220.123,8

89A2332

2-6-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 127

DELIBERAZIONE 2 maggio 1989.

Riparto programmatico delle disponibilità finanziarie per gli anni 1990 e 1991, per interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione del fondo destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-bis e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Viste le leggi finanziarie 27 dicembre 1983, n. 730, 22 dicembre 1984, n. 887, 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, che hanno apportato incrementi al fondo di cui all'art. 3 della citata legge n. 219/81;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (finanziaria 1989), che ha rimodulato le assegnazioni stanziare dalle precedenti leggi finanziarie n. 910/86 e n. 67/88 stabilendo in lire 3.700 miliardi le risorse per l'anno 1990 ed in lire 2.500 miliardi le risorse per l'anno 1991;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 3250 del 29 marzo 1989 con la quale viene proposto al CIPE il riparto programmatico delle disponibilità finanziarie come sopra rimodulate dalla legge n. 541/88 per gli anni 1990 e 1991;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. Le disponibilità finanziarie — come indicate in premessa relativamente agli anni 1990 e 1991 — sono programmaticamente destinate agli interventi e soggetti di seguito indicati:

(importi in miliardi di lire)

SOGGETTI	1990		1991	
	Quote	Totale	Quote	Totale
<i>Ministero della pubblica istruzione:</i>				
Università di Salerno - completamento Fisciano	50	50	—	
<i>Ministero dell'agricoltura e delle foreste</i>	15	15	—	
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri:</i>				
Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'art. 9 della legge n. 187/82	1,5	1,5	—	
<i>Ministero dei lavori pubblici:</i>				
Per completamento degli interventi già avviati in edilizia di culto ed edilizia di interesse storico-artistico e destinazione di almeno il 70% ai comuni dichiarati disastri:				
Provveditorato OO.PP. Campania	104		—	
Provveditorato OO.PP. Basilicata	27,5		—	
Provveditorato OO.PP. Puglia	2		—	
		133,5		

38

2-6-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 127

(importi in miliardi di lire)

SOGGETTI	1990		1991	
	Quote	Totale	Quote	Totale
<i>Ministero per i beni culturali e ambientali:</i>				
<i>Per completamento degli interventi già avviati e destinazione di almeno il 70% nei comuni dichiarati disastri:</i>				
<i>Soprintendenza della regione Campania (di cui lire 20 miliardi per il centro storico di Sant'Angelo dei Lombardi)</i>				
	80		—	
<i>Soprintendenza della regione Basilicata</i>				
	20	100	—	
<i>Interventi art. 21</i>				
	313		—	
<i>Interventi art. 32 (1).</i>				
	2.027	2.340	—	
<i>Regioni (per interventi di competenza regionale):</i>				
<i>Campania (di cui lire 20 miliardi per completamento opere edili struttura ospedaliera di Avellino)</i>				
	80		—	
<i>Basilicata</i>				
	18,5		—	
<i>Puglia</i>				
	1,5	100	—	
<i>Comuni:</i>				
<i>Comuni della regione Campania</i>				
	768		2.000	
<i>Comuni della regione Basilicata</i>				
	182		475	
<i>Comuni terremotati della regione Puglia</i>				
	10		25	
		960		2.500
		3.700		2.500

(1) Di cui lire 900 miliardi per incentivi alle iniziative nelle aree disastrate della Campania, lire 400 miliardi per incentivi alle iniziative nelle aree disastrate della Basilicata, lire 170 miliardi per incentivi alle iniziative di servizi della Campania, lire 60 miliardi per incentivi alle iniziative di servizi della Basilicata, lire 207 miliardi per infrastrutture varie e sistemazioni idrauliche, lire 120 miliardi per le aree industriali di Campagna (Salerno), Calaggio 2 (Avellino) e Morra de' Sanctis (Avellino) e lire 100 miliardi per il trasferimento aziende delle aree disastrate (polo di Solofra)

2. Al fine di consentire, in sede di successivo dettagliato riparto delle quote come sopra programmate, una più adeguata rispondenza delle assegnazioni alle esigenze reali, le regioni, dovranno inviare al CIPE ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno analitica relazione:

sullo stato di utilizzo delle risorse precedentemente ad esse assegnate per interventi di competenza delle medesime in relazione alle finalità indicate nelle delibere di assegnazione;

sull'entità delle risorse giacenti presso i comuni per somme già assegnate e non ancora impegnate e relative motivazioni del mancato utilizzo.

3. Le regioni, nel predisporre la proposta di riparto dei fondi programmaticamente destinati ai comuni, dovranno tener presente:

lo stato di utilizzo delle risorse già assegnate, non attribuendo risorse ai comuni che dispongono di rilevanti fondi in precedenza assegnati e non ancora impegnati;

l'esposizione finanziaria dei comuni per anticipazioni bancarie utilizzate, debitamente documentate;

l'esposizione finanziaria dei comuni per emissione di provvedimenti di concessione dei contributi con riserva di copertura finanziaria, debitamente documentata;

la destinazione di quote — non superiore al 35% per i comuni disastri e al 25% per i comuni gravemente danneggiati — dei fondi globalmente assegnati per opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei piani esecutivi di cui all'art. 28 della legge n. 219/81, computando in tali quote i fondi utilizzati per qualsiasi intervento di opera pubblica;

il divieto di utilizzo di fondi per nuove opere pubbliche nei comuni danneggiati;

la destinazione di fondi per opere di infrastrutturazione dei piani di insediamento produttivo (art. 12, comma 3, della legge n. 12/88).

Roma, addì 2 maggio 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A2333

Legge 409/89 e Calceve 11-01-90

50

29-1-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n.

sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia —
(cap. 7706 del Ministero dell'industria):

Regioni	Totale (in migliaia di lire)
Abruzzo	934.993
Basilicata	607.915
Calabria	1.566.507
Campania	2.962.438
Emilia-Romagna	3.121.674
Friuli-Venezia Giulia	908.753
Lazio	4.073.543
Liguria	1.449.762
Lombardia	5.345.022
Marche	880.344
Molise	266.167
Piemonte	3.635.367
Puglia	2.729.239
Sardegna	1.981.959
Sicilia	3.784.538
Toscana	3.138.015
Provincia autonoma di Trento	449.312
Provincia autonoma di Bolzano	507.485
Umbria	1.014.220
Valle d'Aosta	166.459
Veneto	2.932.288
Totale	42.456.000

B) Rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 8
— contributo per il contenimento dei consumi energetici
nei settori agricolo e industriale — (cap. 7707 del
Ministero dell'industria):

Regioni	Totale (in migliaia di lire)
Abruzzo	1.436.535
Basilicata	945.510
Calabria	1.252.306
Campania	3.277.310
Emilia-Romagna	7.725.469
Friuli-Venezia Giulia	2.234.357
Lazio	2.684.273
Liguria	2.263.285
Lombardia	14.104.996
Marche	1.773.021
Molise	661.552
Piemonte	7.411.061
Puglia	6.655.871
Sardegna	3.169.970
Sicilia	4.175.621
Toscana	5.192.691
Provincia autonoma di Trento	760.754
Provincia autonoma di Bolzano	859.250
Umbria	1.750.183
Valle d'Aosta	733.874
Veneto	7.060.111
Totale	76.128.000

Il trasferimento alle singole regioni delle somme ripartite con la presente delibera resta subordinato alla comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte di ciascuna regione, dell'avvenuto versamento al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 308 del 1982, delle eventuali somme non ancora impegnate a valere su precedenti trasferimenti disposti per il medesimo scopo.

Al fine di uniformare l'azione incentivante, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel definire i costi da ammettere a contributo, dovranno ricomprendere le spese relative alle opere strettamente connesse con parte energetica dell'impianto, che concorrono direttamente al raggiungimento delle finalità energetiche di cui all'iniziativa si propone.

Roma, addì 19 dicembre 1989
Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 55 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 577, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Für den radvermerkten Verwaltungsakt, welcher die Autonome Provinz Bozen betrifft, wird auf Seite 55 des vorliegenden Gesetzesanzeigers der vom Art. 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, vorgesehene Hinweis in deutscher Sprache veröffentlicht. Daraus kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der gegenständliche Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

90A0281

DELIBERAZIONE 11 gennaio 1990.

Riparto programmatico delle disponibilità finanziarie per gli anni 1990-1992, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, 6 e 79, della legge medesima concernenti la ripartizione del fondo destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-bis e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Viste le leggi finanziarie 27 dicembre 1983, n. 730, 22 dicembre 1984, n. 887, 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, 24 dicembre 1988, n. 541 che hanno apportato incrementi al fondo di cui all'art. 3 della citata legge n. 219/1981;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990) che, alla tabella F, rimodula le

41

29-1-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 23

assegnazioni già stanziare dalla legge n. 910/1986 e dalla legge n. 67/1988 fissando in lire 2.300 miliardi le risorse per l'anno 1990, lire 2.500 miliardi le risorse per l'anno 1991 e lire 1.400 miliardi per l'anno 1992;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1989, n. 409, nella quale risulta inserita la reiscrizione della somma di lire 235,672 miliardi pari alla riduzione apportata sullo stanziamento 1989 in applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 65/1989, convertito nella legge n. 155/1989;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 3250 del 29 marzo 1989 con la quale viene proposto al CIPE il riparto delle disponibilità finanziarie per il triennio 1989-1991;

Vista la propria precedente delibera del 2 maggio 1989 con la quale era stata programmaticamente ripartita per soggetto e settore di intervento la disponibilità per il biennio 1990-1991 così come risultava rimodulata dalla legge n. 541/1988;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 823/GAB del 25 ottobre 1989 con la quale viene riproposto al CIPE il riparto delle disponibilità finanziarie come sopra rimodulate;

Considerato che il CIPE nella seduta del 16 novembre 1989 ha ritenuto dover rimodulare le proposte presentate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con la nota sopra indicata alla luce del nuovo quadro finanziario così come è articolato dalla legge finanziaria n. 407/1989 e dalla legge di bilancio n. 409/1989;

Viste le note del Ministro del bilancio numeri 3/10617, 3/10618 e 3/10619 del 14 dicembre 1989, con le quali sono state prospettate alle regioni interessate le ipotesi di riparto formulate dal CIPE;

Vista la nota della regione Basilicata con la quale vengono proposte modulazioni al riparto per l'anno 1992;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. Le disponibilità finanziarie relative al triennio 1990-1992 sono destinate, operativamente per l'anno 1990 e programmaticamente per gli anni 1991 e 1992, agli interventi e soggetti di seguito indicati:

Soggetti	1990	1991	1992
Ministero della pubblica Istruzione			
Università di Salerno - completamento Fisciano	50		
Ministero dell'agricoltura e delle foreste			15
Presidenza del Consiglio dei Ministri			
Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'art. 9 della legge n. 187/1982	1,5		
Ministero dei lavori pubblici (per completamento degli interventi già avviati in edilizia di culto ed edilizia di interesse storico-artistico e destinazione di almeno il 70% ai comuni dichiarati disastri)			
Provveditorato OO.PP. Campania	60		44
Provveditorato OO.PP. Basilicata	3		24,5
Provveditorato OO.PP. Puglia	2		
	65		68,5

Soggetti	1990	1991	1992
Ministero per i beni culturali e ambientali (per completamento degli interventi già avviati e destinazione di almeno il 70% nei comuni dichiarati disastri):			
Soprintendenza della regione Campania (di cui lire 20 miliardi per il centro storico di Sant'Angelo dei Lombardi)	55		25
Soprintendenza della regione Basilicata	15		5
	70		30
Interventi art. 21	200		113
Interventi art. 32 (1)	1.268,5		758
	1.468,5		871
Regioni (interventi competenza regionale):			
Campania (di cui lire 20 miliardi per completamento opere edili struttura ospedaliera di Avellino)			80
Basilicata			18,5
Puglia			1,5
			100
Comuni:			
Comuni della regione Campania	724,347	2.000	249,409
Comuni della regione Basilicata	143,000	475	66,091
Comuni terremotati della regione Puglia	13,325	25	
	880,672	2.500	315,5
	2.535,672	2.500	1.400

(1) Restano confermate le destinazioni indicate nella delibera del 2 maggio 1989.

2. Le disponibilità assegnate ai comuni sono ripartite come da allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

3. Le risorse attribuite alle competenze regionali sono ripartite per quanto riguarda le regioni Basilicata e Puglia come da allegate tabelle D ed E. Le somme attribuite alla regione Campania saranno ripartite fra le varie tipologie di intervento con successiva deliberazione.

4. Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni dovranno far pervenire al CIPE ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno lo stato di utilizzo delle somme complessivamente loro attribuite.

Roma, addì 11 gennaio 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

42.

Fabbisogno finanziario globale per il completamento

Art.39 T.U. (ex art.32 Legge 219/81)

- Adeguamento I.S.T.A.T. per nuove industrie (art.32) Legge 472/86 mai finanziate L. 280 MD
- Completamento a chiusura delle infrastrutture esterne ed interne in corso L. 328 MD
- Completamento finanziamento nuovi tronchi stradali approvati entro il 30.6.1989 L. 195 MD
- Contenzioso, espropri, revisione prezzi, imprevisti etc... L. 90 MD
- Spese generali compreso finanziamento per manutenzione ordinaria e straordinaria aree industriali (fino al 28.2.1991) L. 120 MD

Art.27 T.U. (ex art.21 Legge 219/81)

- Completamento pratiche in corso L. 100 MD

Totale L. 1.113 MD

=====

43

Fabbisogno finanziario in relazione ai lavori di infrastrutturazione esterna e di gestione in corso di esecuzione in attuazione dell'art.39 T.U. (ex articolo 32 Legge 219/81) e art.27 T.U. (ex art.21 Legge 219/81)

In data 11 gennaio 1990 il CIPE ha rimodulato gli stanziamenti, di cui alla precedente delibera del 2 maggio 1989, per gli anni 1990-1992 in ragione di L.2.026,5 MD.

Giova ricordare che con la legge 48/1989 il 30 giugno 1989 venivano a scadere definitivamente i poteri straordinari per la realizzazione delle opere citate in epigrafe.

Si deve altresì ricordare che l'Ufficio Speciale era rimasto senza competenza fin dalla seconda metà dell'anno 1988. Nelle more della approvazione della finanziaria e del successivo riparto (maggio 1989), onde non interrompere le opere in corso - e ciò avrebbe inevitabilmente provocato una incontrollabile ripercussione sociale - (si pensi alle centinaia di operai addetti e l'incubo della cassa integrazione e guadagni) furono approvate perizie di variante e suppletive in sola linea tecnica, accettate incondizionatamente dai Concessionari (che praticamente hanno anticipato la spesa) e successivamente finanziate non appena fu possibile avere disponibile la competenza di cui alla citata delibera CIPE.

Inoltre erano in corso le istruttorie relative alle aziende di cui alla Legge 120/87 che prevedeva, all'articolo 8, la incentivazione di nuove industrie onde saturare le aree industriali

44

già ultimate e procedere alla approvazione dei servizi per le accresciute esigenze sociali.

Da ultimo ricordiamo che era stato concordato, con le Regioni Campania e Basilicata, il programma di completamento delle infrastrutture esterne (Vedi legge 119/86 e legge 120/87) nonché la realizzazione di nuove aree industriali (Calaggio in territorio Pugliese e Campagna - Comune disastroso legge 730/86; e ampliamento di Morra de Sanctis, legge 12/88.

Alla scadenza della data del 30 giugno 1989 furono finanziate le perizie dei lavori, già approvati in linea tecnica; 105 nuove aziende; 29 servizi sociali; 5 nuovi tronchi stradali (si deve evidenziare che il programma delle infrastrutture esterne necessarie per il completamento fu drasticamente decurtato); l'ampliamento dell'area di Morra de Sanctis; le spese di gestione delle aree industriali e le spese generali.

Praticamente tutta la competenza assegnata fu assorbita alla data predetta.

Oggi le infrastrutture esterne, già in corso alla data del 30 giugno 1989, sono in gran parte completate restano solamente da completare alcuni dei lotti che hanno incontrato grosse difficoltà di carattere principalmente geologico e quindi necessitano di variante e di lavori suppletivi.

Le perizie, redatte dai Concessionari, istruite dalla Direzione Lavori e controllate dalle Alte Vigilanze, sono state consegnate all'Ufficio per la definitiva istruttoria e per il successivo inoltro al Comitato Tecnico Amministrativo per il parere.

45

Allo stato non può essere finanziato alcun lavoro suppletivo e/c di variante per mancanza di fondi di competenza.

D'altra parte le nuove cinque infrastrutture esterne finanziate alla scadenza del 30 giugno 1989 sono state approvate per lotti funzionali in quanto non finanziabili interamente per ovvie ragioni di disponibilità di competenza.

Non dobbiamo dimenticare che l'Ufficio ha in corso del contenzioso in arbitrato con alcuni Concessionari e ciò comporterà ulteriori necessità di coperture finanziarie, nonché il pagamento della revisione dei prezzi che per alcuni contratti non è più forfettaria ma segue le leggi vigenti.

D'altra parte le opere di infrastrutturazione esterna, in corso già da tempo (in sostanza solo lavori stradali) non sono tutti suscettibili di parzializzazione in lotti funzionali.

Per la precipua natura del lavoro stradale, i cantieri vengono aperti su tutto il tratto e sono praticamente quasi tutti avviati e interrompere le lavorazioni in alcune parti per completarne altre, potrebbe comportare il decadimento di costose opere d'arte che rimarrebbero incomplete con aggravio di costi sia per la successiva ripresa sia per gli eventuali oneri di legge da corrispondere al Concessionario laddove l'importo della parte sulla quale sospendere le lavorazioni superasse il quinto dell'importo contrattuale.

Ma al danno ipotetico per l'Amministrazione ora segnalato si deve considerare che allo stato attuale il danno è reale.

46

Infatti la mancanza di fondi di competenza per la copertura finanziaria delle perizie per il completamento delle opere in corso implica la sospensione degli stessi con tutte le conseguenze che ne deriveranno in quanto, ipotizzando una approvazione della finanziaria entro l'anno in corso e successive disponibilità di competenza nei primi mesi dell'anno prossimo (1991) (il riparto CIPE avviene in genere entro febbraio-marzo) il periodo di sospensione supererebbe quanto consentito dal Regolamento n.350 e dal Capitolato Generale.

La necessità finanziaria per il completamento di tutte le attività di industrializzazione risulta pertanto la seguente:

1) Lavori in corso

- | | |
|--|------------|
| ^F
• Fondo Valle Sele 1° lotto; per ottemperare alle prescrizioni A.N.A.S. si prevedono | L. 10,0 MD |
| ^F
• Fondo Valle Sele 2° lotto; a seguito risultanze arbitrato occorrono | L. 31,6 MD |
| • Fondo Valle Sele 3° lotto; per il completamento occorrono | L. 89,0 MD |
| • Svincolo Materdomini; si prevedono | L. 8,0 MD |
| • Collegamento Lioni-Porrara-S. Angelo; per il completamento occorrono | L. 5,0 MD |
| • Bretella Calitri-Ofantina; per completare l'opera si prevedono | L. 21,0 MD |

47

• Basentana-Baragiano; per il completa-	
mento occorrono	L. 4,3 MD
• Bretella A.I. Melfi-Melfi;	L. 0,5 MD
• Isca-Tito Brienza;	L. 0,5 MD
• Valle di Vitalba-Ofantina	L. 12,1 MD
• Rapone-V.Vitalba/Ofantina	L. 4,0 MD
• Nerico-Muro Lucano; per il completa-	
mento dell'opera si prevedono	L. 70,0 MD
• Rapone-Nerico/Muro Lucano; si prevedono	L. 5,0 MD
• Baragiano Scalo-Muro Lucano; per il	
completamento si prevedono	L. 11,0 MD
• Aree industriali; per il completamento	
e l'assestamento tecnico-contabile	
necessitano	L. 30,0 MD
• Elettificazione aree industriali	L. 6,0 MD
• Lavori di manutenzione straordinaria	
per la gestione delle aree industriali	L. 20,0 MD
	<hr/>
TOTALE	L. 328,0 MD
2) Completamento dei nuovi tronchi stradali	
approvati entro il 30.6.1989 al lordo	
dell'aggiornamento dei prezzi (per dette	
strade è stato approvato solo un primo	
stralcio funzionale)	L. 195,0 MD
3) Contenzioso, espropri, revisione prezzi,	
imprevisti etc..	L. 90,0 MD

48

4) Art.27 T.U. (ex art.21 Legge 219/81)	
Completamento pratiche in corso	L. 100,0 MD
5) Spese generali compreso finanziamento	
per manutenzione ordinaria e straor-	
dinaria aree industriali	L. 120,0 MD
6) Adeguamento ISTAT (ex art.32 Legge	
219/81) Legge 472/86	L. 280,0 MD
	<hr/>
TOTALE	L.1.113,0 MD
	=====

ALLEGATO V.6.

ONORARI SPETTANTI AI LIBERI PROFESSIONISTI
PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO
DEI LAVORI FINANZIATI DALL'AGENZIA PER LA
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

*Agencia per la Promozione dello
Sviluppo del Mezzogiorno*
Il Presidente

Prot. n. *1202*

Roma, *11* SET. 1990

(rif. nota del 4.9.1990
prot. n. 911/CTBC)

Egregio Presidente,

come da Sua richiesta di cui alla nota in riferimento, Le invio copia delle delibere adottate da questo Istituto sugli onorari spettanti a liberi professionisti, corredate delle relative circolari di diramazione.

In merito, desidero precisarLe che la mia Segreteria aveva già provveduto ad inviarLe detto materiale con lettera del 22.5.1990, prot. n. 1107, che, ritengo non sia pervenuto ai Suoi uffici a causa di qualche disguido.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe molti cordiali saluti.

Con sempre menori, devoti sentimenti in crederle

(Prof. Giovanni Torregrossa)

Giovanni Torregrossa

On. Oscar Luigi SCALFARO
Presidente Commissione
di inchiesta interventi
ricostruzione terremoti
Basilicata e Campania
Camera dei Deputati

00100 ROMA

Prot. n. *979*/CTBC
del *17.9.1990*

- c) per quanto riguarda i collaudi si applica la tariffa vigente alla data del certificato di collaudo.

AGENZIA PER LA PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

(Legge n. 64 del 1 marzo 1986)

Div. 3/Amm.ne/bm
Ripartizione VI/S.G.

Roma, 28.9.1988

All.: 4

C/21/AG

Alla Gestione Separata
S E D E

Alle Ripartizioni - Divisioni
Divisioni Autonome -
Dipartimenti
LORO SEDI

e p.c. Al Collegio dei
Revisori dei Conti
S E D E

Agli Enti Concessionari
ed Affidatari
LORO SEDI

OGGETTO: Onorari spettanti ai liberi professionisti per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori finanziati dall'Agenzia. Aumento del 20%.

Il Comitato di Gestione nella seduta del 10.2.1988, con la deliberazione n. 1120, ha stabilito che le tariffe professionali per la progettazione, direzione lavori e collaudi, approvate con deliberazioni n. 2932 del 29.1.1985, n. 4329 del 18.3.85 e n. 5747 del 16.1.86, diramate con le circolari n. 100094 del 26.7.85 - C/1/G - e n. 3305 del 21.1.86 - C/9/G, sono ulteriormente aumentate del 20% a decorrere dal 1° luglio 1987.

Le tariffe, maggiorate come sopra, vanno applicate con gli stessi criteri stabiliti con la circolare n. 3305 del 21.1.86 - C/9/G, come segue:

- a) per la progettazione va applicata la tariffa vigente al momento della presentazione dell'elaborato di massima, la stessa norma si applica per quanto attiene ai progetti esecutivi;
- b) per quanto riguarda la direzione lavori si applica la tariffa vigente alla data della redazione dello stato finale;
- c) per quanto riguarda i collaudi si applica la tariffa vigente alla data del certificato di collaudo.

- 2 -

2

La maggiorazione delle tariffe non produce alcun effetto sui corrispettivi pattuiti per misura, contabilità, assistenza e sorveglianza dei lavori.

La tariffa maggiorata non si applica ai rapporti professionali già esauriti alla data di decorrenza dell'aumento.

Le aliquote percentuali aumentate, relative agli incarichi di collaudo e di direzione lavori, si applicano sugli importi complessivi lordi dei lavori risultanti dal certificato di collaudo con esclusione della revisione prezzi. Gli importi relativi a perizie suppletive o di variante, che non costituiscono un nuovo appalto, ai fini della determinazione dell'importo complessivo lordo dei lavori su cui applicare le suddette nuove aliquote, vanno valutati con riferimento ai prezzi originari del contratto principale, con esclusione di qualsiasi eventuale aggiornamento dei prezzi stessi concordato con l'appaltatore.

Per gli incarichi in corso l'applicazione dell'aumento dovrà essere stabilita con i criteri sopra descritti, con specifico atto integrativo, nel quale deve essere chiara la volontà delle parti di adeguare le tariffe vigenti all'atto del conferimento dell'incarico al nuovo aumento e alle condizioni stabilite con la presente circolare.


L'eventuale non accettazione delle condizioni stesse comporta l'esclusione dell'applicazione delle tariffe maggiorate.

Si allega, per comodità degli operatori, la tabella delle aliquote relative alle prestazioni per progettazione e direzione lavori, nonché quella relativa alle prestazioni dei collaudatori e degli "accertatori di spesa", tutte maggiorate del 20%.

Detta nuova tariffa dell'"Agenzia" dovrà essere adottata per gli incarichi che saranno conferiti successivamente alla data della presente circolare.

Si avverte che per gli incarichi parziali, la tabella va maggiorata del consueto 25%.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Calamita)



X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ISI DEI SISTEMI DI OPERE

Aggiornata in conformita' della delibera n.1120 del 10/2/88

TAB. 1.1 - PERCENTUALI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LE DIVERSE CLASSI DI OPERE SECONDO LA TABELLA VIGENTE PER IMPORTI DELLE OPERE FINO A 5 MILIARDI E L'ESTRAFOROLAZIONE EFFETTUATA PER IMPORTI SUPERIORI - (TABELLA A) -

3

IMPORTO OPERA MILIONI	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	2A	PERCENT. RIMBORSO SPESE	PERCENT. RIMBORSO SPESE
									A	B
5	13.18404	15.33036	19.92936	24.52860	39.85896	17.78328	21.46248	15.33036	60.000	48.000
10	11.03790	13.18404	17.16996	22.07568	35.25984	15.63696	18.39636	12.26424	60.000	48.000
15	10.73128	13.03080	16.86324	21.46248	32.19372	14.56380	16.86324	11.49779	60.000	48.000
20	9.96475	12.72420	16.09680	20.69592	30.66072	13.79736	16.09680	10.73128	60.000	48.000
30	9.65815	12.26424	15.33036	19.31616	27.59472	13.03080	15.33036	9.96475	60.000	48.000
40	9.19824	11.49779	14.56380	19.00956	26.06148	12.26424	14.56380	9.19824	60.000	48.000
50	8.89164	10.73128	13.79736	18.39636	24.52860	11.49779	13.79736	8.73832	60.000	48.000
100	7.66520	9.19824	12.26424	15.33036	21.46248	9.96475	12.26424	7.66520	60.000	48.000
150	6.74537	7.97180	11.03790	13.33740	19.00956	8.73832	11.03790	6.74537	60.000	48.000
200	6.13217	7.35859	9.96475	11.80441	16.86324	7.81849	9.96475	5.97884	60.000	48.000
250	5.82554	6.74537	9.04493	10.57798	15.02376	7.20528	9.04493	5.36562	59.165	47.330
300	5.51894	6.43877	8.27842	9.65815	13.49076	6.59206	8.27842	4.90573	58.330	46.660
400	5.21233	6.13217	7.20528	8.58503	11.65111	5.97884	7.05198	4.29251	56.670	45.340
500	5.05902	5.82554	6.43877	7.97180	10.42468	5.51894	6.43877	3.83258	55.000	44.000
600	4.83346	5.79926	6.16280	7.61921	9.96475	5.27365	6.15625	3.66396	53.000	42.400
700	4.66481	5.59997	5.94818	7.36296	9.63187	5.09844	5.94818	3.54132	51.000	40.800
800	4.53780	5.44446	5.76859	7.13959	9.33841	4.94514	5.76642	3.43400	49.000	39.200
900	4.41515	5.29774	5.61967	6.95999	9.09968	4.81594	5.61967	3.34421	47.000	37.600
1000	4.36915	5.24298	5.55397	6.87896	8.99456	4.76117	5.55397	3.30697	45.000	36.000
1500	4.03188	4.83784	5.12910	6.35116	8.30906	4.39543	5.13131	3.05292	43.000	34.400
2000	3.83258	4.59911	4.87944	6.04016	7.89953	4.19080	4.87944	2.90182	42.640	34.112
3000	3.52598	4.23119	4.52465	5.60436	7.32792	3.87859	4.52465	2.69376	38.480	30.784
4000	3.36173	4.03627	4.27936	5.29774	6.93152	3.66834	4.27936	2.54704	34.320	27.456
5000	3.21937	3.86326	4.10196	5.07654	6.64025	3.51284	4.10196	2.43970	31.200	24.960
6250	2.99564	3.59854	3.79844	4.70688	6.14335	3.26004	3.79912	2.25869	30.160	23.920
7500	2.83799	3.41044	3.59078	4.45153	5.80486	3.08405	3.59168	2.13476	30.160	23.920
8750	2.70536	3.25203	3.41701	4.23761	5.52192	2.93652	3.41807	2.03110	29.120	22.880
10000	2.59152	3.11598	3.26852	4.05465	5.28036	2.81026	3.26968	1.94256	29.120	22.880
12500	2.40466	2.89245	3.02596	3.75550	4.88619	2.60369	3.02727	1.79801	28.080	21.840
15000	2.25611	2.71459	2.83414	3.51866	4.57479	2.44004	2.83553	1.68374	27.040	21.840
17500	2.13402	2.56830	2.67710	3.32463	4.32009	2.30590	2.67854	1.59024	27.040	21.840
20000	2.03118	2.44501	2.54524	3.16160	4.10634	2.19313	2.54670	1.51174	26.000	20.800
25000	1.86593	2.24678	2.33411	2.90036	3.76435	2.01237	2.33558	1.38611	26.000	20.800
30000	1.73745	2.09256	2.17057	2.69786	3.49966	1.87219	2.17203	1.28883	26.000	20.800
35000	1.63364	1.96788	2.03879	2.53459	3.28649	1.75912	2.04023	1.21046	24.960	19.760
40000	1.54735	1.86421	1.92950	2.39913	3.10978	1.66528	1.93092	1.14548	24.960	19.760
45000	1.47407	1.77614	1.83685	2.28425	2.96004	1.58569	1.83824	1.09040	24.960	19.760
50000	1.41077	1.70005	1.75694	2.18514	2.83092	1.51700	1.75831	1.04291	24.960	19.760
60000	1.30625	1.57436	1.62523	2.02172	2.61818	1.40372	1.62654	.96464	23.920	19.760
70000	1.22279	1.47396	1.52025	1.89141	2.44869	1.31338	1.52152	.90226	23.920	18.720
80000	1.15406	1.39126	1.43394	1.78425	2.30938	1.23906	1.43516	.85099	23.920	18.720
90000	1.09613	1.32154	1.36128	1.69401	2.19214	1.17647	1.36247	.80783	23.920	18.720
100000	1.04641	1.26169	1.29898	1.61663	2.09163	1.12279	1.30013	.77083	23.920	18.720
125000	.94746	1.14255	1.17517	1.46278	1.89194	1.01605	1.17624	.69730	23.920	18.720
150000	.87276	1.05258	1.08185	1.34679	1.74149	.93556	1.08286	.64189	23.920	18.720
175000	.81372	.98146	1.00818	1.25521	1.62274	.87199	1.00914	.59815	22.880	18.720
200000	.76549	.92335	.94806	1.18045	1.52585	.82010	.94898	.56246	22.880	18.720

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

LISI DEI SISTEMI DI OPERE

3 3 1988

Aggiornata in conformita' della delibera n.1120 del 10/2/88

TAB. 1.2 - PERCENTUALI RIENTRANTI AI PROFESSIONISTI PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LE DIVERSE CLASSI DI OPERE SECONDO LA TABELLA VIGENTE PER IMPORTI DELLE OPERE FINO A 5 MILIARDI E L'ESTRAPOLAZIONE EFFETTUATA PER IMPORTI SUPERIORI - (TABELLA A) -

PORTO OPERA CATEGORIE	2B	2C	3A	3B	3C	4A	4B	4C	5	PERCENT. RIMBORSI	PERCENT. RIMBORSI
										SPESE A	SPESE B
5	22.07568	29.43432	21.46248	22.99548	31.88712	18.39636	15.33036	12.26424	21.15576	60.000	48.000
10	17.16996	22.68888	17.16996	18.39648	24.52860	14.71704	12.26424	9.81146	15.33036	60.000	48.000
15	16.09680	20.69592	16.09680	17.32332	23.30220	13.79736	11.49779	9.19824	12.87744	60.000	48.000
20	15.02376	19.31616	15.02376	16.09680	21.46248	12.87744	10.73128	8.58503	12.26424	60.000	48.000
30	13.95060	17.93628	13.95060	15.02376	19.92936	11.95771	9.96475	7.97180	11.34450	60.000	48.000
40	12.87744	16.55676	12.87744	13.79736	18.39636	11.03790	9.19824	7.35859	---	60.000	48.000
50	12.26424	15.79032	12.26424	13.18404	17.47656	10.42468	8.73832	7.05198	9.50484	60.000	48.000
100	9.19824	13.79736	10.73128	11.49779	15.33036	9.19824	7.66520	6.13217	6.89868	60.000	48.000
150	7.66520	11.95771	9.35154	9.96475	13.49076	8.43172	6.74537	5.51894	---	60.000	48.000
200	6.43877	10.11806	8.12510	8.73832	11.95771	7.81849	6.13217	5.05902	4.59911	60.000	48.000
250	6.28546	8.58503	7.20528	7.81849	10.73128	7.35859	5.82554	4.75241	---	59.165	47.330
300	5.67224	7.35859	6.59206	7.20528	9.81146	7.05198	5.51894	4.44581	---	58.330	46.660
400	4.90573	6.13217	5.67224	6.28546	8.58503	6.74537	5.21233	4.29251	---	56.670	45.340
500	4.59911	5.21233	5.05902	5.67224	7.66520	6.43877	4.90573	4.13918	---	55.000	44.000
600	4.39543	4.98238	4.83346	5.42257	7.32792	6.15625	4.69109	3.95522	---	53.000	42.400
700	4.24870	4.81594	4.66481	5.23861	7.08264	5.94818	4.53121	3.82164	---	51.000	40.800
800	4.11949	4.66920	4.53780	5.07875	6.86802	5.76642	4.39543	3.70558	---	49.000	39.200
900	4.01218	4.54874	4.41515	4.95170	6.68842	5.61967	4.28156	3.61140	---	47.000	37.600
1000	3.96619	4.49618	4.36915	4.89257	6.61178	5.55397	4.23336	3.57199	---	45.000	36.000
1500	3.66396	4.15452	4.03188	4.51808	6.10586	5.13131	3.90924	3.29821	---	43.000	34.400
2000	3.48438	3.95086	3.83258	4.29689	5.81021	4.87944	3.71870	3.13615	---	42.640	34.112
3000	3.23033	3.66396	3.52598	3.98590	5.38535	4.52465	3.44860	2.90839	---	38.480	30.784
4000	3.05513	3.46465	3.36173	3.77126	5.09405	4.27936	3.26099	2.74853	---	34.320	27.456
5000	2.92810	3.32011	3.21937	3.61140	4.87944	4.10196	3.12301	2.63682	---	31.200	24.960
6250	2.71313	3.05405	2.97661	3.34455	4.51719	3.81821	2.90493	2.45383	.84854	30.160	23.920
7500	2.56542	2.87914	2.81269	3.16142	4.26927	3.61706	2.75063	2.32457	.77483	30.160	23.920
8750	2.44174	2.73375	2.67566	3.00821	4.06192	3.44784	2.62098	2.21583	.71752	29.120	22.880
10000	2.33600	2.61018	2.55866	2.87731	3.88481	3.30264	2.50983	2.12252	.67130	29.120	22.880
12500	2.16320	2.40957	2.36774	2.66354	3.59567	3.06431	2.32759	1.96936	.60060	28.090	21.840
15000	2.02645	2.25194	2.21570	2.49451	3.36712	2.87487	2.18289	1.84762	.54839	27.040	21.840
17500	1.91446	2.12352	2.09351	2.35616	3.18010	2.71919	2.06408	1.74758	.50779	27.040	21.840
20000	1.82039	2.01611	1.98996	2.24000	3.02311	2.58807	1.96408	1.66331	.47505	26.000	20.800
25000	1.66970	1.84487	1.82427	2.05404	2.77184	2.37739	1.80353	1.52792	.42499	26.000	20.800
30000	1.55294	1.71283	1.69603	1.91003	2.57728	2.21362	1.67883	1.42267	.38801	26.000	20.800
35000	1.45882	1.60680	1.59275	1.79399	2.42055	2.08130	1.57812	1.33763	.35927	24.960	19.760
40000	1.38074	1.51910	1.50712	1.69776	2.29060	1.97132	1.49447	1.26695	.33610	24.960	19.760
45000	1.31454	1.44492	1.43456	1.61619	2.18045	1.87792	1.42345	1.20693	.31690	24.960	19.760
50000	1.25744	1.38105	1.37200	1.54585	2.08547	1.79725	1.36214	1.15508	.30066	24.960	19.760
60000	1.16330	1.27602	1.26891	1.42990	1.92894	1.66406	1.26093	1.06948	.27449	23.920	19.760
70000	1.08824	1.19250	1.18678	1.33750	1.80421	1.55770	1.18015	1.00113	.25415	23.920	18.720
80000	1.02653	1.12396	1.11927	1.26153	1.70167	1.47012	1.11365	.94484	.23775	23.920	18.720
90000	.97457	1.06635	1.06246	1.19759	1.61536	1.39631	1.05763	.89740	.22417	23.920	18.720
100000	.93001	1.01701	1.01375	1.14276	1.54137	1.33296	1.00955	.85669	.21267	23.920	18.720
25000	.84144	.91913	.91698	1.03380	1.39433	1.20687	.91390	.77566	.19024	23.920	18.720
50000	.77468	.84551	.84406	.95169	1.28353	1.11170	.84172	.71449	.17367	23.920	18.720
75000	.72196	.78747	.78651	.88687	1.19607	1.03649	.78469	.66615	.16080	22.880	18.720
100000	.67894	.74016	.73956	.83397	1.12470	.97505	.73811	.62666	.15042	22.880	18.720

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

O ANALISI DEI SISTEMI DI OPERE

3 3

Aggiornata in conformita' della delibera n.1120 del 10/2/88

TAB. 1.3 - PERCENTUALI SPETTANTI AI PROFESSIONISTI FER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI FER LE DIVERSE CLASSI DI OPERE SECONDO LA TABELLA VIGENTE FER IMPORTI DELLE OPERE FINO A 5 MILIARDI E L'ESTRAFFOLAZIONE EFFETTUATA FER IMPORTI SUPERIORI - (TABELLA A) -

IMPORTO OPERA MILIONI	6A	6B	7A	7B	7C	8	9A	9B	9C	PERCENT. RIMBORSO SPESE	PERCENT. RIMBORSO SPESE
										A	B
5	10.27135	14.41044	11.03770	13.49076	15.94344	15.17700	12.26424	19.00956	22.68888	60.000	48.000
10	9.19824	13.33740	9.19824	10.42468	13.18404	13.18404	10.27135	17.16996	20.23596	60.000	48.000
15	8.73832	12.72420	8.73832	9.65815	12.57084	12.57084	9.65815	15.63696	19.31616	60.000	48.000
20	8.43172	12.26424	8.43172	9.19824	11.95771	11.95771	9.19824	15.33036	18.70296	60.000	48.000
30	7.66520	11.65111	7.66520	8.58503	10.88458	10.88458	8.58503	14.71704	17.47656	60.000	48.000
40	6.89868	11.03790	6.89868	7.97180	9.96475	9.96475	7.97180	14.10396	16.40340	60.000	48.000
50	6.13217	10.42468	6.13217	7.35859	9.19824	9.19824	7.35859	13.49076	15.33036	60.000	48.000
100	4.59911	8.43172	4.59911	5.36562	6.13217	7.66520	5.82554	10.42468	12.26424	60.000	48.000
150	4.29251	7.66520	4.29251	--	--	6.43877	5.21233	8.89164	10.27138	60.000	48.000
200	4.13918	7.35859	4.13918	--	--	6.13217	4.90573	8.27842	9.65815	60.000	48.000
250	3.98590	7.05198	3.98590	--	--	5.82554	4.59911	7.81849	9.04493	59.165	47.330
300	3.83258	6.74537	3.83258	4.59911	5.21233	5.51894	4.29251	7.35859	8.73832	58.330	46.660
400	3.67930	6.43877	3.67930	--	--	5.21233	3.98590	7.05198	8.43172	56.670	45.340
500	3.52598	6.13217	3.52598	4.44581	5.05902	5.05902	3.67930	6.74537	8.22110	55.000	44.000
600	3.48438	5.96572	3.43400	4.38448	5.00866	4.83346	3.58074	6.41030	7.91050	53.000	42.400
700	3.46685	5.85620	3.40333	4.32317	4.94076	4.67138	3.46465	6.19786	7.54255	51.000	40.800
800	3.45371	5.74452	3.25003	4.26184	4.86850	4.53341	3.34639	5.98980	7.29727	49.000	39.200
900	3.41429	5.63663	3.21937	4.20052	4.80060	4.41734	3.20842	5.75108	7.05198	47.000	37.600
1000	3.39895	5.47295	3.18871	4.13918	4.72613	4.36478	3.16243	5.65692	6.75631	45.000	36.000
1500	3.23033	4.80936	3.03540	4.04722	4.62322	4.03188	2.77698	4.97142	6.65778	43.000	34.400
2000	3.11645	4.44802	2.88211	3.92458	4.48085	3.83258	2.52293	4.51152	5.84965	42.640	34.110
3000	3.08141	4.34945	2.72880	3.74062	4.27200	3.55666	2.40660	4.31003	5.30870	38.480	30.784
4000	3.00475	4.29251	2.63682	3.55666	4.06474	3.36173	2.39372	4.29251	5.06341	34.320	27.456
5000	2.94780	4.23556	2.51418	3.37267	3.85010	3.22158	2.36963	4.24213	5.02836	31.200	24.960
6250	2.83692	3.96170	2.37712	3.22219	3.67908	2.99861	2.18951	3.92478	4.60706	30.160	23.920
7500	2.75295	3.79449	2.26951	3.08451	3.52154	2.84038	2.08599	3.74063	4.35969	30.160	23.920
8750	2.67740	3.64969	2.17713	2.96547	3.38535	2.70732	1.99762	3.58327	4.15215	29.120	22.880
10000	2.60887	3.52247	2.09654	2.86101	3.26588	2.59315	1.92088	3.44652	3.97444	29.120	22.880
12500	2.48871	3.30786	1.96174	2.68504	3.06467	2.40580	1.79320	3.21876	3.68348	28.080	21.840
15000	2.38617	3.13223	1.85240	2.54126	2.90032	2.25491	1.69023	3.03490	3.45281	27.040	21.840
17500	2.29711	2.98466	1.76117	2.42059	2.76241	2.13458	1.60467	2.88202	3.26362	27.040	21.840
20000	2.21868	2.85813	1.68337	2.31723	2.64431	2.03155	1.53198	2.75203	3.10452	26.000	20.800
25000	2.08600	2.65067	1.55662	2.14795	2.45091	1.86605	1.41400	2.54094	2.84934	26.000	20.800
30000	1.97709	2.48594	1.45665	2.01368	2.29755	1.73741	1.32133	2.37501	2.65134	26.000	20.800
35000	1.88537	2.35068	1.37497	1.90354	2.17176	1.63348	1.24586	2.23980	2.49158	24.960	19.760
40000	1.80657	2.23682	1.30650	1.81088	2.06596	1.54711	1.18275	2.12667	2.35894	24.960	19.760
45000	1.73783	2.13913	1.24793	1.73143	1.97524	1.47377	1.12888	2.03008	2.24641	24.960	19.760
50000	1.67709	2.05401	1.19705	1.66224	1.89625	1.41043	1.08215	1.94628	2.14928	24.960	19.760
60000	1.57405	1.91202	1.11244	1.54688	1.76456	1.30585	1.00461	1.80715	1.98906	23.920	19.760
70000	1.48929	1.79735	1.04436	1.45378	1.65829	1.22235	.94236	1.69540	1.86124	23.920	18.720
80000	1.41785	1.70209	.98795	1.37647	1.57005	1.15360	.89087	1.60296	1.75606	23.920	18.720
90000	1.35648	1.62122	.94018	1.31087	1.49519	1.09566	.84732	1.52476	1.66748	23.920	18.720
100000	1.30296	1.55139	.89901	1.25425	1.43057	1.04593	.80984	1.45743	1.59149	23.920	18.720
125000	1.19414	1.41130	.81662	1.14069	1.30099	.94696	.73494	1.32285	1.44036	23.920	18.720
150000	1.10996	1.30457	.75404	1.05422	1.20233	.87227	.67815	1.22078	1.32637	23.920	18.720
175000	1.04220	1.21962	.70434	.98543	1.12385	.81323	.63312	1.13982	1.23633	22.880	18.720
200000	.98604	1.14986	.66359	.92895	1.05941	.76502	.59623	1.07350	1.16282	22.880	18.720

Tabella per il calcolo degli onorari base dei collaudatori e degli accertatori di spesa, aggiornata in conformità all'aumento disposto con D.M. 11/6/1987, n.2
Delibera n. 1120 del 10/2/1988

Importo lav.in milioni	Percent.per il calcolo dell'onorario base
1000000	2.9861
2000000	2.6276
3000000	2.3880
5000000	2.0902
10000000	1.4331
15000000	1.0452
20000000	.8657
30000000	.6268
40000000	.5374
50000000	.4627
60000000	.4180
70000000	.3879
80000000	.3732
90000000	.3581
100000000	.3433
150000000	.2714
200000000	.2298
300000000	.1849
500000000	.1462
1000000000	.1073
1500000000	.0784
2000000000	.0894
3000000000	.0801
4000000000	.0665
5000000000	.0616
6000000000	.0582
7000000000	.0557
8000000000	.0537
9000000000	.0520
10000000000	.0505
15000000000	.0458
20000000000	.0428
25000000000	.0403
30000000000	.0386
40000000000	.0321
50000000000	.0271
60000000000	.0235
70000000000	.0207
80000000000	.0187
90000000000	.0170
100000000000	.0157
110000000000	.0145
120000000000	.0135
130000000000	.0127
140000000000	.0120
150000000000	.0114
160000000000	.0108
170000000000	.0104
180000000000	.0099
190000000000	.0095
200000000000	.0091

6

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
(legge n.64 del 1 marzo 1986)

7

SEDUTA DEL 10.2.1988

DELIBERAZIONE N. 1120

OGGETTO: Adeguamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli Ingegneri e degli Architetti.


IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTO il Testo Unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218 del 6/03/78 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge n. 64 del 1/03/86;
- VISTO il D.P.R. del 9/10/86;
- VISTO il Decreto MISH del 26/02/87 relativo all'approvazione dell'Ordinamento dell'Agenzia;
- VISTE le delibere CIPE del 20.12.1984 e 8/04/87 e le direttive MISH del 14/02/85 e 23/04/87;
- VISTI gli appunti predisposti dalla Ripartizione Servizi Generali Div. III - Amministrazione in data 26/08/87, 30/12/87;
- RITENUTO di dover adeguare le tariffe "Agenzia" degli onorari spettanti agli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori finanziati da questo Istituto, al D.M. 11/06/87 che aumenta la tariffa nazionale del 20% a decorrere dal 1 luglio 1987;

DELIBERA

- Art.1) - Le tariffe professionali per la progettazione, direzione lavori e collaudi, approvate con deliberazioni n. 2832 del 29/01/85, n. 4329 del 18/03/85 e n. 6747 del 16/01/86 diramante con le circolari n. 100094 del 26/07/85 - C/1/G e n. 3305 del 21/01/86 - C/9/G sono ulteriormente aumentate del 20% a decorrere dal 1 luglio 1987.

IL SEGRETARIO
del Comitato di Gestione
(Dr. Maurizio Forze)



Art.2) - Le tariffe come sopra maggiorate vanno applicate con gli stessi criteri stabiliti con la circolare n. 3305 del 21/01/86 - C/9/G, come segue:

a) per la progettazione va applicata la tariffa vigente al momento della presentazione dell'elaborato di massima, la stessa norma si applica per quanto attiene ai progetti esecutivi;

b) per quanto riguarda la direzione lavori si applica la tariffa vigente alla data della redazione dello stato finale;

c) per quanto riguarda i collaudi si applica la tariffa vigente alla data del certificato di collaudo.

La tariffa maggiorata non si applica ai rapporti professionali già esauriti alla data di decorrenza dell'aumento.

Art.3) - La maggiorazione delle tariffe di cui alla presente delibera non produce alcun effetto sui corrispettivi pattuiti per misura, contabilità assistenza e sorveglianza dei lavori.

Art.4) - Le aliquote percentuali aumentate, come previsto dai precedenti artt. 1 e 2 relativamente agli incarichi di collaudo e di direzione lavori, si applicano sugli importi complessivi lordi dei lavori risultanti dal certificato di collaudo con esclusione della revisione prezzi. Gli importi relativi a perizie suppletive o di variante, che non costituiscano un nuovo appalto, ai fini della determinazione dell'importo complessivo lordo dei lavori su cui applicare le suddette nuove aliquote, vanno valutati con riferimento ai prezzi originari del contratto principale, con esclusione di qualsiasi eventuale aggiornamento dei prezzi stessi concordato con l'appaltatore.


Art.5) - Per gli incarichi in corso l'applicazione dell'aumento dovrà essere stabilita, con riferimento ai criteri previsti dall'art. 2, con specifico atto integrativo, nel quale deve essere chiara la volontà delle parti di adeguare le tariffe vigenti all'atto del conferimento dell'incarico al nuovo aumento e alle condizioni stabilite dalla presente delibera.

L'eventuale non accettazione delle condizioni stesse comporta l'esclusione dell'applicazione delle tariffe maggiorate.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Forza)



IL PRESIDENTE
(Prof. Giovanni Torregrossa)



8

tabella per il calcolo degli onorari base ~~degli accertatori~~ degli accertatori
 di spesa, aggiornata in conformità all'aumento disposto con D.M. 11/6/1987, n.2
 delibera n. 1120 del 10/2/1988

Importo lav. in milioni	Percent. per il calcolo dell'onorario base
1000000	2.9861
2000000	2.6276
3000000	2.3869
5000000	2.0902
10000000	1.4331
15000000	1.0452
20000000	.8657
30000000	.6268
40000000	.5374
50000000	.4627
60000000	.4180
70000000	.3879
80000000	.3732
90000000	.3581
100000000	.3433
150000000	.2714
200000000	.2298
300000000	.1849
500000000	.1462
1000000000	.1073
1500000000	.0984
2000000000	.0894
3000000000	.0801
4000000000	.0765
5000000000	.0616
6000000000	.0582
7000000000	.0557
8000000000	.0537
9000000000	.0520
10000000000	.0505
15000000000	.0458
20000000000	.0428
25000000000	.0403
30000000000	.0386
40000000000	.0321
50000000000	.0271
60000000000	.0235
70000000000	.0207
80000000000	.0187
90000000000	.0170
100000000000	.0157
110000000000	.0145
120000000000	.0135
130000000000	.0127
140000000000	.0120
150000000000	.0114
160000000000	.0108
170000000000	.0104
180000000000	.0099
190000000000	.0095
200000000000	.0091

9

INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Legge n.775 del 17 novembre 1984)

210180707 S 003305

Ripartizione VI Servizi Generali
Div. 3^a/Amministrazione
Ufficio AA.GG.

c/9/g

ALLE RIPARTIZIONI - DIVISIONI
DIVISIONI AUTONOME - DIPARTIMENTI

LORO SEDI

AGLI ENTI CONCESSIONARI ED
AFFIDATARI

LORO SEDI

e, p.c.: AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI

SEDE

OGGETTO: Onorari spettanti ai liberi professionisti per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori.

Disciplina transitoria relativa ai rapporti professionali in corso alla data del 24.10.1984. Integrazione e modifica all'art.6 della Deliberazione Commissariale n. 2932 del 29.1.1985.

Il Commissario del Governo con deliberazione n° 5747 del 16 gennaio 1986 allo scopo di regolamentare con apposita disciplina transitoria i rapporti professionali in corso alla data del 24.10.1984 riguardanti gli incarichi di direzione lavori, progettazione e collaudo, ha provveduto ad integrare e modificare opportunamente l'art.6 della precedente deliberazione del 29.1.1985 prevedendo che l'adeguamento dei compensi attuato con la deliberazione medesima venga determinato con gli stessi criteri applicativi sempre stabiliti dalla "Cassa" in occasione dei vari aumenti di tariffa che si sono succeduti nel tempo e cioè:

a) per la progettazione va applicata la tariffa vigente al momento della presentazione dell'elaborato di massima; la stessa norma si applica per quanto attiene i progetti esecutivi;

b) per quanto riguarda la direzione lavori si applica la tariffa vigente alla data di redazione dello stato finale;

c) per quanto riguarda i collaudi si applica la tariffa vigente alla data del certificato di collaudo.

La tariffa adeguata non si applica ai rapporti professionali già esauriti alla data del 24 ottobre 1984.

2.


Si fa peraltro presente che con la medesima deliberazione n° 5747 del 16.1. 1986 il Commissario del Governo ha stabilito come soluzione transitoria che per le Commissioni di collaudo con più di cinque membri, costituite prima del 24.1.1985, l'onorario base per i primi cinque componenti venga maggiorato del 100% conformemente ai criteri soprastabiliti, mentre a partire dal sesto componente la maggiorazione resti invariata nella misura del 40% per ogni componente stesso.

Resta inteso che per gli incarichi in corso la decorrenza dell'aumento deve essere stabilita sulla base dei criteri succitati, mediante specifico atto integrativo nel quale deve essere chiara la volontà delle parti di adeguare la tariffa "Cassa" vigente all'atto del conferimento dell'incarico al nuovo adeguamento stabilito con la deliberazione n.2932 del 29.1.1985 che si ricorda va applicato all'importo consuntivo lordo dei lavori con esclusione della revisione dei prezzi.

L'atto integrativo dovrà essere reso o con lettera integrativa ovvero con convenzione aggiuntiva, tenendo conto dell'atto formale con il quale è stato conferito l'incarico.

Restano confermate le disposizioni impartite con circolare C/1/G del 26.7.1985 non espressamente modificate dalla presente circolare.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Prof. Ing. Giovanni Travaglini)



12

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 5747

INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Legge n.775 del 17 novembre 1984)

VISTO il T.U. delle Leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. del 6 marzo 1978 n.218 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L. 581 del 18 settembre 1984 convertito con modifiche nella Legge 775 del 17 novembre 1984;

VISTO il D.P.R. 15 giugno 1985, registrato alla Corte dei Conti il 5 luglio 1985;

VISTE le Deliberazioni Commissariali n.2932 del 29 gennaio 1985 e n.4329 del 18 marzo 1985 con le quali sono stati aggiornati i compensi per incarichi di progettazione, adirezione lavori e collaudazione;

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione ha adottato una disciplina transitoria di applicazione della tariffa aggiornata solo per gli incarichi di collaudo in corso d'opera;

ATTESA la necessità di regolamentare con apposita disciplina transitoria i rapporti professionali in corso alla data del 24 ottobre 1984 riguardanti incarichi di direzione lavori, progettazione e collaudo;

VISTO e condiviso l'appunto in data 30/12/85 della Div.3^a della Ripartizione Servizi Generali;

RITENUTO che occorre integrare e modificare l'art.6 della sopra citata deliberazione n.2932;

D E L I B E R A

- ART. 1 -

l'art.6 della Deliberazione Commissariale n.2932 del 29 gennaio 1985 è così sostituito: "gli adeguamenti degli onorari per la progettazione, direzione lavori e collaudazione già stabiliti dalla "Cassa" ai sensi dell'art.23 del T.U. n.218 del 1978 previsti dalla presente delibera vanno in vigore dal 24 ottobre 1984. L'applicazione dei nuovi onorari va determinata con gli stessi criteri applicativi a suo tempo stabiliti dalla "Cassa":

a) per la progettazione va applicata la tariffa vigente al momento della presentazione dell'elaborato di massima; la stessa norma si applica per quanto attiene ai progetti esecutivi;

b) per quanto riguarda la direzione lavori si applica la tariffa vigente alla data di redazione dello stato finale;

c) per quanto riguarda i collaudi si applica la tariffa vigente alla data del certificato di collaudo.

La tariffa adeguata non si applica ai rapporti professionali già esauriti alla data del 24 ottobre 1984.

13

- ART. 2 -


Fermi restando i criteri applicativi di cui all'articolo precedente per le commissioni di collaudo con più di cinque membri, costituite anteriormente alla data della deliberazione numero 2932 del 29 gennaio 1985, il compenso per la commissione sarà determinato come segue:

L'onorario base per i primi cinque componenti verrà maggiorato del 100% mentre, a partire dal sesto componente, la maggiorazione resta invariata nella misura del 40% per ogni componente stesso, secondo la disciplina vigente anteriormente alla suddetta data del 29 gennaio 1985.

- ART. 3 -

Le strutture operative sono delegate a dare esecuzione al la presente deliberazione.

16 GEN. 1986

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Prof. Ing. Giovanni Travaglini)

INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNOCOMMISSARIO DEL GOVERNO

(Legge n. 775 del 17 Novembre 1984)

Ripartizione VI Servizi Generali
Divisione 3^a/Amministrazione-Off.AA.CC.

C/1/G

ALLE RIPARTIZIONI - DIVISIONI
DIVISIONI AUTONOME - DIPARTIMENTILORO SEDIAGLI ENTI CONCESSIONARI
ED AFFIDATARILORO SEDI

16.7.85	Prot. 100004
---------	--------------

e, p. c. : AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SEDE

OGGETTO: Nuova disciplina per la determinazione degli onorari da corrispondere ai progettisti, Direttori dei Lavori, collaudatori e commissioni di collaudo di OO.PP. e "industriali".

Il Commissario liquidatore, con deliberazioni n.2932 del 29.1.1985 e n.4329 del 18.3.1985 ha approvato una nuova disciplina per la determinazione degli onorari da corrispondere per incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudazione, conferiti dalla "Cassa" a professionisti, allo scopo di riconoscere compensi adeguati rispetto ai compiti che gli stessi sono tenuti a svolgere a seguito dello sviluppo tecnologico e, in particolare, a fronte di una più articolata legislazione in materia di opere che ha ampliato sia l'attività che la responsabilità dei professionisti.

1) Progettazione e Direzione Lavori

Gli onorari per gli incarichi di progettazione e direzione lavori, riguardanti i lavori finanziati dalla "Cassa", sono determinati a percentuale nella misura risultante dalle allegato tabelle (all.A) che formano parte integrante e sostanziale della presente circolare.

Restano invariate tutte le altre disposizioni che regolano la materia.

2) Collaudi di opere pubblicheA) Incarichi di collaudo definitivo

- a) Gli onorari sono determinati con l'applicazione delle percentuali risultanti dalla tabella allegata alla circolare C/174 del 4.2.1982, con esclusione delle riduzioni previste dall'art. 11 1° comma lettera a) delle normative allegato alla circolare prot.1/9025 del 9.5.1977 avente ad oggetto "nuova disciplina per la determinazione degli onorari ai collaudatori ed alle commissioni di collaudo di OO.PP.", aggiornata con circolari 7294 del 4.2.1982 n.C/174 e 41465 del 19.5.1983 n.C/219.

15

- b) Il rimborso spese varie in misura forfettaria previsto dal citato art. 11 1° comma lettera b) della normativa di cui sopra è cenno è stabilito nella misura del 40% dell'onorario spettante al collaudatore ai sensi dello stesso art. 11 lettera a).

B) Incarichi di collaudo in corso d'opera

- a) Gli onorari, che sono determinati nella stessa misura percentuale stabilita per gli incarichi di collaudo definitivo, vengono incrementati di un ulteriore 30% oltre quello già previsto dal 4° comma del più sopra citato art. 11 della normativa allegata alla menzionata circolare n. 1/9025/1977, aggiornata come indicato sub.A a).
- b) Il rimborso spese varie in misura forfettaria rimane invariato nella misura percentuale del 60% di cui al 1° comma lettera b) del più volte citato art. 11.
Fermo restando le vigenti modalità di pagamento degli onorari sia per i collaudi definitivi che per quelli in corso d'opera, per quest'ultimi la prevista anticipazione fino al 50% può essere ammessa in misura superiore quando sussistono motivi di particolare rilevanza, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori.

C) Commissioni di collaudo sia per incarichi di collaudo definitivo che per quelli in corso d'opera.

- a) In caso di Commissioni di collaudo con più membri, il compenso viene determinato maggiorando del 100% l'onorario base in ragione di ogni componente oltre il primo con il limite che con tale maggiorazione il compenso globale non potrà superare il 500% dello stesso compenso base.
- b) Potranno nominarsi commissioni di collaudo, di più membri; in via generale, sempre che se ne riscontri la opportunità, solo per i lavori di importo superiore a 3 miliardi.
La composizione stessa delle commissioni di collaudo non potrà comunque essere superiore a cinque membri, compreso il Presidente, qualunque sia l'importo dei lavori da collaudare.

D) Compensi per l'esame delle riserve.

In conformità della deliberazione assunta dal Commissario del Governo in data 18.4.1984 il compenso per l'esame delle riserve da parte dei collaudatori è così stabilito:

Qualora i collaudatori, in relazione all'art. 91 ultimo comma del regolamento contabilità lavori del 25 maggio 1975 n. 350, debbano procedere all'esame delle riserve, sull'onorario determinato ai sensi del 1° comma dell'art. 11 lettera a) della già citata normativa allegata alla circolare del 9.5.1977, sarà riconosciuta una maggiorazione fissa del 10%.

Inoltre tale maggiorazione fissa sarà incrementata:

- di un ulteriore 5% quando l'importo delle riserve esaminate è pari o inferiore a 5 miliardi;
- di un ulteriore 10% quando l'importo delle riserve stesse superi i cinque miliardi.

16

Per quanto non esplicitamente modificato dalle disposizioni della presente circolare, rimangono in vigore tutte le altre disposizioni emanate in materia di collaudo di opere pubbliche.

Al fine di consentire una organica applicazione delle disposizioni in materia si allega alla presente il compendio aggiornato delle "norme per il collaudo dei lavori finanziati dalla Cassa" già allegato alla precedente circolare 7294 del 4.2.1982 n.C/174.

3) Collaudi industriali (c.d. accertamenti di snesa)

Per la determinazione degli onorari riguardanti i collaudi industriali sia definitivi che in corso d'opera, conformemente ai principi di cui alla circolare n.C/61 del 1/12/1979 si applicano le stesse norme previste con la presente circolare relativamente ai collaudatori di opere pubbliche, fermo restando che rimane invariata la misura forfettaria per il rimborso spese varie stabilite con l'accennata circolare n.C/61 del 1979.

Restano invariate tutte le altre norme previste dalla ripetuta circolare C/61 con la precisazione che le Commissioni con più membri, tenendo conto delle indicazioni stabilite a pag.4 secondo capoverso della stessa circolare C/61, potranno essere nominate per iniziative industriali con investimenti fissi a partire da un importo superiore a 5 miliardi e con il limite massimo di composizione delle Commissioni stesse di non più di 5 membri compreso il coordinatore.

~ ~ ~ ~ ~

DECORRENZA E DISCIPLINA TRANSITORIA

- 1) La nuova disciplina sopra illustrata concernente la determinazione degli onorari per progettisti, direttore dei lavori e collaudatori, conformemente a quanto disposto dall'art.6 della predetta Delibera Commissariale n. 2932 del 29.1.1985, ha efficacia per tutti gli incarichi conferiti a partire dalla data stessa della delibera.

Tale disciplina si estende anche agli incarichi conferiti dopo la deliberazione n.252 del 24.10.1984.

In relazione a quanto sopra le competenti strutture di questa Gestione per gli incarichi nel frattempo conferiti a partire dalle date sopra indicate, dovranno provvedere mediante apposito atto (lettera integrativa di incarico ovvero atto integrativo a convenzioni già stipulate) a portare a conoscenza dei professionisti per la loro accettazione le nuove condizioni derivanti dalla disciplina di cui è cenno.

(4)

17

- 2) Per quanto concerne, invece, i compensi da corrispondere ai collaudatori per l'esame delle riserve, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione commissariale adottata il 18.4.1984, avendo la stessa deliberazione lo scopo di chiarire una situazione determinatasi con l'applicazione della precedente normativa, di cui alla più sopra richiamata circolare prot. 1/9025 del 9.5.77 e successive modificazioni gli aumenti previsti al punto 2 lettera D della presente per il titolo specifico (esame delle riserve) vanno attribuiti a tutti i collaudi in corso, qualunque sia la data dell'incarico, per i quali non sia ancora intervenuta la definitiva liquidazione delle competenze.

Analogamente a quanto disposto al punto precedente, al fine di determinare chiarezza di rapporti con i professionisti, le strutture competenti, dovranno procedere a formalizzare i compensi relativi all'esame delle riserve, mediante atto integrativo accettato dagli stessi professionisti.

- 3) In via transitoria, sempre in relazione all'art.6 della citata deliberazione 2932 del 1985, per i collaudi in corso d'opera il cui incarico è stato attribuito in data anteriore al 24.10.1984, la relativa disciplina per la determinazione degli onorari è la seguente:

- a) per la parte di attività svolta anteriormente alla suddetta data del 24.10.1984 il compenso va determinato con l'applicazione della normativa vigente all'atto dell'incarico.

Pertanto per la determinazione stessa dei compensi si dovrà fare riferimento all'importo dei lavori (esclusa la revisione dei prezzi) che risultano eseguiti e certificati con stati di avanzamento alla data del 29.1.1985;

- b) Per la parte di attività che viene svolta successivamente alla predetta data del 29.1.1985 il compenso verrà determinato con l'applicazione della nuova normativa di cui alla presente circolare con riferimento, quindi, all'importo dei lavori (esclusa la revisione dei prezzi) che risultano eseguiti dopo la stessa data del 29.1.1985.

Peraltro l'applicazione di tale normativa è subordinata alla verifica che l'attività svolta dai collaudatori sia conforme anche in relazione ai tempi, alle clausole stabilite all'atto del conferimento dell'incarico.

- c) per le attività di collaudo svolte da commissioni di più membri fermo restando quanto specificato alle lettere a) e b) che precedono, i compensi sono determinati come segue:

- commissioni di collaudo con due membri:

si applica integralmente la nuova disciplina prevista dalla presente circolare.

- commissioni di collaudo con tre o più membri:

le maggiorazioni del compenso previste in caso di commissione (art.11 6° comma delle "norme per il collaudo dei lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno") saranno determinate con riferimento alla precedente disciplina (circ. 1/9025 del 9 maggio 77 e successive C/174 del 4.2.1982 e C/219 del 19.5.1983).

(5)

18

Il compenso così stabilito sarà incrementato del 15%..


Anche per la determinazione dei compensi presi qui in considerazione come per quelli di cui alle lettere a) e b) dovrà procedersi a formalizzare i rapporti con i professionisti mediante atto integrativo (lettera o convenzione) accettato dagli interessati.

* * * * *

Per quanto non espressamente modificato dalla presente circolare rimangono in vigore tutte le disposizioni emanate per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti incaricati per progettazione, Direzione Lavori e collaudo.

Si richiama l'attenzione degli operatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni emanate con invito a rappresentare immediatamente le eventuali difficoltà di applicazione della disciplina di cui è cenno.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Prof. Ing. Giovanni Travaglini)



X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tariffa (Perote)

'88

18

ANALISI DEI SISTEMI DI OPERE

31.2.1987

TAB. 1 - PERCENTUALI PERTINENTI AI PROFESSIONISTI PER GLI INCASSI DI FIDUCIARIZIONE E RIDUZIONE LAVORI PER LE DIVERSE CLASSI DI OPERE SECONDO LA TABELLA VIGENTE PER IMPORTI DELLE OPERE FINO A 5 MILIARDI E L'ETICHETTATURA EFFETTUATA PER IMPORTI SUPERIORI (TABELLA A)

IMPORTO OPERA MILIONI	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	2A	PERCENT. RIMBORSO SPESE	PERCENT. RIMBORSO SPESE
									A	B
5	10.98670	12.77530	14.60790	16.41950	18.21590	19.99940	17.89540	12.77530	60.000	48.000
10	9.19825	10.98670	14.30830	16.39440	18.38320	19.63090	15.43030	10.22020	60.000	48.000
15	8.94273	10.85900	14.05770	17.08540	26.82810	11.13620	14.05270	9.50149	60.000	48.000
20	8.30396	10.60350	13.41100	17.24460	25.55060	11.40790	13.41400	8.94273	60.000	48.000
30	8.04844	10.22020	12.77530	16.09400	20.99560	10.89900	12.77530	8.30396	60.000	48.000
40	7.66520	9.50149	12.13650	15.04130	21.71790	10.22020	12.13650	7.66520	60.000	48.000
50	7.40970	8.94273	11.49780	15.33040	20.44050	9.50149	11.49780	7.28193	60.000	48.000
100	6.38767	7.66520	10.22020	12.77530	17.89540	8.30396	10.22020	6.38767	60.000	48.000
150	5.62114	6.64317	9.19825	11.11450	15.81130	7.28193	9.19825	5.62114	60.000	48.000
200	5.11014	6.13216	8.30396	9.93701	14.05270	6.51511	8.30396	4.98237	60.000	48.000
250	4.85462	5.62114	7.53744	8.91499	12.51980	6.00440	7.53744	4.47135	59.165	47.330
300	4.59912	5.36564	6.89868	8.04844	11.24230	5.49338	6.89868	4.00911	58.330	46.640
400	4.34361	5.11014	6.00440	7.15419	9.70926	4.92023	5.87665	3.57709	56.670	45.340
500	4.21585	4.85462	5.36564	6.43171	9.48721	4.59912	5.36564	3.19782	55.000	44.000
600	4.02780	4.63272	5.13567	6.13493	8.30494	4.39471	5.13021	3.05330	53.000	42.400
700	3.88734	4.66644	4.95697	6.13590	8.02654	4.24870	4.95692	2.95110	51.000	40.800
800	3.78150	4.53705	4.80716	5.91766	7.79201	4.12095	4.80535	2.86167	49.000	39.200
900	3.67929	4.41478	4.69306	5.79999	7.59407	1.91322	4.68306	2.78691	47.000	37.600
1000	3.64096	4.36915	4.62931	5.73247	7.49547	3.94724	4.62831	2.75581	45.000	36.000
1500	3.35990	4.03153	4.27125	5.29263	6.92422	3.66396	4.27607	2.54410	43.000	34.400
2000	3.19382	3.83259	4.06620	5.03347	6.58094	3.48400	4.06620	2.41810	42.640	34.112
3000	2.93832	3.52599	3.77054	4.67040	6.10660	3.22216	3.77054	2.24480	38.480	30.784
4000	2.80144	3.36356	3.56613	4.41479	5.77627	3.05695	3.56613	2.12253	34.320	27.456
5000	2.68281	3.21939	3.41830	4.23045	5.53354	2.92737	3.41830	2.03308	31.200	24.960
6250	2.49637	2.99878	3.16537	3.92240	5.11945	2.71570	3.16593	1.88274	30.160	23.920
7500	2.34499	2.84203	2.99242	3.70960	4.83778	2.57004	2.99307	1.77997	30.160	23.920
8750	2.25446	2.71003	2.84751	3.53134	4.60160	2.44710	2.84839	1.69259	29.120	22.880
10000	2.15920	2.59665	2.72376	3.37888	4.40030	2.34189	2.72474	1.61880	29.120	22.880
12500	2.00389	2.41038	2.52144	3.12958	4.07482	2.16974	2.52273	1.49834	20.080	21.840
15000	1.88009	2.26215	2.36170	2.93222	4.01233	2.03337	2.36294	1.40312	27.040	21.840
17500	1.77835	2.14025	2.23092	2.77053	3.60007	1.82159	2.23212	1.32520	27.040	21.840
20000	1.69265	2.03781	2.12107	2.63166	3.32195	1.69764	2.12225	1.25979	26.000	20.900
25000	1.55494	1.87231	1.94509	2.41496	3.13657	1.67698	1.94532	1.15507	26.000	20.900
30000	1.44708	1.74380	1.80891	2.24972	2.91635	1.55014	1.81023	1.07102	26.000	20.900
35000	1.36436	1.63990	1.69999	2.11216	2.73075	1.44893	1.69920	1.00072	21.960	19.760
40000	1.28946	1.55351	1.60791	1.99927	2.58149	1.35273	1.60910	.95157	24.960	19.760
45000	1.22939	1.48042	1.53071	1.90251	2.46570	1.29111	1.53187	.90867	24.960	19.760
50000	1.17564	1.41671	1.46419	1.82095	2.39910	1.23117	1.45526	.86909	24.960	19.760
60000	1.09854	1.31127	1.35112	1.694.67	2.19182	1.14277	1.35745	.80384	23.920	19.760
70000	1.01999	1.22870	1.26698	1.57419	2.04959	1.05419	1.26773	.75190	21.920	19.720
80000	.96171	1.15238	1.19455	1.49697	1.92448	1.03155	1.19597	.70916	23.920	19.720
90000	.91344	1.10129	1.14413	1.43149	1.81479	.96070	1.13578	.67319	23.920	19.720
100000	.87201	1.05141	1.09247	1.37111	1.71704	.92166	1.09315	.64224	23.920	19.720
125000	.79951	.95712	.97771	1.25001	1.57641	.84533	.95901	.58109	21.920	19.720
150000	.72730	.87715	.90113	1.14237	1.47421	.77071	.90239	.53404	21.920	18.720
175000	.67010	.81109	.83385	1.05001	1.38121	.71177	.83035	.49917	22.920	19.720
200000	.63311	.76744	.78907	.97111	1.30151	.66339	.77091	.46772	22.920	19.720

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNI DI LEGGE PER LA MODIFICAZIONE DEL TITOLO LAVORI PER LE DIVERSE CLASSI DI OPERE SECONDO LA TABELLA VIGENTE PER IMPORTI NELLE OPERE LINO A 5 MILIARDI E L'ESTIMAZIONE EFFETTUATA PER IMPORTI SUPERIORI (TABELLA A)

20

ORDO ERA IONI	2B	2C	3A	3B	3C	4A	4B	4C	5	PERCENT.	PERCENT.
										RITHOPOSO A	RITHOPOSO B
5	18.39640	24.52860	17.88540	19.15290	26.57260	15.31030	12.77530	10.22020	17.62780	60.000	48.000
10	14.30830	18.90740	14.30830	15.33040	20.44050	12.26420	10.22020	8.17622	12.77530	60.000	48.000
15	13.41400	17.24660	13.41400	14.43610	19.41850	11.49780	9.58149	7.66520	10.73120	60.000	48.000
20	12.51980	16.09680	12.51980	13.41400	17.88540	10.73120	8.91273	7.15419	10.22020	60.000	48.000
30	11.62550	14.94690	11.62550	12.51990	16.60780	9.94476	8.30396	6.64317	9.45375	60.000	48.000
40	10.73120	13.79740	10.73120	11.49780	15.33020	9.19875	7.65520	6.13215	—	60.000	48.000
50	10.22020	13.15860	10.22020	10.98570	14.56380	9.68723	7.29193	5.87665	7.92070	60.000	48.000
100	7.66520	11.49780	8.94273	9.58149	12.77530	7.66520	6.38767	5.11014	5.74090	60.000	48.000
150	6.38767	9.94476	7.79295	8.30376	11.21330	7.06443	5.62114	4.59912	—	60.000	48.000
200	5.36564	8.43172	6.77092	7.29193	9.94476	6.51541	5.11011	4.21585	3.83259	60.000	48.000
250	5.23788	7.15419	6.09440	6.51541	8.94273	6.13215	4.85462	3.96034	—	59.165	47.330
300	4.72687	6.13215	5.49338	6.09130	8.17622	5.87665	4.59912	3.70484	—	58.330	46.660
400	4.08811	5.11014	4.72687	5.23788	7.15419	5.62114	4.34361	3.57709	—	56.670	45.340
500	3.83259	4.34361	4.21585	4.72687	6.39767	5.36564	4.08811	3.44932	—	55.000	44.000
600	3.66286	4.15193	4.02788	4.51891	6.10660	5.14021	3.90924	3.29602	—	53.000	42.400
700	3.54058	4.01329	3.88734	4.36551	5.90320	4.95682	3.77601	3.18470	—	51.000	40.800
800	3.43291	3.89100	3.78150	4.23279	5.72315	4.80535	3.66286	3.08798	—	49.000	39.200
900	3.34348	3.79062	3.67929	4.12542	5.57368	4.68404	3.55797	3.00950	—	47.000	37.600
1000	3.30516	3.74682	3.64096	4.07211	5.50982	4.60931	3.52780	2.97666	—	45.000	36.000
1500	3.05330	3.46210	3.35790	3.76907	5.09922	4.27609	3.25770	2.74851	—	43.000	34.400
2000	2.90365	3.29238	3.19382	3.59074	4.84481	4.06620	3.09872	2.61316	—	42.649	34.112
3000	2.69194	3.05330	2.93832	3.40158	4.49779	3.77051	2.87393	2.42366	—	38.489	30.784
4000	2.54594	2.88721	2.80144	3.14272	4.21585	3.56433	2.71749	2.29044	—	34.320	27.454
5000	2.44008	2.76674	2.69281	3.00950	4.06620	3.41830	2.60251	2.19733	—	31.200	24.960
6250	2.26094	2.54504	2.48051	2.78713	3.76433	3.18101	2.42077	2.04486	2.0712	30.160	23.920
7500	2.13785	2.39929	2.34391	2.63452	3.55772	3.01121	2.29219	1.93714	1.64569	30.160	23.920
8750	2.03478	2.27813	2.22972	2.50684	3.38493	2.87320	2.18415	1.84653	1.59793	29.120	22.880
10000	1.94667	2.17515	2.13222	2.39736	3.23734	2.75220	2.09152	1.76877	1.55942	29.120	22.880
12500	1.80266	2.00798	1.97312	2.21961	2.99639	2.55359	1.93766	1.64114	1.50050	28.080	21.840
15000	1.68871	1.87661	1.84741	2.07876	2.80593	2.39572	1.81908	1.53968	1.45699	27.040	21.840
17500	1.59538	1.76760	1.74459	1.96347	2.65069	2.26599	1.72007	1.45631	1.42316	27.040	21.840
20000	1.51699	1.68009	1.65830	1.86647	2.51926	2.15673	1.63674	1.38609	1.37588	26.000	20.800
25000	1.39142	1.53739	1.52023	1.71120	2.30984	1.98116	1.50274	1.27327	1.35416	26.000	20.800
30000	1.29412	1.42736	1.41336	1.59169	2.14771	1.84469	1.39902	1.18556	1.32335	26.000	20.800
35000	1.21568	1.33900	1.32729	1.49199	2.01713	1.73441	1.31510	1.11469	1.27939	24.960	19.760
40000	1.15062	1.26592	1.25594	1.41400	1.90993	1.64076	1.24537	1.05579	1.20009	24.960	19.760
45000	1.09545	1.20410	1.19547	1.34683	1.81704	1.56493	1.19621	1.00577	1.26109	24.960	19.760
50000	1.04787	1.15089	1.14333	1.29821	1.73709	1.49771	1.13511	0.96257	1.25058	24.960	19.760
60000	0.96941	1.06335	1.05713	1.19159	1.60745	1.39671	1.05077	0.89123	1.23074	23.920	19.760
70000	0.90687	0.99375	0.98899	1.11459	1.50350	1.29009	0.98116	0.81127	1.21179	23.920	19.760
80000	0.85544	0.93631	0.93273	1.05109	1.41805	1.20510	0.92804	0.78737	1.19213	23.920	19.760
90000	0.81214	0.88042	0.89548	0.99799	1.34613	1.14559	0.89135	0.74784	1.18581	23.920	19.760
100000	0.77501	0.81751	0.84479	0.95230	1.28417	1.11080	0.84199	0.71391	1.17723	23.920	19.760
125000	0.70120	0.75594	0.76415	0.86159	1.16191	1.00573	0.76159	0.64638	1.15953	23.920	19.760
150000	0.64556	0.70459	0.70379	0.80301	1.06961	0.92612	0.70133	0.58541	1.14174	23.920	19.760
175000	0.60164	0.66622	0.65543	0.75905	0.99672	0.86374	0.65391	0.55513	1.13100	22.880	19.760
200000	0.56579	0.61690	0.61630	0.71907	0.93255	0.81251	0.61509	0.52222	1.12535	22.880	19.760

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

21

1. LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1971
 PARTE TERZA - BILANCIO PER LE DISPOSIZIONI EFFETTIVATE PER
 I PORTALI SUPERIORI - (CAPITOLI 6A)

PORTALI SUPERIORI	CATEGORIE									PERCENTUALE RISORSE	PERCENTUALE SPESA	
	6A	6B	7A	7B	7C	8	9A	9B	9C			
5	8.55946	12.00870	9.19825	11.24240	13.29420	12.64750	10.22020	15.84139	18.90740	60.000	48.000	
10	7.66520	11.11450	7.66520	9.69724	10.99470	10.99470	9.55916	11.40930	13.06330	60.000	48.000	
15	7.28193	10.60350	7.28193	8.04846	10.17570	10.17570	9.04846	11.03000	12.09680	60.000	49.000	
20	7.02643	10.22020	7.02643	7.66520	9.96176	9.96176	7.66520	11.77530	15.59500	60.000	48.000	
30	6.38767	9.70926	6.38767	7.15449	9.07049	9.07049	7.15449	11.26420	14.56300	60.000	49.000	
40	5.74890	9.19825	5.74890	6.64717	8.30254	8.30254	6.64717	11.75330	13.66250	60.000	48.000	
50	5.11014	8.68723	5.11014	6.13216	7.66520	7.66520	6.13216	11.24230	12.77530	60.000	48.000	
100	3.83259	7.02643	3.83259	4.47135	5.11014	5.11014	4.85462	8.48723	10.22020	60.000	48.000	
150	3.57709	6.38767	3.57709	---	---	---	5.34544	4.31741	7.10970	2.55249	60.000	48.000
200	3.44932	6.13216	3.44932	---	---	---	5.11014	4.09111	6.89869	8.04846	60.000	48.000
250	3.32158	5.87665	3.32158	---	---	---	4.85462	3.83259	6.51541	7.53741	59.165	47.330
300	3.19382	5.62114	3.19382	3.83259	1.31361	---	4.59912	3.57709	6.13216	7.28193	58.330	46.660
400	3.06608	5.36564	3.06608	---	---	---	4.34361	3.32158	5.87665	7.02643	56.670	45.340
500	2.93832	5.11014	2.93832	3.70484	4.21585	---	4.21585	3.06608	5.42114	6.85092	55.000	41.000
600	2.90365	4.97143	2.86167	3.65373	4.17309	4.02709	4.02709	2.90365	5.44192	6.59208	53.000	42.400
700	2.88904	4.88017	2.83611	3.60261	4.11730	3.92282	3.92282	2.88904	5.16488	6.20516	51.000	40.800
800	2.87809	4.78710	2.70836	3.55153	4.05709	3.77284	3.77284	2.78846	4.92150	6.08106	49.000	39.200
900	2.84524	4.69219	2.68281	3.50043	4.00050	3.69112	3.69112	2.68281	4.79257	5.87665	47.000	37.600
1000	2.83246	4.56079	2.65726	3.44932	3.93814	3.63732	3.63732	2.63536	4.71410	5.63026	45.000	36.000
1500	2.69194	4.00780	2.52250	3.37268	3.95269	3.35900	3.35900	2.31415	4.14285	5.54815	43.000	34.400
2000	2.59704	3.70668	2.40175	3.27048	3.73404	3.12382	3.12382	2.10214	3.75960	4.87471	42.640	34.112
3000	2.56784	3.62454	2.27400	3.11718	3.56067	2.96408	2.96408	2.00571	3.59162	4.12522	38.480	30.784
4000	2.50396	3.57709	2.19735	2.96389	3.38709	2.80411	2.80411	1.99477	3.57709	4.21251	34.320	27.456
5000	2.45650	3.52963	2.09515	2.81056	3.20032	2.68105	2.68105	1.97162	3.53511	3.19030	31.500	24.760
6250	2.36410	3.30141	1.98094	2.69516	3.04500	2.47994	2.47994	1.92459	3.27045	3.03921	30.160	23.920
7500	2.29412	3.16207	1.89126	2.57013	2.92761	2.36429	2.36429	1.74832	3.11712	3.63307	30.160	23.920
8750	2.23117	3.04141	1.81427	2.47122	2.82113	2.25610	2.25610	1.64459	2.98606	3.46013	29.120	22.800
10000	2.17406	2.93539	1.76712	2.38417	2.72156	2.16026	2.16026	1.60074	2.87210	3.31203	27.120	22.800
12500	2.07392	2.75655	1.63478	2.23753	2.55389	2.00403	2.00403	1.42433	2.68230	3.06957	28.080	21.810
15000	1.98847	2.61020	1.54347	2.11732	2.41693	1.89676	1.89676	1.40952	2.52909	2.87724	27.040	21.810
17500	1.91426	2.48722	1.45744	2.01716	2.30201	1.77001	1.77001	1.33723	2.40169	2.71948	27.040	21.810
20000	1.84890	2.38179	1.40281	1.93103	2.20359	1.66225	1.66225	1.27665	2.29336	2.59710	26.000	20.800
25000	1.73833	2.20882	1.32719	1.78924	2.04042	1.55011	1.55011	1.17847	2.11715	2.37115	26.000	20.800
30000	1.64758	2.07162	1.21387	1.67807	1.91162	1.41794	1.41794	1.10111	1.97917	2.20945	26.000	20.800
35000	1.57114	1.95890	1.14581	1.59629	1.80990	1.34123	1.34123	1.03922	1.86659	2.07632	24.960	19.760
40000	1.50548	1.86402	1.09875	1.50907	1.72143	1.28926	1.28926	0.99592	1.77222	1.96577	21.960	17.760
45000	1.44819	1.78260	1.03995	1.41284	1.64604	1.22814	1.22814	0.91973	1.69173	1.92011	24.960	17.760
50000	1.39758	1.71169	0.99754	1.32520	1.58024	1.17533	1.17533	0.84190	1.61109	1.79107	21.960	17.760
60000	1.31171	1.59737	0.92704	1.20907	1.47017	1.10929	1.10929	0.77492	1.50524	1.65255	23.920	19.760
70000	1.24109	1.49779	0.87030	1.12119	1.37191	1.04964	1.04964	0.72570	1.41291	1.55101	23.920	19.760
80000	1.18154	1.41811	0.82329	1.04004	1.28492	0.94433	0.94433	0.68390	1.32508	1.43329	23.920	19.760
90000	1.13040	1.35102	0.79345	1.00235	1.21598	0.87405	0.87405	0.65100	1.27063	1.39757	23.920	19.760
100000	1.08580	1.29223	0.76418	1.00524	1.15241	0.81161	0.81161	0.62497	1.21954	1.32624	23.920	19.760
125000	0.99512	1.17609	0.69952	0.90939	1.02416	0.72111	0.72111	0.41231	1.10239	1.20030	23.920	19.760
150000	0.92497	1.08711	0.62935	0.80852	1.00191	0.64890	0.64890	0.25312	1.01737	1.10531	23.920	19.760
175000	0.86850	1.01679	0.59685	0.72111	0.72111	0.64767	0.64767	0.22740	0.94095	1.03029	22.800	19.760
200000	0.82170	0.95822	0.55299	0.72111	0.72111	0.63351	0.63351	0.21303	0.87159	0.96902	22.800	19.760

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 2932

CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE
NELL' ITALIA MERIDIONALE
(Cassa per il Mezzogiorno)



IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTO il T.U. delle Leggi sul Mezzogiorno, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica n. 218 del 6.3.1978;

VISTA la Legge 1.12.1983, n. 651;

VISTO il D.P.R. del 5.4.1984;

VISTA la Legge 17.11.1984, n. 775;

VISTE le risultanze della Commissione appositamente costituita
per la revisione delle tariffe professionali "Cassa";

VISTA la relazione predisposta dalla Ripartizione Servizi Generali -
Divisione 3^a Amministrazione;

CONSIDERATO che le proposte formulate dalla più sopra citata Commissione per i motivi specificati nella relazione della Ripartizione S.G., sono conformi ai principi contenuti nello art. 23 del T.U. n. 218 del 1978;

RITENUTO di dover procedere ad un adeguamento dei compensi già stabiliti dalla "Cassa" ai sensi del ripetuto art. 23 del T.U. n. 218 del 1978 per incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudazione

DELIBERA

Art. 1

Gli onorari per la progettazione e direzione lavori regolati dalle vigenti disposizioni "Cassa" sono adeguati escludendo lo abbattimento medio del previsto 20% e aumentando contestualmente del 4% costante la percentuale stabilita per rimborso spese per gli importi dei lavori compresi tra 2 miliardi e 200 miliardi.

SEGR.ORGANO

2.

92

Art. 2

Per i collaudi definitivi, gli onorari regolati dalle vigenti disposizioni "Cassa" sono adeguati escludendo gli abbattimenti previsti sia per i pubblici funzionari che per i liberi professionisti mentre il rimborso spese riconosciuto in modo forfettario viene fissato nella misura del 40% dell'onorario.

Art. 3


Per i collaudi in corso d'opera l'onorario senza gli abbattimenti, così come stabilito all'art. 2, viene aumentato del 30%, mentre il rimborso spese forfettario è stabilito nella misura del 60% dell'onorario. Le anticipazioni possono essere ammesse in misura superiore al 50% solo per casi di particolare rilevanza ed in relazione agli avanzamenti dei lavori.

Art. 4

In caso di commissione di collaudo con più membri, il compenso per la Commissione sarà determinato maggiorando del 100% l'onorario base in ragione di ogni componente oltre il primo, con il limite che con tale maggiorazione il compenso stesso globale non potrà superare il 500% del compenso base.

Art. 5

Nel caso si proceda alla istituzione di Commissioni di collaudo cui si provvede solo per lavori di importo superiore a 3 miliardi o per accertamenti di spesa relativi a contributi di importo superiore a 5 miliardi, la composizione delle stesse Commissioni non potrà superare n. 5 membri compreso il Presidente.



3.
24art. 6

La presente delibera ha efficacia a tutti gli effetti per gli incarichi da conferire dalla data odierna e per gli incarichi conferiti dopo la deliberazione n. 272 del 24.10.1984, con la sola eccezione applicata agli incarichi di collaudo in corso d'opera per i quali la determinazione del compenso va regolata con due separate normazioni distintamente riferite alle parti degli adempimenti misurati in importo di avanzamento resi prima e dopo la data della presente delibera, sempreché per questi ultimi si sia provveduto nel rispetto dei termini temporali assegnati al momento del conferimento dell'incarico, salvo forza maggiore.


Quanto alla parte resa antecedentemente alla data della presente delibera si applica la stessa normazione vigente al momento dell'incarico; quanto invece, alla parte ancora non resa, fermo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 della presente, il compenso per la Commissione, quando avente numero uguale o superiore a tre componenti compreso il Presidente, rimane regolato dalla precedente normazione ed incrementato del 15%.

Art. 7

Il Direttore Generale è delegato a dare esecuzione alla presente deliberazione.

29 GEN. 1985

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dr. Ing. Massimo Perotti)



LIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 4329 25

CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE
NELL'ITALIA MERIDIONALE
(Cassa per il Mezzogiorno)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTO il T.U. delle Leggi sul Mezzogiorno, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica n.218 del 6/3/1978;

VISTA la Legge 1/12/1983, n.651;

VISTO il D.P.R. del 5/4/1984;

VISTA la Legge 17/11/1984, n.775;

VISTA la Deliberazione n.2932 del 29/1/1985;

RITENUTO necessario chiarire quanto stabilito nell'art.3 della
sopracitata deliberazione

DELIBERA

Art. 1

L'art.3 della Deliberazione Commissariale n.2932 del 29 gennaio 1985 è così sostituito "per i collaudi in corso d'opera lo onorario senza gli abbattimenti, così come stabilito all'art.2 , viene aumentato di un ulteriore 30%, mentre il rimborso spese forfettario è stabilito nella misura del 60% dell'onorario. Le anticipazioni possono essere ammesse in misura superiore al 50% solo per casi di particolare rilevanza e in relazione agli avanzamenti dei lavori".

18 MAR 1985

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dr. Ing. Massimo Perotti)



ALLEGATO V.7.

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'AGENZIA
PER L'INTERVENTO INDUSTRIALE NELLE ZONE
TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA
BASILICATA (AGENSUD)**

Repertorio N. 88374 Raccolta N. 17735

ATTO COSTITUTIVO DELL'AGENZIA PER L'INTERVENTO INDUSTRIALE NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA.

oOo

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 18 (diciotto) - - - - del mese di marzo, in Roma, Viale dell'Astronomia n.30.

Dinanzi a me dott. Luigi Napoleone, Notaio in Roma, con studio al Corso Vittorio Emanuele n.349, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Senza assistenza di testimoni per espressa concorde rinuncia fattavi dai componenti, con il mio consenso.

Sono presenti i signori:

-- Dott. VITTORIO MARIANI, nato a Fabriano il 30 aprile 1933, domiciliato per la carica, in Roma, Viale dell'Astronomia n.30, industriale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante, munito dei necessari poteri della "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA - CONFINDUSTRIA" con sede in Roma, ove sopra;



Luigi Napoleone

9

2. - Dott. ETTORE MASSACESI, nato a Pesaro il 6 marzo 1921, domiciliato, per la carica, in Roma, Via Nemea n.21, dirigente, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, munito dei necessari poteri, della "ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND" con sede in Roma, ove sopra;
- Dott. BENEDETTO DE CESARIS, nato a Guarcino (Frosinone) il 12 aprile 1922, domiciliato, per la carica, in Roma, Via Castel di Leva n.280, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante munito dei necessari poteri, della "ASSOCIAZIONE SINDACALE AZIENDE PETROLCHIMICHE E COLLEGATE A PARTECIPAZIONE STATALE - ASAP" con sede in Roma, ove sopra;
- CARLO CANALE, nato a Padova il 17 luglio 1943, domiciliato, per la carica, in Venezia, Palazzo Giustinian, Dorsoduro 3228 - industriale, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Vice Presidente e procuratore speciale della "FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VENETO" con sede in Venezia, ove sopra, giusta procura speciale ai rogiti del Notaio dott. Luigi Soave di Lognago in data 12 marzo 1981 repertorio n.49931 --



3

che, in originale, previa lettura da me datane ai
comparenti, al presente atto si allega sotto la
lettera "A";

- Dott. MARIO AGNOLI, nato a Bolzano il 12 febbraio
1948, domiciliato per l'ufficio in Bologna, Via
Iame n. 15, funzionario, il quale dichiara di in-
tervenire al presente atto quale procuratore spe-
ciale della "FEDELLAZIONE DELL'INDUSTRIA EMILIANO-
ROMAGNOLA" con sede in Bologna, ove sopra, giusta
procura speciale ai rogiti del Notaio Avv.to Bru-
no Amaduzzi, di Modena in data 14 marzo 1981 re-
pertorio n. 18073, -----

che, in originale, previa lettura da me datane
ai comparenti, al presente atto si allega sotto
la lettera "B";

- On. Dott. ANTONIO COPPI, nato a Traves (Torino)
il 15 aprile 1916, domiciliato, per la curia, in
Milano, Corso Italia n. 16, il quale dichiara di
intervenire al presente atto nella sua qualità
di Presidente e legale rappresentante munito dei
necessari poteri della "FEDERAZIONE REGIONALE FRA-
LE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI DELLA LOMBARDIA -
FEDERLOMBARDA" con sede in Milano, ove sopra;

ing. FRANCO COLAPENNA, nato a Napoli il 20 luglio



Handwritten signature

4


4. 1928, domiciliato per l'ufficio in Torino, Corso Stati Uniti n.38, dirigente industriale, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratore speciale della "FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI DEL PIEMONTE" con sede in Torino, ove sopra, giusta procura speciale ai rogiti del Notaio dott. Mario Mazzola di Torino in data 13 marzo 1981, repertorio n. 56070 - - - - -
- - - - -
che, in originale, previa lettura da me datane ai comparenti, al presente atto si allega sotto la lettera "C";
- Dott. MICHELE GIANNATTASIO, nato a Barile (Potenza) il 23 febbraio 1937, domiciliato per la carica in Napoli, Piazza dei Martiri n. 53, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, munito dei necessari poteri, della "FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CAMPANIA" con sede in Napoli, ove sopra;
- Geom. MICHELE TOLLA, nato a Castelmezzano (Potenza) l'8 dicembre 1925 - - - - -
- - - - -
domiciliato, per la carica, in Potenza, Via Plombiscito n. 4/B - industriale - - - - -

5

il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Vice Presidente e procuratore speciale della "FEDERAZIONE REGIONALE LUCANA DEGLI INDUSTRIALI" con sede in Potenza, ove sopra, giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio dott. Angelo Disabato di Montescaglioso in data 11 marzo 1981, repertorio n. 5412, - - - - - che, in originale, previa lettura da me datane ai comparenti; al presente atto si allega sotto la lettera "D";

- ERNESTO MARANO, nato a Cellara (Cosenza) il 21 luglio 1931, domiciliato, per l'ufficio, in Cosenza, Via Tocci n. 2/c - industriale - - - - - il quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratore speciale della "FEDERAZIONE REGIONALE FRA LE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI DELLA CALABRIA - FEDERINDUSTRIA" con sede in Cosenza, ove sopra, giusta procura speciale ai rogiti del Notaio dott. Gioacchino Pastore di Potenza in data 9 marzo 1981, repertorio n. 103997 - - - - - che, in originale, previa lettura da me datane ai comparenti al presente atto si allega sotto la lettera "E".

Detti comparenti, della cui identità personale io



6

6. Notaio sono personalmente certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita tra gli Enti, come sopra rappresentati, una Associazione denominata "AGENZIA PLR L'INTERVENTO INDUSTRIALE NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA" attualmente con sede in Roma, Piazza Farnese numero 44.

Articolo 2



L'Associazione ha lo scopo, il patrimonio, l'amministrazione e l'organizzazione fissati nello statuto che, esaminato dai comparenti, firmato dagli stessi e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "F" quale parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai comparenti stessi.

Articolo 3

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione qui costituita.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti i quali, da me interpellati lo hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà.

7

Consta di tre fogli, scritti in parte a macchina
e in parte a mano da persone di mia fiducia su
sei pagine intere e linee quattro della presente
settimana.

7.

F.to Vittorio Merloni
" Benedetto De Cesaris
" Carlo Canale
" Mario Agnoli
" Antonio Coppi
" Franco Colapenna
" Michele Giannattasio
" Michele Tolla
" Ernesto Marano
" Luigi Napoleone, Notaio

oOo

1° Ufficio Registro Atti Pubblici - Roma

Esatte Lire 160.000=

Il Cassiere F.to Illeggibile

Eseguita registrazione al N. 16905. Serie 1/B

Addi, 26 marzo — 1981

Il Capo Ufficio F.to Illeggibile



Illeggibile

8

Allegato "F" al Repertorio N. 88374

... S T A T U T O

— AGENZIA PER L'INTERVENTO INDUSTRIALE NELLE ZONE
TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA —

oOo

Articolo 1

E' costituita con sede in Roma l'"AGENZIA PER L'INTERVENTO INDUSTRIALE NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E BASILICATA" in forma di comitato regolato dagli articoli 39 e seguenti codice civile e composto dalla CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA - CONFINDUSTRIA, dall'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE AZIENDE PETROLCHIMICHE E COLLEGATE A PARTECIPAZIONE STATALE ASAP e dalle seguenti Federazioni Regionali degli Industriali:

- "FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VENETO",
- "FEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA E'ILIANO-ROMAGNOLA",
- "FEDERAZIONE REGIONALE FRA LE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI DELLA LOMBARDIA - FEDERLOMBARDA",
- "FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI DEL PIEMONTE",
- "FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CAMPANIA",
- "FEDERAZIONE REGIONALE LUCANA DEGLI INDUSTRIALI",



Handwritten signature

9

2. — "FEDERAZIONE REGIONALE FRA LE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI DELLA CALABRIA FEDERINDUSTRIA"

Con deliberazione dell'Assemblea dei componenti potranno essere ammesse altre associazioni sindacali, di categoria, culturali, religiose ed assistenziali italiane o straniere.

La Presidenza dell'Agenzia è composta dal Presidente nella persona del Presidente pro-tempore della Confederazione Generale dell'Industria Italiana e da due Vice Presidenti, di cui uno nella persona del Presidente pro-tempore dell'UNICE e l'altro congiuntamente designato dall'INTERSIND e dall'ASAP.

Articolo 2

L'Agenzia, promuove, con l'impiego delle erogazioni da essa raccolte ai sensi del successivo articolo 3, interventi a favore delle popolazioni dei Comuni di cui all'articolo 4 del D.L. 26 novembre 1930, n.776, nella forma di aiuti a favore delle imprese industriali già stabilite o che si stabiliranno nei suddetti Comuni.

Articolo 3

La raccolta dei fondi avviene mediante l'afflusso delle sottoscrizioni volontarie espressamente promosse presso le imprese dalle Associazioni facenti parte dell'Agenzia, o comunque versate da terzi

per gli scopi dell'Agenzia.

- 3 -

Articolo 4

Gli aiuti alle imprese industriali dovranno essere integralmente destinati alla ripresa, allo sviluppo e all'impianto di attività industriali nei Comuni di cui all'articolo 2 e potranno assumere le seguenti forme:

- 1) promozione ed assistenza nello sviluppo di joint ventures tra imprenditori delle zone colpite e imprenditori di altre zone italiane o straniere;
- 2) prestazione, gratuita o con corrispettivo, non superiore al costo, dei seguenti servizi:
 - a) elaborazione di progetti;
 - b) assistenza nel ricorso agli strumenti di sostegno statali, regionali, comunitari o internazionali;
 - c) prestazione di consulenze in campo tecnologico, finanziario o commerciale;
 - d) studi di mercato;
- 3) prefinanziamenti con interessi non superiori al tasso agevolato applicabile ai sensi della legislazione per il Mezzogiorno, limitatamente alle iniziative imprenditoriali per le quali l'Agenzia abbia prestato assistenza; contributi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di



Handwritten signature

- 4 -

interesse industriale;

- 4) concessione di contributi in conto interessi su prefinanziamenti erogati da Istituti di credito.

Articolo 5

La gestione dell' Agenzia è affidata ad un Amministratore nominato, per un triennio dalla Presidenza su proposta del Presidente. L' Amministratore nomina il Direttore e può delegargli funzioni di gestione. L' Amministratore conserva la sua competenza nelle materie delegate o può revocare la delega.

L' Amministratore ed il Direttore hanno disgiuntamente la rappresentanza legale dell' Agenzia ivi compresa la rappresentanza in giudizio, fermo l' art. 41, II comma, codice civile.

La cessazione dell' Amministratore per scadenza del termine non ha effetto fino alla sostituzione. Quando l' Amministratore sia cessato per altre cause e non sia stato ancora sostituito, i poteri di gestione sono esercitati dal Direttore. Il Presidente può affidare al Direttore l' esercizio dei poteri di gestione, quando l' Amministratore sia impedito.

L' Agenzia si avvale delle necessarie collaborazioni sulla base di contratti di lavoro autonomo o

subordinato. Il Direttore sovrintende all'attività dei collaboratori.

Articolo 6

L'assemblea dei componenti delibera sulle modificazioni dello statuto, sull'ammissione di nuovi componenti e sugli oggetti attinenti alla gestione sottoposti al suo esame dal Presidente dell'Agenzia o da almeno un quinto dei componenti dell'Agenzia stessa.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Agenzia mediante lettera raccomandata contenenti lo ordine del giorno da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito. In assenza del Presidente l'assemblea è convocata da un Vice Presidente. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti o da entrambi i Vice Presidenti.

L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti intervenuti. Ciascun componente dispone di un voto. Per la validità delle deliberazioni di modifica del presente statuto è necessario il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti.

I componenti della Presidenza intervengono alle



L. S. ...

6. riunioni dell'assemblea.

Articolo 7

L'Amministratore redige, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il rendiconto di gestione relativo all'anno solare precedente. Il rendiconto, che precisa, tra l'altro, i criteri di calcolo del costo dei servizi di cui all'articolo 4 n.2, è sottoposto alla certificazione, di una società di revisione autorizzata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966. Il rendiconto e la relazione della società di revisione sono inviati senza indugio a ciascuno dei componenti l'Agenzia. Ciascuno di questi ha diritto di consultare i libri contabili e di avere notizia dall'Amministratore sullo svolgimento di singole operazioni. L'assemblea dei componenti delibera sul rendiconto entro il mese di aprile di ciascun anno.

L'Amministratore relaziona trimestralmente la Presidenza in ordine alle attività svolte e concorda con la Presidenza gli indirizzi per quelle future.

Articolo 8

L'Agenzia avrà durata quinquennale salvo che la Assemblea dei componenti deliberi l'abbreviazione della sua durata o il prolungamento della stessa, anche a più riprese. Il residuo attivo risultante



dalla liquidazione, che sarà compiuta a cura dell'Amministratore, sarà devoluto alle Regioni della Campania e della Basilicata, nelle proporzioni fissate con deliberazione dell'Assemblea e subordinatamente all'assunzione del formale impegno di integrale destinazione a vantaggio delle popolazioni dei Comuni di cui all'articolo 2. In mancanza si applica l'articolo 42 del codice civile. 7.

Articolo 9

L'eventuale recesso di componenti dell'Agenzia - che non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'organismo - dovrà essere comunicato al Presidente per iscritto con preavviso di tre mesi.

Articolo 10

Il Presidente dell'Agenzia promuoverà il riconoscimento giuridico di questa ed è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche eventualmente occorrenti a tal fine.

Fino a quando non sia intervenuto detto riconoscimento giuridico, l'Agenzia potrà assumere obbligazioni soltanto nei limiti delle somme già introitate ed effettivamente disponibili.

F.to Vittorio Merloni

" Benedetto De Cesaris

" Carlo Canale

15

F.to Mario Agnoli
" Antonio Coppi
" Franco Colapenna
" Michele Giannattasio
" Michele Tolla
" Ernesto Marano
" Luigi Napoleone, Notaio

oOo

La presente copia è conforme all'originale munito delle firme dalla legge prescritte col quale collazionata concorda.

Si rilascia in carta esente da bollo, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla Legge.

Roma, primo aprile _____ Millenovecentottantuno.

Luigi Napoleone



ALLEGATO V.8.

ELENCO DEGLI INTERVENTI CONVENZIONATI E DEI
DISCIPLINARI SOTTOSCRITTI PRIMA DEL 30 GIUGNO
1989, LE CUI PRESCRIZIONI CONSERVAVANO A
QUELLA DATA VALORE VINCOLANTE AI SENSI DEL
DECRETO MINISTERIALE 25 SETTEMBRE 1989



Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
Prot. 27/4AB.

Roma, 19 GEN. 1990

Onorevole Presidente,

con le note n. 151/CTBC del 10 novembre 1989 e n. 245/CTBC del 15 dicembre 1989 la Commissione Parlamentare da lei presieduta ha formulato distinti quesiti circa l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 219/81.

Attesa la vicendevoles integrazione dei quesiti proposti dagli onorevoli parlamentari, viene fornita risposta in un unico contesto, con i quattro elaborati che le trasmetto.

Gradisca i miei migliori saluti.

(Riccardo Misasi)

On. Dott. Oscar Luigi SCALFARO
Presidente della Commissione di
inchiesta interventi ricostruzione
terremoti 1980-81 Basilicata e
Campania

R O M A

Prot. n 310/CTBC del 22.1.1990

QUESITI FORMULATI CON LA NOTA N. 159/CTBC DEL 16 NOVEMBRE
1989 (PUNTO 1) E CON NOTA N. 205/CTBC DEL 30 NOVEMBRE
1989 (PUNTO 1)

"L'elenco degli interventi convenzionati e dei disciplinari sottoscritti, rilevanti ai sensi dell'art. 4 comma 1, del Decreto del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno in data 25 settembre 1989, corredati da copie dei suddetti disciplinari e convenzioni".

"L'elenco delle convenzioni stipulate e dei disciplinari sottoscritti prima del 30 giugno 1989, le cui prescrizioni conservano il loro valore vincolante".

29.9.1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 228

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 25 settembre 1989.

Disposizioni per l'attuazione dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo agli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in favore delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le agevolazioni per la riparazione e l'adeguamento degli stabilimenti industriali siti nelle zone colpite dal sisma del 1980, nonché l'insediamento di nuovi stabilimenti e le connesse opere infrastrutturali:

Visto l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, come convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni, con il quale la competenza all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della predetta legge n. 219 del 1981 è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede direttamente o a mezzo di Ministri all'uopo delegati o designati:

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472:

Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, il quale ha disposto che, a partire dal 1° luglio 1989, l'istruttoria delle pratiche relative ai sopra citati articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 deve seguire l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64:

Vista la risoluzione approvata, nella seduta del 7 giugno 1989, dalla commissione parlamentare bicamerale per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, secondo la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve adottare le opportune misure ai fini del completamento degli interventi di cui ai citati articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, avendo cura di evitare ritardi o stasi nel procedimento ed incertezze e disorientamento presso gli operatori e le amministrazioni e tenendo altresì presente che, in ogni caso, ai fini del completamento dei predetti interventi e anche per non creare turbative nella realizzazione degli stessi, nessuna modificazione di fatto o di diritto può intervenire in difformità a quanto stabilito nel provvedimento finale adottato:

Visto il parere n. 1088/1989, espresso dal Consiglio di Stato, prima sezione, nell'adunanza del 21 giugno 1989, in

ordine ai criteri interpretativi e alle modalità di applicazione del citato art. 13, secondo comma, della legge n. 48 del 1989:

Considerato che tale parere, reso anche alla luce della richiamata risoluzione parlamentare, per gli interventi previsti dai citati articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981 ha individuato in sede d'interpretazione i seguenti criteri normativi, ai quali deve essere informato il passaggio dal regime eccezionale e derogatorio, di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modifiche, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, al regime ordinario di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 10 febbraio 1989, n. 48:

1) il regime ordinario al quale dal 1° luglio 1989 gli interventi in questione saranno soggetti è quello di cui alla legge n. 64/1986 ed al testo unico n. 218 del 1978:

2) la nuova disposizione non ha alcuna incidenza sui diritti quesiti e sui procedimenti conclusi con l'ammissione al beneficio, in quanto tale disposizione non ha carattere retroattivo:

3) deve essere assolutamente salvaguardata la continuità dell'azione amministrativa in relazione ai flussi finanziari verso le imprese beneficiarie dei contributi o aggiudicatrici dei lavori di infrastrutturazione e in relazione alla gestione delle aree attrezzate:

Considerato altresì che il Consiglio di Stato — pur non sottacendo le difficoltà di interpretazione sistematica delle disposizioni di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 48/1989 e pur auspicando l'intervento del legislatore per assicurare il massimo di certezza ed efficienza nella fase di transizione fra il sistema eccezionale e il sistema ordinario, mediante un'adeguata disciplina della pluralità di evenienze che la successione fra i due sistemi implica — ha affermato che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuto a disciplinare la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema per il tempo necessario affinché non vi sia alcuna interruzione nell'attività amministrativa, ed ha, a tal fine, individuato i criteri da seguire, in risposta ai quesiti postigli:

Visti la legge 1° marzo 1986, n. 64, il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le disposizioni d'attuazione e in particolare il regolamento sulle procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233:

Visti i provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri designati o delegati e, in particolare, le seguenti ordinanze, applicabili alle fattispecie disciplinate da atti formati sulla loro base, costituendo la presente una fase meramente esecutiva delle precedenti:

n. 4/219/ZA del 17 luglio 1984, e n. 47/219/ZA del 13 maggio 1986, concernenti il controllo dei requisiti soggettivi dei beneficiari dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219:

29.9.1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 228

n. 30/219/ZA del 27 febbraio 1985, e n. 41/219/ZA del 20 febbraio 1986, concernenti la riduzione dei compensi spettanti ai direttori dei lavori, ingegneri capo e collaudatori delle opere realizzate con i contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219;

n. 34/219/ZA del 26 aprile 1985, relativa alle procedure per l'esame dei progetti esecutivi delle opere infrastrutturali;

n. 56/219/ZA del 9 settembre 1986, relativa allo snellimento delle procedure per il rilascio delle licenze di abitabilità e agibilità dei nuovi stabilimenti industriali;

n. 37/219/ZA, e n. 38/219/ZA del 25 settembre 1985, n. 43/219/ZA del 6 marzo 1986, n. 75/219/ZA del 25 marzo 1987 e n. 17/PRES del 23 febbraio 1989, concernenti misure dirette a disciplinare le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni dei suoli occorrenti per la realizzazione degli interventi;

n. 80/219/ZA del 26 giugno 1987, relativa alla disciplina della provvisoria gestione delle aree;

n. 5/PRES, del 18 novembre 1987, e n. 19/PRES del 15 marzo 1986, recanti le disposizioni per la determinazione del valore delle aree di sedime e degli impianti relitti da detrarre dal contributo concesso ai beneficiari dei contributi di cui all'art. 21 della legge n. 219;

n. 14/PRES e n. 15/PRES del 13 giugno 1988, concernenti le modalità per il recupero degli interessi maturati sui contributi erogati e non tempestivamente utilizzati dagli interessati;

n. 22/PRES del 29 maggio 1989, recante misure dirette ad accelerare le operazioni di collaudo;

Sentito l'avviso del Ministero del tesoro, il quale, con nota n. 5160 del 10 agosto 1989, ha comunicato di condividere gli orientamenti espressi dalla commissione bicamerale e le indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato e di condividere parimenti l'esigenza di dare attuazione alla normativa in questione, nel senso indicato dagli organi suddetti, a mezzo di appositi provvedimenti amministrativi, rispettivamente destinati ad assicurare la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema e ad attuare il passaggio dei fondi, istituiti ai sensi degli articoli 21 e 32, dalle gestioni fuori bilancio alle gestioni ordinarie;

Ritenuto, in conformità al parere del Consiglio di Stato e in aderenza alla risoluzione parlamentare e all'avviso, sopra richiamato, del Ministero del tesoro, di dover provvedere, per quanto consentito in via amministrativa, alla specificazione dei criteri di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 13, comma secondo, con particolare riguardo alla disciplina della transizione dal regime eccezionale e derogatorio al regime ordinario degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, salvaguardando la continuità dell'azione amministrativa e consentendo la prosecuzione e il completamento degli interventi in oggetto;

Considerato altresì che il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha precisato che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può decidere di avvalersi della struttura dell'ufficio speciale e dei soggetti convenzionati (Italtelna e Castalia) per il tempo necessario affinché non vi sia alcuna interruzione nell'attività amministrativa;

Ritenuto che, al fine di cui sopra, sia opportuno emanare distinte, ma coordinate disposizioni, concernenti, da un lato, l'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla quale viene indirizzata apposita direttiva, e, dall'altro, l'attività degli uffici direttamente dipendenti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Capo I

ATTIVITÀ DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 1.

1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, secondo i criteri di cui ai successivi articoli del presente capo I, che configurano, a tal fine, apposita direttiva.

Art. 2.

1. Gli interventi, concernenti sia la concessione di contributi sia l'affidamento di lavori, esclusi quelli di cui al comma 1 del successivo art. 4, sono affidati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno all'Agenzia, la quale applicherà le procedure previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalle relative normative di esecuzione.

2. Per la concessione dei contributi l'Agenzia effettua l'occorrente istruttoria, adiuvata dagli Istituti di credito a medio termine.

3. Il parere delle regioni Campania, Basilicata e Puglia sulla localizzazione, sull'impatto ambientale e sulla compatibilità in rapporto alla programmazione regionale è acquisito dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

4. Ai sensi dell'art. 72 e seguenti del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, la concessione dei contributi è deliberata dal comitato di gestione dell'Agenzia. Per le iniziative da sottoporre all'esame del CIPI ai sensi dell'art. 74 del citato testo unico, la concessione dei contributi è subordinata alla relativa deliberazione di ammissibilità adottata dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 228

L'erogazione dei contributi è effettuata dall'Agen-

6 Parimenti, per le nuove opere l'istruttoria sarà completata secondo i moduli procedurali previsti dalla data normativa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Le opere, oggetto di rigorosa valutazione tecnica, finanziaria ed economica, dovranno rientrare nelle previsioni programmatiche attraverso l'aggiornamento del programma triennale e dei piani annuali di attuazione.

Art. 3.

1. Gli atti relativi alle istruttorie di cui al precedente art. 2 saranno rimessi all'Agenzia, corredati dai pareri ricevuti e dagli altri elementi istruttori acquisiti in precedenza.

2. L'Agenzia potrà, se lo ritiene, promuovere accordi con gli organi competenti per l'utilizzazione dei locali dove attualmente sono archiviati i fascicoli dell'Ufficio speciale per gli interventi straordinari attribuiti alla competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo l'Agenzia costituirà, in seno alla propria struttura, una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile.

4. Alla gestione di cui al precedente comma 3 affluiranno, su richiesta del presidente dell'Agenzia, le risorse finanziarie che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno preleverà dalle contabilità speciali, entro i limiti delle assegnazioni disposte dal CIPE per gli interventi di cui al precedente art. 2. Per le procedure relative si applica la disposizione del successivo art. 7.

Capo II

ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Art. 4.

1. Per gli interventi per i quali, alla data del 30 giugno 1989, l'istruttoria sia stata definita con un formale provvedimento di concessione del contributo o di affidamento dei lavori, e per i quali il sistema di erogazione dei contributi e le modalità di realizzazione delle infrastrutture, previsti dalla normativa eccezionale e derogatoria di cui alle ordinanze emesse sulla base dell'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 — convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni — siano stati recepiti nelle convenzioni stipulate o nei disciplinari sottoscritti, le relative prescrizioni conservano il loro valore vincolante.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno succede nei rapporti di concessione e nei contratti stipulati, entro il 30 giugno 1989, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dai Ministri dallo stesso delegati o designati, per la realizzazione delle infrastrutture ex art. 32 della legge n. 219 1989 e per le attività di supporto alla gestione degli interventi e delle aree industriali.

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente comma 1 continuano ad applicarsi, fino a diversa disposizione, le procedure stabilite dalle ordinanze di cui allo stesso comma, emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri da lui designati o delegati e richiamate nelle premesse.

Art. 5.

1. Con provvedimento da emanarsi in base all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito, ai sensi della stessa norma, il Consiglio di Stato, si provvederà alla riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, ristrutturato con decreto ministeriale 7 marzo 1988, n. 577, ai sensi dell'art. 9, comma quarto, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, costituendo, in seno al predetto Ufficio, una gestione stacchiato per il completamento, a esaurimento, degli interventi di cui al precedente art. 4.

2. Nel quadro della riorganizzazione prevista al comma 1 sarà tra l'altro considerata l'utilità di continuare ad avvalersi della struttura di supporto costituita dalla società Italtelna Sud e degli organi collegiali — quali il comitato tecnico amministrativo, la commissione consultiva e la commissione per la determinazione del valore degli stabilimenti relitti — già in funzione presso l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, tuttora operante per l'attuazione degli interventi nelle città di Palermo e Catania in base al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99, e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1988, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1988.

Art. 6.

1. Fino alla riorganizzazione dell'Ufficio di cui al comma 1 del precedente art. 5, in esito al procedimento ivi indicato, per il tempo strettamente necessario a evitare i danni derivanti dall'interruzione dell'azione amministrativa, e comunque non oltre il 28 febbraio 1990, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvarrà della struttura dell'Ufficio speciale di cui al comma 2 dello stesso art. 5 e assicurerà la continuità operativa della struttura di supporto mediante il rinnovo, in via transitoria, dei rapporti convenzionali già in atto tra l'Ufficio speciale predetto e le società Italtelna Sud e Castalia.

Art. 7.

I prelevamenti di fondi dalle contabilità speciali, previa voltura delle stesse da parte della Direzione generale del Tesoro in capo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono effettuati con provvedimento del Ministro stesso o di un suo delegato. Per le procedure relative saranno emanate apposite istruzioni d'intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

Il presente decreto viene comunicato al Ministero del tesoro quale atto presupposto del provvedimento da emanarsi ai sensi dell'ultima parte del precedente art. 7, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1989

Il Ministro: MISASI

89A4360

1. ELENCO INTERVENTI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1,
D.M. MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZO-
GIORNO 25.09.1989

4

In relazione ai quesiti in questione si premette che il tenore dei Disciplinari e degli atti di concessione sottoscritti é pressoché identico per ciascun gruppo dei beneficiari e concessionari.

Atteso il rilevante numero di atti sottoscritti (oltre settecento, per un totale di circa diciassettemila pagine) si é ritenuto piú opportuno rimettere uno schema per ciascun gruppo di interventi, corredato dall'elenco degli interessati che hanno sottoscritto lo schema in parola; ove invece ritenuto necessario si provvederá ad inviare copia di tutti gli atti di che trattasi.

In particolare si rimettono:

- elenco delle iniziative ammesse, ai sensi dell'art. 32 della Legge 219/81, tra gli anni 1983 e 1984 e relativo schema di disciplinare tipo (All. A);
- elenco delle iniziative ammesse, ai sensi dell'art. 32 della Legge 219/81, tra gli anni 1985 e 1987 e relativo schema di disciplinare tipo (All. B);
- elenco delle iniziative ammesse, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, della Legge 120/87 e relativo schema di disciplinare tipo (All. C);
- elenco delle iniziative ammesse ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 120/87 per l'insediamento di servizi per le accresciute esigenze sociali determinati

5

dall'attività di cui agli interventi ex art. 32 della Legge 219/81 e relativo schema di disciplinare tipo (All. D);

- elenco delle iniziative di cui all'art. 21 della Legge 219/81 alle quali, alla data del 30 giugno 1989, é stato consegnato il disciplinare e schema di disciplinare tipo relativo agli interventi di adeguamento funzionale e delocalizzazione (All. E);
- elenco delle iniziative di cui all'art. 21 della Legge 219/81 alle quali, alla data del 30 giugno 1989, é stato consegnato il disciplinare e schema di disciplinare tipo relativo gli interventi di ripristino danno (All. F);
- elenco degli interventi relativi alla realizzazioni di opere di infrastrutturazione interne ed esterne previste dall'art. 32 della Legge 219/81 e successive modificazioni ed intergrazioni, schema di convenzione per la realizzazione di nuclei industriali (infrastrutture interne) e schema di atto per la realizzazione di infrastrutture esterne (All.ti G, G1, G2 E G3).

6

ALL. A

ELENCO DELLE INIZIATIVE AMMESSE, AI SENSI DELL'ART. 32
DELLA LEGGE 219/81, TRA GLI ANNI 1983 E 1984 E RELATIVO
SCHEMA DI DISCIPLINARE TIPO

INIZIATIVE Art. 32 L. 219/81
Anni di ammissione 83-84

1 3D LITOSUD SERVICE S.n.c.	VITALBA
2 AGRO ALIMENTARE SUD S.p.A.	MELFI
3 ALIMER S.r.l.	BUCCINO
4 ARTES INGEGNERIA S.p.A.	OLIVETO
5 B.A.S. S.p.A.	OLIVETO
6 C.M.T. S.p.A.	BARAGIANO
7 C.P.E. S.r.l.	TITO F.Z.
8 CAFFE' IMPORT S.r.l.	TITO
9 CALZATURIFICIO S.MANGO S.p.A.	SAN MANGO
10 CERAMICA VIETRI ANTICO S.r.l.	BUCCINO
11 CO.RO. TESSUTI S.P.A.	OLIVETO
12 CONI SUD S.P.A.	BUCCINO
13 CREAZIONI MUNETTA S.r.l.	BARAGIANO
14 DIETALAT S.r.l.	LIONI F.1.
15 DRAGON SUD S.p.A.	SAN MANGO
16 E.T.S. S.p.A.	TITO
17 EURODADI S.p.A. (Ex VIDADI)	VIGGIANO
18 EUROSODERNIC S.p.A.	CONZA
19 F.A.I. S.r.l.	CALITRI
20 FA.SC.AL. S.p.A.	CALITRI
21 FEINGUSS ITALIANA S.r.l.	TITO
22 FERRERO DOLCIARIA SUD S.p.A.	PORRARA
23 FERRERO SUD S.p.A.	BALVANO
24 FIBERTEK S.p.A.	VITALBA
25 FILATURA ITALIANA OPEN END S.p.A.	CONTURSI
26 FLOCOR S.p.A. (ex SMOGLESS SUD)	CONZA
27 FORNERIA MERIDIONALE S.p.A.	MELFI F.Z.
28 GARDEN PLAST S.p.A.	CALITRI
29 GO.RI. GOMMA S.P.A.	VITALBA
30 I. CONT. S.p.A.	CALAGGIO
31 I.B.M. S.p.A.	VITALBA
32 I.CE.P. S.p.A.	BUCCINO
33 IATO S.p.A. (ex VECAM)	LIONI F.1.
34 IN.P.E.S. S.r.l.	TITO F.Z.
35 INTECO S.p.A. (ex SITEPO)	TITO F.Z.
36 INTOMALTE S.p.A.	BUCCINO
37 IRPINIA ZINCO S.p.A.	CALAGGIO
38 ITALGUAINA S.r.l. (Ex MONSERRATO)	TITO
39 ITALPACK S.r.l.	CALAGGIO
40 KAPTAN ITALIANA S.p.A.	BUCCINO
41 L.P.I. S.p.A.	CALAGGIO
42 LA TEGOLAIA IRPINA S.p.A.	CONTURSI
43 MARCOFIL S.p.A.	MELFI
44 MULAT ITALIA S.p.A.	CALAGGIO
45 NARDI EUROPA S.p.A.	BUCCINO
46 NOCERA UMBRA SUD S.p.A.	CONTURSI
47 NUOVA CALYPSO S.r.l.	BARAGIANO
48 O.M.I. S.r.l.	CALAGGIO
49 O.M.P. PETTORRUSO e C. S.r.l.	MELFI
50 P.M.P. S.p.A.	MELFI
51 PARMALAT S.p.A.	VITALBA
52 PER.SUD. S.r.l.	TITO
53 POLIGRAFICO LUCANO S.p.A.	TITO
54 PROMETAL ITALIA S.r.l.	SAN MANGO
55 RESIN-SUD S.r.l.	ISCA
56 RESTEL - SUD S.p.A.	BARAGIANO
57 S.I.PR.I.O. S.p.A.	BUCCINO

INIZIATIVE Art. 32 L. 219/81
Anni di ammissione 83-84

S.I.S.M.A. S.p.A.
SCAI SUD S.p.A.
SINTOP S.r.l.
SO.DI.ME. S.p.A.
STILGRESS S.p.A.
SUD MONTAGGI S.p.A.
T.M.E. INDUSTRIALE S.p.A.
TECNOREGLASS S.r.l.
UPAC S.p.A.
VIBO SUD S.r.l.
WABCO WESTINGHOUSE S.p.A.
ZUEGG SUD S.p.A.

CALABRITTO
OLIVETO
CONTURSI
OLIVETO
MELFI
VITALBA
TITO
BARAGIANO
OLIVETO
CALABRITTO
TITO
SAN MANGO

8



10

Al Ministro Segretario di Stato

2.

favore delle Imprese industriali richiedenti;

- che l'art. 7.1 dell'indicato D.M. rinvia ad apposito disciplinare il regolamento di quelle modalità di erogazione del contributo - non prevedibili in via generale ed astratta - per adeguare i singoli casi alla disciplina generale;
- che a seguito del compiuto iter istruttorio, il Ministro ha ritenuto, in linea di massima, ammissibile a contributo - sino a LM.

di cui LM. _____ per scorte - per la realizzazione dell'impianto per la produzione di

le di _____

emanando Decreto condizionato per la ammissione al contributo;

- che pertanto occorre procedere alle concrete determinazioni delle modalità e condizioni per la concessione del contributo e per la sua successiva erogazione;
- che a tal fine occorre avvalersi dei poteri straordinari conferiti con l'art. 9, 2° comma, del D.L. richiamato;



11

Il Ministro Segretario di Stato

3.

IL MINISTRO DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219, E SUCC. MOD., NEL SEGUITO DELL'ATTO INDICATO COME "MINISTRO" AVVALENDOSI DEI POTERI STRAORDINARI CONFERITI CON L'ART. 9 DEL CITATO D.L. 57/82

D I S P O N E

Art. 1 - La premessa forma parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Il contributo di cui al D.M. menzionato in premessa sarà erogato con le seguenti modalità:

a) all'ottenimento della concessione edilizia,

pari al 60% del contributo, detratto proporzionalmente il costo del suolo come provvisoriamente determinato nell'allegato 1.

b) Entro trenta giorni dalla approvazione del collaudo parziale dell'avvenuta esecuzione di opere ed investimenti pari al 60% del costo globale ammesso (comprensivo delle scorte), un ulteriore somma di Lire Milioni

_____, pari al 30% del contributo detratto proporzionalmente il costo del suolo



Mod 202 (ex 05)

R

Il Ministro Segretario di Stato

4.

c) Entro trenta giorni dalla definizione della procedura di collaudo finale, degli investimenti fissi e dell'avvenuta commissione delle scorte, il residuo contributo.

Art. 3 - Le anticipazioni del contributo non possono superare il 90% della somma garantita da fidejussione. Le fidejussioni devono essere approvate dal MINISTRO.

A seguito di collaudi parziali, le fidejussioni possono essere liberate in misura pari al 75% del valore delle opere collaudate, salvo quanto alla lettera a), b) e c) che seguono.

Collaudi parziali possono essere richiesti alorchè siano eseguiti investimenti ed opere pari al 30, 60 e 80 per cento del costo globale (comprensivo di scorte) dell'intervento. IL MINISTRO può disporre, in ogni momento, collaudi parziali.

La fidejussione deve essere presentata al Ministro entro giorni 90 da oggi; ogni eventuale modifica ad essa prescritta deve essere attuata entro giorni 30; il Ministro su motivata richiesta può accordare una proroga non superiore a 60 giorni. La scadenza del termine,



13

Il Ministro Segretario di Stato

. 5.

originario o prorogato, comporta decadenza dall'ammissione al contributo.

La fidejussione non potrà mai essere ridotta a somma inferiore al totale degli importi che seguono:

- a) differenza tra i mezzi propri dell'Impresa già versati e mezzi propri da versare - entro il secondo anno dal collaudo finale - per il raggiungimento della quota pari ad un terzo del contributo corrisposto per impianti fissi;
- b) quota di contributo su opere, acquisti ed approvvigionamenti, per i quali è stato erogato il contributo, ancora da effettuarsi;
- c) quota del 10% del contributo totale da liberarsi a seguito del collaudo finale.

Art. 4 - Al beneficiario è provvisoriamente assegnata l'area di cui all'allegata planimetria, con tutte le sue accessioni, intendendosi contestualmente attribuite, pro-quota e per la loro gestione e manutenzione, le parti ed opere comuni all'area industriale quali: strade di collegamento interne, zone attrezzate a



14

Al Ministro Segretario di Stato

6.

verde, impianto di illuminazione, acquedotto, rete fognante, impianto di depurazione, ecc.

La proprietà del lotto assegnato e delle sue accessioni, nonché la comproprietà delle parti e opere comuni all'area industriale, saranno trasferite - senza vincolo alcuno, semprechè siano state assolte tutte le obbligazioni garantite dalla fidejussione di cui al precedente art. 6 - dopo un anno dal conseguimento di quote pari al 70% dell'occupazione stabile e del volume di produzione previste a "regime", come da allegato 1.

Non si procederà al trasferimento in proprietà qualora tale risultato non sia conseguito entro anni quattro dalla approvazione del collaudo finale.

In tal caso sull'area e le sue accessioni si faranno valere le ragioni dei creditori con priorità assoluta per il recupero, a favore dello Stato, del contributo erogato.

Art. 5 - L'IMPREDITORE espressamente si impegna:

- a) a ricercare ed attuare tutti gli accorgimenti e tutte le soluzioni che possano contenere il costo ed utilizzare per quanto



15

Il Ministro Segretario di Stato

7.

- possibile impianti di energia rinnovabile;
- b) a fornire tutta la documentazione occorrente in sede di collaudo, per determinare la spesa funzionalmente necessaria alla realizzazione dell'impianto, per l'erogazione del contributo spettante provvisoriamente stabilito sulla base della spesa prevista;
- c) ad iniziare i lavori entro 30 giorni dalla data di emissione del mandato di erogazione del primo anticipo sul contributo ed a realizzare l'intero programma entro mesi dalla stessa data. Dell'inizio e del completamento dei lavori dovrà essere data comunicazione al MINISTRO;
- d) ad assicurare entro due anni dal collaudo finale, la disponibilità di mezzi propri in misura pari ad un terzo del contributo per impianti fissi;
- e) a mantenere nel ramo di attività la destinazione industriale dello stabilimento per almeno 10 anni dalla sua realizzazione ed a non rimuovere i macchinari per almeno 5 anni dal collaudo, salvo comprovata esigenza di sostituzioni;



16

Il Ministro Segretario di Stato

8.

- f) a non cedere l'Impresa o il controllo della Società per almeno 5 anni dal collaudo finale, salvo espressa autorizzazione;
- g) ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi;
- h) ad osservare eventuali norme settoriali anche comunitarie;
- i) a mantenere occupate, salvo esplicita autorizzazione, unità lavorative in numero non inferiore all'80% di quello indicato per un periodo non inferiore a 3 anni, a decorrere dal trasferimento in proprietà dell'area ed accessioni. Nel caso in cui il numero dei dipendenti occupati nel triennio risulti inferiore di oltre il 20% il Ministro dispone la restituzione pro-quota corrispondente del contributo

Art. 6 - Con le richieste dei collaudi, ai fini dell'erogazione di ulteriori anticipazioni e per la eventuale liberazione e riduzione delle fidejussioni, l'IMPRENDITORE dovrà fornire:

- A) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante:



17

Il Ministro Segretario di Stato

9.

- a) che le opere in corso di esecuzione sono conformi alla concessione edilizia;
 - b) l'importo delle spese effettivamente sostenute e degli ordini emessi ripartiti tra i diversi capitoli di cui all'all. 1;
 - c) che tali spese risultano registrate nei libri contabili dell'Impresa, regolarmente tenuti, bollati e vidimati e si riferiscono quanto agli acquisti a materiali nuovi;
 - d) l'incidenza percentuale delle spese sostenute sul costo previsto degli investimenti fissi ammessi al contributo;
 - e) che l'Impresa non è in mora con i pagamenti ai fornitori e che è in possesso di regolare documentazione delle spese sostenute indicando dove e da chi la documentazione è custodita e che per le Società presso le quali è costituito il Collegio Sindacale, la documentazione è stata controfirmata dal Presidente del Collegio stesso oltre che da colui che la ha in custodia.
- B) Attestazione del Direttore dei Lavori, dal



18

Il Ministro Segretario di Stato

10.

la quale risulti stato di avanzamento dell'opera e che la realizzazione procede in conformità della concessione edilizia; in caso di difformità dovranno risultare le eventuali modifiche apportate e le ragioni che le hanno determinate;

- C) Per il solo collaudo finale, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'Impresa beneficiaria, attestante che il progetto è stato eseguito in conformità alla concessione edilizia, che l'investimento è stato completato e che l'impianto è pienamente funzionante.

La dichiarazione dovrà contenere aggiornate, tutte le indicazioni di cui al punto A/b che precede e che l'impresa dispone dei mezzi necessari per precedere le opere marginali e accessorie eventualmente ancora in corso;

- D) attestazione, conforme e autentiche, del Direttore dei Lavori e di altro tecnico iscritto agli albi professionali, che descriva le opere eseguite, individui ed e-



18

Il Ministro Segretario di Stato

11.

lenchi le macchine installate, e presenti (se stabilmente destinate all'impianto); dia atto dell'avvenuto completamento della realizzazione e certifichi la constatata funzionalità dell'impianto industriale, precisando le eventuali opere accessorie o marginali in corso di completamento, il volume, per qualità e valore, delle necessarie scorte di materie prime e semilavorati, adeguate al ciclo di lavorazione ed all'attività della Impresa, presenti in Azienda.

Le dichiarazioni ed attestazioni dei tecnici devono essere corredate dal certificato di iscrizione all'albo ovvero recare l'impronta del sigillo rilasciato dall'ordine di appartenenza.

- E) Dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa di formale impegno a mantenere presso l'impianto per almeno un quinquennio l'identico volume di scorte individuali come adeguato al ciclo di lavorazioni ed all'attività dell'Impresa;



Mod. 202 (es. 05)

20

Al Ministro Segretario di Stato

12.

Tutte le dichiarazioni ed attestazioni, necessarie per la procedura di erogazione del contributo o per lo svincolo delle fidejussioni sono rese sotto la personale responsabilità dei dichiaranti.

Il Ministro può, in qualsiasi momento, disporre particolari verifiche e controlli.

- Art. 7 - I collaudatori in corso d'opera sono nominati dal Ministro. L'onere per il collaudo in c.o. - qualunque sia il numero dei componenti la Commissione - è contenuto in misura pari all'uno per cento del costo dell'investimento totale della iniziativa industriale; l'onere predetto è liquidato - previa apposita ritenuta da operare, proporzionalmente, sulle erogazioni disposte a favore dell'imprenditore beneficiario - mediante pagamenti da effettuarsi in due distinte soluzioni, e rispettivamente:
- contestualmente alla prima anticipazione erogata a favore dell'imprenditore, pari al 60% del contributo concesso, ed in misura proporzionale alla stessa, un anticipo sul com-



Mod 282 (ex 95)

21

Il Ministro Segretario di Stato

13.

penso spettante, quale complessivamente deter
minato;

- in sede di conto finale del contributo defi
nitivo sull'iniziativa industriale realizza
ta, il rimanente compenso.

Art. 8 - L'iniziativa ammessa a contributo dovrà essere ultimata entro il termine di cui all'art. 5 lettera c. Qualora l'impianto non risulti ultimato entro la predetta scadenza, l'IMPREDITORE do
vrà indicare lo stato di realizzazione precisando il nuovo termine di ultimazione.

Il MINISTRO in tal caso si riserva di concede
re un nuovo termine di ultimazione, determinandolo a suo insindacabile giudizio, scaduto il quale l'IMPREDITORE decade dal contributo.

Qualora all'atto della scadenza di tale ultimo termine siano state collaudate opere al 50% dell'investimento totale, la decadenza opera per la metà del contributo spettante sul
le opere collaudate e per l'intero sulla par
te corrisposta in eccedenza. Anche questa ob
bligazione restitutoria, e per gli interessi



Mod 282

22

Il Ministro Segretario di Stato

14.

di cui al punto 7.4 dell'Ordinanza 26 maggio 1982, è garantita dalla fidejussione.

Art. 9 - IL MINISTRO, dopo il collaudo favorevole dello stabilimento, determina l'ammontare definitivo del contributo nei limiti della somma prevista nel Decreto di concessione.

Le opere edili ed i relativi impianti sono liquidate a misura sulla base di capitolati d'appalto debitamente registrati. Eventuali contestazioni saranno risolte dal Collegio Arbitrale di cui all'art. 12 il quale comunque non potrà riconoscere valori maggiori da quelli risultanti dai prezzi unitari determinati per le opere di infrastrutturazione dell'area industriale d'insediamento.

In caso di lavori eseguiti in economia, la Impresa beneficiaria dovrà esibire computo metrico consuntivo, l'analisi delle quantità e la documentazione delle spese, oltre l'estratto notarile dei libri paga attestante il numero delle ore e le giornate lavorative impegnate.

Per i macchinari e gli impianti eseguiti in



23

Il Ministro Segretario di Stato

15.

proprio, la spesa dovrà essere documentata con dettagliate commesse di lavorazione.

Art. 10 - L'IMPREDITORE ha obbligo di comunicare con lettera raccomandata al MINISTRO ogni sospensione dei lavori e dell'investimento, indicando le ragioni, precisando la data di ripresa, comunicando infine se la sospensione provochi lo slittamento del termine fissato per l'ultimazione del programma.

Il MINISTRO può invitare l'IMPREDITORE ad una ripresa immediata o più rapida, fissando allo uopo un congruo termine, e può confermare o prorogare il termine finale stabilito per la realizzazione.

Nel caso di sospensioni protratte complessivamente per oltre 60 giorni, con differimento del termine finale di ultimazione, si applicano le disposizioni di cui al punto 7.4 dell'Ordinanza 26.5.1982, in (C.U. del 20.7.1982).

Tali interessi vengono dedotti dalla erogazione dell'ulteriore anticipazione o recuperati in sede di collaudo.

Se i lavori non sono ripresi nel termine pre



25

Il Ministro Segretario di Stato

16.

visto od in quello fissato dal MINISTRO, ov
vero se la sospensione dei lavori per un pe-
riodo eccedente complessivamente i 60 giorni,
viene accertata in assenza della comunicazio-
ne di cui al 1° comma, l'IMPREDITORE decade
dal contributo.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 8.

Art.11 - Tutte le disposizioni dell'Ordinanza 26 mag-
gio 1982, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale
del 20 luglio 1982, si intendono espressamen-
te riportate.

Art.12 - (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualsiasi controversia - di natura tecnica am
ministrativa o giuridica - che dovesse insor-
gere in ordine all'interpretazione, esecuzio-
ne e/o risoluzione, in corso o al termine del
rapporto nascente dalla ammissione al contri-
buto, sarà deferita ad un Collegio di tre Ar-
bitri rituali, di cui il primo nominato dalla
parte attrice, il secondo dalla parte convenu-
ta ed il terzo, con funzioni di Presidente,
dai due Arbitri come sopra nominati, o, in di-
fetto di accordo, dal Presidente del Consiglio



25

Il Ministro Segretario di Stato

17.

di Stato.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto.

La presente clausola compromissoria immediata
mente operativa, non suscettibile di declinato
ria, comporta l'applicazione delle norme detta
te in tema di arbitrato dal Codice Procedura
Civile.

Art. 13 - (Disposizioni particolari).

L'emanazione del Decreto definitivo di ammissio
ne al contributo è subordinata alle seguenti
condizioni:

a) costituzione della Società con relativa sotto-
scrizione del capitale sociale per contanti pa-
ri all'importo di Lire Milioni

b) concessione di sovvenzioni al tasso annuo
non superiore al 5% da parte dei soci pri
ma dello svincolo della fidejussione, per

rimborsabili non appena l'autofinanziamento
lo potrà consentire.



26

Al Ministro Segretario di Stato

18.

c) L'imprenditore si dichiara sin d'ora disposto a concorrere alla costituzione di un condominio sulle parti comuni e per la loro gestione.

Il condominio sarà costituito autonomamente tra gli assegnatari della medesima area industriale nel termine all'uopo fissato dal Ministro; scaduto detto termine si applicherà obbligatoriamente il regolamento che il Ministro avrà formulato.

ALLEGATO I

27

1. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

CAPITOLI	INVESTIMENTO	COSTO	CONTRIBUTO
N. 1	Acquisto suolo (1)		
N. 2	Costr. Opere civili per la produzione e magazzini		
N. 3	Costr. opere civili per uffici, alloggi, loc. soc.		
N. 4	Impianti e sistemazioni esterne		
N. 5	Impianto antinquinamento		
N. 6	Acquisto e montaggio impianti e macchine		
N. 7	Costi di progett. D.L. etc.		
N. 8	Varie, imprev. variaz. costi		
N. 9	Altri investimenti fissi non ammissibili a contributo		
N. 10	Scorte		
Totali			
<u>Investimento Totale Stimato</u>			

(1) da rideterminarsi a consuntivo ai sensi dell'art. dell'ordinanza 26.5.1982.

2. VOLUME DELLA PRODUZIONE ANNUA A REGIME

PRODOTTO	QUANTITA'

ALLEGATO 1 - PAG. 2

28

3. OCCUPAZIONE STABILE (2) = NUMERO

4. TEMPO DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO = MESI

5. COMPAGINE SOCIALI: Capitale sociale pari a LM. così
suddiviso:

(2) Per quanto riguarda gli occupati stagionali, essi vengono compresi nel numero, in base alla previsione annua delle ore lavorative

28

ALL. B

ELENCO DELLE INIZIATIVE AMMESSE, AI SENSI DELL'ART. 32
DELLA LEGGE 219/81, TRA GLI ANNI 1985 E 1987 E RELATIVO
SCHEMA DI DISCIPLINARE TIPO

30

INIZIATIVE Art. 32 L. 219/81
Anni di ammissione 85-86-87

1 A.B.L. ITALIA S.r.l.	BALVANO
2 ADIMAR S.p.A.	CALAGGIO
3 BASILMEC S.r.l.	VITALBA
4 BIOPHAR LABORATORI CHIMICI S.p.A.	VITALBA
5 C.I.A. S.r.l.	VIGGIANO
6 CERAMICHE MONOSUD S.p.A.	OLIVETO
7 CHIMECO S.p.A.	BUCCINO
8 COSTRUZIONI NAUTICHE TORMENE SUD S.r.l	MORRA
9 COVAR SUD S.p.A.	BARAGIANO
10 D.B.M. Sud S.p.A.	VIGGIANO
11 DIELVE S.p.A.	LIONI F.2.
12 DONALPLAST S.p.A.	CONZA
13 E.C.M.E.I. S.p.A.	BUCCINO
14 EDI SUD S.p.A.	BARAGIANO
15 EL.CO SUD S.r.l.	NERICO
16 FISA S.r.l.	MORRA
17 FRIGOR SUD S.p.A.	LIONI F.3.
18 G. e B. FERTILIZZANTI S.p.A.	VIGGIANO
19 GALBOR SUD S.r.l.	BALVANO
20 GREEN FIRE S.p.A. (ex PICOREF SUD)	CALABRITTO
21 I.D.A.L. S.r.l.	TITO
22 I.M.I. S.p.A.	SAN MANGO
23 ICAM SUD S.r.l.	BARAGIANO
24 IDAR S.r.l.	CONTURSI
25 INDUSTRIA CALGE CASERTANA S.r.l.	BUCCINO
26 INDUSTRIA CALCE LUCANA S.r.l.	VIGGIANO
27 INDUSTRIA FILTRI SUD S.p.A.	PORRARA
28 IPREM S.p.A.	BARAGIANO
29 IRPINIALIMENTI S.r.l.	LIGNI F.3.
30 L.M.M. S.p.A.	SAN MANGO
31 LOSASSO VITO E DOMENICO S.n.c.	BARAGIANO
32 LUCANA SALUMI S.a.s.	BARAGIANO
33 LUCANIA CAVI S.p.A.	MELFI
34 LUMITHERM S.r.l.	SAN MANGO
35 M.B. SUD s.r.l.	BUCCINO
36 M.C.M. S.r.l.	TITO
37 MAESTRI D'ARTE CERAMICA S.c.a r.l.	CONTURSI
38 MAIS-VAGONE S.p.A.	MELFI
39 MAPIER SUD S.r.l.	NERICO
40 MENNA DR. NICOLA e C. S.p.A.	BUCCINO
41 MERIFIL S.p.A.	CALAGGIO
42 MIR MAR S.p.A.	LIONI F.1.
43 NEGRI SUD S.r.l.	BARAGIANO
44 NUOVA MANARO LUCANA S.r.l.	MELFI
45 ORMEA S.r.l.	BARAGIANO
46 ORSI E PEDICINI PREFABBRICATI S.p.A.	OLIVETO
47 OSELLA S.r.l.	VITALBA
48 PATRONE E MONGIELLO S.r.l.	TITO
49 PLASTICA ALTO SELE S.r.l.	OLIVETO
50 POLIFORM ITALIANA S.n.c.	BARAGIANO
51 POLIGRAFICA IRPINA S.r.l.	LIONI F.1.
52 PRINTINGHOUSE S.r.l.	VIGGIANO
53 R.C.I. SUD S.p.A.	BARAGIANO
54 S.G.A.I. S.p.A.	LIONI F.3.
55 S.M.A.C.E.F. S.p.A.	TITO
56 S.T.M. S.r.l. (ex PROMEC)	TITO
57 SAFIM ACCUMULATORI S.p.A.	LIONI F.2.

31

INIZIATIVE Art. 32 L. 219/81
Anni di ammissione 85-86-87

58 SAM S.p.A. SALUMIFICIO MERIDIONALE
59 SEMILAVORATI ORTOPEDICI S.p.A.
60 SILCA CONFEZIONI S.r.l.
61 SMADA ELETTROMECCANICA S.r.l.
62 SO.CO.GE. S.r.l.
63 SO.CO.ME. S.p.A.
64 SOTEGEA S.p.a.
65 SPAEC METAL S.r.l.
66 SULZER SUD S.r.l.
67 TECNO SUD S.n.c.
68 TELETECNICA S.r.l.
69 TERRECOTTE DEL SELE
70 TERRECOTTE OFANTINE S.p.A.
71 TOSCANA TABACCHI S.c.a.r.l.
72 TUBISUD ITALIA S.r.l.
73 TUCKMAN S.r.l.
74 TUNING CARENINI S.p.A.
75 VALPORT S.r.l.
76 WOLFSBRAU ITALIA S.p.A.

LIONI F.3.
VITALBA
OLIVETO
LIONI F.3.
CALITRI
BUCCINO
NON LOCALIZZATA
TITO
TITO
MELFI
MORRA
OLIVETO
CALITRI
LIONI F.3.
SAN MANGO
BUCCINO
CALITRI
VIGGIANO
BARAGIANO



32

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DISCIPLINARE PER LA FRUIZIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
ALLEGATO AL DECRETO CONDIZIONATO DI CONCESSIONE IN FAVORE DEL
LA:

P R E M E S S O

- che l'art. 32 della Legge 14 maggio 1981, n. 219, ha previsto la realizzazione di un programma di insediamenti industriali di piccola e media dimensione per lo sviluppo delle zone disastrose per effetto del sisma del novembre '80;
- che l'art. 9, 2° comma, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni in Legge 29 aprile 1982, n. 187, ha previsto l'attuazione del predetto programma conferendo a tal fine poteri eccezionali, in deroga a tutte le norme vigenti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero a Ministri da quegli designati;
- che il Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto in data 25 settembre 1986, ha delegato per la prosecuzione degli interventi previsti dagli artt. 21 e 32 della Legge 14 maggio 1981 n. 219 il Ministro Giuseppe Zamberletti;
- che con Ordinanza in data 26 maggio 1982 (G.U. 20 luglio 1982, n. 197) il Ministro delegato pro tempore ha dettato le norme per la assegnazione ed erogazione dei contributi a favore del le Imprese industriali richiedenti;



33

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- che l'art. 7.1 della richiamata Ordinanza 26 maggio 1982 rinvia ad apposito disciplinare il regolamento di quelle modalità di erogazione del contributo - non prevedibili in via generale ed astratta - per adeguare i singoli casi alla disciplina generale;
- che a seguito del compiuto iter istruttorio, il Ministro ha ritenuto, in linea di massima, ammissibile a contributo sino a Lire ()

di cui Lire per scorte - l'iniziativa per la realizzazione dell'impianto per la produzione di materiale genetico relativo a linee autoctone suine da localizzare nel nucleo industriale di (),-----
emanando Decreto condizionato per la concessione del contributo;
- che pertanto occorre procedere alla concreta determinazione delle modalità e condizioni per la concessione del contributo e per la sua successiva erogazione;
- che a tal fine occorre avvalersi dei poteri straordinari conferiti con l'art. 9, 2° comma, del D.L. 27 febbraio 1982 n.57, convertito con modificazioni nella Legge 29 aprile 1982, n.187;

IL MINISTRO DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLO ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981 N. 219 E SUCC. MOD., NEL SEGUITO DELL'ATTO INDICATO COME "MINISTRO", AVVALENDOSI DEI PO



39

Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.

TERI STRAORDINARI CONFERITI CON L'ART. 9 DEL CITATO D.L.
57/82.

D I S P O N E

Art. 1

La premessa forma parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il beneficiario del contributo di cui alle premesse è tenuto a presentare, entro il termine di gg. 90 dalla data di comunicazione del presente disciplinare la documentazione seguente:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della Società beneficiaria del contributo e relativo provvedimento di omologa.

Per le Società preesistenti alla ammissione a contributo, copia autentica degli atti e/o delibere comprovanti l'adeguamento della compagine sociale a quella espressamente prevista in allegato 1, pag. 2;

b) copia del Disciplinare allegato al Decreto di ammissione a contributo, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della Società beneficiaria; la firma dovrà essere debitamente autenticata;

c) atto d'impegno, sottoscritto dai soci con firme debitamente autenticate, da cui risultino le modalità e le scadenze delle sovvenzioni da concedersi dai soci medesimi a norma dell'art. 19 del presente disciplinare; per il caso in cui si



35

Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.

verifichino variazioni alla compagine sociale, l'atto di impegno dovrà essere adeguato alla nuova compagine delineata-
si;

- d) fidejussione a garanzia della prima rata di contributo, redatta secondo le previsioni di cui al successivo articolo 6;
- e) copia autentica della concessione edilizia rilasciata dal Comune nel cui territorio ricadono le opere ammesse a contributo; in caso di mancato conseguimento del provvedimento in questione, copia autentica della domanda avanzata dal beneficiario, corredata da apposita dichiarazione giurata, attestante che la concessione edilizia non è stata motivatamente negata, nonché la mancanza di attività del Comune ovvero le integrazioni e/o chiarimenti eventualmente richiesti.
- f) copia della progettazione presentata al Comune competente per il rilascio della concessione edilizia;

La documentazione predetta dovrà essere presentata in duplice esemplare: in originale e copia autenticata ovvero in doppia copia autenticata.

In caso di mancata o erronea presentazione della documentazione nel termine di cui sopra, il Ministro ha facoltà di disporre la decadenza dal contributo accordato. Il Ministro, su motivata richiesta, può accordare proroghe con riguardo a cia



36

Presidenza del Consiglio dei Ministri

scun adempimento posto a carico dell'imprenditore ammesso a contributo.

Art. 3

Il contributo, di cui al D.M. menzionato in premessa, verrà erogato con le seguenti modalità:

a) all'esito positivo dell'esame, da parte del Ministro, della documentazione di cui al precedente articolo 2, Lire

()

pari al 60% del contributo, detratto proporzionalmente il costo del suolo come provvisoriamente determinato nell'allegato 1.

b) Entro trenta giorni dalla approvazione del collaudo parziale dell'avvenuta esecuzione di opere ed investimenti pari al 60% del costo globale ammesso (comprensivo delle scorte), un'ulteriore somma di Lire ()

) pari al 30% del contributo - detratto proporzionalmente il costo del suolo.

c) Entro trenta giorni dalla definizione delle procedure di collaudo finale, la residua parte del contributo.

Gli acconti predetti, in caso di rinuncia al contributo, dovranno essere restituiti con interessi al T.U.S. vigente nel periodo maggiorato di cinque punti.

Art. 4

Nel termine di 15 giorni prima dell'inizio dei lavori previsti

1940
196

MOD. 251

37

Presidenza del Consiglio dei Ministri

dal piano degli investimenti approvati dovrà essere inoltrato al Ministro in 6 copie ed in copia unica ai collaudatori il progetto esecutivo completo e definito, almeno della parte dell'intervento relativo alle opere civili, corredato degli elaborati di cui alla parte 1^a dell'All. "A". Entro 190 gg. successivi all'inizio dei lavori dovranno essere rimessi gli elaborati progettuali a completamento del progetto esecutivo elencati nella parte 2^a dell'All. "A" in 6 copie al Ministro ed in copia unica ai Collaudatori.

In caso di inosservanza dei termini di presentazione sopra indicati, il Ministro si riserva di adottare provvedimenti sanzionatori compresa l'eventuale decadenza dell'ammissione al contributo.

E' in facoltà del Ministro richiedere integrazioni del progetto esecutivo presentato assegnando, a tal fine, un termine massimo.

Nella relazione tecnica illustrativa di accompagnamento al progetto esecutivo dovranno essere chiarite e motivate le eventuali variazioni apportate alle previsioni originarie formulate in sede di domanda di ammissione a contributo.

Nel caso in cui l'espletata istruttoria rilevi una sostanziale difformità delle opere rappresentate nel progetto esecutivo rispetto alle previsioni formulate in sede di ammissione a contributo, e qualora l'imprenditore, informato entro 60 gg. dalla presentazione del complessivo progetto esecutivo, non provveda agli opportuni adeguamenti, è in facoltà del Ministro disporre la revoca del contributo medesimo, ovvero ridurlo proporzionalmente in funzione della sola parte di intervento ritenuta ammissibile.

DULVIT
M. 98

MOI

38

Presidenza del Consiglio dei Ministri

7.

L'esecuzione delle opere avviene sotto la esclusiva responsabilità della ditta beneficiaria, che nulla potrà pretendere nell'ipotesi in cui il Ministro decida una riduzione o revoca del contributo per sostanziale difformità tra progetto esecutivo e prescrizioni formulate in sede di ammissione o, comunque, per carenze tecniche evidenziate in corso d'opera od in sede di collaudo.

Le eventuali variazioni alle opere civili, macchinari ed impianti rispetto al progetto esecutivo, dovranno essere oggetto di appositi progetti di variante, da presentare al Ministro ed ai Collaudatori in corso d'opera.

I progetti di variante presentati saranno sottoposti ad istruttoria della Struttura di Assistenza del Ministro.

Il progetto esecutivo, così come precedentemente definito, è quello al quale dovranno riferirsi i collaudatori nei collaudi in corso d'opera; qualora la Commissione di collaudo rilevi sostanziali difformità fra le opere in esecuzione ed il progetto esecutivo, la stessa provvederà a segnalare la circostanza al Ministro per le determinazioni che lo stesso riterrà di assumere.

Art. 5

Il progetto esecutivo relativo alle opere civili, completo dei relativi impianti, dovrà comprendere stime e computi metrici redatti sulla base dei prezzi unitari contenuti nella più aggiornata edizione dei Tariffari del Genio Civile di Potenza o del Provveditorato alle OO.PP della Campania disponibile all'epoca della redazione

L. ASVO
1 198

MOD 251

38

Presidenza del Consiglio dei Ministri

8.

del progetto.

Eventuali nuovi prezzi verranno determinati sulla base di regolare analisi per ragguglio a quelli contenuti nel relativo Tariffario.

Ove la stima progettuale di uno o più dei capitoli di spesa di cui all'allegato "A" del presente disciplinare ecceda l'importo previsto, si potrà far ricorso alle somme accantonate nel Capitolo 8 (varie, imprevisti e variazioni di costo) fino ad esaurimento.

Eventuali economie dei singoli capitoli di spesa non potranno confluire nella voce "varie, imprevisti e variazioni di costo", nè saranno consentite compensazioni tra i vari capitoli.

L'importo del capitolo 8, per la parte non assorbita da eventuali eccedenze degli altri capitoli, resterà a disposizione per eventuali varianti e per l'aumento dei prezzi tra l'epoca di redazione del progetto e quella di effettiva realizzazione delle opere, sino ad esaurimento.

Art. 6

Le anticipazioni del contributo non possono superare il 90% della somma garantita da fidejussione. Le fidejussioni devono essere approvate dal Ministro.

Ogni eventuale prescrizione di modifica alla fidejussione deve essere attuata entro giorni 30 dalla richiesta del Ministro.

In tale ipotesi il Ministro, su motivata richiesta, può accordare proroghe non superiori a giorni. La scadenza del termine, originario o prorogato, potrà comportare decadenza dal

BOLARIO
: M 198

800

40

Presidenza del Consiglio dei Ministri

9.

l'ammissione a contributo.

A seguito dei collaudi parziali, le fidejussioni possono essere liberate in misura pari al 75% del valore delle opere collaudate, salvo quanto alle lettere a), b), c) e d) che seguono.

La fidejussione non potrà mai essere ridotta a somma inferiore al totale degli importi che seguono:

- a) differenza tra i mezzi propri dell'Impresa già versati e mezzi propri da versare - entro il secondo anno dal collaudo finale - per il raggiungimento della quota pari ad un terzo del contributo corrisposto per impianti fissi;
- b) quote di sovvenzioni a norma dell'art. 19 lett. b) non ancora versate;
- c) quota di contributo su opere, acquisti ed approvvigionamenti, per i quali è stato erogato il contributo, ancora da effettuarsi;
- d) quota del 10% del contributo totale da liberarsi a seguito del collaudo finale.

Collaudi parziali possono essere richiesti allorchè siano eseguiti investimenti ed opere pari al 30, 60 e 80 per cento del costo globale (comprensivo di scorte) dell'intervento.

Gli importi anticipati ai fornitori potranno essere calcolati ai fini dei collaudi parziali - purchè siano contabilmente accertabili e siano accompagnati da dichiarazione liberatoria finalizzata, rilasciata dal percettore dell'anticipo - fino ad un massimo

DDUA 4-0
C M 198

MOD 251



41

Presidenza del Consiglio dei Ministri

10.

del 50% dell'importo di collaudo e comunque entro il limite massimo del 20% degli investimenti fissi totali previsti per l'iniziativa.

Il computo delle scorte avverrà in sede di esecuzione di collaudi parziali, previa esibizione di fatture e ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento; in sede di collaudo finale dell'impianto produttivo si avrà invece esclusivo riguardo all'entità delle scorte approvvigionate e presenti sul luogo del realizzato opificio.

Il Ministro può disporre, in ogni momento, collaudi parziali di qualsiasi natura, tendenti ad accertare l'andamento delle lavorazioni volte all'attuazione e completamento dell'intervento globalmente considerato.

Art. 7

Al beneficiario è provvisoriamente assegnata l'area - individuata nella planimetria allegata - con tutte le sue accessioni, intendendosi attribuite in uso con effetto immediato dalla comunicazione della avvenuta approvazione del relativo collaudo - pro-quota e per la loro gestione e manutenzione, le parti ed opere comuni all'area industriale, quali: strade di collegamento interne, zone attrezzate a verde, impianto di illuminazione, acquedotto, rete fognante, impianto di depurazione, ecc.

La proprietà del lotto assegnato e delle sue accessioni, nonché la comproprietà delle parti ed opere comuni all'area industriale, saranno trasferite - senza vincolo alcuno, semprechè siano state assolte tutte le obbligazioni garantite dalla fidejussione di cui al precedente art. 6 - dopo un anno dal conseguimen-

NO
98

MOD 25

42

Presidenza del Consiglio dei Ministri

to di quota pari al 70% dell'occupazione stabile e del volume di produzione previste a "regime", come da all. 1.

Il beneficiario, ai fini del trasferimento in proprietà del lotto, dovrà, a prova del raggiungimento dei predetti livelli produttivi e occupazionali, fornire apposita idonea documentazione.

Non si procederà al trasferimento in proprietà qualora tale risultato non sia conseguito entro quattro anni dall'approvazione del collaudo finale; in tal caso il Ministro ha facoltà di disporre la revoca del contributo, e dell'assegnazione dell'area, restando le accessioni regolate dalle norme del codice civile.

Il relativo indennizzo sarà corrisposto soltanto dopo la restituzione del contributo accordato.

Art. 8

L'imprenditore espressamente si impegna:

- a) a ricercare ed attuare gli accorgimenti e tutte le soluzioni che potranno contenere il costo ed utilizzare per quanto possibile impianti di energia rinnovabile;
- b) a fornire tutta la documentazione occorrente in sede di collaudo, per determinare la spesa funzionale necessaria alla realizzazione dell'impianto, per l'erogazione del contributo spettante, provvisoriamente stabilito sulla base della spesa prevista.

MODULARIO
C M 198

MOD 251

43

Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Commissione di Collaudo potrà richiedere all'imprenditore la esibizione di ogni ulteriore documentazione, di qualsiasi natura, ritenuta utile ed idonea al raggiungimento del fine predetto. In caso di fatturazione ritenuta eccessiva e fuori della norma - per determinate lavorazioni, forniture e macchinari, scorte etc. - la Commissione di Collaudo procederà a riduzione degli importi ai fini del contributo;

- c) a nominare, comunicando la nomina al Ministro prima dell'inizio dei lavori, un Direttore dei Lavori - la cui presenza è obbligatoria ad ogni visita della Commissione di Collaudo - munito di idonea qualifica professionale ed iscritto al corrispondente albo professionale; inoltre, ad iniziare i lavori entro gg. 30 dalla data di emissione del mandato di erogazione del primo anticipo sul contributo, ovvero dal successivo momento della conseguita disponibilità dell'area - applicando si in tal caso le disposizioni di cui all'Ordinanza 9 ottobre 1984 n. 15/219/ZA - nonchè a realizzare l'intero programma entro mesi ... dalla stessa data.

Fermo restando l'obbligo di dare inizio ai lavori entro il termine predetto, è in facoltà del beneficiario accedere nell'area assegnata, ai fini dell'espletamento delle indagini progettuali occorrenti, già dalla data di consegna del presente disciplinare.

Dell'inizio e del completamento dei lavori dovrà essere data comunicazione al Ministro;

- d) ad assicurare entro due anni dal collaudo finale, la disponibilità di mezzi propri in misura pari ad un terzo del contributo

10
18

SS

MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

per impianti fissi;

La disponibilità dei mezzi propri di cui trattasi, è assicurata mediante versamenti in contanti nella cassa sociale - e da effettuare entro il richiamato termine di due anni dal collaudo finale - di una somma pari al valore dei mezzi predetti, e fino a che lo stesso importo non possa esser rimborsato mediante autofinanziamento. Ta le mi ni ma di s po n i b il i t a n o n è ri du ci b il e;

- e) a mantenere nel ramo di attività la destinazione industriale dello stabilimento per almeno 10 anni dalla sua realizzazione ed a non rimuovere i macchinari per almeno 5 anni dal collaudo, salvo comprovata esigenza di sostituzione;
- f) a non cedere l'azienda o il controllo di essa, con l'alienazione di quote sociali che nel complesso superino il 49%, per almeno 5 anni dal collaudo finale, salvo espressa autorizzazione;
- g) ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi;
- h) ad osservare eventuali norme settoriali anche comunitarie.

Per il caso in cui l'imprenditore ammesso a contributo si rivelasse non in grado di tener fede agli impegni assunti, si dispone la revoca del contributo concesso con la conseguente restituzione dello stesso aumentato degli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, decorrenti dalla data di erogazione del contributo, fatta salva la possibilità

ULARIO
M 198

MOD 251

45

Presidenza del Consiglio dei Ministri

per l'imprenditore medesimo di ottenere dal Ministro - previa apposita istanza adeguatamente motivata e documentata - assenso alle variazioni degli impegni in parola.

L'imprenditore si impegna inoltre:

- 1) a mantenere occupate, salvo esplicita autorizzazione, unità lavorative in numero non inferiore all'80% di quello indicato per un periodo non inferiore a 3 anni, a decorrere dal trasferimento in proprietà dell'area ed accessioni. Nel caso in cui il numero dei dipendenti occupati nel triennio risulti inferiore all'80%, il Ministro dispone la restituzione proporzionale del contributo, che verrà computata in relazione alle unità lavorative in difetto rispetto alla percentuale dell'80% di cui sopra.

Art. 9

L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza della struttura di Assistenza del Ministro che verificherà la conformità delle opere in corso di esecuzione al progetto presentato ed alle eventuali varianti e relazionerà al Ministro ed ai Collaudatori sull'avanzamento dei lavori.

Art. 10

Le opere eseguite dovranno risultare da appositi rendiconti contabili, sottoscritti dal Direttore dei Lavori; la contabilità - che dovrà essere redatta nelle forme previste dal R.D. 25 maggio 1985 ¹⁸⁹⁵ n. 350 e, per le opere civili, sulla base delle voci dei tariffari in vigore all'epoca di realizzazione delle opere edili e dei relati

L. 198



MOD

56

Presidenza del Consiglio dei Ministri^{TS.}

vi impianti - dovrà essere sottoposta ai collaudatori in occasione dei collaudi parziali e finali e dovrà essere esibita in corso d'opera, su richiesta del Ministro, della Commissione di Collaudo e degli incaricati delle verifiche di cui al precedente art. 9.

Art. 11

Il beneficiario è tenuto, in particolare, al rispetto della normativa di cui alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086, delle "Norme per le costruzioni in zone sismiche" di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché, a seconda della localizzazione dell'intervento, della Legge 29 novembre 1982 n. 40 della Regione Basilicata, ovvero della Legge 7 gennaio 1983 n. 9, della Regione Campania, della vigente normativa in materia di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori e, inoltre, al rispetto della normativa di cui alla L.13 settembre 1982 numero 646 e successive modificazioni, con le modalità di cui all'Ordinanza 17 luglio 1984 n. 4/219/ZA.

Art. 12

Con le richieste dei collaudi, ai fini dell'erogazione di ulteriori anticipazioni e per la eventuale liberazione della fidejussione, l'Imprenditore dovrà fornire:

A) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante:

a) che le opere in corso di esecuzione sono conformi alla concessione edilizia;

b) l'importo delle spese effettivamente sostenute e degli

ANNO
198

MOD. 251

47

Presidenza del Consiglio dei Ministri

16.

ordini emessi, ripartiti tra i diversi capitoli di cui all'allegato I;

- c) che tali spese risultano registrate nei libri contabili dell'Impresa, regolarmente tenuti, bollati e vidimati e si riferiscono, quanto agli acquisti, a materiali nuovi;
- d) l'incidenza percentuale delle spese sostenute sul costo previsto degli investimenti fissi ammessi al contributo;
- e) che l'impresa non è in mora con i pagamenti ai fornitori e che è in possesso di regolare documentazione delle spese sostenute, indicando dove e da chi la documentazione è custodita e che per le Società presso le quali è costituito il Collegio Sindacale, la documentazione è stata controfirmata dal Presidente del Collegio stesso, oltre che da colui che la ha in custodia.

B) Attestazione del Direttore dei Lavori, dalla quale risulti lo stato di avanzamento dell'opera e che la realizzazione procede in conformità della concessione edilizia; in caso di difformità dovranno risultare le eventuali modifiche apportate e le ragioni che le hanno determinate;

Per il solo collaudo finale:

- C) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal legale rappresentante dell'Impresa beneficiaria attestante che il pro

BOLARIO
C. N. 198

MOC

48

Presidenza del Consiglio dei Ministri

17.

getto è stato eseguito in conformità alla concessione edilizia, che l'investimento è stato completato e che l'impianto è pienamente funzionante.

La dichiarazione dovrà contenere, aggiornate, tutte le indicazioni di cui al punto A/b che precede e che l'Impresa dispone dei mezzi necessari per provvedere alle opere marginali e accessorie eventualmente ancora in corso.

D) Attestazione, con firme autentiche, del Direttore dei Lavori e di altro tecnico iscritti agli albi professionali, che descriva le opere eseguite, individui ed elenchi le macchine installate e quelle presenti (se stabilmente destinato all'impianto), dia atto dell'avvenuto completamento della realizzazione e certifichi la constatata funzionalità dell'impianto industriale, precisando le eventuali opere accessorie o marginali in corso di completamento, il volume, per qualità e valore, delle necessarie scorte di materie prime e semilavorati, adeguate al ciclo di lavorazione ed all'attività della Impresa, presenti in Azienda.

Le dichiarazioni ed attestazioni dei tecnici devono essere corredate dal certificato di iscrizione all'albo, ovvero recare l'impronta del sigillo rilasciato dall'ordine di appartenenza.

E) Dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa di

ULARIO
M 198

MOD 251



48

Presidenza del Consiglio dei Ministri

18.

formale impegno a mantenere presso l'impianto, per almeno un quinquennio, l'identico volume di scorte individuali come adeguato al ciclo di lavorazioni ed all'attività dell'Impresa.

Tutte le dichiarazioni ed attestazioni, necessarie per la procedura di erogazione del contributo o per lo svincolo delle fidejussioni sono rese anche sotto la personale responsabilità dei dichiaranti.

Il Ministro e la Commissione di Collaudo potranno, in qualsiasi momento, disporre particolari verifiche e controlli.

Art. 13

I collaudatori in corso d'opera sono nominati dal Ministro. Gli oneri per il collaudo in corso d'opera - la cui entità è determinata con provvedimento del Ministro - sono portati in detrazione dal costo dell'investimento totale dell'iniziativa industriale; gli oneri predetti sono liquidati - previa apposita ritenuta da operare, proporzionalmente, sulle erogazioni disposte a favore dell'imprenditore beneficiario - mediante pagamenti da effettuarsi in due distinte soluzioni, e rispettivamente:

- contestualmente alla prima anticipazione erogata a favore dell'imprenditore, pari al 60% del contributo concesso, ed in misura proporzionale alla stessa, un anticipo sul compenso spettante, quale complessivamente determinato;
- in sede di conto finale del contributo definitivo sull'inizia-

LAVORO
1 198

MOD :

50

Presidenza del Consiglio dei Ministri

19.

tiva industriale realizzata, il rimanente compenso.

Art. 14

L'iniziativa ammessa a contributo dovrà essere ultimata entro il termine di cui all'art. 8 lettera c).

Qualora l'impianto non risulti ultimato entro la predetta scadenza, l'imprenditore dovrà indicare lo stato di realizzazione precisando il nuovo termine di ultimazione.

Il Ministro in tal caso - udita la Commissione di Collaudo - si riserva di concedere un nuovo termine di ultimazione, determinandolo a suo insindacabile giudizio, scaduto il quale l'imprenditore decade dal contributo. Qualora il nuovo termine superi i 60 giorni dalla data prevista per l'ultimazione, si applicano il 3° e 4° comma del successivo art. 16.

Qualora all'atto della scadenza di tale ultimo termine siano state collaudate opere al 50% dell'investimento totale, la decadenza opera per metà del contributo spettante sulle opere collaudate e per l'intero sulla parte corrisposta in eccedenza; anche questa obbligazione restitutoria, e per gli interessi di cui al punto 7.4 dell'Ordinanza 26 maggio 1982, è garantita dalla fidejussione.

Art. 15

L'ammontare definitivo del contributo verrà determinato dopo il collaudo favorevole dell'insediamento industriale, nei limiti previsti nell'All. 1 al Disciplinare.

7910
198

MOD 251



51

Presidenza del Consiglio dei Ministri

20.

Il Ministro assumerà il provvedimento di ammissione a contributo delle opere civili, macchinari ed impianti previsti dal progetto presentato dai beneficiari una volta acquisiti gli esiti della definitiva collaudazione.

I collaudatori proporranno la esclusione dal contributo, in tutto o in parte, delle opere civili, impianti e macchinari realizzati in violazione a norme di Legge ed alle regole dell'arte, nonchè delle opere tutte e spese di cui non venga comprovata la funzionale necessità alla realizzazione dell'insediamento industriale e verificheranno, altresì, la congruità delle complessive spese erogate dai beneficiari per il compimento dell'insediamento industriale ammesso a contributo, secondo le distinzioni del piano di investimento approvato.

Le opere edili ed i relativi impianti saranno liquidati sulla base di appositi rendiconti contabili, sottoscritti dalla Direzione Lavori, che dovranno essere supportati da contratti di appalto debitamente registrati o da regolari commesse interne di lavorazione.

In ogni caso non verranno riconosciuti valori maggiori di quelli risultati dai prezzi unitari contenuti nel Tariffario del Genio Civile di Potenza, per insediamenti da ubicarsi in Basilicata, e dal Tariffario del Provvedimento alle OO.PP. della Campania, per insediamenti da ubicarsi in tale Regione, in vigore all'epoca di realizzazione delle opere edili e relativi impianti.

Eventuali controversie o contestazioni, di natura tecnico-ammi

ODUL-170
C M 198

52

Presidenza del Consiglio dei Ministri

21.

nistrativa o giuridica, relative a quanto sopra indicato saranno risolte dal Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 18; il Collegio Arbitrale non potrà comunque riconoscere valori maggiori di quelli risultanti dai prezzi come determinati al comma precedente.

In caso di lavori eseguiti in economia, l'impresa beneficiaria dovrà esibire computo metrico consuntivo, l'analisi delle quantità e la documentazione delle spese, oltre l'estratto notarile dei libri paga attestante il numero delle ore e le giornate lavorative impegnate.

Per tutti gli altri capitoli di spesa previsti nel Piano di Investimenti di cui all'All. 1 al Disciplinare, l'ammontare definitivo del contributo verrà determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e risultanti da idonea documentazione contabile, purché relative a voci di spesa previste nel progetto esecutivo e/o progetto di variante approvato.

I "tetti" da non superare saranno quelli previsti per ciascun Capitolo di spesa e non saranno quindi consentite compensazioni tra i diversi Capitoli, mentre eventuali eccedenze nei singoli Capitoli potranno essere conteggiate nel Capitolo 8 (Varie, imprevisti e variazioni di costo) fino ad esaurimento dello stesso. Resta inteso che le eventuali economie sulle singole voci di contributo non potranno in nessun caso confluire nella voce "Varie, imprevisti e variazioni di costo"

DULARIO
M 198

53

MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Qualora le eccedenze fossero originate da fatti imputabili al beneficiario le relative quote di eccedenza non potranno essere conteggiate.

Art. 16

L'imprenditore ha obbligo di comunicare con lettera raccomandata al Ministro, alla Commissione di Collaudo ed alla Struttura di Alta Vigilanza competente per territorio ogni sospensione dei lavori e dell'investimento, indicando le ragioni, precisando la data di ripresa, comunicando infine se la sospensione provochi lo slittamento del termine fissato per l'ultimazione del programma.

Il Ministro può invitare l'imprenditore ad una ripresa immediata o più rapida, fissando all'uopo un congruo termine, e può confermare o prorogare il termine finale stabilito per la realizzazione.

Nel caso di sospensioni protratte complessivamente per oltre 60 giorni, con differimento del termine finale di ultimazione, si applicano le disposizioni di cui al punto 7.4 dell'Ordinanza 26 maggio 1982, (in G.U. del 20.7.1982) e successive eventuali modificazioni.

Gli interessi ivi previsti vengono dedotti dalla erogazione dell'ulteriore anticipazione o recuperati in sede di emanazione del Decreto definitivo di ammissione al contributo, successivamente

IL VARIO
N. 198

MOD

54

Presidenza del Consiglio dei Ministri

23

all'intervenuto collaudo finale dell'insediamento produttivo realizzato.

Se i lavori non sono ripresi nel termine previsto od in quello fissato dal Ministro, ovvero se viene accertato che i lavori sono stati sospesi per un periodo eccedente giorni 60, in assenza della comunicazione di cui al 1° comma, l'imprenditore decade dal contributo.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo si applica l'ultimo comma del precedente art. 14.

Art. 17

Si intendono espressamente riportate le disposizioni di cui alle Ordinanze 26 maggio 1982 (G.U. 20.7.1982 n. 197), 20 febbraio 1984, (16.5.1984 n. 133), 10 luglio 1984 n. 2/219/ZA (G.U. 20.7.1984 n. 199) nonché l'Ordinanza 9 ottobre 1984 n. 15/219/ZA (G.U. 16.10.1984 n. 285) in quanto compatibili con il presente disciplinare.

Art. 18 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualsiasi controversia - di natura tecnico amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine del rapporto nascente dalla ammissione al contributo, sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due Arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio di Stato.

ULAPIO
M 198

MOD 251



55

Presidenza del Consiglio dei Ministri

24.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto.

La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di Procedura Civile.

Art. 19 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)

L'emanazione del Decreto definitivo di ammissione al contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) ^{importo iniziale di capitale} ~~aumento del capitale sociale~~ per contanti fino all'importo di Lire milioni () -
-----; prima dell'erogazione dell'ultimo rateo di contributo l'aumento di capitale anzidetto dovrà essere interamente sottoscritto.

Le società beneficiarie dovranno conseguire la sottoscrizione del capitale sociale per un ammontare non inferiore al 60% dell'ammontare richiesto al comma che precede, prima della erogazione del secondo anticipo di contributo;

- b) concessione di sovvenzioni, al tasso annuo non superiore al 5%, da parte dei soci prima dello svincolo della fidejussione, per Lire milioni ()
----- rimborsabili non appena l'autofinanziamento lo potrà consentire.

Le sovvenzioni in questione dovranno essere a carico dei

L. AD. P.
M. 198

MOO

56

Presidenza del Consiglio dei Ministri

soci. Tale finanziamento deve essere fatto per contanti, eventualmente con versamenti proporzionali agli stati di avanzamento dei lavori.

- c) L'imprenditore si dichiara sin d'ora disposto a concorrere, pro quota, alla gestione e manutenzione delle parti comuni.

IL Ministro

52

1. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

CAPITOLI	INVESTIMENTO	COSTO	CONTRIBUTO
N. 1	Acquisto suolo (1)		
N. 2	Costr. Opere civili per la produzione e magazzini		
N. 3	Costr. opere civili per uffici, alloggi, loc. soc.		
N. 4	Impianti e sistemazioni esterne		
N. 5	Impianto antinquinamento		
N. 6	Acquisto e montaggio impianti e macchine		
N. 7	Costi di progett. D.L.etc.		
N. 8	Varie, impreved. variaz. costi		
N. 9	Altri investimenti fissi non ammissibili a contributo		
N. 10	Scorte		
Totali			
<u>Investimento Totale Stimato</u>			

(1) da rideterminarsi a consuntivo ai sensi dell'Ordinanza 26.5.82

2. VOLUME DELLA PRODUZIONE ANNUA A REGIME

PRODOTTO	QUANTITA'

ALLEGATO I

58

3. OCCUPAZIONE STABILE (2) = NUMERO4. TEMPO DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO = MESI5. COMPAGINE SOCIALE : Capitale sociale pari a LM.-
-
-
-

(2) Per quanto riguarda gli occupati stagionali, essi vengono compresi nel numero, in base alla previsione annua delle ore lavorative



58

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
designato all'attuazione degli artt. 21 e 32 Legge 219/81

ALLEGATO "A"

ELABORATI DA PRESENTARSI A CORREDO DEL PROGETTO ESECUTIVO

60

P A R T E I ^o

- 1 - Relazione tecnica sottoscritta dal Promotore e dal progettista dalla quale risultino i seguenti dati:
- Gruppo merceologico e tipo di industria nell'ambito della quale la ditta svolgerà la propria attività;
 - Numero delle persone che presumibilmente troveranno occupazione nello stabilimento, distinto per categoria:
 - 1) Dirigenti
 - 2) Impiegati
 - 3) Operai
 - 4) Manodopera stagionale
 - 5) Apprendistiindicando il numero dei soggetti eventualmente da qualificare;
 - Descrizione dei corpi di fabbrica, loro numero e dimensioni, superfici utili e destinazione d'uso;
 - Calcolo delle cubature relative a costruzioni e parti di costruzioni destinate ad uffici e servizi;
 - Calcolo delle superfici coperte dai reparti lavorazione;
 - Calcolo delle cubature relative ai reparti produttivi;
 - Calcolo delle superfici destinate ad impianti ed attrezzature tecnologiche (impianto trattamento, cabina trasformazione, etc.);

61 2.

- Calcolo delle superfici destinate a parcheggi o a verde;
 - Calcolo delle superfici destinate a eventuali depositi all'aperto;
 - Previsione di traffico pedonale frequentatore dell'azienda (se trattasi di attività commerciale) e numero dipendenti dell'azienda;
 - Previsioni di traffico veicolare pesante e leggero in entrata e in uscita espresso in tonn. (intensità carico per asse, sagoma limite, etc.);
 - Direttrici prevalenti del traffico in uscita dalla azienda.
- 2 - Planimetria d'insieme in scala 1:1000 comprendente il piano quotato della superficie del lotto, delle strade, della posizione delle sagome e i distacchi del fabbricato.
- 3 - Planimetria in scala 1:200 corredata da due o più profili significativi (ante e post operam) dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, nella quale risulti precisata la superficie coperta industriale distinta secondo i vari corpi di fabbrica che compongono lo stabilimento.
- Andrà inoltre evidenziata la superficie relativa al settore produttivo, quella adibita ad uffici e guardiania, quella relativi a corpi tecnici separati dall'edificio principale, nonché le superfici rispettivamente destinate a tettoie aperte e depositi.

629.

Tutti gli elementi progettuali dovranno essere quotati per le parti più significative riportandone le quote altimetriche con particolare riguardo ai punti di emergenza del fabbricato.

Nella planimetria in scala 1:200 dovranno essere indicate le linee di sezione dei profili.

Tutte le quote altimetriche, sia relative al piano di campagna originario che a quelle della sistemazione del terreno post operam, dovranno essere riferite ad un determinato caposaldo inmodificabile fino all'ultimazione dei lavori.

Detta planimetria dovrà riportare la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le superfici da destinare a parcheggio e a verde; dovrà essere altresì integrata da una tabella riassuntiva in cui dovranno essere riportati tutti gli elementi geometrici del progetto (superficie fondiaria del lotto, volume dell'edificio, superficie coperta totale dei singoli volumi, superficie dei parcheggi, superficie del verde privato, superficie complessiva in mq. dei vari corpi architettonici, indice di copertura e indice di fabbricabilità fondiaria, indice di utilizzazione fondiaria, etc.).

- 4 - Pianta dei vari piani, in scala 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche: del piano cantinato (se esistente) - del piano seminterrato - dei punti di emergenza del fabbricato dal terreno - piano terreno, rialzato - dei piani tipo, del piano di copertura.

63 a.

Le quote altimetriche dovranno essere riferite al caposaldo di cui al precedente paragrafo.

In tutte le piante dovranno essere indicate le linee di sezione di cui al successivo punto 5).

- 5 - Almeno due sezioni (trasversali o longitudinali) per ciascun corpo di fabbrica in scala 1:100 con le misure delle altezze nette dei singoli piani dell'edificio, lo spessore dei solai e l'altezza totale del manufatto.

In tali sezioni dovrà essere altresì indicato l'andamento del terreno (ante o post operam) lungo le sezioni stesse, fino ai confini e alle eventuali strade.

Tutte le quote altimetriche, ivi comprese quelle relative al piano di campagna ante e post operam, dovranno essere riferite allo stesso caposaldo di cui al precedente punto 3).

- 6 - Tutti i prospetti dell'opera progettata, a semplice contorno, nel rapporto 1:100, completi di riferimenti alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno ed alle sue eventuali modifiche.

Nei prospetti dovrà essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno di progetto.

I prospetti dovranno contenere tutti gli elementi architettonici dell'edificio evidenziando, in particolare, le aperture ed i relativi infissi, le

65 8.

soccolatore, gli spazi per insegne, le opere in ferro e balaustre, le coperture, i pluviali in vista, i volumi tecnici, le canne da fumo, i comignoli, le scale antincendio e tutti quegli impianti che per la loro dimensione siano determinanti nella composizione architettonica dell'edificio.

- 7 - Eventuali piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:20 di particolari architettonici di elementi caratteristici e comunque l'indicazione, alla stessa scala, del tipo e del colore dei materiali impiegati e loro trattamento.
- 8 - Particolari di recinzioni, cancelli e sistemazioni di terra.
- 9 - Relazione geologica e geotecnica e prove di laboratorio.
- 10 - Relazione ed elaborati relativi alle strutture.
 - Relazione sulla struttura di fondazione e criteri di scelta.
 - Relazione di calcolo delle strutture in elevazione e modalità esecutive.
 - Elaborati grafici relativi a carpenteria e armature dei vari componenti la struttura.
 - Particolari costruttivi delle connessioni tra gli elementi strutturali (nodi, ritegni sismici, giunti, etc.).

65 6.

- 11 - Relazione illustrativa, elaborati grafici, criteri di dimensionamento e specifiche tecniche di:
- impianto elettrico tipo civile interno ai fabbricati;
 - impianto termico comprensivo della prescritta documentazione relativa al contenimento del consumo energetico negli edifici civili ed industriali ai sensi della Legge 30.04.1974 n. 373 e successivo D.M. del 23.11.1982;
 - impianto idraulico e igienico-sanitario;
 - impianti speciali (telefonico, telex, antincendio, protezione delle scariche atmosferiche, etc.).
- 12 - Relazione illustrativa delle reti esterne comprensive dei criteri di dimensionamento e delle specifiche tecniche.
- Planimetrie in scala 1:500 o 1:200, riprodotte le reti: esterne, idrica, fognaria, metanifera, di distribuzione della energia elettrica, di illuminazione esterna, antincendio, telex, Sip.
 - Sezioni tipo coordinate per le vari reti in scala idonea.
 - Profilo longitudinale delle reti fognarie.
 - Particolari esecutivi in scala idonea.
- 13 - Elaborati relativi all'impianto antinquinamento idrico e caratteristiche dei reflui a monte ed a valle del trattamento.

66 7.

- 14 - Elaborati relativi all'impianto antinquinamento stagionale e caratteristiche degli effluenti a monte e a valle del trattamento.
- 15 - Computo metrico estimativo. La redazione del computo metrico dovrà essere effettuata, per quanto si riferisce alle opere civili di cui sopra, suddividendo lo stesso secondo i capitoli di spesa riportati nell'allegato 1 del Disciplinare di fruizione del contributo.
- 16 - Prezzi aggiuntivi non contemplati nel tariffario.
- 17 - Analisi prezzi aggiuntivi.
- 18 - Elenco prezzi.
- 19 - Comparazione tecnico-economica riferita agli importi stabiliti per capitoli di spesa nel Decreto di assegnazione del contributo e agli importi risultanti dal progetto esecutivo.
- 20 - Programma lavori dettagliato.

62

P A R T E I I I

Relazione dettagliata ed elaborati illustrativi inerenti

o :

- Ciclo e tipi di produzione.
- Macchinari (Lista di dettaglio).
- Impianti ausiliari di processo.
- Scorte ed approvvigionamenti.
- Comparazione tecnico-economica riferita agli importi stabiliti per capitoli di spesa nel Decreto di assegnazione del contributo ed agli importi risultanti dal progetto esecutivo, concernenti quanto sopra riportato.

68

ALL. C

ELENCO DELLE INIZIATIVE AMMESSE, AI SENSI DELL'ART. 8,
COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE 120/87 E RELATIVO SCHEMA DI
DISCIPLINARE TIPO
ANNI DI AMMISSIONE 1988-1989

INIZIATIVE Art. 8 Commi 1 e 2 L. 120/87
Anni di ammissione 88-89

69

1	ACTICARB S.r.l.	ISCA
2	AGROMATICA S.r.l.	BUCCINO
3	ALMEC S.p.A.	LIONI F.1.
4	ARCHIVIO S.p.A.	CALABRITTO
5	AZ. I.M.U.T. S.p.A.	VIGGIANO
6	B & B - BAGS & BOTTLES S.r.l.	CALAGGIO
7	BASICA S.p.A.	TITO
8	BASILICA s.r.l.	TITO
9	BIO.CON.S.r.l.	CALABRITTO
10	BIOCAPRI S.r.l.	PALOMONTE
11	BIOCART S.r.l.	TITO
12	BIOFOOD S.r.l.	PALOMONTE
13	BULLONERIA MERIDIONALE S.p.A.	CALAGGIO
14	C.D.I. COMPACT DISC ITALIA S.p.A.	BUCCINO
15	CAVALLO ORAZIO S.r.l.	OLIVETO
16	CERAMICHE TECNICHE S.p.A.	NERICO
17	CMD COSTRUTTORI MOTORI DIESEL SUD S.r.l.	VITALBA
18	CO.EL.MO SUD S.p.A.	PALOMONTE
19	COM COOK S.r.l.	CALABRITTO
20	CONCERIA PATRIZIA DI DE PIANO LUIGI S.n.c.	BARAGIANO
21	D'ARCO LAZZARINI S.r.l.	BUCCINO
22	DAYTAN S.p.A.	BUCCINO
23	DOMOTRON S.r.l.	OLIVETO
24	DRORYS SUD S.p.A.	PALOMONTE
25	ESI SUD S.p.A.	LIONI F.2.
26	EUROMECC S.p.A.	VITALBA
27	FARMASUD COOP. a r.l.	TITO
28	FERRERO DOLCIARIA SUD S.p.A.	PORRARA
29	FILCOT S.p.A.	BUCCINO
30	FISIOPHARMA S.r.l.	PALOMONTE
31	FRIGOR PAN S.r.l.	BUCCINO
32	FUTURA S.p.A.	OLIVETO
33	GARBINI S.r.l.	BALVANO
34	GIACOBAZZI JUICE S.p.A.	MELFI
35	GIAMA S.a.s.	TITO
36	GOSSIPIUM S.r.l.	CALABRITTO
37	GRUPPO TESSILE MIROGLIO S.p.A.	VITALBA
38	GRUPPO TESSILE MIROGLIO S.p.A. (Calitri)	CALITRI
39	HITECH S.p.A.	MELFI
40	I.B.G. S.p.A. INDUSTRIA BEVANDE GASSATE	BUCCINO
41	I.M.S. S.p.a. Ind. Merid. Servosistemi	MORRA
42	I.P.S.A. S.r.l.	LIONI F.3.
43	I.T.A.S. S.p.A.	VITALBA
44	IAVARONE INDUSTRIA LEGNAMI S.P.A.	CALITRI
45	IEMMEPI S.r.l. Ind. mecc. di precisione	BUCCINO
46	IMADUE S.p.A.	CALITRI
47	INTERFITO MEDITERRANEA S.p.A.	BARAGIANO
48	IRMAC SISTEMI S.r.l.	BALVANO
49	IRPINIA GRASS S.r.l.	PALOMONTE
50	ITALGRANI S.p.a.	LIONI F.3.
51	KOBRAK SUD S.p.A.	CONTURSI
52	L'ERBAVOGLIO S.r.l.	ISCA
53	LA FORTEZZA SUD S.p.A.	SAN MANGO
54	LARES FLEX S.p.A.	CONTURSI
55	LIEVITO S.p.A.	CALITRI
56	LIFE S.r.l.	BARAGIANO
57	LINEA UNO G. S.p.A.	VITALBA

76

INIZIATIVE Art. 8 Commi 1 e 2 L. 120/87
Anni di ammissione 88-89

58 LITOSTAMPA OTTAVIANO S.r.l.	VITALBA
59 LUCANA ELETTROMECCANICA S.p.A.	NERICO
60 MAISTO E NATALE S.p.A.	CALABRITTO
61 MARCOTEX S.p.A.	MELFI
62 MECCANICA FUTURO S.r.l.	CALAGGIO
63 METALLI E DERIVATI SUD S.p.A.	BUCCINO
64 NUOVA ARI S.r.l.	BARAGIANO
65 NUOVE COSTRUZIONI S.p.A.	CALITRI
66 O.MIG SUD S.r.l.	OLIVETO
67 OCEVI SUD S.r.l.	LIONI F.3.
68 OMTES SUD S.p.A.	BUCCINO
69 PALCITRIC S.p.A. (ex PALOLIO & PALVINO)	CALITRI
70 PARMACOTTO SUD S.p.A.	CONZA
71 PLASTECO SUD S.p.A.	BARAGIANO
72 PRINTINGHOUSE(2) S.r.l.	VIGGIANO
73 PRO ZOO SUD S.r.l.	ISCA
74 PROFILATI ITALIA S.r.l.	BUCCINO
75 PROFILIA SUD S.p.A.	BALVANO
76 PROXIL S.p.A.	BUCCINO
77 R.E.T.E.L. S.r.l.	CONTURSI
78 RINTAL SUD S.r.l.	BARAGIANO
79 ROBOMAC SUD S.p.A.	BUCCINO
80 S.I.F.A. S.r.l.	BUCCINO
81 S.I.V.I.S. S.p.A.	CALITRI
82 SCAME MEDITERRANEA S.p.A.	BUCCINO
83 SELETA S.r.l.	ISCA
84 SESI S.p.A.	PALOMONTE
85 SEVA NYLON S.p.A.	CALAGGIO
86 SMAC S.r.l.	BARAGIANO
87 SP 219 S.p.A.	CONZA
88 STAMPATEX S.p.A.	BUCCINO
89 STANDARDTRE S.r.l.	ISCA
90 STARCELL S.r.l.	NERICO
91 STYLRESINE SUD S.p.A.	LIONI F.3.
92 SUIBIOTEC S.r.l.	PALOMONTE
93 TAEMA S.p.A.	LIONI F.1.
94 TECHNODRILL S.p.A.	PORRARA
95 TECNOSERVICE S.p.A.	BUCCINO
96 TILEGRES S.p.A.	MELFI
97 TRESPOLSAC SUD S.p.a.	ISCA
98 TUNIT SUD S.p.A.	PORRARA
99 VEGA S.r.l.	NERICO
00 VIFAS S.p.A.	VIGGIANO
01 WATTSUD M.E.C. S.p.A.	PORRARA
02 BURNDY SUD S.p.A. (in corso di revocà)	SAN MANGO

21

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DELLA

P R E M E S S O

- CHE l'art.32 della Legge 14 maggio 1981 n.219 ha previsto la realizzazione di un programma di insediamenti industriali di piccola e media dimensione, per promuovere lo sviluppo delle zone disastrose dal sisma del novembre 1980, contestualmente disponendo l'individuazione e l'infrastrutturazione di aree all'uopo destinate;
- CHE l'art.8 punti 1 e 2, del Decreto Legge 26 gennaio 1987 n.8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 marzo 1987 n.120 ha riservato i lotti delle aree, infrastrutturate ai sensi del citato art.32 della Legge 14 maggio 1981 n.219 e non assegnati al 30 settembre 1986, ad un programma di nuove iniziative industriali, da insediare nelle aree medesime a fronte della presentazione - ai sensi e per gli effetti del ripetuto art.32 della Legge 14 maggio 1981 n.219 - di apposite domande di contributo;
- CHE l'art.9, 2° comma, del Decreto Legge 27 febbraio 1982 n.57, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 1982 n.187 - richiamato dall'art.8 del citato Decreto Legge 26 gennaio 1987 n.8- ha previsto l'attuazione degli interventi anzidetti conferendo a tal fine poteri eccezionali, in deroga a tutte le norme

2.

72

vigenti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero a Ministri da quegli designati;

- CHE con Decreto in data 25 maggio 1987 n.219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 6 giugno 1987, il Ministro delegato pro-tempore ha dettato le norme di attuazione del citato articolo 8 del Decreto Legge 26 gennaio 1987 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 marzo 1987 n.120, in ordine alle modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi a favore delle Imprese industriali richiedenti;
- CHE l'art.6 del richiamato Decreto 25 maggio 1987 n.219 rinvia ad apposito Disciplinare il regolamento di quelle modalità di erogazione del contributo non prevedibili in via generale ed astratta, per adeguare i singoli casi alla disciplina generale;
- CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data l'iniziativa per la realizzazione dell'impianto per la produzione di , da localizzarsi nel nucleo industriale di , è stata ammessa a contributo sino a Lire Milioni di cui L.MIL. per scorte;
- CHE pertanto occorre procedere alla concreta determinazione delle modalità e condizioni per la concessione del contributo e per la sua successiva erogazione;
- CHE a tal fine occorre avvalersi dei poteri straordinari conferiti con l'articolo 9, 2° comma del Decreto Legge 27 febbraio

3.

7.

1982 n.57, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 1982, n.187;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGGE 26 GENNAIO 1987 N.8 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 MARZO 1987 N.120, NEL SEGUITO DELL'ATTO INDICATO COME "CONCEDENTE", AVVALENDOSI DEI POTERI STRAORDINARI CONFERITI CON L'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE 27 FEBBRAIO 1982 N.57 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 APRILE 1982 N.187

D I S P O N E

Art.1

La premessa forma parte integrante del presente atto.

Art.2

Il beneficiario del contributo di cui alle premesse è tenuto a presentare, entro il termine di gg.90 dalla data di ricezione del presente Disciplinare la documentazione seguente:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo della Società beneficiaria del contributo e del relativo provvedimento di omologa. La copia autentica di quest'ultimo atto dovrà essere rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale competente. Per le Società preesistenti alla ammissione a contributo, copia autentica degli atti e/o delibere comprovanti l'adeguamento della compagine

4.

74

- a quella espressamente prevista all'Allegato 1, pag.2, del presente Disciplinare;
- b) copia del presente Disciplinare - e relativi Allegato 1, pagg.1 e 2, ed Allegato "A" - sottoscritta per accettazione, in ogni pagina, dal legale rappresentante della Società beneficiaria; la firma dovrà essere debitamente autenticata, con timbro e firma del pubblico Ufficiale autenticante in ogni pagina, nonchè autentica per esteso in calce, indicante la sussistenza, in capo al firmatario, dei poteri di firma all'atto e di legale rappresentanza;
- c) atto d'impegno, sottoscritto dei soci con firme debitamente autenticate, da cui risultino le modalità e le scadenze delle sovvenzioni da concedersi, da parte dei soci medesimi, a norma dell'articolo 19 del presente Disciplinare; per il caso in cui si verificano variazioni nella compagine sociale, l'atto di impegno dovrà essere adeguato alla nuova compagine delineatasi;
- d) fidejussione a garanzia della prima rata di contributo, redatta secondo le previsioni di cui al successivo art.6, a firma autentica del legale rappresentante dell'Istituto fidejubente. L'autenticazione della sottoscrizione anzidetta dovrà essere compiuta da un notaio, il quale dovrà, altresì, attestare la sussistenza, in capo al firmatario, dei poteri di firma all'atto e di legale rappresentanza;
- e) copia autentica della concessione edilizia rilasciata dal Comu-

5.

76

ne nel cui territorio ricadono le opere ammesse a contributo; in caso di mancato conseguimento del provvedimento in questione dovrà essere prodotta copia autentica della domanda avanzata dal beneficiario, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la concessione edilizia non è stata motivatamente negata nel termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda e che il Comune non ha richiesto integrazioni e/o chiarimenti; in questo ultimo caso, il termine suindicato deve intendersi aumentato di 20 giorni, decorrenti, comunque, dalla data di presentazione al Comune delle integrazioni e/o dei chiarimenti citati;

f) copia della progettazione presentata al Comune competente per il rilascio della concessione edilizia, autenticata dal medesimo;

La documentazione predetta dovrà essere presentata in duplice esemplare: originale e copia autenticata ovvero in doppia copia autenticata.

Dovrà essere altresì presentata la completa documentazione, prevista dalla normativa vigente, per l'acquisizione della certificazione "antimafia".

In caso di mancata o erronea presentazione della documentazione nel termine di cui sopra, il Concedente ha facoltà di disporre la decadenza dal contributo accordato. Il Concedente, su motivata ri-

6.

76

chiesta, può accordare proroghe dell'anzidetto termine di 90 giorni.

Art.3

Il contributo, di cui al Decreto menzionato in premessa, verrà erogato con le seguenti modalità:

- a) all'esito positivo dell'esame, da parte del Concedente, della documentazione di cui al precedente articolo 2, - e previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori - Lire Milionipari al 60% del contributo, detratto proporzionalmente il costo del suolo come provvisoriamente determinato nell'Allegato 1.
- b) Entro trenta giorni dalla approvazione del collaudo parziale dell'avvenuta esecuzione di opere ed investimenti pari ad almeno il 60% del costo globale ammesso (comprensivo delle scorte), un'ulteriore somma di Lire MIL..... pari al 30% del contributo - detratto proporzionalmente il costo del suolo.
- c) Entro trenta giorni dall'approvazione del collaudo finale, la residua parte del contributo.

A seguito dell'effettuata approvazione del collaudo parziale dell'avvenuta esecuzione di opere ed investimenti pari al 60% del costo globale ammesso, potrà - secondo quanto previsto dall'Ordinanza in data 6 marzo 1986 n.42/219/ZA e nei limiti della richiesta del beneficiario - procedersi all'erogazione,

7.

77

anticipatamente all'approvazione del collaudo finale, del restante 10% del contributo, subordinatamente alla presentazione di apposita ed idonea garanzia fidejussoria di pari importo, nonchè di dichiarazione giurata resa dal Direttore dei Lavori, attestante che lo stabilimento è ultimato e che le spese sostenute per opere ed investimenti ammissibili a contributo corrispondono almeno al 90% dell'importo previsto in Disciplinare a titolo di costo globale ammesso dell'intervento.

Gli acconti predetti dovranno essere restituiti - con interessi al T.U.S., vigente nel periodo dall'erogazione all'effettiva restituzione, maggiorato di 5 punti - sia in caso di rinuncia del beneficiario al contributo, sia in caso di revoca del Decreto di ammissione al medesimo, per qualsiasi causa essa venga disposta.

Secondo quanto previsto dall'Ordinanza del 13 giugno 1988 n.14/PRES., i beneficiari sono tenuti alla restituzione all'Amministrazione concedente degli interessi - al tasso legale - maturati sulle somme ricevute e non tempestivamente utilizzate, calcolati dalla data di erogazione dei singoli anticipi di contributo e sino al momento della loro effettiva spesa.

Alla quantificazione degli interessi anzidetti si procede prendendo a base il capitale erogato, dedotto il 75% delle spese via via sostenute dal beneficiario.

8.

78

Gli Organi di Collaudo provvederanno, nel corso delle operazioni relative ai collaudi parziali e finali, all'accertamento delle date dei vari pagamenti effettuati dal beneficiario - per la realizzazione di opere ed investimenti ammissibili a contributo, così come risultanti dalla contabilità della Società beneficiaria relativa all'intervento finanziato.

Gli importi relativi agli interessi da restituire da parte dei beneficiari saranno trattenuti sulle successive erogazioni in favore dei beneficiari medesimi.

Art.4

Nel termine di 15 giorni dall'inizio dei lavori previsti dal piano degli investimenti approvati, dovrà essere inoltrato al Concedente in 5 copie ed in copia unica all'Organo di collaudo, il progetto esecutivo completo e definito, almeno della parte dell'intervento relativo alle opere civili, corredato degli elaborati di cui alla parte 1^a dell'All."A". Entro i 90 gg. successivi all'inizio dei lavori dovranno essere rimessi gli elaborati progettuali a completamento del progetto esecutivo indicati nella parte 2^a dell'Allegato "A", in 5 copie al Concedente e in copia unica all'Organo di Collaudo.

In caso di inosservanza dei termini di presentazione sopra indicati, il Concedente si riserva di adottare provvedimenti sanzionatori, compresa l'eventuale decadenza dell'ammissione al contributo. E' in facoltà del Concedente richiedere integrazioni al progetto

9.

75

esecutivo presentato assegnato, a tal fine, un termine massimo.

Nella relazione tecnica illustrativa di accompagnamento al progetto esecutivo dovranno essere chiarite e motivate le eventuali variazioni apportate alle previsioni originarie formulate in sede di domanda di ammissione a contributo.

Il progetto esecutivo sarà sottoposto ad istruttoria da parte del Concedente.

Nel caso in cui l'espletata istruttoria rilevi una sostanziale difformità delle opere rappresentate nel progetto esecutivo rispetto alle previsioni formulate in sede di ammissione a contributo e qualora l'Imprenditore non provveda agli opportuni adeguamenti richiesti dal Concedente, è in facoltà del Concedente medesimo disporre la revoca del contributo, ovvero ridurlo proporzionalmente in funzione della sola parte di intervento ritenuta ammissibile.

L'esecuzione delle opere avviene sotto la esclusiva responsabilità del beneficiario, che nulla potrà pretendere, nell'ipotesi in cui il Concedente decida una riduzione o la revoca del contributo per sostanziale difformità tra progetto esecutivo e prescrizioni formulate in sede di ammissione o, comunque, per carenze tecniche evidenziate in corso d'opera od in sede di collaudo.

Le eventuali variazioni alle opere civili, macchinari ed impianti rispetto al progetto esecutivo, dovranno essere oggetto di apposi-

10.

80

ti progetti di variante da presentare al Concedente e ai Collaudatori in corso d'opera.

I progetti di variante presentati saranno anch'essi sottoposti a istruttoria del Concedente.

Il progetto esecutivo, così come precedentemente definito, è quello al quale dovranno riferirsi i Collaudatori nei collaudi in corso d'opera; qualora l'Organo di Collaudo rilevi sostanziali difformità tra le opere in esecuzione ed il progetto esecutivo, lo stesso provvederà a segnalare la circostanza al Concedente, per le determinazioni che il medesimo riterrà di assumere.

Art.5

Il progetto esecutivo relativo alle opere civili, completo dei relativi impianti, dovrà comprendere stime e computi metrici redatti - secondo quanto previsto dall'art.11 del Decreto Legge 20 novembre 1987 n. 474 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1988 n. 12 - sulla base dei prezzi unitari relativi alle opere predette dedotti dalla tariffa del Genio Civile di Potenza, per opere da eseguirsi in Basilicata e del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, per opere da eseguirsi nella medesima Regione, in vigore al 31 dicembre 1985, applicando alla stessa l'aggiornamento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Eventuali nuovi prezzi verranno determinati sulla base di regolare analisi per ragguglio a quelli contenuti nel relativo Tariffario.

11.

81

Ove la stima progettuale di uno o più dei capitoli di spesa di cui all'Allegato 1 al presente Disciplinare ecceda l'importo previsto, si potrà far ricorso alle somme accantonate nel Capitolo 8 ("Varie imprevisti e variazioni di costo") fino ad esaurimento del medesimo.

Eventuali economie dei singoli capitoli di spesa non potranno confluire nella voce "Varie, imprevisti e variazioni di costo", nè saranno consentite compensazioni tra i vari capitoli di spesa.

L'importo del capitolo 8, per la parte non assorbita da eventuali eccedenze degli altri capitoli, resterà a disposizione per eventuali varianti e per l'aggiornamento del costo di cui al precedente primo comma.

Art.6

Il primo anticipo di contributo non può superare il 90% della somma garantita da fidejussione. Le fidejussioni devono essere approvate dal Concedente.

Ogni eventuale prescrizione di modifica alla fidejussione deve essere attuata entro giorni 30 della richiesta del Concedente.

In tale ipotesi il Concedente, su motivata richiesta, può accordare proroghe non superiori a 60 giorni. La scadenza del termine, originario o prorogato, potrà comportare la decadenza dall'ammissione a contributo.

A seguito dell'avvenuta approvazione di collaudi parziali, il beneficiario può chiedere la riduzione della garanzia fidejussoria,

12.

82

presentata al fine di ottenere l'erogazione del primo anticipo di contributo.

Le fidejussioni possono essere svincolate dal Concedente - sentito l'Organo di Collaudo - fino ad una misura pari al 75% del valore delle opere collaudate; in ogni caso, esse non potranno mai essere ridotte a somma inferiore al totale degli importi che seguono:

- a) differenza tra capitale sociale da versare - di cui al successivo art. 19, lett.a - e capitale sociale già versato;
- b) quote di sovvenzioni, a norma del successivo art.19, lett.b, non ancora corrisposte all'Impresa;
- c) quota di contributo erogato per opere ed investimenti non ancora collaudati;
- d) quota del 10% del contributo totale, da liberarsi a seguito dell'approvazione del collaudo finale.

Al fine di conseguire l'anzidetto svincolo nei termini più ampi, il beneficiario ha l'onere di adempiere alle seguenti prescrizioni:

- al fine di provare l'avvenuto versamento del capitale sociale, dovrà essere prodotto - in originale - un Certificato del competente Tribunale, attestante espressamente la misura del capitale sociale versato;
- al fine di provare l'avvenuto conseguimento del finanziamento soci di cui al successivo art.19, lett.b), dovrà essere prodotta:

13.

S =

copia autentica del bilancio sociale, ovvero estratto autentico delle scritture contabili, dal quale si rilevi l'ammontare delle sovvenzioni già effettuate; copia autentica del contratto di mutuo stipulato tra le Società e i soci, dal quale si evinca che le citate sovvenzioni sono state concesse ad un tasso non superiore al 5% annuo, ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dai soci e dal legale rappresentante della Società beneficiaria, attestanti che le sovvenzioni in parola sono state concesse ad un tasso non superiore al 5% annuo.

Collaudi parziali possono essere richiesti allorchè siano eseguiti investimenti ed opere pari al 30, 60 e 80 per cento del costo globale (comprensivo di scorte) dell'intervento.

Gli importi anticipati ai fornitori potranno essere calcolati ai fini dei collaudi parziali - purchè siano contabilmente accertabili e siano accompagnati da dichiarazione liberatoria finalizzata, rilasciata dal percettore dell'anticipo - fino ad un massimo del 50% dell'importo di collaudo e comunque entro il limite massimo del 20% degli investimenti fissi totali previsti per l'iniziativa. Il computo delle scorte avverrà in sede di esecuzione di collaudi parziali, previa esibizione di fatture e ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento; in sede di collaudo finale dell'impianto produttivo si avrà invece esclusivo riguardo all'entità delle scorte approvvigionate e presenti sul luogo del realizzato opificio.

85

14.

Il Concedente può disporre, in ogni momento, collaudi parziali di qualsiasi natura, tendenti ad accertare l'andamento delle lavorazioni volte all'attuazione e completamento dell'intervento globalmente considerato.

Art.7

Al beneficiario è provvisoriamente assegnata l'area - individuata nella planimetria allegata - con tutte le sue accessioni, intendendosi attribuite in uso con effetto immediato della comunicazione dell'avvenuta approvazione del relativo collaudo - pro-quota e per la loro gestione e manutenzione - le parti ed opere comuni all'area industriale, quali: strade di collegamento interne, rete fognante, impianto di depurazione, etc.

La proprietà del lotto assegnato e delle sue accessioni, nonché la comproprietà delle parti ed opere comuni all'area industriale, saranno trasferite - senza vincolo alcuno, sempreché sia stata completamente svincolata la fidejussione di cui al precedente art.6 - dopo un anno dal conseguimento di quota pari al 100% dell'occupazione stabile e ad almeno il 70% del volume di produzione prevista a "regime", come da All.1.

Il predetto termine inizia a decorrere utilmente solo dopo l'approvazione del collaudo finale.

Il beneficiario, ai fini del trasferimento in proprietà del lotto dovrà, a prova del raggiungimento dei predetti livelli produttivi e occupazionali, fornire apposita idonea documentazione.

85

15.

Non si procederà comunque al trasferimento in proprietà qualora tale risultato non sia conseguito entro quattro anni dall'approvazione del collaudo finale; in tal caso il Concedente ha facoltà di disporre la revoca del contributo e dell'assegnazione dell'area, restando le accessioni regolate dalle norme del codice civile.

Il Concedente provvederà a liquidare l'indennizzo eventualmente dovuto al beneficiario ai sensi della normativa sulle accessioni, solo dopo che il medesimo beneficiario avrà provveduto a restituire il contributo ricevuto.

Art.8

Il beneficiario espressamente si impegna:

- a) a ricercare ed attuare gli accorgimenti e tutte le soluzioni che potranno contenere il costo ed utilizzare per quanto possibile impianti di energia rinnovabile;
- b) a fornire la documentazione occorrente, in sede di collaudo, per determinare la spesa funzionalmente necessaria alla realizzazione dell'impianto, ai fini dell'erogazione del contributo spettante previsto;

L'Organo di Collaudo potrà richiedere al beneficiario l'esibizione di ogni ulteriore documentazione, di qualsiasi natura, ritenuta utile ed idonea al raggiungimento del fine predetto. In caso di fatturazione ritenuta eccessiva o fuori della norma -per determinate lavorazioni, forniture e macchinari, scorte

86

16.

etc.- l'Organo di Collaudo procederà a riduzione degli importi del contributo;

- c) a nominare, comunicando la nomina al Concedente prima dell'inizio dei lavori, un Direttore dei Lavori - la cui presenza è obbligatoria ad ogni visita dell'Organo di Collaudo - munito di idonea qualifica professionale ed iscritto al corrispondente albo professionale; inoltre, a realizzare l'intero programma entro mesi..... dalla data del provvedimento relativo alla concessione dell'anticipazione di cui alla lettera a) del precedente articolo 3.

Si richiama l'attenzione del beneficiario sulla disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 10 del Decreto Legge 20 novembre 1987 n.474 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1988 n.12, secondo la quale lo stabilimento finanziato deve essere completato entro il termine massimo di 18 mesi dalla data sopra citata, a pena di decadenza dal contributo assegnato (cfr. art.14 del presente Disciplinare).

E' in facoltà del beneficiario accedere nell'area assegnata, ai fini dell'espletamento delle indagini progettuali occorrenti, già dalla data di consegna del presente Disciplinare;

Dell'inizio e del completamento dei lavori dovrà essere redatto apposito verbale - in contraddittorio tra il beneficiario, il Direttore dei Lavori e la Struttura di Alta Vigilanza competen-

87

17.

- te, in rappresentanza dell'Amministrazione Concedente - che dovrà essere tempestivamente inviato al Concedente;
- d) ad effettuare, entro due anni dal collaudo finale, il completo versamento del capitale sociale previsto dal successivo art.19, lettera a);
- e) a mantenere nel ramo di attività la destinazione industriale dello stabilimento per almeno 10 anni dalla sua realizzazione ed a non rimuovere i macchinari per almeno 5 anni dal collaudo finale, salvo comprovata esigenza di sostituzione dei medesimi;
- f) a non cedere l'azienda o il controllo di essa - fino al quinto anno dall'approvazione del collaudo finale - con l'alienazione di quote che nel complesso superino il 49%, salvo espressa autorizzazione del Concedente;
- g) ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi;
- h) ad osservare eventuali norme settoriali anche comunitarie.
- Per il caso in cui il beneficiario si rivelasse non in grado di tener fede agli impegni assunti, viene disposta la revoca del contributo concesso, con la conseguente restituzione dello stesso, aumentato degli interessi al Tasso Ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, decorrenti dalla data di erogazione del contributo, fino al momento dell'effettiva restituzione dello stesso, fatta salva la possibilità per il beneficiario medesimo di ottenere dal Concedente - previa apposita istanza adeguatamente motivata e

JP

18.

documentata - assenso alle variazioni degli impegni in parola.

Il beneficiario si impegna inoltre:

- i) a mantenere occupate, salvo esplicita autorizzazione, dei competenti organi del Ministro del Lavoro unità lavorative nel numero indicato nel numero indicato nell'All.1 al presente Discipinare, per un periodo non inferiore a 5 anni, a decorrere dal trasferimento in proprietà dell'area ed accessioni.

Nel caso di riduzione del numero dei dipendenti occupati sarà disposta la restituzione proporzionale del contributo, maggiorata degli interessi di cui all'ultimo comma del precedente art.3.

Art.9

L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza della struttura di Assistenza del Concedente, che verificherà la conformità delle opere in corso di esecuzione al progetto presentato ed alle eventuali varianti e relazionerà al Concedente ed all'Organo di Collaudo sull'avanzamento dei lavori.

Art.10

Le opere eseguite dovranno risultare da appositi rendiconti contabili, sottoscritti del Direttore dei Lavori; la contabilità - che dovrà essere redatta nelle forme previste dal R.D. 25 maggio 1985 n.350 e, per le opere civili, sulla base dei prezzi unitari indicati al precedente art.5 - dovrà essere sottoposta ai Collaudatori in occasione dei collaudi parziali e finale e dovrà essere esibita

89

19.

in corso d'opera su richiesta del Concedente, dell'Organo di Collaudo e degli incaricati delle verifiche di cui al precedente art.9.

Art.11

Il beneficiario è tenuto, in particolare, al rispetto della normativa di cui alla Legge 5 novembre 1971, n.1086, delle "Norme per le costruzioni in zone sismiche" di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n.64 nonché, a seconda della localizzazione dell'intervento, della Legge 29 novembre 1982 n.40 della Regione Basilicata, ovvero della Legge 7 gennaio 1983 n.9, della Regione Campania; della vigente normativa in materia di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, nonché al rispetto della normativa di cui alla L.13 settembre 1982 numero 646 e successive modificazioni, con le modalità di cui alla Ordinanza 17 luglio 1984 n.4/219/ZA.

All'Organo di Collaudo è demandato il controllo sull'osservanza, da parte del beneficiario, delle anzidette prescrizioni.

Art.12

Con le richieste dei collaudi, ai fini dell'erogazione di ulteriori anticipazioni e per la eventuale liberazione della fidejussione, il beneficiario dovrà inviare - in originale - al Concedente e per conoscenza all'Organo di Collaudo:

1. Con le richieste dei collaudi parziali.

A) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante:

a) che le opere in corso di esecuzione sono conformi alla pro-

90

20.

- gettazione esecutiva presentata;
- b) gli importi delle spese effettivamente sostenute e degli ordini emessi, distinti ed espressamente ripartiti tra i diversi capitoli di cui all'Allegato 1;
 - c) che le spese, di cui alla precedente lettera b), risultano registrate nei libri contabili dell'Impresa, regolarmente tenuti, bollati e vidimati e si riferiscono, quanto agli acquisti, a materiali nuovi;
 - d) l'incidenza percentuale delle spese sostenute per investimenti fissi sul costo totale ammesso per i medesimi;
 - e) che l'impresa non è in mora con i pagamenti ai fornitori e che è in possesso di regolare documentazione delle spese sostenute, indicando il luogo ed i soggetti presso i quali la anzidetta documentazione è custodita; che, per la Società presso le quali è costituito il Collegio Sindacale, la documentazione è stata controfirmata dal Presidente del Collegio stesso, oltre che da colui che l'ha in custodia.
- B) Attestazione del Direttore dei Lavori, dalla quale risulti lo stato di avanzamento dell'opera e che la realizzazione della medesima procede in alla conformità progettazione esecutiva presentata; in caso di difformità, dovranno risultare le eventuali modifiche apportate e le ragioni che le hanno determinate.

L'attestazione in parola dovrà essere corredata dal certificato

91

21.

di iscrizione - del tecnico suddetto - all'albo professionale ovvero recare l'impronta del sigillo rilasciato dall'Ordine di appartenenza.

2. Con la richiesta del collaudo finale:

- A) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, attestante che il progetto è stato eseguito in conformità alla progettazione esecutiva presentata che l'investimento è stato completato e che l'impianto è pienamente funzionante.

La dichiarazione dovrà contenere, aggiornate, tutte le indicazioni di cui alla lettera A/b del precedente punto 1 e dovrà, altresì, attestare che l'impresa dispone dei mezzi necessari per provvedere alle opere marginali e accessorie eventualmente ancora in corso.

- B) Attestazioni, con firme autentiche, del Direttore dei Lavori e di altro tecnico iscritto agli albi professionali, che descrivano le opere eseguite, individuino ed elenchino le macchine installate e quelle presenti (se stabilmente destinate all'impianto), diano atto dell'avvenuto completamento della realizzazione e certifichino la constatata funzionalità dell'impianto industriale, precisando le eventuali opere necessarie o marginali in corso di completamento, il volume, per qualità e valore, delle necessarie scorte di materie e semilavorati, adeguate

32

22.

al ciclo di lavorazione ed all'attività della Impresa, presenti in Azienda.

Le dichiarazioni ed attestazioni dei tecnici suddetti devono essere corredate dal certificato di iscrizione all'albo, ovvero recare l'impronta del sigillo rilasciato dall'ordine di appartenenza.

C) Dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa, di formale impegno a mantenere presso l'impianto, per almeno un quinquennio, l'identico volume di scorte individuato, come adeguato al ciclo di lavorazione ed all'attività dell'Impresa.

Tutte le dichiarazioni ed attestazioni, necessarie per la procedura di erogazione del contributo o per lo svincolo delle fidejussioni sono rese sotto la personale responsabilità dei dichiaranti. Il Concedente e l'Organo di Collaudo potranno, in qualsiasi momento, disporre particolari verifiche e controlli.

Art.13

L'Organo di Collaudo in corso d'opera e finale è nominato dal Concedente.

Gli oneri per il collaudo anzidetto - la cui entità è determinata con provvedimento del Concedente - sono portati in detrazione dal costo dell'investimento totale dell'iniziativa industriale; gli oneri predetti sono liquidati - previa apposita ritenuta da operare, proporzionalmente, sulle erogazioni disposte a favore del

93

23.

beneficiario - mediante pagamenti da effettuarsi in tre distinte soluzioni, e rispettivamente:

- successivamente all'avvenuto insediamento dell'Organo di Collaudo, risultante da apposito verbale, il 30% del compenso, quale complessivamente determinato;
- a seguito dell'avvenuta approvazione del collaudo parziale del 60% delle opere e degli investimenti ammissibili a contributo, un ulteriore 30% del citato compenso;
- in sede di conto finale del contributo definitivo da concedersi all'iniziativa industriale realizzata, il rimanente compenso.

Art.14

L'iniziativa ammessa a contributo dovrà essere ultimata entro il termine di cui al precedente articolo 8, lettera c).

Qualora l'impianto non risulti ultimato entro la predetta scadenza, il beneficiario dovrà richiedere un nuovo termine, con istanza motivata, indicando lo stato di realizzazione dello stabilimento.

Il Concedente, in tal caso - udito l'Organo di Collaudo - si riserva di riconoscere un nuovo termine di ultimazione, determinandolo a suo insidacabile giudizio.

Per ogni giorno di ritardo il beneficiario è tenuto alla restituzione al Concedente di una somma pari all'1/1000 della differenza tra il contributo ricevuto e il 75% delle opere eseguite e collaudate entro la data della scadenza del termine, sia originariamente previsto, sia prorogato.

94

24.

In caso di ritardo imputabile al beneficiario, la somma da restituire - commisurata secondo i criteri sopradescritti - sarà pari al 2/1000.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di dichiarare il beneficiario decaduto dai benefici previsti dal Decreto di ammissione a contributo, per i casi più gravi di inadempimento.

In nessun caso il termine anzidetto può superare i 18 mesi dalla data del provvedimento relativo alla concessione dell'anticipazione di cui alla lettera a) del precedente art.3 a pena di decadenza dal contributo (cfr. art.8, lett.c, del presente Disciplinare).

Art.15

L'ammontare definitivo del contributo verrà determinato dopo il collaudo finale dell'insediamento industriale, nei limiti previsti dall'Allegato 1 al Disciplinare.

Il Concedente assumerà il provvedimento di ammissione a contributo delle opere civili, macchinari ed impianti previsti dal progetto presentato dal beneficiario, una volta acquisiti gli esiti della definitiva collaudazione.

L'Organo di Collaudo proporrà la esclusione dal contributo, in tutto o in parte, delle opere civili, impianti e macchinari realizzati in violazione a norme di Legge ed alle regole dell'arte, nonchè delle opere tutte e spese di cui non venga comprovata la funzionale necessità alla realizzazione dell'insediamento industriale e verificheranno, altresì, la congruità delle complessive

95

25.

spese erogate dai beneficiari per il compimento dell'insediamento industriale ammesso a contributo, secondo le distinzioni del piano di investimento approvato.

Le opere edili ed i relativi impianti saranno liquidati sulla base di appositi rendiconti contabili, sottoscritti dalla Direzione Lavori, che dovranno essere supportati da contratti di appalto debitamente registrati o da regolari commesse interne di lavorazione.

In ogni caso non verranno riconosciuti valori maggiori di quelli risultanti dai prezzi unitari indicati al precedente art.5.

Eventuali controversie o contestazioni, di natura tecnico - amministrativa o giuridica, relative a quanto sopra indicato saranno risolte dal Collegio Arbitrale di cui al successivo art.18; il Collegio Arbitrale non potrà comunque riconoscere valori maggiori di quelli risultanti dai prezzi come determinati al comma precedente.

In caso di lavori eseguiti in economia, il beneficiario dovrà esibire il computo metrico consuntivo, l'analisi delle quantità e la documentazione delle spese, oltre l'estratto autentico dei libri paga attestanti il numero delle ore e le giornate lavorative impegnate.

Per tutti gli altri capitoli di spesa previsti nel piano di investimenti di cui All.1 al Disciplinare, l'ammontare definitivo del contributo verrà determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e risultanti da idonea documentazione contabile, purchè

96

26.

relative a voci di spesa previste nel progetto esecutivo e/o progetto di variante approvato.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, non si potranno superare i limiti di spesa previsti per ciascun capitolo del piano degli investimenti di cui all'Allegato 1 al presente Disciplinare e non saranno, quindi, consentite compensazioni tra i diversi Capitoli, mentre eventuali eccedenze nei singoli Capitoli potranno essere conteggiate nel Capitolo 8 ("Varie, imprevisti e variazioni di costo") fino ad esaurimento dello stesso. Resta inteso che le eventuali economie sulle singole voci di contributo non potranno in nessun caso confluire nella voce "Varie, imprevisti e variazioni di costo".

Qualora le eccedenze fossero originate da fatti imputabili al beneficiario, le relative quote di eccedenza non potranno essere conteggiate nel Capitolo 8.

Art.16

Il beneficiario ha obbligo di comunicare con lettera raccomandata al Concedente, all'organo di Collaudo ed alla Struttura di Alta Vigilanza competente per territorio, ogni sospensione dei lavori e dell'investimento, indicando le ragioni, precisando la data di ripresa e comunicando, infine, se la sospensione provochi lo slittamento del termine fissato per l'ultimazione del programma.

Il Concedente può invitare il beneficiario ad una ripresa immediata o più rapida, fissando all'uopo un congruo termine, e può con-

92

27.

fermare o prorogare il termine finale stabilito per la realizzazione.

Se i lavori non sono ripresi nel termine previsto od in quello fissato dal Concedente, quest'ultimo si riserva l'adozione di ogni opportuno provvedimento conseguenziale, compresa la revoca del contributo.

Art.17

Si intendono espressamente riportati i provvedimenti regolanti la attuazione degli interventi di cui all'articolo 32 della Legge 14 maggio 1981 n.219, in quanto compatibili con il presente Disciplinare.

Art.18 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualsiasi controversia - di natura tecnica, amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine del rapporto nascente dell'ammissione al contributo, sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due Arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto.

La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non

JP

28.

suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema dal Codice di Procedura Civile.

Art.19 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)

L'emanazione del Decreto definitivo di ammissione al contributo è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) apporto iniziale di capitale per contanti per un importo pari a Lire Milioni.....; prima dell'erogazione del secondo anticipo di contributo, le Società beneficiarie dovranno conseguire la sottoscrizione del capitale sociale anzidetto in misura pari ad almeno il 60%.

Prima dell'erogazione dell'ultimo rateo di contributo, il capitale sociale richiesto al comma che precede, dovrà essere interamente sottoscritto.

b) concessione di sovvenzioni, al tasso annuo non superiore al 5%, da parte dei soci prima dello svincolo della fidejussione per Lire Milioni....., rimborsabili non appena l'autofinanziamento lo potrà consentire.

Le sovvenzioni in questione dovranno essere a carico dei soci e dovranno essere conferite per contanti, eventualmente con versamenti proporzionali agli stati di avanzamento dei lavori.

c) il beneficiario si dichiara sin d'ora disposto a concorrere, pro-quota, alla gestione e manutenzione delle parti comuni

99

29.

dell'area industriale in cui è compreso il lotto assegnato al medesimo.

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

100

ALL. D

ELENCO DELLE INIZIATIVE AMMESSE AI SENSI DELL'ART. 8,
COMMA 3, DELLA LEGGE 120/87 PER L'INSEDIAMENTO DI SERVIZI
PER LE ACCRESCIUTE ESIGENZE SOCIALI DETERMINATE
DALL'ATTIVITÀ DI CUI AGLI INTERVENTI EX ART. 32 DELLA
LEGGE 219/81 E RELATIVO SCHEMA DI DISCIPLINARE TIPO
ANNI DI AMMISSIONE 1988-1989

INIZIATIVE Art. 8 Comma 3 L. 120/87
Anni di ammissione 88-89

101

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 ALBANESE GIUSEPPINA D.I. | LIONI (AV) |
| 2 AUTO VIP S.r.l. | MERCOGLIANO (AV) |
| 3 CARONARA MARIA GRAZIA S.r.l. | S.ANGELO DEI LOMBARD |
| 4 CENTRO COMMERCIALE CERRONE S.a.s. | AVELLINO |
| 5 CENTRO SERVIZI VITALBA S.r.l. | ATELLA (PZ) |
| 6 CIPRIANO INCORONATA D.I. | FRIGENTO (AV) |
| 7 DANIELA PALACE HOTEL S.p.a. | BARAGIANO (PZ) |
| 8 DISA CHEF S.r.l. | POTENZA |
| 9 ELLETRE S.r.l. | CAMPAGNA (SA) |
| 10 F.LLI DI MARTINO S.p.a. | CONTURSI (SA) |
| 11 FRATELLI FUSCO E C. Snc | EBOLI (SA) |
| 12 GIANNETTA GERARDINA D.I. | BISACCIA (AV) |
| 13 GIANNETTA SALVATORE D.I. | SCAMPITELLA (AV) |
| 14 GR. D.I. BUBOLO DORA | CAMPAGNA (SA) |
| 15 GRIPPO MICHELE D.I. | MORRA DE SANCTIS (AV) |
| 16 HOTEL CONGRESSI S.p.a. | CONTURSI TERME (SA) |
| 17 HOTEL MIRAMONTI S.r.l. | ACERRA (SA) |
| 18 IMMOBILIARE LIPPO S.r.l. | OLIVETO CITRA (SA) |
| 19 LACEDIL BETULLA S.r.l. | BAGNOLI IRPINO (AV) |
| 20 MOSSUCCA LORENZO E FIGLI S.r.l. | MELFI (PZ) |
| 21 NUNZIANTE LEO D.I. | MERCOGLIANO (AV) |
| 22 PE.SO. S.r.l. | MERCOGLIANO (AV) |
| 23 QUARANTA GIUSEPPE S.n.c. | MELFI (PZ) |
| 24 RISTOR RUOTI di Carlucci Antonio e C. S.n.c. | RUOTI (PZ) |
| 25 S.L.G. S.r.l. | CAMPAGNA (SA) |
| 26 SCOGNAMILLO GIUSEPPE S.r.l. | AVELLINO |
| 27 TOZZOLI LORENZO D.I. | CALITRI (AV) |
| 28 TURISTICA SERINESE S.r.l. | SERINO (AV) |
| 29 VIVOLO MARIA ITALIA D.I. | BISACCIA (AV) |

102

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DELLA

P R E M E S S O

- CHE l'articolo 32 della Legge 14 maggio 1981 n.219 ha previsto la realizzazione di un programma di insediamenti industriali di piccola e media dimensione, per promuovere lo sviluppo delle zone disastrose dal sisma del novembre 1980, contestualmente disponendo l'individuazione e l'infrastrutturazione di aree all'uopo destinate;
- CHE l'articolo 8, punto 3, del Decreto Legge 26 gennaio 1987 n.8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 marzo 1987 n.120 ha previsto la concessione di contributi in conto capitale in favore di imprenditori che realizzino - entro il 31 dicembre 1988 - investimenti per strutture di servizio nei Comuni sedi dei nuclei industriali di cui al citato articolo 32 della Legge 14 maggio 1981 n.219, in quelli dichiarati disastrosi con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 9 maggio 1981 e 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.256 del 17 settembre 1983, nonché in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti;

103

2.

- CHE l'articolo 10, 4° comma, del Decreto Legge 20 novembre 1987 n°47, convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 1988, n° 12 ha previsto che la realizzazione degli investimenti predetti avvenga entro diciotto mesi dalla concessione del contributo, a pena di decadenza dallo stesso;
- CHE l'articolo 9, 2° comma. del Decreto Legge 27 febbraio 1982 n.57, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 1982 n.187 - richiamato dall'articolo 8 del citato Decreto Legge 26 gennaio 1987 n.8 - ha previsto l'attuazione degli interventi anzidetti conferendo a tal fine poteri eccezionali, in deroga a tutte le norme vigenti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero a Ministri da quegli designati;
- CHE con Ordinanza in data 20 febbraio 1987 n.71/219/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 4 marzo 1987, il Ministro delegato-pro tempore ha emanato le norme di attuazione del citato articolo 8, punto 3, del Decreto Legge 26 gennaio 1987 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 marzo 1987 n.120, in ordine alle modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi a favore dei richiedenti;
- CHE l'art.5.2 della richiamata Ordinanza 20 febbraio 1987 n.71/219/ZA rinvia ad apposito Disciplinare il regolamento di quelle modalità di erogazione del contributo - non prevedibili in via generale ed astratta - per adeguare i singoli casi alla disci-

105

3.

plina generale;

- CHE a seguito del compiuto iter istruttorio, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ritenuto, in linea di massima, ammissibile a contributo sino a Lire Milionil'iniziativa per la realizzazione dida localizzarsi nel comune diemanando Decreto condizionato per la concessione del contributo;
- CHE pertanto occorre procedere alla concreta determinazione delle modalità e condizioni per la concessione del contributo e per la sua successiva erogazione;
- CHE a tal fine occorre avvalersi dei poteri straordinari conferiti con l'articolo 9, 2° comma, del Decreto Legge 27 febbraio 1982 n.57, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 1982, n.187;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMPETENTE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGGE 26 GENNAIO 1987 N.8 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 MARZO 1987 N.120, NEL SEGUITO DELL'ATTO INDICATO COME "CONCEDENTE", AVVALENDOSI DEI POTERI STRAORDINARI CONFERITI CON L'ARTICOLO 9, 2° COMMA, DEL DECRETO LEGGE 27 FEBBRAIO 1982 N.57 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 APRILE 1982 N.187

D I S P O N E

Art.1

La premessa forma parte integrante del presente atto.

10.

4.

Art.2

Il beneficiario del contributo di cui alle premesse è tenuto a presentare, entro il termine di gg. 90 dalla data di ricezione del presente Disciplinare, la documentazione seguente:

a) 2 copie autentiche dell'atto costitutivo della Società beneficiaria del contributo e del relativo provvedimento di omologa. Le copie autentiche di quest'ultimo atto dovranno essere rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale competente.

Per le Società preesistenti alla ammissione a contributo, duplice copia autentica degli atti e/o delibere comprovanti l'adeguamento della compagine sociale a quella espressamente prevista nell'Allegato 1, pag.2 del presente Disciplinare;

b) 2 copie del presente Disciplinare - e relativi Allegato 1, pagg.1 e 2, ed Allegato "A" -, sottoscritte per accettazione, in ogni pagina, dal legale rappresentante della società beneficiaria; la firma dovrà essere debitamente autenticata, con timbro e firma del pubblico Ufficiale autenticante in ogni pagina, nonchè autentica per esteso in calce, indicante la sussistenza, in capo al firmatario, dei poteri di firma all'atto e di legale rappresentanza.

c) 2 originali - oppure 1 originale e 1 copia autentica - dell'atto d'impegno, sottoscritto dai soci con firme debitamente autenticate, da cui risultino le modalità e le scadenze delle

106

5.

sovvenzioni eventualmente da concedersi dai soci medesimi a norma dell'articolo 19, lettera b), del presente Disciplinare; per il caso in cui si verificano variazioni nella compagine sociale, l'atto di impegno dovrà essere adeguato alla nuova compagine delineatasi;

- d) 2 originali - oppure 1 originale e 1 copia autentica - della fidejussione a garanzia del primo anticipo di contributo, redatta secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 6, a firma autentica del legale rappresentante dell'Istituto fidejubente. L'autenticazione della sottoscrizione anzidetta dovrà essere compiuta da un notaio, il quale dovrà altresì, attestare la sussistenza in capo al firmatario dei poteri di firma all'atto e di legale rappresentanza;
- e) idonea documentazione atta a comprovare la proprietà - da parte del beneficiario - dell'area di insediamento, in duplice copia autentica;
- f) 2 copie autentiche della Concessione Edilizia rilasciata dal Comune nel cui territorio ricadono le opere ammesse a contributo;
- g) 2 copie della progettazione presentata al Comune competente per il rilascio della Concessione Edilizia, autenticata dal medesimo;
- h) la completa documentazione prevista dalla normativa vigente per

107

6.

l'acquisizione della certificazione "antimafia".

In caso di mancata o erronea presentazione della documentazione nel termine di cui sopra, il Concedente ha facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, compresa la decadenza del beneficiario dal contributo accordato. Il Concedente, su motivata richiesta, può accordare proroghe dell'anzidetto termine di 90 gg..

Art.3

Il contributo, di cui al Decreto menzionato in premessa, verrà erogato con le seguenti modalità:

- a) all'esito positivo dell'esame, da parte del Concedente della documentazione di cui al precedente articolo 2, e previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori, L.MIL ...(Lire)
pari al 25% del contributo;
- b) in seguito all'approvazione del collaudo parziale dell'avvenuta esecuzione di opere ed investimenti in misura pari ad almeno il 25% del costo globale ammesso dell'intervento e sulla base di successivi stati di avanzamento dei lavori, da presentarsi ogni quattro mesi, ulteriori acconti fino al 60% del contributo.
Gli anzidetti S.A.L., redatti dal Direttore dei Lavori e visti dall'Organo di Collaudo, saranno dal medesimo rimessi al Concedente;
- c) Entro trenta giorni dall'approvazione del certificato di collaudo finale, il residuo 15% di contributo.

108

7.

Gli acconti predetti dovranno essere restituiti - con interessi al T.U.S. vigente nel periodo dall'erogazione all'effettiva restituzione, maggiorato di 5 punti - sia in caso di rinuncia del beneficiario al contributo, sia in caso di revoca del Decreto di concessione del medesimo, per qualsiasi causa essa venga disposta.

Per quanto riguarda l'utilizzazione del primo anticipo di contributo di cui alla lettera a) del presente articolo, si significa che il beneficiario è tenuto a restituire al Concedente gli interessi - al tasso legale - maturati sulle somme ricevute dal beneficiario e da questi non tempestivamente utilizzate, calcolati dalla data di erogazione dell'anticipo in parola e sino al momento dell'effettiva spesa del medesimo.

Alla quantificazione degli interessi anzidetti si procede prendendo a base il capitale erogato, dedotto il 60% o il 40% - a seconda della dimensione dell'investimento, giusta quanto disposto dall'art.8, comma 3, del Decreto Legge 26 gennaio 1987 n.8 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 marzo 1987 n.120 - delle spese via via sostenute dal beneficiario.

L'Organo di Collaudo provvederà, nel corso dell'effettuazione del collaudo parziale di cui al successivo art.7, all'accertamento delle date - e dell'entità - dei vari pagamenti effettuati dal beneficiario per la realizzazione di opere ed investimenti ammissi-

A
8.

bili a contributo, così come risultanti dalla contabilità della società beneficiaria relativa all'intervento finanziato.

L'importo relativo agli interessi da restituire da parte dei beneficiari sarà trattenuto sulle successive erogazioni da effettuarsi in favore del beneficiario medesimo.

Art.4

Nel termine di 15 giorni dall'inizio dei lavori previsti dal piano degli investimenti approvati, dovrà essere inoltrato al Concedente in 5 copie ed in copia unica all'Organo di Collaudo, il progetto esecutivo completo e definito, almeno della parte dell'intervento relativo alle opere civili, corredato degli elaborati di cui alla parte 1^a dell'All."A". Entro 90 gg. dall'inizio dei lavori dovranno essere rimessi gli elaborati progettuali a completamento del progetto esecutivo indicati nella parte 2^a dell'All."A", in 5 copie al Concedente e in copia unica all'Organo di Collaudo.

In caso di inosservanza dei termini di presentazione sopra indicati, il Concedente si riserva di adottare provvedimenti sanzionatori, compresa l'eventuale decadenza dall'ammissione a contributo.

È in facoltà del Concedente richiedere integrazioni al progetto esecutivo presentato assegnando, a tal fine, un termine massimo.

Nella relazione tecnica illustrativa di accompagnamento al progetto esecutivo dovranno essere chiarite e motivate le eventuali variazioni apportate alle previsioni originarie formulate in sede di

110

9.

domanda di ammissione a contributo.

Il progetto esecutivo sarà sottoposto ad istruttoria da parte del Concedente.

Nel caso in cui l'espletata istruttoria rilevi una sostanziale difformità delle opere rappresentate nel progetto esecutivo rispetto alle previsioni formulate in sede di ammissione a contributo e qualora l'Imprenditore non provveda agli opportuni adeguamenti richiesti dal Concedente, è in facoltà del Concedente medesimo disporre la revoca del contributo, ovvero ridurlo proporzionalmente in funzione della sola parte di intervento ritenuta ammissibile.

L'esecuzione delle opere avviene sotto la esclusiva responsabilità del beneficiario, che nulla potrà pretendere nell'ipotesi in cui il Concedente decida la riduzione o la revoca del contributo, per sostanziale difformità tra progetto esecutivo e prescrizioni formulate in sede di ammissione o, comunque, per carenze tecniche evidenziate in corso d'opera od in sede di collaudo.

Le eventuali variazioni alle opere civili, macchinari ed impianti rispetto al progetto esecutivo, dovranno essere oggetto di appositi progetti di variante, da presentare al Concedente e ai Collaudatori in corso d'opera.

I progetti di variante presentati saranno anch'essi sottoposti a istruttoria del Concedente.

A1-

10.

Il progetto esecutivo, così come precedentemente definito, è quello al quale dovranno riferirsi i Collaudatori nei collaudi in corso d'opera; qualora l'Organo di Collaudo rilevi sostanziali difformità tra le opere in esecuzione ed il progetto esecutivo, lo stesso provvederà a segnalare la circostanza al Concedente, per le determinazioni che il medesimo riterrà di assumere.

Art.5

Il progetto esecutivo relativo alle opere civili, completo dei relativi impianti, dovrà comprendere stime e computi metrici redatti - secondo quanto previsto dall'art.11 del Decreto Legge 20 novembre 1987 n.474 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1988 n.12 - sulla base dei prezzi unitari, relativi alle opere predette, dedotti dalla tariffa del Genio Civile di Potenza, per opere da eseguirsi in Basilicata e dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, per opere da eseguirsi nella medesima regione, in vigore al 31 dicembre 1985, applicando alla stessa l'aggiornamento del costo di intervento annualmente determinato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Eventuali nuovi prezzi verranno determinati sulla base di regolare analisi per ragguaglio a quelli contenuti nel relativo Tariffario. Ove la stima progettuale di uno o più dei capitoli di spesa di cui all'allegato "A" del presente disciplinare ecceda l'importo previsto, si potrà far ricorso alle somme accantonate nel Capitolo 7

M2

11.

("varie, imprevisti e variazioni di costo") fino ad esaurimento. Eventuali economie dei singoli capitoli di spesa non potranno confluire nella voce "varie, imprevisti e variazioni di costo", nè saranno consentite compensazioni tra i vari capitoli.

L'importo del capitolo 7, per la parte non assorbita da eventuali eccedenze degli altri capitoli, resterà a disposizione per eventuali varianti e per l'aumento dei prezzi tra l'epoca di redazione del progetto e quella di effettiva realizzazione delle opere, sino ad esaurimento.

Art.6

La fidejussione di cui al precedente art.2, lett.d), deve garantire una somma pari al 30% del contributo provvisoriamente assentito. La fidejussione deve essere approvata dal Concedente.

Ogni eventuale prescrizione di modifica alla fidejussione deve essere attuata entro 30 giorni dalla richiesta del Concedente.

A seguito dell'avvenuta approvazione del collaudo parziale di cui al successivo art.7, il beneficiario può chiedere la riduzione della garanzia fidejussoria, presentata al fine di ottenere l'erogazione del primo anticipo di contributo.

Le fidejussioni possono essere svincolate dal Concedente - sentito l'Organo di Collaudo - fino ad una misura massima pari al 10% dell'importo totale del contributo assentito; in ogni caso, esse non potranno mai essere ridotte a somma inferiore al totale degli im-

M

12.

porti che seguono:

- a) differenza tra il capitale sociale da versare - di cui al successivo art. 19, lett.a - e capitale sociale già versato;
- b) quota di sovvenzioni, a norma del successivo art.19, lett.b, non ancora corrisposte dai soci.

Al fine di conseguire l'anzidetto svincolo nei termini più ampi, il beneficiario ha l'onere di adempiere alle seguenti prescrizioni:

- al fine di provare l'avvenuto versamento del capitale sociale, dovrà essere prodotto - in originale - un certificato del competente Tribunale, attestante espressamente la misura del capitale sociale versato;
- al fine di provare l'avvenuto conseguimento del finanziamento soci di cui al successivo art. 19, lett. b), dovrà essere prodotta copia autentica del bilancio sociale, ovvero estratto autentico delle scritture contabili, dal quale si rilevi l'ammontare delle sovvenzioni già effettuate; copia autentica del contratto di mutuo stipulato tra la Società e i soci, dal quale si evinca che le citate sovvenzioni sono state concesse ad un tasso non superiore al 5% annuo, ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dai soci e del legale rappresentante della Società beneficiaria, attestanti che le sovvenzioni in parola sono state concesse ad un tasso non superiore al 5% annuo.

114

13.

Art.7

Una volta realizzate opere ed investimenti ammissibili in misura pari al 25% del costo globale ammesso dell'intervento, il beneficiario potrà richiedere all'Amministrazione il collaudo parziale dello stabilimento per la percentuale anzidetta, all'uopo rimettendo al Concedente e all'Organo di Collaudo:

- 1) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal legale rappresentante, attestante:
 - a) che le opere in corso di esecuzione sono conformi alla progettazione esecutiva;
 - b) l'importo delle spese effettivamente sostenute e degli ordini emessi, ripartiti tra i diversi capitoli di cui all'Allegato 1;
 - c) che tali spese risultano registrate nei libri contabili della Società beneficiaria, regolarmente tenuti, bollati e vidimati e si riferiscono, quanto agli acquisti, a materiali nuovi;
 - d) l'incidenza percentuale delle spese sostenute sul costo previsto dagli investimenti fissi ammessi al contributo;
 - e) che il beneficiario non è in mora con i pagamenti ai fornitori e che è in possesso di regolare documentazione delle spese sostenute, indicando il luogo ed i soggetti presso i quali la documentazione è custodita e che per le Società

A-1

14.

presso le quali è costituito il Collegio Sindacale, la documentazione è stata controfirmata dal Presidente del Collegio stesso, oltre che da colui che le ha in custodia.

- 2) attestazione del Direttore dei Lavori, dalla quale risulti lo stato di avanzamento dell'opera e che la realizzazione procede in conformità alla progettazione esecutiva; in caso di difformità dovranno risultare le eventuali modifiche apportate e le ragioni che le hanno determinate;

Gli importi anticipati ai fornitori potranno essere calcolati ai fini del collaudo parziale - purchè siano contabilmente accertabili e siano accompagnati da dichiarazione liberatoria finalizzata resa dal percettore dell'anticipo - fino ad un massimo del 50% dell'importo di collaudo e comunque entro il limite massimo del 20% degli investimenti fissi previsti per l'iniziativa.

Il Concedente può disporre, in ogni momento, collaudi parziali di qualsiasi natura, tendenti ad accertare l'andamento delle lavorazioni volte all'attuazione e al completamento dell'intervento globalmente considerato.

Art.8

Il beneficiario espressamente si impegna:

- a) a ricercare ed attuare gli accorgimenti e tutte le soluzioni che potranno contenere il costo ed utilizzare, per quanto possibile, impianti di energia rinnovabile;

116

15.

- b) a fornire tutta la documentazione occorrente in sede di collaudo, per determinare la spesa funzionalmente necessaria alla realizzazione dell'impianto, ai fini dell'erogazione del contributo spettante, provvisoriamente stabilito sulla base della spesa prevista.

L'Organo di Collaudo potrà richiedere al beneficiario la esibizione di ogni ulteriore documentazione, di qualsiasi natura, ritenuta utile ed idonea al raggiungimento del fine predetto. In caso di fatturazione ritenuta eccessiva e fuori della norma - per determinate lavorazioni, forniture e macchinari, scorte etc. - l'Organo di Collaudo procederà a riduzione degli importi ai fini del contributo;

- c) a nominare, comunicando la nomina al Concedente prima dell'inizio dei lavori, un Direttore dei Lavori - la cui presenza è obbligatoria ad ogni visita dell'Organo di Collaudo - munito di qualifica professionale di Ingegnere o Architetto ed iscritto al corrispondente albo professionale; inoltre, a realizzare l'intero programma entro mesi ...dalla data del provvedimento relativo alla concessione dell'anticipazione di cui alla lettera a) del precedente articolo 3.

Dell'inizio e del completamento dei lavori dovrà essere redatto apposito verbale, in contraddittorio tra il beneficiario, il Direttore dei Lavori e la Struttura di Vigilanza e assistenza del

112

16.

Concedente, da questa tempestivamente rimesso al Concedente;

- d) ad effettuare - entro due anni dal collaudo finale - il completo versamento del capitale sociale previsto dal successivo articolo 19, lettera a);
- e) a mantenere nel ramo di attività la destinazione dell'impianto per almeno 10 anni dalla sua realizzazione ed a non rimuovere i macchinari e/o i mezzi strumentali per almeno 5 anni dal collaudo finale salvo comprovata esigenza di sostituzione;
- f) a non cedere l'azienda o il controllo di essa - fino al quinto anno dall'approvazione del collaudo finale - con l'alienazione di quote sociali che nel complesso superino il 49%, salvo espressa autorizzazione;
- g) ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi;
- h) ad osservare eventuali norme settoriali anche comunitarie.

Per il caso in cui il beneficiario si rilevasse non in grado di tener fede agli impegni assunti, viene disposta la revoca del contributo concesso con la conseguente restituzione dello stesso, aumentato degli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, decorrenti dalla data di erogazione del contributo, fino al momento dell'effettiva restituzione del medesimo, fatta salva la possibilità per il beneficiario medesimo di ottenere dal Concedente - previa apposita istanza adeguatamente motivata e do-

118

17.

cumentata - assenso alle variazioni degli impegni in parola.

Il beneficiario si impegna inoltre:

- i) a mantenere occupate, salvo esplicita autorizzazione, unità lavorative in numero non inferiore al 100% di quello indicato nell'Allegato 1 al presente Disciplinare per un periodo non inferiore a 5 anni, a decorrere dall'approvazione del collaudo finale. Nel caso di riduzione del numero dei dipendenti occupati, sarà disposta la restituzione proporzionale del contributo, maggiorato degli interessi di cui all'ultimo comma del precedente art.3.

Art.9

L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza della Struttura di assistenza al Concedente, che verificherà la conformità delle opere in corso di esecuzione al progetto presentato ed alle eventuali varianti e relazionerà al Concedente ed all'Organo di Collaudo sull'avanzamento dei lavori.

Art.10

Le opere eseguite dovranno risultare da appositi rendiconti contabili, sottoscritti dal Direttore dei Lavori; la contabilità - che dovrà essere redatta nelle forme previste dal R.D. 25 maggio 1895 n.350 e, per le opere civili, sulla base dei prezzi unitari calcolati secondo quanto indicato al precedente art.5 - dovrà essere sottoposta all'Organo di Collaudo in occasione del collaudo parziale e finale e dovrà essere esibita in corso d'opera, su richiesta del

118

18.

Concedente, dell'Organo di Collaudo e degl'i incaricati delle verifiche di cui al precedente art.9.

Art.11

Il beneficiario è tenuto, in particolare, al rispetto della normativa di cui alla Legge 5 novembre 1971, n.1086, delle "Norme per le costruzioni in zone sismiche" di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n.64 nonchè, a seconda della localizzazione dell'intervento, della Legge 29 novembre 1982 n.40 della Regione Basilicata, ovvero della Legge 7 gennaio 1983 n.9, della Regione Campania, della vigente normativa in materia di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori e, inoltre, al rispetto della normativa di cui alla L.13 settembre 1982 n.646 e successive modificazioni, con le modalità di cui all'Ordinanza 17 luglio 1984 n.4/219/ZA, nonchè dei vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

All'Organo di Collaudo è demandato il controllo sull'osservanza, da parte del beneficiario, delle anzidette prescrizioni.

Art.12

Con la richiesta del collaudo finale, il beneficiario dovrà fornire:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della Società beneficiaria, attestante che il progetto è stato eseguito in conformità alla progettazione esecutiva che l'investimento è stato completato e che l'impianto è pienamente funzionante.

120

19.

La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione degli importi delle spese sostenute e degli ordini emessi, espressamente ripartiti tra i diversi capitoli di spesa dell'Allegato 1, ed inoltre dovrà attestare che il beneficiario dispone dei mezzi necessari per provvedere alle opere marginali e accessorie eventualmente ancora in corso.

- b) Attestazione, con firma autentica, del Direttore dei Lavori, che descriva le opere eseguite e - nel caso in cui siano previste dal progetto - individui ed elenchi le macchine installate e quelle presenti (se stabilmente destinate all'impianto), dia atto dell'avvenuto completamento della realizzazione e certifichi la constatata funzionalità dell'impianto, precisando le eventuali opere accessorie o marginali in corso di completamento.

Le dichiarazioni ed attestazioni di tecnici devono essere corredate dal certificato di iscrizione all'albo, ovvero recare l'impronta del sigillo rilasciato dall'ordine di appartenenza.

Il Concedente e l'Organo di Collaudo potranno, in qualsiasi momento, disporre particolari verifiche e controlli.

L'Organo di Collaudo in corso d'opera è nominato dal Concedente. Gli oneri per il collaudo in corso d'opera - la cui entità è determinata con provvedimento del Concedente - sono portati in detrazione dal costo dell'investimento totale dell'intervento; gli oneri predetti sono liquidati - previa apposita ritenuta da operare, proporzional-

121

20.

mente, sulle erogazioni disposte a favore del beneficiario - mediante pagamenti da effettuarsi in distinte soluzioni.

Art.14

L'iniziativa ammessa a contributo dovrà essere ultimata entro il termine di cui all'art.8 lettera c).

Qualora l'impianto non risulti ultimato entro la predetta scadenza, il beneficiario dovrà richiedere un nuovo termine, con istanza motivata, indicando lo stato di realizzazione dello stabilimento.

Il Concedente, in tal caso - udito l'Organo di Collaudo - si riserva di riconoscere un nuovo termine di ultimazione, determinandolo a suo insindacabile giudizio.

Per ogni giorno di ritardo il beneficiario è tenuto alla restituzione al Concedente di una somma pari all'1/1000 della differenza tra il contributo ricevuto e il 60% o il 40% - a seconda della dimensione dell'investimento, giusta quanto disposto dall'articolo 8 punto 3, del Decreto Legge 26 gennaio 1987 n.8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 marzo 1987 n.120 - dell'importo speso per la realizzazione delle opere eseguite e collaudate entro la data della scadenza del termine, sia originariamente previsto, sia prorogato.

In caso di ritardo imputabile al beneficiario, la somma da restituire - commisurata secondo i criteri sopradescritti - sarà pari al 2/1000.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di dichiarare il benefi-

A22

21.

ciario decaduto dai benefici previsti dal Decreto di ammissione a contributo, per i casi più gravi di inadempimento.

In nessun caso il termine anzidetto può superare i 18 mesi dalla data del provvedimento relativo alla concessione dell'anticipazione di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo.

Art.15

L'ammontare definitivo del contributo verrà determinato dopo il collaudo favorevole dell'investimento finanziato nei limiti previsti nell'Allegato 1 al Disciplinare.

Il Concedente assumerà il provvedimento di ammissione a contributo delle opere civili, macchinari ed impianti previsti dal progetto presentato dai beneficiari, una volta acquisiti gli esiti della definitiva collaudazione.

L'Organo di Collaudo proporrà l'esclusione dal contributo, in tutto o in parte, delle opere civili, impianti e macchinari realizzati in violazione a norme di Legge ed alle regole dell'arte, nonchè delle opere tutte e spese di cui non venga comprovata la funzionale necessità alla realizzazione dell'intervento finanziato e verificherà, altresì, la congruità delle complessive spese effettuate dal beneficiario per il compimento dell'intervento ammesso a contributo, secondo le distinzioni del piano di investimenti approvato.

Le opere edili ed i relativi impianti saranno liquidati sulla base

123

22.

di appositi rendiconti contabili, sottoscritti dalla Direzione Lavori, che dovranno essere supportati da contratti di appalto debitamente registrati o da regolari commesse interne di lavorazione.

In ogni caso non verranno riconosciuti valori maggiori di quelli risultanti dai prezzi unitari di cui al precedente art.5.

Eventuali controversie o contestazioni, di natura tecnico-amministrativa o giuridica, relative a quanto sopra indicato saranno risolte dal Collegio Arbitrale di cui al successivo art.18; il Collegio Arbitrale non potrà comunque riconoscere valori maggiori di quelli risultanti dai prezzi come determinati al comma precedente.

In caso di lavori eseguiti in economia, il beneficiario dovrà esibire il computo metrico consuntivo, l'analisi delle quantità e la documentazione delle spese, oltre l'estratto notarile dei libri paga attestante il numero delle ore e le giornate lavorative impegnate.

Per tutti gli altri Capitoli di spesa previsti nel piano degli investimenti di cui all'All.1 al Disciplinare, l'ammontare definitivo del contributo verrà determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e risultanti da idonea documentazione contabile, purchè relative a voci di spesa previste nel progetto esecutivo e/o progetto di variante.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, non si potranno superare i limiti di spesa previsti per ciascun Capitolo del piano degli investimenti di cui all'Allegato 1 al presente Di-

124

23.

disciplinare e non saranno quindi consentite compensazioni tra i diversi Capitoli, mentre eventuali eccedenze dei singoli Capitoli potranno essere conteggiate nel Capitolo 7 (varie, imprevisti e variazioni di costo) fino ad esaurimento dello stesso. Resta inteso che le eventuali economie sulle singole voci di contributo non potranno in nessun caso confluire nella voce "varie, imprevisti e variazioni di costo".

Qualora le eccedenze fossero originate da fatti imputabili al beneficiario, le relative quote di eccedenza non potranno essere conteggiate.

Art.16

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare con lettera raccomandata al Concedente, all'Organo di Collaudo ed alla Struttura di Alta Vigilanza competente per territorio ogni sospensione dei lavori e dell'investimento, indicando le ragioni, precisando la data di ripresa e comunicando, infine, se la sospensione provochi lo slittamento del termine fissato per l'ultimazione del programma.

Il Concedente può invitare il beneficiario ad una ripresa immediata o più rapida, fissando all'uopo un congruo termine, e può confermare o prorogare il termine finale stabilito per la realizzazione.

Se i lavori non sono ripresi nel termine previsto od in quello fissato dal Concedente, quest'ultimo si riserva l'adozione di ogni provvedimento conseguenziale, compresa la revoca del contributo.

125

24.

Art.17

Si intendono espressamente riportate le disposizioni di cui all'Ordinanza in data 20 febbraio 1987, n.71/219/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 4 marzo 1987, nonché le disposizioni contenute nei provvedimenti regolanti l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 32 della Legge 14 maggio 1981 n.219, in quanto compatibili con il presente Disciplinare.

Art.18

Qualsiasi controversia - di natura tecnica, amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine del rapporto nascente dalla ammissione al contributo, sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due Arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto.

La presente clausola compromissoria, immediatamente operativa e non suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di Procedura Civile.

Art.19 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)

L'emanazione del Decreto definitivo di ammissione al contributo è

126

25.

subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) apporto iniziale di capitale per contanti per un importo pari a Lire Milioni prima dell'approvazione del collaudo parziale del 25% dell'intervento, i beneficiari dovranno conseguire la sottoscrizione del capitale sociale anzidetto in misura pari ad almeno il 60%.

Prima dell'erogazione dell'ultimo rateo di contributo, il capitale sociale richiesto al comma che precede, dovrà essere interamente sottoscritto.

- b) concessione di sovvenzioni, al tasso annuo non superiore al 5%, da parte dei soci, prima dello svincolo della fidejussione, per Lire Milioni rimborsabili non appena l'autofinanziamento lo potrà consentire.

Le sovvenzioni in questione dovranno essere a carico dei soci e dovranno essere conferite per contanti, eventualmente con versamenti proporzionali agli stadi di avanzamento dei lavori.

pag.1

Allegato 1

127

1. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

CAPITOLI	INVESTIMENTO	COSTO	CONTRIBUTO
n.1	Acquisto del suolo.		
n.2	Costruzione opere civili.		
n.3	Impianti e sistemazioni esterne.		
n.4	Impianto antinquinamento.		
n.5	Acquisto e montaggio di impianti, macch. e attrez.		
n.6	Costi di progettazione e Direzione Lavori.		
n.7	Varie imprevisti e variazioni di costi.		
n.8	Investimenti non ammissibili a contributo.		
Totali			
<u>Investimento totale</u> <u>stimato</u>			

ALLEGATO 1 - PAG.2

128

2. OCCUPAZIONE STABILE (1) = NUMERO

3. TEMPO DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO : MESI

4. COMPAGINE SOCIALE : capitale sociale pari a L. MIL
così suddiviso

(1) Per quanto riguarda gli occupati stagionali essi vengono compresi nel numero in base alla previsione annua delle ore lavorative.

128

ALL. E

ELENCO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'ART. 21 DELLA LEGGE
219/81 ALLE QUALI, ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1989, É STATO
CONSEGNATO IL DISCIPLINARE E SCHEMA DI DISCIPLINARE TIPO
RELATIVO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E
DELOCALIZZAZIONE

ELENCO DITTE AMMESSE A CONTRIBUTO CON CONSEGNA DISCIPLINARE AL 30 GIUGNO 89
(Intervento di adeguamento funzionale o delocalizzazione)

	TIPO DI INTERVENTO	
1	A.T.I. AZIENDA TABACCHI ITALIANI SPA	Adeguamento Funzionale
2	AERITALIA SOC.AEREO SPAZIALE ITALIAN.P.A.	Adeguamento Funzionale
3	AERITALIA SOC.AEREO SPAZIALE ITALIAN.P.A.	Adeguamento Funzionale
4	AFELTRA PASTIFICIO	Adeguamento Funzionale
5	AGM STABILIMENTO MASI	Adeguamento Funzionale
6	AGROVERDE SOC.COOP.AGR.A R.L. (EX SOLES)	Adeguamento Funzionale
7	ALFA ROMEO AVIO S.P.A.	Adeguamento Funzionale
8	ALIMENTARIA SUD IMP.ESP.FLLI DE VIVO SNC	Adeguamento Funzionale
9	AMATO ANTONIO E C. S.P.A.	Adeguamento Funzionale
10	AMATO JULIANO	Adeguamento Funzionale
11	ANGELO MAFFEI E FIGLIM.E F. MAFFEI SNC	Adeguamento Funzionale
12	ANIELLO ESPOSITO SAS DI CASTALDO FR.E C.	Adeguamento Funzionale
13	ARTISTICA MERIDIONALE S.N.C.	Adeguamento Funzionale
14	AVIS IND.STABIENSI MECCAN. E NAVALI SPA	Adeguamento Funzionale
15	AZ.TAB.S.NICOLA DI PARRELLA SIMONE E F.	Adeguamento Funzionale
16	BARBATELLI AGOSTINO	Adeguamento Funzionale
17	BARLOTTI ALBERTO	Adeguamento Funzionale
18	BETON CAVE DI AMATO GUERINO	Adeguamento Funzionale
19	BETON CAVE DI AMATO GUERINO	Adeguamento Funzionale
20	BETON TORRE S.R.L.	Adeguamento Funzionale
21	BILMAC DI BONAVOLONTA' FRANCESCO	Adeguamento Funzionale
22	BLORT R.CALABRESE	Adeguamento Funzionale
23	CALABRESE FRANCESCO	Adeguamento Funzionale
24	CALBI S.P.A.	Adeguamento Funzionale
25	CALCESTRUZZI TERMINIO DI S.MAZZEI E C.	Adeguamento Funzionale
26	CALZATURIFICIO CIRO BISANTI S.A.S.	Adeguamento Funzionale
27	CANTINE TERRA DI LAVORO	Adeguamento Funzionale
28	CAPASSO & ROMANO S.P.A.	Adeguamento Funzionale
29	CAPITANIO CAMILLO S.N.C.	Adeguamento Funzionale
30	CARDINAL GESSI S.R.L.	Adeguamento Funzionale
31	CARMINE E GIULIO RUSSO S.P.A.	Adeguamento Funzionale
32	CARMINE RUSSO S.P.A.	Adeguamento Funzionale
33	CARROZZERIA LUCANA S.R.L.	Adeguamento Funzionale
34	CARTINDUSTRIA SCATOLIF.DEL VESUVIO S.P.A	Adeguamento Funzionale
35	CARUCCI ANTONIO S.A.S.	Adeguamento Funzionale
36	CASA TRATT.OFF.MECC.UBALDO PIETRASANTA	Adeguamento Funzionale
37	CASA VINICOLA D'ANGELO S.N.C.	Adeguamento Funzionale
38	CENTRO GAMMA ALIMENTARI S.P.A.	Adeguamento Funzionale
39	CERAMICA IL PAVONE SRL	Adeguamento Funzionale
40	CERERIA S.GERARDO DI G. TREZZA & C. SNC	Adeguamento Funzionale
41	CETEL. IND. CERAMICA TELESE	Adeguamento Funzionale
42	CHIGI S.R.L.	Adeguamento Funzionale
43	CHIMICA LUCANA GUARNIZIONI SPA	Adeguamento Funzionale
44	CITARELLA CALCESTRUZZI SRL	Adeguamento Funzionale
45	CITARELLA GENNARO	Adeguamento Funzionale
46	CO.BIT S.P.A.	Adeguamento Funzionale
47	COMIND SUD S.P.A.	Adeguamento Funzionale
48	CONCERIA DE MAIO GIUSEPPE E F.LLI S.N.C.	Adeguamento Funzionale
49	CONCERIA ELLENICA DI GUARINO V. & C. SNC	Adeguamento Funzionale
50	CONCERIA KENNEDY DI GIANNATTASIO	Adeguamento Funzionale
51	CONCERIA S.TERESA DE PIANO GIANNATTASIO	Adeguamento Funzionale
52	CONCERIA TIRSOL SPA	Adeguamento Funzionale

ELENCO DITTE AMMESSE A CONTRIBUTO CON CONSEGNA DISCIPLINARE AL 30 GIUGNO 89
(Intervento di adeguamento funzionale o delocalizzazione)

131

		TIPO DI INTERVENTO
53	CONFEZIONI DEL ROVO S.R.L.	Adeguamento Funzionale
54	CONSERVIERA SUD S.R.L.	Adeguamento Funzionale
55	COPERTIFICIO ARAGONESE S.A.S.	Adeguamento Funzionale
56	CORBISIERO PAOLO DITTA INDIVIDUALE	Adeguamento Funzionale
57	CORCOSOL S.P.A.CONC.ORGAN.DA CONCIA SOLO	Adeguamento Funzionale
58	CORDERIA NAPOLETANA S.P.A.	Adeguamento Funzionale
59	CONSTR.MECC.ING.DE SANTIS S.R.L.	Adeguamento Funzionale
60	CRISPO S.P.A.	Adeguamento Funzionale
61	CUOFANO GAETANO E F.LLI ILPA IND.LEGNO	Adeguamento Funzionale
62	CURCIO FERDINANDO DI ROCCO	Delocalizzazione
63	D'AMBROSIO ANNA	Adeguamento Funzionale
64	D'AVINO GIUSEPPE SPA	Adeguamento Funzionale
65	DE JULIIS CARLO E ALFONSO S.P.A.	Adeguamento Funzionale
66	DEAL DE SORTIS ALIMENTARI S.P.A.	Adeguamento Funzionale
67	DEL GIUDICE S.A.S.	Delocalizzazione
68	DELCA FISH SURGELATI S.R.L.	Adeguamento Funzionale
69	DERMA DI DE MAIO GAETANO & C. S.N.C.	Adeguamento Funzionale
70	DI NAPOLI CAVE S.R.L.	Adeguamento Funzionale
71	DISTILLERIE F. PALMA S.P.A.	Adeguamento Funzionale
72	DITTA ANIELLO LONGOBARDI SPA	Adeguamento Funzionale
73	E.ME.S.ELETTROMECCANICA SANTAGATA S.R.L.	Adeguamento Funzionale
74	F.LLI AMBROSIO S.P.A.	Adeguamento Funzionale
75	F.LLI CAMPANILE SPA	Adeguamento Funzionale
76	F.LLI D'ANGOLO S.P.A.	Adeguamento Funzionale
77	FAIELLA E C. S.R.L.	Adeguamento Funzionale
78	FAMA S.R.L.	Adeguamento Funzionale
79	FATME S.P.A.	Adeguamento Funzionale
80	FEGER DI GERARDO FERRAIOLI S.P.A.	Adeguamento Funzionale
81	FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A	Adeguamento Funzionale
82	FIDAPLASTIC SUD S.P.A.	Adeguamento Funzionale
83	FILIM FABBR.ITAL.LAM INDUSTRIALI MERID.	Adeguamento Funzionale
84	FILTENI S.P.A. (EX CUCIRINI INTERNAZ.)	Adeguamento Funzionale
85	FONDERIA GIACOMO PISANO E FIGLI S.R.L.	Adeguamento Funzionale
86	FORMIFICIO MERID. F.LLI MANFREDINI SNC	Adeguamento Funzionale
87	FRATELLI GUARINO DI DONATO S.N.C.	Adeguamento Funzionale
88	FRATELLI MASULLO S.R.L.	Adeguamento Funzionale
89	GIULIANO VINCENZO	Adeguamento Funzionale
90	GOGLIA CALABRESE LUIGI	Adeguamento Funzionale
91	GRAFIC PROCESSING SRL	Delocalizzazione
92	GRIECO IND.CAFFE' DI GRIECO ALF.E C.SAS	Adeguamento Funzionale
93	I.L.M.A.IND.LAVORAZ.MARMI ED AFFINI SRL	Adeguamento Funzionale
94	I.RI.M. IND.RIUNITE MERIDIONALI S.P.A.	Adeguamento Funzionale
95	I.S.I. S.P.A.	Adeguamento Funzionale
96	ICOPLASTIC S.P.A.	Adeguamento Funzionale
97	ILPA S.P.A	Adeguamento Funzionale
98	ILSA VINCENZO SALERNO & C. SAS	Adeguamento Funzionale
99	IMAR SUD IND.MOBILI ARREDAM.NEL SUD SRL	Adeguamento Funzionale
100	INCORA IND.COMM.RAPPRESENTANZA S.R.L.	Adeguamento Funzionale
101	IND.MECC.VARRICCHIO - IMEVA S.P.A.	Delocalizzazione
102	IND.MOBILI GUIDA DI VINCENZO GUIDA	Delocalizzazione
103	INDUSTRIE CAVI SUD S.P.A. (ex ALFACAVI)	Adeguamento Funzionale
104	INDUSTRIE VERNICI ITALIANE SPA	Adeguamento Funzionale

ELENCO DITTE AMMESSE A CONTRIBUTO CON CONSEGNA DISCIPLINARE AL 30 GIUGNO 89
(Intervento di adeguamento funzionale o delocalizzazione)

		TIPO DI INTERVENTO
105	INTERBOX S.P.A.	Adeguamento Funzionale
106	IPS IND.PELLAMI SOLOFRANE	Adeguamento Funzionale
107	IRE IND.RIUNITE EURODOMESTICI S.P.A.	Adeguamento Funzionale
108	ITALTRACTOR MECCANICA I.T.M. S.P.A.	Adeguamento Funzionale
109	ITM IND.TERMOPOLIV.MERID,DI M.MARIGLIANO	Adeguamento Funzionale
110	KITON S.P.A.	Adeguamento Funzionale
111	KLAVIERFABRIK ANKE HAMBURG DI NAPOLITANO	Adeguamento Funzionale
112	L'AGRO SUD S.R.L.	Adeguamento Funzionale
113	L'INCORONATINA S.R.L.	Adeguamento Funzionale
114	L'ITALCHIUSURE S.R.L.	Adeguamento Funzionale
115	LA CASERECCIA DI MASCOLO E C. S.N.C.	Adeguamento Funzionale
116	LA DOROTEA DI ALFANO GIUSEPPE E C. S.N.C	Adeguamento Funzionale
117	LA FILOMENA DI CARMINE DE.STEFANO	Adeguamento Funzionale
118	LA FLORIDA DI ANTONIO PASTORE	Adeguamento Funzionale
119	LA NOCERINA S.R.L.	Adeguamento Funzionale
120	LA SAMBUCHESI DI RUOCCO CONCETTA SNC	Adeguamento Funzionale
121	LANDIS E GYR SPA	Adeguamento Funzionale
122	LATERIFICIO IRPINO S.P.A.	Adeguamento Funzionale
123	LAVATOIO LANARIO MERIDIONALE S.N.C.	Adeguamento Funzionale
124	LE QUATTRO STELLE S.R.L. (EX FIORELLINA)	Adeguamento Funzionale
125	LUCANA CALCESTRUZZI S.P.A.	Adeguamento Funzionale
126	MACCARIO MELCHIORRE	Adeguamento Funzionale
127	MAP S.A.S.	Adeguamento Funzionale
128	MARM.SANNICOLESE DI PARRELLA SIMONE & F.	Adeguamento Funzionale
129	MARMI PERIFANO S.R.L.	Delocalizzazione
130	MARMIFERA IRPINA S.P.A.	Adeguamento Funzionale
131	MASONEILAN S.P.A.	Adeguamento Funzionale
132	MASTROBERARDINO AZ.VIN.MICHELE S.N.C.	Adeguamento Funzionale
133	MECCANICA MERID.MARELLA S.R.L.	Adeguamento Funzionale
134	MERIDIONALE LAMIERE S.P.A.	Adeguamento Funzionale
135	MERLONI ELETTR.SPA (EX GELA)	Adeguamento Funzionale
136	METALPLEX S.P.A.	Delocalizzazione
137	METALRAME S.P.A .	Adeguamento Funzionale
138	MIELE FELICE	Adeguamento Funzionale
139	MOBILIFICIO PETTI S.P.A.	Adeguamento Funzionale
140	MOLINO E PAN.PIZZUTI F.E F.LLI FU FR.SRL	Delocalizzazione
141	MONETA INDUSTRIA S.P.A.	Adeguamento Funzionale
142	NATIONAL CAN ITALIANA S.P.A.	Adeguamento Funzionale
143	NUOVA MECFOND S.P.A.	Adeguamento Funzionale
144	NUOVA PALLANTE SPA	Delocalizzazione
145	OFFICINA MACCAFERRI S.P.A.	Adeguamento Funzionale
146	OFFICINE MECCANICHE DI FERRULLI GAETANO	Adeguamento Funzionale
147	OFFICINE MECCANICHE SUD SPA	Adeguamento Funzionale
148	OFFICINE NOSCHESI S.P.A.	Adeguamento Funzionale
149	OLEIFICIO PROCACCINI S.P.A.	Adeguamento Funzionale
150	PASTIFICIO DI MARTINO GAETANO F.LLI SAS	Adeguamento Funzionale
151	PASTIFICIO E BISC.DEI FLLI GIORGIO SNC	Adeguamento Funzionale
152	PASTIFICIO LIGUORI S.N.C.	Delocalizzazione
153	PASTIFICIO LUCIO GAROFALO	Delocalizzazione
154	PASTIFICIO RENATO E GUIDO D'APUZZO SNC	Delocalizzazione
155	PASTIFICIO SIBILLO S.P.A.	Adeguamento Funzionale
156	PATRIA GENNARO	Adeguamento Funzionale

132

ELENCO DITTE AMMESSE A CONTRIBUTO CON CONSEGNA DISCIPLINARE AL 30 GIUGNO 89
(Intervento di adeguamento funzionale o delocalizzazione)

TIPO
DI
INTERVENTO

133

157	PENTAGELO S.P.A.	Adeguamento Funzionale
158	PEPE GIUSEPPE E FIGLI SRL	Adeguamento Funzionale
159	PETTI ANTONIO FU PASQUALE S.P.A.	Adeguamento Funzionale
160	PLASTICA F.LLI GAMBARDELLA	Adeguamento Funzionale
161	PONTEGGI DALMINE S.P.A.	Adeguamento Funzionale
162	RAID GOMME S.R.L.	Adeguamento Funzionale
163	RICCIARDI COMM.ANDREA SNC DEI FLLI RICC.	Adeguamento Funzionale
164	RIPI SRL	Adeguamento Funzionale
165	RUDE S.A.S. ING. PASQUALE DE RISI & C.	Adeguamento Funzionale
166	RUOCCO GIUSEPPINA	Adeguamento Funzionale
167	S.A.V.BESANA S.P.A.	Adeguamento Funzionale
168	S.I.COM. S.P.A.	Adeguamento Funzionale
169	S.T.E.S. SOC.TIPOGRAFICA EDIT. SUD SRL	Adeguamento Funzionale
170	SA.GE.VI. SNC	Adeguamento Funzionale
171	SALCA CIRULLI S.P.A.	Adeguamento Funzionale
172	SALUMIFICIO F.LLI TEDESCO V. E A. SAS	Adeguamento Funzionale
173	SALVATORE BOCCIA DEI F.LLI BOCCIA SNC	Adeguamento Funzionale
174	SALVATORE SALZANO E C. S.N.C.	Adeguamento Funzionale
175	SANGUINETI &c. S.R.L.	Adeguamento Funzionale
176	SCAC S.P.A.	Adeguamento Funzionale
177	SCATOLIFICIO VINCENZO ANZALONE	Adeguamento Funzionale
178	SECA SUD S.P.A.	Adeguamento Funzionale
179	SELLITTO ALFONSO	Adeguamento Funzionale
180	SETARO VINCENZO	Adeguamento Funzionale
181	SIDA S.R.L.	Adeguamento Funzionale
182	SIDERMECCANICA SPA	Adeguamento Funzionale
183	SIMCA S.P.A.	Adeguamento Funzionale
184	SMAE SOC.MERID.ACCESS.ELASTOMETRICI SPA	Adeguamento Funzionale
185	SOFER OF.FERROVIARIE SPA	Adeguamento Funzionale
186	STREGA ALBERTI BN. S.A.B. S.P.A.	Adeguamento Funzionale
187	SYBRON ITALIA S.P.A.	Adeguamento Funzionale
188	T.M.T. S.A.S.	Adeguamento Funzionale
189	TARRICONE ORAZIO	Adeguamento Funzionale
190	TERME DI MONTESANO SPA	Adeguamento Funzionale
191	TIC TAC S.R.L.	Adeguamento Funzionale
192	VALSELE TIPOGRAFICA S.R.L.	Delocalizzazione
193	VELIA S.P.A.	Adeguamento Funzionale
194	VETROPLASTICA VILLANI S.P.A.	Adeguamento Funzionale
195	VIGNOLA NOBILE	Adeguamento Funzionale
196	VINCENZO D'AURIA &c S.N.C.	Adeguamento Funzionale
197	VINCENZO E REMIGIO CAPUTO S.N.C.	Adeguamento Funzionale
198	VINICOLA F.LLI BARONE S.A.S DI E.BARONE	Adeguamento Funzionale

135

DISCIPLINARE

Per la fruizione dei contributi concessi a norma dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n.219.

Premesso

- che l'art.21 della legge 14 maggio 1981 n.219, prevede la concessione di contributi per la riparazione, adeguamento e ricostruzione, anche delocalizzata, degli stabilimenti industriali danneggiati dagli eventi sismici del novembre '80 e febbraio '81;
- che l'art.9, 2° comma, del D.L. 27 febbraio 1982, n.57, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 1982, n.187 prevede che all'attuazione della predetta disposizione legislativa provveda, con poteri eccezionali ed in deroga a tutte le norme vigenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri direttamente o a mezzo di altro Ministro all'uopo designato;
- che l'art.13, comma 2° della legge 10 febbraio n.48, prevede che sino al 30 giugno 1989 il Presidente del Consiglio dei Ministri provveda anche mediante delega alle attività necessarie per il completamento delle iniziative approvate;
- che, a seguito del compiuto iter istruttorio, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha determinato l'ammissione provvisoria a contributo della ditta
, emanando apposito decreto;
- che, a norma del punto 4.2 dell'ordinanza in data 20

febbraio 1984 del Ministro designato, le modalità di erogazione del contributo, gli obblighi derivanti alle ditte beneficiarie dello stesso, la prestazione e lo svincolo di eventuali garanzie fidejussorie sulle somme erogate, le modalità di collaudazione parziale e finale, nonchè i termini entro i quali deve essere iniziato e completato l'intervento nel caso questo non sia stato già realizzato, devono essere individuate con apposito disciplinare;

- che pertanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi, per quanto occorrente, dei poteri straordinari conferitigli, intende procedere alla individuazione delle suddette modalità di fruizione del contributo, adottando apposito disciplinare, allegato al decreto di approvazione del progetto esecutivo con il quale la ditta in questione è stata ammessa ai benefici di legge;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMPETENTE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 21 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981 N°219, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI AVVALENDOSI DEI POTERI ECCEZIONALI CONFERITIGLI

D I S P O N E

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

Art. 2

Entro il termine di 90 giorni dalla consegna del presente disciplinare, il soggetto beneficiario è tenuto a restituire copia dello stesso disciplinare sottoscritto per accettazione - con firma autenticata - dal soggetto beneficiario ovvero dal suo legale rappresentante, nonchè a presentare la documentazione di cui all'allegato A.

In caso di mancata restituzione o presentazione della documentazione di cui sopra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di disporre, con motivato provvedimento, la decadenza dal contributo, con la conseguente restituzione della eventuale anticipazione erogata, aumentata d'interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, decorrenti dalla data di erogazione, ovvero disporre la

restituzione, parziale o totale, della eventuale anticipazione erogata, aumentata degli interessi come sopra determinati, senza procedere a pronuncia di decadenza.

Prima della scadenza del termine di cui al primo comma, il soggetto beneficiario può chiedere, con motivata domanda, la proroga del termine fissato, che potrà essere concessa o negata ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Sono ammesse a contributo le opere, di cui al progetto esecutivo presentato dalla ditta ed approvato con le prescrizioni ed osservazioni di cui all'allegato D, fino all'ammontare di L. , corrispondenti ad un contributo di L.

Al fine del saldo del contributo dovrà farsi riferimento alla spesa necessaria effettivamente sostenuta dalla ditta, così come accertato dall'organo di collaudo, in conformità al progetto e alle eventuali varianti approvate.

A consuntivo, il contributo, così come sopra determinato, potrà altresì essere aumentato, previa presentazione di idonea documentazione, per le spese tecniche.

Ove invece la spesa sostenuta risulti inferiore al contributo assentito, il contributo sarà accordato per il 75% della spesa ammissibile effettuata.

La compensazione tra le voci 1 e 2 dell'allegato C, non è ammessa; eventuali minori spese rispetto a quanto previsto per ogni singola voce nell'allegato C costituiranno economie per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4

Al soggetto beneficiario è stata accordata l'anticipazione di L.

Il contributo residuo è liquidato con le modalità seguenti:

- a) a titolo di ulteriore anticipazione e senza pregiudizio per le successive determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, una somma ulteriore sino alla concorrenza dell'85% dell'importo del contributo come determinato nel

precedente art. 3, 1° comma, dopo il compimento del collaudo parziale di opere per un ammontare non inferiore al 50% dell'importo del progetto esecutivo approvato; il collaudo parziale deve essere richiesto dal beneficiario, allegando alla relativa istanza i documenti di cui all'elenco unito al presente disciplinare sotto la lettera B;

b) il saldo del contributo è corrisposto dopo la approvazione del collaudo finale.

Per entrambe le modalità l'erogazione sarà subordinata alla presentazione della documentazione giustificativa di spesa di cui al sopracitato elenco sotto la lettera B, punti a) e b); le spese così documentate saranno valutate per il 75%, per l'intera quota ammessa a contributo.

Per il pagamento delle frazioni di anticipazione, sino alla concorrenza dell'85% del contributo assentito, non garantite dall'importo delle opere collaudate, il beneficiario dovrà presentare fidejussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema depositato presso le sedi territoriali delle associazioni degli imprenditori; l'importo della fidejussione dovrà essere pari alla frazione di anticipazione da garantire, maggiorato del 5%.

La fidejussione prestata potrà essere svincolata solo dopo il collaudo finale delle opere.

Unitamente all'anticipazione sub a) sono ammesse a contributo e liquidate senza necessità di fidejussione e su presentazione di fatture e parcelle vistate dall'ordine professionale, le spese di progettazione; le ulteriori spese tecniche, su presentazione di fatture e parcelle vistate dall'ordine professionale, sono riconosciute unitamente al saldo del contributo.

Art. 5

L'esecuzione delle opere - prima e dopo l'ammissione delle stesse a contributo - avviene sotto l'esclusiva responsabilità del beneficiario; il provvedimento definitivo di ammissione a contributo è assunto solo dopo la definitiva collaudazione delle opere.

Il beneficiario può apportare - sotto la sua responsabilità - variazioni alle opere previste dal progetto presentato ed ammesso a contributo, salvo il solo onere del tempestivo avviso al Presidente del

13.

5

Consiglio dei Ministri corredato dalla necessaria documentazione progettuale della variante. Le eventuali variazioni dovranno essere, inoltre evidenziate a consuntivo, con opportuni quadri e disegni esecutivi di raffronto, nonchè relazione esplicativa dei motivi tecnici che hanno richiesto le varianti stesse.

Art. 6

Il termine di esecuzione delle opere ammesse a contributo è fissato in mesi dalla data di riconsegna del presente disciplinare, salvo eventuali proroghe che il Presidente del Consiglio dei Ministri può concedere valutate le obiettive difficoltà rappresentate.

Alla ultimazione dei lavori, il beneficiario deve presentare istanza di collaudo finale, allegando i documenti di cui all'elenco unito al presente disciplinare sotto la lettera B.

Si precisa che il collaudo è rivolto unicamente all'accertamento delle spese sostenute e dell'adempimento di tutti gli obblighi indicati dal presente disciplinare, per cui resta escluso dal relativo atto, il carattere di specifica certificazione di idoneità tecnica degli edifici, degli impianti o delle loro parti, in ordine ai quali l'organo di collaudo, nominato dall'Amministrazione prenderà visione delle certificazioni ed attestati che il beneficiario è tenuto a presentare. Ove le opere - per qualsiasi motivo - non siano ultimate nel termine fissato, il beneficiario potrà essere dichiarato decaduto dalle provvidenze dell'art. 21 Legge 219-81 e dovrà, in tal caso, restituire le anticipazioni ricevute con interessi compensativi al Tasso Ufficiale di Sconto aumentato di 5 punti, decorrenti dalla data di erogazione delle anticipazioni.

Art. 7

Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla nomina di un organo di collaudo in corso d'opera.

L'onere del collaudo - così come individuato con apposita Ordinanza del Ministro delegato - è posto a carico del beneficiario.

Art. 8

Il beneficiario espressamente si impegna:

- a) a curare quanto necessario per l'acquisizione della documentazione, riguardante gli esecutori a qualsiasi titolo delle opere ammesse a contributo, in relazione alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- b) a ricercare ed attuare gli accorgimenti e tutte le soluzioni che potranno contenere il costo dell'intervento, nonchè ad utilizzare per quanto possibile impianti di energia rinnovabile;
- c) a fornire tutta la documentazione occorrente in sede di istruttoria del progetto e di collaudo, per determinare la spesa funzionalmente necessaria alla realizzazione dell'intervento ammesso a contributo.
L'organo di collaudo può richiedere al beneficiario l'esibizione di ogni ulteriore documentazione, di qualsiasi natura, ritenuta utile ed idonea al raggiungimento del fine predetto;
- d) nominare, comunicando la nomina al Presidente del Consiglio dei Ministri, un Direttore dei Lavori - la cui presenza è obbligatoria ad ogni visita dell'organo di collaudo e della Vigilanza - munito di idonea qualifica professionale ed iscritto al corrispondente albo professionale;
- e) ad osservare eventuali norme settoriali; il beneficiario è tenuto, in particolare, al rispetto della normativa di cui alla Legge 5 novembre 1971, n.1086, delle "Norme per le costruzioni in zone sismiche" di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.64 nonchè, a seconda della localizzazione dell'intervento, della legge 29 novembre 1980, n.40 della Regione Basilicata, ovvero della Legge 7 gennaio 1983, n.9 della Regione Campania e della vigente normativa in materia di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori;
- f) ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi.

- g) a non rimuovere i macchinari ammessi a contributo per almeno 5 anni dalla approvazione del collaudo, salvo comprovate esigenze di sostituzione;
- h) a non richiedere, per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo, agevolazioni pubbliche diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

In caso di violazioni agli obblighi suddetti, il Presidente del Consiglio dei Ministri - od altra autorità designata - può revocare in tutto o in parte il contributo, sospendere l'erogazione delle anticipazioni o chiederne la immediata restituzione.

Art. 9

Le opere sono soggette alla vigilanza della struttura di assistenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che verifica la conformità dei lavori in corso al progetto approvato e relaziona al medesimo Presidente del Consiglio dei Ministri ed all'organo di collaudo sull'esecuzione dei lavori.

ALLEGATO A

- 1) Dichiarazione del Sindaco del Comune interessato dall'intervento, attestante l'avvenuto inizio dei lavori nel rispetto della normativa edilizia (ove già non trasmessa).
- 2) Certificato di iscrizione C.C.I.A.A., contenente indicazione e data di inizio dell'attività esercitata, in corso di validità (3 mesi dal rilascio).
- 3) Certificato del Tribunale attestante la insussistenza di procedure concorsuali e, per le Società, la vigenza delle medesime, da cui risulti il nominativo del legale rappresentante (validità 3 mesi).
- 4) Concessione o autorizzazione edilizia (ove già non trasmessa).
- 5) Copia autentica del titolo di proprietà o di disponibilità dello stabilimento danneggiato (ove già non trasmessa).
- 6) Per gli interventi di ricostruzione, in situ o delocalizzata, copia autentica del titolo di proprietà o disponibilità dell'area di sedime (ove già non trasmessa).
- 7) Per gli interventi di adeguamento su stabilimento di proprietà diversa dal beneficiario, atto di assenso del proprietario al compimento degli interventi (ove già non trasmessa).
- 8) Per i soggetti beneficiari che non sono proprietari dell'azienda, dell'opificio o del fondo o titolari di altro diritto reale di godimento dell'azienda, dell'opificio o del fondo dovrà essere prodotto il titolo idoneo a provare la disponibilità del bene per un periodo non inferiore ad anni 6 dalla data di consegna del presente disciplinare.
- 9) Certificato rilasciato dalla competente Prefettura attestante che nulla osta alla concessione del contributo ai sensi dell'articolo 21 legge 14 maggio 1981 n.219, in relazione alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
- 10) Dichiarazione a firma autentica del legale rappresentante della impresa beneficiaria attestante se siano stati

142

9

riutilizzati ovvero se siano stati sostituiti e non reimpiegati nel nuovo ciclo produttivo impianti e macchinari.

Nel secondo caso la anzidetta dichiarazione, accompagnata da una perizia giurata redatta da tecnico abilitato, dovrà attestare il valore di mercato degli stessi impianti e macchinari. Qualora il bene sia stato alienato, nella suddetta dichiarazione sarà indicato il prezzo di vendita quale risultante dalle scritture contabili della ditta.

143

10

ALLEGATO B

Con la richiesta di collaudo finale o parziale, il beneficiario deve trasmettere:

- a) Copia delle fatture delle ditte esecutrici o fornitrici e delle eventuali commesse interne di lavorazione, corredate da elenco in ordine cronologico firmato dal legale rappresentante della ditta; per le spese tecniche, parcelle vistate dall'ordine professionale;
- b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del legale rappresentante della ditta attestante:
 - 1) che le opere eseguite sono conformi alla concessione o autorizzazione edilizia;
 - 2) che le fatture sub-a) riguardano effettivamente ed unicamente interventi relativi allo stabilimento danneggiato o da ricostruire e che le stesse risultano registrate nei libri contabili della ditta, regolarmente tenuti, bollati e vidimati e si riferiscono, quanto agli acquisti, a materiali nuovi;
 - 3) l'importo delle spese effettivamente sostenute;
 - 4) che l'impresa non è in mora con i pagamenti ai fornitori e che è in possesso di regolare documentazione delle spese sostenute, indicando dove e da chi la documentazione è custodita e che, per le Società presso le quali è costituito il Collegio Sindacale, la documentazione è stata controfirmata dal Presidente del Collegio stesso.
- c) Relazione del direttore dei lavori nella quale:
 - 1) sia attestato che la documentazione sub-a) si riferisce esclusivamente ad opere relative allo stabilimento danneggiato o da ricostruire;
 - 2) sia esplicitato in dettaglio il collegamento tra documenti sub-a ed opere eseguite; per eventuali lavori eseguiti in economia la relazione deve dettagliare le ore di manodopera occorse e le spese accessorie di cui alle relative commesse interne;

154

11

- 3) sia attestato che la realizzazione delle opere è conforme alla concessione o autorizzazione edilizia;
- 4) per le opere civili, computo metrico estimativo delle opere realizzate, redatto dal Direttore dei Lavori e corredato da disegni di contabilità; nella redazione di tale computo metrico devono adottarsi, indipendentemente dalle spese sostenute e documentate nella relazione tecnica di cui al punto c.2, i prezzi di cui ai Tariffari del Provveditorato alle OO.PP. della Campania e, per la Basilicata, del Tariffario del Genio Civile di Potenza, come vigenti alla data di esecuzione dei lavori; per categorie di lavori non comprese nei citati tariffari devono adottarsi prezzi ragguagliati a quelli in essi contenuti per lavori consimili, ovvero, ove ciò sia impossibile, prezzi desunti da regolari analisi che devono essere allegate. L'importo riportato in detto computo metrico estimativo costituirà l'importo massimo ammissibile a contributo per le opere civili.
- d) Le aziende beneficiarie del contributo di cui all'articolo 21 legge 219/81 per la ricostruzione delocalizzata del proprio opificio industriale dovranno produrre, inoltre, la seguente documentazione, prescritta dall'ordinanza n.19/PRES in data 15 marzo 1989 (G.U.):
- perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, attestante il valore attuale del complesso industriale relitto. In detta perizia dovranno essere espressamente indicati tutti gli elementi posti a base della valutazione e ad esso dovranno, altresì, essere allegati, in copia autentica, ogni provvedimento od atto sulla base del quale è stata operata la valutazione. Nel caso in cui prima del provvedimento di ammissione definitiva a contributo intervenga un atto per il trasferimento al comune del complesso relitto, la ditta beneficiaria dovrà produrre l'anzidetto atto di trasferimento, in copia autentica, dal quale risulti il prezzo ottenuto per la cessione dello stabilimento industriale. L'atto di trasferimento in parola, qualora intervenga prima della richiesta di collaudo parziale, terrà luogo della perizia giurata attestante il valore attuale del complesso industriale relitto.

Per il solo collaudo finale, oltre alla documentazione che precede, debitamente aggiornata:

- e) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal

legale rappresentante della ditta beneficiaria, attestante che l'investimento è stato completato, che l'impianto è pienamente funzionale e funzionante e che la ditta dispone di mezzi necessari per provvedere alle opere marginali ed accessorie eventualmente ancora in corso;

- f) Attestazione, con firme autentiche, del Direttore dei Lavori e per gli impianti di altro tecnico iscritto agli albi professionali, e specialista in tali opere, che descriva le opere eseguite, individui ed elenchi le macchine installate e presenti (se stabilmente destinate all'impianto), dia atto dell'avvenuto completamento della realizzazione e certifichi la constatata funzionalità dell'impianto industriale, precisando le eventuali opere accessorie o marginali in corso di completamento;
- g) Attestazioni in originale o copia autentica comprovanti le date in cui sono avvenuti gli accrediti delle somme erogate ai sensi dell'articolo 21, rilasciate dagli Istituti presso i quali sono state depositate le medesime somme. Tale attestazione non deve essere trasmessa se le somme sono state erogate tramite quietanza diretta;
- h) Relazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni impartite; in caso di difformità la relazione dovrà invece evidenziare le varianti con opportuni quadri e disegni esecutivi di raffronto e con esplicazione dei motivi tecnici che hanno richiesto le varianti stesse;
- i) Per le opere civili, computo metrico estimativo delle opere realizzate, redatto dal Direttore dei Lavori e corredato da disegni di contabilità; nella redazione di tale computo metrico devono adottarsi, indipendentemente dalle spese sostenute e documentate, nella relazione tecnica di cui al punto c.2, i prezzi di cui ai Tariffari del Provveditorato alle OO.PP. della Campania e, per la Basilicata, del Tariffario del Genio Civile di Potenza, come vigenti alla data di esecuzione dei lavori; per categorie di lavori non comprese nei citati tariffari devono adottarsi prezzi ragguagliati a quelli in essi contenuti per lavori consimili ovvero, ove ciò sia impossibile, prezzi desunti da regolari analisi che devono essere allegate. L'importo riportato in detto computo metrico estimativo costituirà l'importo massimo ammissibile a contributo per le opere civili;
- l) Attestato di avvenuto deposito del progetto presso i

competenti uffici a norma delle rispettive leggi regionali.

- m) Certificato attestante l'ultimazione dei lavori di tutte le opere del progetto approvato.
- n) Per quanto concerne la determinazione del valore degli impianti e macchinari relitti la ditta dovrà produrre:
- nel caso in cui i macchinari siano ancora presenti presso l'opificio industriale e non vengano riutilizzati nuovo ciclo produttivo, dichiarazione a firma autentica del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria contenente l'elenco dei macchinari sostituiti con la descrizione delle principali caratteristiche dei medesimi, accompagnata da perizia giurata redatta da tecnico laureato in ingegneria industriale, attestante il valore di mercato degli stessi;
 - nel caso di alienazione, nella dichiarazione di cui al punto che precede dovrà essere indicato il prezzo di vendita quale risultante dalle scritture contabili dell'impresa e dalle fatture di vendita allegate alla medesima.

Tutte le dichiarazioni ed attestazioni sono rese sotto la personale responsabilità dei dichiaranti.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'organo di collaudo potranno, in qualsiasi momento, disporre particolari verifiche e controlli.

157

14

ALLEGATO C

N.	VOCI DI SPESA	IMP. PROGETTO	IMP. APPROVATO	CONTRIBUTO
1	Opere civili ed impianti tecnologici			
2	Impianti produttivi			
SUB TOTALE (1 E 2)				
3	Spese tecniche, variazioni e imprevisti			
TOTALE GENERALE (1, 2 e 3)				
	Suolo eventuale			

158

15

ALLEGATO D

Le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto approvato dal C.T.A. nella seduta del _____ con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- 1) rispetto della normativa di cui alla legge 5 novembre 1971 n.1086; delle "norme per le costruzioni in zone sismiche" di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64 e della legge 7 gennaio 1983 n. 9 della Regione Campania;
- 2) ottenimento delle autorizzazioni da parte dell'Autorità competente per il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale nonché ogni specifica certificazione di idoneità tecnica degli edifici, degli impianti o delle loro parti;
- 3) in ordine alla contabilizzazione delle opere si dispone che sul computo metrico vengano apportate le seguenti correzioni:

158

ALL. F

ELENCO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'ART. 21 DELLA LEGGE
219/81 ALLE QUALI, ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1989, É STATO
CONSEGNATO IL DISCIPLINARE E SCHEMA DI DISCIPLINARE TIPO
RELATIVO GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNO

ELENCO DITTE AMMESSE A CONTRIBUTO AL 30 GIUGNO 89
(Intervento di solo ripristino)

1	ACCIAIERIE DEL SUD S.P.A.
2	AMERICAN LAUNDRY DI BUONAFEDE GIUSEPPE
3	ANDREA E GIUSEPPE DE MARTINO
4	ANSALDO TRASPORTI S.P.A.
5	ANTONIO SADA E FIGLI INDUSTRIA LEGNO SPA
6	APEL PLASTIK DI PELLICCIO ANTONIO D.I.
7	ASSUNTA ASTENGO
8	BIRRA PERONI INDUS. S.P.A.
9	BOMAPELL S.P.A.
10	C.I.L.F.A. SPA COMM.IND.LEGN.FERR.AFFINI
11	C.P.C. COMP.PROD. CONSERVATI S.P.A.
12	CARTOTECNICA CAMP.AURIEMMA E ZENGA SAS
13	COAN COMPRESSO OSSIG.ACITIL.NAPOLI SPA
14	CONCERIA PRIMAVERA S.N.C.
15	CONCERIA SCORPIOS DI SCARANO AGOSTINO
16	CONCERIA TRE STELLE DI EDITH WINKLER
17	CONFETTIFICIO CIRILLO DI PASQUALE CIRILL
18	DEABAN SPA (EX DE ANGELIS ALFONSO & C.)
19	DITTA ROMEO MAFFEI PASQUALE E C. S.N.C.
20	EMILIO DI MAURO S.P.A.
21	EMILIO VECCHIONE E FIGLI SNC
22	EREDI VISCIANO VINCENZO
23	F.LLI CAMMARDELLA S.P.A.
24	F.LLI GENNARO E VINCENZO LAMBERTI SNC
25	F.LLI SETTEMBRE S.N.C.
26	F.LLI TESSITORE S.P.A.
27	FAIELLA DOTT. GIUSEPPE
28	FIAMMA VESUVIANA S.P.A.
29	FIGLI DI F.RADENTE S.N.C.
30	FONDERIE DI SALERNO S.P.A.
31	FULMINE S.R.L.
32	GAETANO BUSCETTO IND.COSTRUZ.MECCAN.SPA
33	GALANO CONSERVE S.R.L.
34	GARDENIA S.P.A.
35	GEMAR FRIGO S.P.A. (EX S.A.I.S.)
36	GENERAL RETTIFICA NOCERINA S.N.C.
37	GERARDO DI NOLA S.P.A.
38	GRAMACCIA TULLIO
39	I.C.I.F.IND.CALCE IDRATA FAICO S.R.L.
40	I.T.C. IND.TERMOTECNICA CAMPANA S.P.A
41	IDEAL STANDAR S.P.A
42	IMPLA IND.MERID.MATERIE PLASTICHE S.P.A.
43	IN.P.E.S. DI MARTORANO E C. IND.PREF.ED.
44	IND.CANTIERI MET. ITAL. S.P.A.
45	IND.GRAF.LA NUOVISSIMA G.U.N.ABBAMONDI
46	INFAR INFISSI ARREDAM.DI G.E F.DEL BASSO
47	ING. C.OLIVETTI & C. S.P.A.
48	ITALDATA S.P.A.
49	ITALFUA S.R.L.
50	ITM IND.TORRE MANCINO S.R.L.
51	ITTICAL CETARA S.R.L.
52	LA FIORENTINA SC.R.L.
53	LA MERITERMICA S.r.l.
54	LA ROSSA S.P.A.
55	MANIFATTURE COTONIERE MERIDIONALI S.P.A.
56	MANIFATTURE COTONIERE MERIDIONALI S.P.A.
57	ME.RES MERIDIONALE RESINE S.R.L.

ELENCO DITTE AMMESSE A CONTRIBUTO AL 30 GIUGNO 89
(Intervento di solo ripristino)

151

58	METALGRAFICA SUD S.R.L.
59	METALMECCANICA CARANNANTE SPA
60	METALTECNO SPA
61	MOBIL OIL ITALIANA S.P.A.
62	MOLA ANDREA
63	MONDIAL PISTON SUD S.P.A.
64	MONFLEX DI MONTUORI RAFF. E ROSALBA SNC
65	N.I.A.V. SPA NUOVE INIZIATIVE AVIGLIANO
66	O.L.M.OFFIC.LAVORAZ.MECC.DI E.V.& C SAS
67	OFF.MECC.NAV.CARRINO GIOVANNI FIGLI SNC
68	OFFICINE PARTENOPEE SRL
69	OKAY S.R.L.
70	OMAFER S.N.C.
71	OMB SPA OFFICINE MECCANICHE BARTIROMO
72	ORZA FIORE DEI FLLI GAET.ANT.GILDO ORZA
73	PANTERA S.P.A.
74	PAPIRO SUD S.P.A.
75	PROFILTECNICA LUCANA SRL
76	RAFFAELE SILVESTRI E FIGLI SNC
77	REGLA FIBER GLASS S.P.A.
78	RENAM DI EEC AMODIO S.N.C.
79	SALVATI MARIO E C. S.P.A.
80	SIDERPOTENZA S.P.A.
81	SIDERSUD IND.LAVORAZ.LATTA E AFFINI SPA
82	SIEMENS TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
83	SRL INDUSTRIE MINERARIE (S.A.I.M.)MIN.Z.
84	STAB.TIPOGRAFICO F.GIANNINI E FIGLI SPA
85	STARLACK ITALIANA S.P.A.
86	SUD ARREDI DI P. E A. SABBATINO
87	SUD AVICOLA S.A.S. DI MAURO CHIARA E C.
88	SUD FORGE S.P.A.
89	TAURISANO FRANCESCO S.N.C.
90	ULTRAGAS ITALIANA SPA
91	VEBAR S.P.A.
92	VITALSKINS S.P.A.
93	VOLTURNIA PREFABBRICATI FRAN.CIPULLO SAS

SCHEMA DI LETTERA-DISCIPLINARE PER GLI INTERVENTI DI SOLORIPRISTINO DANNI

Alla Ditta

>

>

>

e p.c. All'Ufficio
Alta Vigilanza di >
Consorzio Italtecnasud
c/o >
>
>

Oggetto: Benefici di cui all'articolo 21 legge 14 maggio 1981 n.219.

- Si fa riferimento alla domanda di contributo avanzata da codesta Ditta, per comunicare quanto segue:
- a) A seguito della istruttoria esperita sulla base della documentazione tecnica rimessa, il contributo ammissibile è stato quantificato provvisoriamente nella misura di L. > pari al 75% dell'importo provvisoriamente ammesso giusta relazione allegato A alla presente nota; a norma dell'Ordinanza 08.02.1985 n°28/219/ZA (G.U. 19.02.1985), pertanto, a codesta ditta può essere riconosciuto un acconto sino all'85% della somma così individuata.
 - b) Alla concessione del contributo in via definitiva ed alla liquidazione del saldo si provvederà dopo la favorevole collaudazione delle opere.
L'importo definitivo del contributo potrà variare, rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sia in aumento che in diminuzione, sulla scorta della contabilità delle opere effettivamente eseguite in conformità alla perizia presentata ed alle eventuali varianti di cui alla successiva lettera D nonchè a seguito degli esiti della collaudazione.
 - c) Per la definizione del contributo, la ditta dovrà

153
2.

presentare istanza di collaudo corredata dai seguenti documenti:

- documentazione amministrativa di cui all'allegato B alla presente nota;
- copia della perizia di cui all'allegato A, già a suo tempo presentata, inclusi i relativi disegni;
- documentazione giustificativa alle spese effettuate ed in particolare: copia semplice delle fatture delle ditte esecutrici o fornitrici e delle eventuali commesse interne di lavorazione;
- elenco dei sopradetti documenti giustificativi di spesa in ordine cronologico, (firmati dal legale rappresentante della ditta) e dichiarazione autenticata del legale rappresentante della ditta, attestante che le fatture e le commesse interne presentate riguardano effettivamente ed unicamente interventi di riparazione dei danni causati dal terremoto allo stabilimento e che le stesse sono registrate nei libri contabili della ditta;
- relazione del Direttore dei Lavori (nominato dallo stesso beneficiario) che giustifichi gli importi delle fatture delle ditte esecutrici o fornitrici ovvero delle commesse interne.

La relazione del Direttore dei Lavori deve, inoltre, attestare in modo specifico che la documentazione prodotta a sostegno delle spese effettuate si riferisce esclusivamente alle opere di ripristino dei danni subiti per effetto del sisma, ed esplicitare in dettaglio il collegamento tra spese sostenute ed opere eseguite.

Per eventuali lavori eseguiti in proprio la relazione deve dettagliare le ore di manodopera occorse e le spese accessorie di cui alle relative commesse interne.

La relazione dovrà, altresì, attestare che l'inizio

3. ¹⁵⁴

e l'ultimazione dei lavori è avvenuta nel rispetto dei termini della concessione o autorizzazione edilizia.

Per le opere civili, deve, inoltre, essere redatto dal Direttore dei Lavori apposito computo metrico estimativo delle opere realizzate, corredato da disegni esecutivi.

Nella relazione di tale computo metrico devono adottarsi, indipendentemente dalle spese sostenute e documentate nella relazione tecnica di cui sopra, i prezzi di cui ai tariffari del Provveditorato alle OO.PP. della Campania e, per la Basilicata, dal Tariffario del Genio Civile di Potenza, come vigenti alla data di esecuzione dei lavori.

Per categorie di lavori non comprese nei citati tariffari devono adottarsi prezzi ragguagliati a quelli in essi contenuti per lavoro consimili ovvero, ove ciò sia impossibile, prezzi desunti da regolari analisi che saranno allegate.

L'importo riportato in detto computo metrico estimativo costituirà l'importo massimo ammissibile a contributo per le opere civili.

- d) Ove le opere eseguite siano difformi da quelle previste nella perizia di cui all'allegato A alla presente nota, il Direttore dei Lavori deve evidenziare le varianti con opportuni quadri e disegni esecutivi di raffronto, nonchè con relazione esplicativa dei motivi tecnici che hanno richiesto le varianti stesse.
- e) Potranno essere ammesse a contributo le spese tecniche sostenute dal richiedente, ove documentate da regolare fattura e da parcella vistata dall'ordine professionale.

Le opere oggetto di contributo dovranno essere ultimate entro 12 mesi dalla data della presente, salvo specifica proroga da richiedere motivatamente prima

4. 155

della scadenza del termine suindicato. Trascorso detto termine l'acconto sarà revocato a codesta ditta dovrà restituire la somma corrisposta con gli interessi, dalla data di emissione del mandato, al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti.

L'istanza di collaudo, dovrà essere presentata, nel medesimo termine sopra indicato di dodici mesi, all'Ufficio Speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Copia della predetta istanza corredata dalla documentazione di cui alla presente nota e suoi allegati, tutto in triplice copia, dovrà essere presentata alla Struttura di Alta Vigilanza - Consorzio Italtecnasud, presso >INFRASUD PROGETTI S.p.A., Centro Direzionale di Napoli, Via Giovanni Porzio n.4, Isola 1 Lotto 1/B, 80143 Napoli - >S.P.E.A. S.p.A. S.S. 7 Bis n.23/10, 83024 Monteforte Irpino (AV) - >ITALECO S.p.A., Via Pretoria 221, 85100 Potenza - che, effettuate le dovute verifiche, la trasmetterà al Collaudatore con sua relazione.

Il Capo dell'Ufficio Speciale
(Pastorelli)

156

ALL. G

BLENCO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI
OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE INTERNE ED ESTERNE PREVISTE
DALL'ART. 32 DELLA LEGGE 219/81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI.

157

ALL. G1

ELENCO INFRASTRUTTURE INTERNE (NUCLEI INDUSTRIALI)

RAPPORTI DI CONCESSIONE E CONTRATTI STIPULATI

15

.) RAPPORTI DI CONCESSIONE E CONTRATTI STIPULATI PER LA REALIZZAZIONE DEI NUCLEI INDUSTRIALI

TIPO ATTO	DATA	CONCESSIONARIO	OGGETTO DELL'ATTO
CONVENZIONE	14.09.82	CONSORZIO PER IL NUCLEO DI BALVANO	AREA DI BALVANO
ATTO AGGIUNTIVO	10.08.84	"	AREA DI BALVANO
ATTO AGGIUNTIVO	10.12.85	"	AREA DI BALVANO
ATTO AGGIUNTIVO	05.08.86	"	AREA DI BALVANO
CONVENZIONE	14.09.82	CONSORZIO BUCCINO - S.GREG. MAGNO	AREA BUCCINO
ATTO AGGIUNTIVO	12.07.83	"	AREA BUCCINO
ATTO AGGIUNTIVO	21.08.85	"	AREA BUCCINO
ATTO AGGIUNTIVO	30.06.89	"	AREA BUCCINO
CONVENZIONE	14.09.82	CONSORZIO COINFRA	AREA CONTURSI
ATTO AGGIUNTIVO	21.07.83	"	AREA CONTURSI
ATTO AGGIUNTIVO	10.12.87	"	AREA CONTURSI
CONVENZIONE	14.09.82	CONSORZIO COINPA	AREA PALOMONTE
ATTO AGGIUNTIVO	29.05.86	"	AREA PALOMONTE
ATTO AGGIUNTIVO	31.03.88	"	AREA PALOMONTE
CONVENZIONE	15.09.82	CONSORZIO COINSUD	AREE DI OLIVETO CITRA E CALABRITTO
ATTO AGGIUNTIVO	20.07.83	"	AREA OLIVETO CITRA - AREA CALABRITTO
ATTO AGGIUNTIVO	14.10.85	"	AREA OLIVETO CITRA
ATTO AGGIUNTIVO	15.03.88	"	AREA CALABRITTO

158

ONVENZIONE	14.09.82	CONSORZIO GI.IT.	AREE DI CONZA E MORRA
TTO AGGIUNTIVO	20.07.83	"	AREE DI CONZA E MORRA
TTO AGGIUNTIVO	24.10.86	"	AREE DI CONZA E MORRA
TTO AGGIUNTIVO	14.11.86	"	AREE DI CONZA E MORRA
TTO AGGIUNTIVO	25.11.88	"	AMPLIAMENTO NUCLEO MORRA DE SANCTIS
PPENDICE	05.05.89	"	AMPLIAMENTO NUCLEO MORRA DE SANCTIS

ONVENZIONE	27.09.82	ASS.TEMP.ICLA E ALTRI	AREE DI NERICO E CALITRI
TTO AGGIUNTIVO	03.08.83	"	AREE NERICO E CALITRI
TTO AGGIUNTIVO	28.01.86	"	AREE NERICO E CALITRI
TTO AGGIUNTIVO	16.09.86	"	AREA CALITRI
TTO AGGIUNTIVO	30.12.86	"	AREE NERICO E CALITRI
TTO AGGIUNTIVO	23.01.87	"	AREA NERICO
TTO AGGIUNTIVO	09.08.88	"	AREE NERICO E CALITRI
TTO AGGIUNTIVO	16.09.88	"	AREA CALITRI

ONVENZIONE	14.09.82	CONSORZIO INCOMIR	AREE S.MANGO - CALAGGIO
TTO AGGIUNTIVO	21.07.83	"	AREE S.MANGO E CALAGGIO
TTO AGGIUNTIVO	10.10.85	"	AREE S.MANGO - CALAGGIO
TTO AGGIUNTIVO	28.04.88	"	AREA S.MANGO

ONVENZIONE	14.09.82	CONSORZIO INFRASUD	AREA PORRARA
TTO AGGIUNTIVO	04.08.83	"	AREE PORRARA
TTO AGGIUNTIVO	06.10.86	"	AREE PORRARA

ONVENZIONE	14.09.82	CONSORZIO INFRAV	AREE LIONI - NUSCO - S.ANGELO DEI LOMBARDI
TTO AGGIUNTIVO	14.07.83	"	AREA LIONI - NUSCO - S. ANGELO DEI LOMBARDI

ATTO AGGIUNTIVO	03.11.87	"	AREA LIONI - NUSCO
<hr/>			
CONVENZIONE	14.09.82	ASS. TEMP. IMP. MALTAURO ED ALTRI	AREA BARAGIANO
ATTO AGGIUNTIVO	10.10.86	"	AREA BARAGIANO
<hr/>			
CONVENZIONE	05.08.82	CONSORZIO MELANDRO VIGGIANO	AREE VIGGIANO E TITO
ATTO AGGIUNTIVO	02.08.83	"	AREE VIGGIANO E TITO
ATTO AGGIUNTIVO	31.07.86	"	AREA TITO
ATTO AGGIUNTIVO	15.10.86	"	AREA VIGGIANO
ATTO AGGIUNTIVO	04.11.86	"	AREA VIGGIANO
<hr/>			
CONVENZIONE	15.09.82	ASS. TEMP. IMP. PIZZAROTTI ED ALTRI	AREE ISCA PANTANELLE - VALLE VITALBA - S. NICOLA DI MELFI
ATTO AGGIUNTIVO	21.07.83	"	AREA VALLE VITALBA
ATTO AGGIUNTIVO	20.12.85	"	AREE VALLE DI VITALBA E S. NI- COLA DI MELFI

161

ALL. G1

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUCLEI
INDUSTRIALI (INFRASTRUTTURE INTERNE).



163

Al Ministro Segretario di Stato

Nel seguito dell'atto denominato "Concessionario".

Ai fini dell'assunzione della responsabilità solidale per gli obblighi assunti con la presente convenzione, copia della medesima sarà resa dal Concessionario con sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

. P R E M E S S O

a) che, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un



164

Al Ministro Segretario di Stato

programma straordinario di apprestamento di aree, per l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante esecuzione di ogni necessaria opera;

b) che, in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;

c) che con ordinanza in data 18 giugno 1982, (G.U. 23.6.1982, n. 170) il Ministro ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei, sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, per la realizzazione del programma;

d) che con successiva ordinanza in data 3 agosto 1982 il Ministro ha individuato i soggetti idonei alla realizzazione del programma;

e) che tra i soggetti di cui al punto che precede è compreso, il costituito concessionario in favore del quale - con provvedimento del 3 agosto 1982 è stata affidata la progettazione e l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione dei nuclei di cui al seguente articolo 2;

TUTTO CIO' PREMESSO

S I C O N V I E N E

I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 1

(Richiamo della premessa)

La premessa forma parte integrante della presente convenzione



Al Ministro Segretario di Stato

ART. 2

(Oggetto e valore della concessione)

Il Concedente affida al costituito Concessionario la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, ivi compresi gli allacciamenti, dei nuclei industriali - individuate, in via di massima, nelle planimetrie allegati B - :

La concessione è assentita alle condizioni di cui agli articoli seguenti; il corrispettivo spettante al Concessionario in virtù della presente convenzione viene provvisoriamente stimato, ai soli fini dell'anticipazione, in L.

La detta stima è aggiornata, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva, con gli effetti e le modalità di cui al successivo articolo 21.

E' comunque facoltà del Concedente disporre eventuali integrazioni, sostituzioni o riduzioni del programma, ovvero l'esecuzione di soli stralci di importo comunque non inferiore ai quattro quinti della somma indicata provvisoriamente al precedente secondo comma.

Al Concessionario - a totale compenso degli oneri propri ed aggiuntivi della concessione - è riconosciuta una maggiorazione del



166

Al Ministro Segretario di Stato

12 per cento sui corrispettivi determinati a norma dei successivi articoli 18, comma primo e letta b) del terzo comma e 20 primo comma.

ART. 3

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - APPALTI)

E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, la presente concessione a terzi.

Il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente, tramite le imprese consorziate, ovvero di appaltare in parte - e, per quanto possibile, per intere fasi lavorative - le opere oggetto della presente convenzione ad imprese locali anche non iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori, ferma in ogni caso la piena e solidale responsabilità del concessionario, nei confronti del Concedente, per la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori.

Nei contratti di appalto il Concessionario deve prescrivere l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nella presente convenzione, vietando espressamente il subappalto, salvo quanto disposto dall'art. 16 del vigente C.C.N.L. per le Imprese Edili.

Il Concedente resta estraneo a tutte le obbligazioni del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra ~~il costituito Concessionario ed i detti soggetti~~, senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del Concedente.

I lavori di cui al presente e seguente articolo sono concessi sulla base dei prezzi determinati a norma del successivo art. 18,



167

Al Ministro Segretario di Stato

primo comma.

ART. 4

(LAVORI E FORNITURE - RISERVE)

Almeno il 50 per cento dell'importo dei lavori dovrà essere affidato, con le modalità di cui all'articolo precedente, ad imprese di Costruzione aventi sede da data anteriore al 23 novembre 1980, nella Provincia nella quale è ubicata l'area, ivi comprese quelle indicate alla pag. 3, punto C), della ordinanza 18 giugno 1982.

Per tutte le forniture e gli approvvigionamenti necessari per l'esecuzione dei lavori, il Concessionario è tenuto ad utilizzare al massimo, anche mediante appositi accordi di mercato, le capacità dei produttori della Campania e Basilicata approvvigionandosi comunque presso di loro per una quota non inferiore al 60 per cento del totale. Tale clausola dovrà essere inserita in ciascun contratto di appalto stipulato dal Concessionario con gli opportuni adattamenti per assicurare il rispetto globale della riserva.

Ai soli fini dell'applicazione delle riserve percentuali di cui sopra, la determinazione dell'importo dei lavori e delle forniture oggetto della presente convenzione - al netto degli oneri di concessione della revisione prezzi, degli importi delle espropriazioni, ecc. - sarà determinata in sede di approvazione del progetto esecutivo.

Per consentire al Concedente di verificare l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, il Concessionario indicherà le imprese fornitrici ed appaltatrici e gli importi delle forniture ed appalti.

Il Concessionario assicura ampio spazio operativo alle forze



Mod. 202 (ex 95)

168

Al Ministro Segretario di Stato

professionali operanti nella Regione Basilicata e Campania, fin dalla fase della progettazione, indicando, nel programma dei lavori, il numero dei professionisti, distinti per categorie, dei quali intende avvalersi, comunicandone, non appena realizzato il rapporto, l'elenco nominativo.

In via eccezionale potranno essere previamente autorizzate dal Concedente deroghe, motivate e documentate, a quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 5

(CAUZIONE)

A garanzia dell'esatto edempimento degli obblighi assunti, il Concessionario, presta una cauzione pari al 5% dell'importo, di cui al precedente articolo 2, anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa debitamente autenticata.

La fidejussione deve essere rilasciata da uno degli Istituti Bancari indicati dall'art. 54, terzo comma, del R.D.L. 25 maggio 1924; n. 827, modificato con D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, e successive modificazioni, ovvero da imprese di assicurazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 gennaio 1978, n. 1.

La fidejussione è preventivamente sottoposta all'insindacabile approvazione del Concedente.

La garanzia di cui al primo comma è liberata dal Concedente, dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

Qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario, il Concedente avrà piena facoltà di procedere senza bisogno di



Mod 282 (ex 95)

168

Il Ministro Segretario di Stato

diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione e dei relativi interessi, maturati e non riscossi.

La garanzia complessiva può risultare anche da più cauzioni o fidejussioni prestate dalle singole imprese consorziate o raggruppate che costituiscono la Concessionaria.

ART. 6

(CLAUSOLA DI MANLEVA)

Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il Concedente da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri, che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione e, specificamente, all'esecuzione dei lavori.

II - OCCUPAZIONI ED ESPROPRIAZIONI - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 7

(ACCESSO ALLE AREE)

Il Concedente consegna al Concessionario, entro giorni dieci dalle richieste, uno o più provvedimenti di autorizzazione ai tecnici designati dal Concessionario medesimo per l'accesso alle aree ed agli edifici oggetto degli interventi, per eseguire le rilevazioni ed indagini tecniche preliminari.



170

Al Ministro Segretario di Stato

ART. 8

(OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO)

Il Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorra per la progettazione ed esecuzione delle opere nonché per l'assistenza al collaudo e per ogni altra, anche eventuale, incombenza fino alla consegna delle opere compiute. Per quanto inerente all'oggetto della presente concessione, il Concessionario agisce in nome e per conto, a tutti gli effetti, del Concedente.

Per ciascun intervento oggetto della presente Convenzione il Concessionario si impegna, tra gli altri, a svolgere a propria cura, con tempestività e diligenza, i seguenti adempimenti amministrativi:

- a) presa di possesso degli immobili occorrenti all'esecuzione delle opere in attuazione del decreto di occupazione di urgenza;
- b) espletamento delle procedure di espropriazione in conformità delle disposizioni del titolo ottavo della citata legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche, e di quelle, anche in deroga ad altre norme, che saranno eventualmente emanate con ordinanza del Concedente.

Il Concessionario provvederà, entro 60 giorni dalla consegna del decreto di occupazione, alla redazione degli stati di consistenza ed alla contestuale presa di possesso e determinazione delle indennità per le aree ed edifici espropriandi, ai sensi dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Tutte le stime, di cui al comma precedente, corredate dai piani



171

Il Ministro Segretario di Stato

particellari, saranno consegnate dal Concessionario al Concedente - o suo designato - per l'approvazione dell'indennità determinata. Se nei trenta giorni dalla consegna non sono comunicate al Concessionario indennità diverse da quelle proposte, queste ultime si intendono approvate.

I procedimenti di espropriazione per pubblica utilità dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini stabiliti con decreto del Ministro, sulla base delle indicazioni di cui alla lettera d) del successivo art. 10.

Le richieste dei decreti di espropriazione dovranno pervenire al Ministro almeno 90 giorni prima della scadenza del termine finale per le espropriazioni fissato come al comma che precede. I maggiori indennizzi o risarcimenti, eventualmente dovuti a causa della scadenza del termine sopra previsto, per omessa o tardiva richiesta di esproprio, cederanno a carico del Concessionario e non saranno rimborsati.

Le richieste di emissione dei decreti di espropriazione non saranno prese in considerazione ove non corredate da tipo di frazionamento preventivamente approvato, polizza di deposito della indennità - o quietanza del pagamento diretto debitamente autorizzato - e di ogni documento inerente la procedura.

Il Concessionario provvederà ad ogni altro adempimento successivo al decreto di esproprio.

c) Gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc., comunque necessari per la esecuzione dei lavori e per l'agibilità

...
::

172

Il Ministro Segretario di Stato

delle opere ultimate;

- d) le pratiche amministrative rivolte ad ottenere allacciamenti, deviazioni, spostamenti o la soppressione di canalizzazioni, attraversamenti ecc. di qualsiasi tipo, pubblici o privati, che interessino l'esecuzione dei lavori, richiedendo le necessarie autorizzazioni e promuovendo, ove occorra, convenzione con i soggetti interessati, da stipularsi, anche a mezzo di delegato, dal Concedente che rimborserà l'onere relativo.

Le procedure amministrative per gli allacciamenti dovranno essere svolte, per quanto di competenza del Concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.

Le opere relative alla realizzazione, deviazione o spostamento, ovvero all'apprestamento di pubblici servizi, ove direttamente realizzate dal Concessionario, saranno liquidate a quest'ultimo con i corrispettivi determinati con le modalità previste dalla presente convenzione;

- e) la consegna delle aree o lotti agli assegnatari sulla base degli elenchi nominativi forniti dal Concedente e seguendo la procedura dal medesimo determinata. Dopo l'approvazione del collaudo, le aree residue sono consegnate al Concedente o a diverso soggetto da questi indicato.

III -- PROGETTI DI MASSIMA E PROGETTI ESECUTIVI

ART. 9

(REDAZIONE DEI PROGETTI DI MASSIMA)

Gli interventi oggetto della presente convenzione saranno attuati



Mod. 202 (ex 95)

Al Ministro Segretario di Stato

in conformità dei progetti di massima e dei progetti esecutivi approvati dal Concedente.

I progetti di massima saranno formulati dal Concessionario, sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel programma di assetto del territorio formulato dalla Regione, utilizzando ove possibile gli elaborati progettuali redatti per conto delle Comunità Montane. In tal caso il valore della progettazione utilizzata, determinato a norma dell'art. 18 del d.l. 22.2.1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sarà portato in detrazione dal compenso per oneri propri della concessione.

Entro 10 giorni da oggi il Concessionario comunica al Concedente il nome del progettista o della società di progettazione cui è affidato il coordinamento della progettazione stessa.

Gli elaborati progettuali devono essere in ogni caso sottoscritti da professionisti iscritti agli Albi Professionali.

ART. 10

(CONTENUTO DEI PROGRAMMI)

Il Concessionario è obbligato a presentare entro giorni sessanta da oggi per l'approvazione da parte del Concedente, in uno al progetto di massima, il programma di realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione separatamente per ciascun nucleo di industrializzazione di cui alla lett. e) della premessa. Tale



176

Al Ministro Segretario di Stato

programma, in conformità agli indirizzi di assetto del territorio, dovrà comprendere per ciascun nucleo di industrializzazione:

- a) l'indicazione della superficie dell'area con gli esatti confini, l'elenco delle opere di infrastrutturazione da eseguire nelle aree prescelte e in quelle contermini, le tipologie degli insediamenti, eventuali servizi comuni;
- b) il quadro dell'intervento, con l'indicazione delle previsioni di spesa, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione di ciascuna opera;
- c) il piano parcellare di esproprio e l'elenco ditte nonché le generalità dei tecnici designati per la presa di possesso delle aree ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'occupazione di urgenza;
- d) i termini per l'inizio e per la più rapida ultimazione delle procedure espropriative, nonché i termini di occupazione d'urgenza degli immobili.
- e) i termini relativi a tutte le attività richieste dal progetto esecutivo di cui al successivo articolo 11, dimodoché l'esecuzione di tutte le opere concesse con la presente convenzione sia ultimata entro e non oltre il

ART. 11

(PROGETTAZIONE ESECUTIVA)

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta nel rispetto del programma generale e progetto di massima approvati dal Concedente.



175

Al Ministro Segretario di Stato

I progetti esecutivi, corredati degli elaborati relativi a ciascun nucleo, dovranno essere presentati al Concedente entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto di massima.

La progettazione esecutiva comprende tutti gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire il complesso di opere, sia nell'insieme che in tutti i particolari costruttivi.

Gli elaborati grafici sono redatti sulla base di cartografia in scala idonea e comunque non inferiore a 1:1000.

Il Concedente potrà dettare al Concessionario prescrizioni, sia in corso di progettazione che durante l'esecuzione dei lavori, anche per la salvaguardia del patrimonio ambientale, archeologico, artistico, storico e monumentale.

ART. 12

(APPROVAZIONE)

Il Concedente può dettare prescrizioni e modifiche ai progetti proposti o approvati, che non comportino innovazioni tali da mutare sostanzialmente quanto previsto in convenzione, o che ritenga, a suo insindacabile giudizio, indispensabili per assicurarne il rispetto. Nessun onere è al carico del Concedente per le modifiche disposte o per mancate approvazioni.

Nel caso di modifica dei programmi o progetti, il Concedente dovrà inviarli al Concessionario per gli adeguamenti da operarsi entro il termine a tal fine assegnatogli.

Il Concedente, approva, altresì i progetti esecutivi in quanto



Mod. 202 (ex 93)

176

Al Ministro Segretario di Stato

conformi alle indicazioni della presente convenzione, ai progetti di massima, agli indirizzi regionali ed alle prescrizioni date.

L'approvazione della progettazione esecutiva da parte del Concedente equivale al rilascio di nulla osta ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per ciascuna fase della progettazione il Concedente esprimerà le proprie determinazioni; entro il termine di 20 giorni dalla data della consegna da parte del Concessionario di tutti gli occorrenti elaborati.

Qualora l'area individuata con il progetto di massima sia difforme da quella individuata dalla Regione competente, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il termine suddetto è raddoppiato ai fini dell'acquisizione del necessario provvedimento, anche mediante silenzio-accoglimento, della Regione.

In ogni caso il silenzio equivale ad approvazione.

IV- INIZIO, ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 13

(MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE)

Le opere relative all'oggetto della presente convenzione sono realizzate dal Concessionario nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Il verbale di inizio dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori. L'ultimazione dei lavori, anche per stralci funzionali di essi, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto e sarà accertata e formalizzata in contraddittorio, dal Direttore dei Lavori e dal Concessionario.

MODULARIO
C. M. 237

Mod. 202 (ex 95)



Al Ministro Segretario di Stato

Tutte le opere dovranno essere ultimate nei termini previsti dal programma approvato. E' in facoltà del Concessionario qualsiasi anticipazione di fasi esecutive.

- b) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati ai sensi del precedente art. 12, ed alle prescrizioni del Concedente, rimanendo inteso che non potranno essere eseguite dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente. Il Concedente potrà richiedere al concessionario la redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale redazione non comporti sostanziali modifiche a questi ultimi. Per tali variazioni o integrazioni il Concessionario non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
- c) Il Concessionario, sin dalla fase della progettazione si avvarrà della collaborazione della Direzione Lavori e dell'Ingegnere Capo - quali organi preposti dal Concedente - ai fini della risoluzione di eventuali problemi insorti per la o nella esecuzione delle obbligazioni tecniche o amministrative oggetto della presente convenzione.

A tali fini fin d'ora il Concedente nomina per la direzione dei lavori del nucleo di industrializzazione di _____
 _____ il Sig. _____
 _____ ; per la direzione del nucleo di industrializzazione di _____ il Sig. _____
 _____ ; per la direzione dei lavori del nucleo di industrializzazione di _____

L. 223

Mod. 202 (ex 1)



128

Al Ministro Segretario di Stato

il Sig. _____
 _____; Ingegnere Capo il sig. _____

L'esame di N. P. e di eventuali perizie di variante e suppletive proposte dal Concessionario sarà effettuato sulla base di relazione del D.L. e dell'Ingegnere Capo.

Tutti gli oneri per compensi, spese e servizi ai professionisti incaricati delle funzioni di direzione dei lavori, ingegnere capo, commissioni di collaudo sono a carico del Concessionario. I compensi sono determinati in conformità alle tariffe professionali, senza alcuna maggiorazione per l'attività di assistenza di cui alla prima parte della precedente lettera c), o nei limiti inferiori, previsti dalle relative lettere di incarico che sono contestualmente consegnate in copia.

Il Concessionario dovrà consentire, in qualunque momento e senza alcun onere, l'accesso ai cantieri anche ad altri incaricati del Concedente per l'esercizio delle facoltà di cui al successivo art. 15.

ART.14

(CLAUSOLE SOCIALI)

Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a far osservare alle Imprese esecutrici dei lavori tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento e di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare e fare applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo nazionale di

MODULARIO
C. M. 322

Mod. 282 (ex 95)

178

Al Ministro Segretario di Stato

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e degli accordi locali integrativi in vigore. Il contratto collettivo nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Tale normativa dovrà vincolare l'esecutore dei lavori anche se non sia aderente alle associazioni o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana od industriale, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

~~Il Concessionario è altresì tenuto ad attenersi alle disposizioni della competente Commissione Regionale per l'impiego.~~

E' fatto obbligo per le imprese esecutrici dei lavori, di attenersi alle prescrizioni vigenti per la Cassa Edile della Provincia e presentare dichiarazione liberatoria della stessa prima della liquidazione della rata di saldo.

E' altresì obbligo del Concessionario curare che nella esecuzione dei lavori vengano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare i danni a beni pubblici e privati, restando comunque sollevato il Concedente.

~~Il Concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.~~

In caso di inosservanza, accertata dal Concedente od a questo segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, degli obblighi nascenti dal

MODULARIO
P C M 222

Mod 282 (ex 95)

180

Al Ministro Segretario di Stato

contratto collettivo nazionale di lavoro nonché dai contratti integrativi provinciali, ivi compresi quelli afferenti all'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia e quelli relativi ai contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, il Concedente medesimo comunicherà al Concessionario e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'indennità accertata e procederà ad una adeguata ritenuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero sulla rata di saldo, se i lavori sono ultimati, previa diffida a corrispondere entro il termine di quindici giorni quanto dovuto e comunque a definire la vertenza con i lavoratori o con gli Istituti interessati senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

ART. 15

(VIGILANZA DEL CONCEDENTE)

Il Concedente, durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo.

A tal fine, i soggetti incaricati dal Concedente potranno, tra l'altro, assistere ai lavori, effettuare controlli, richiedere alla D.L. l'effettuazione di prove, fermo restando l'obbligo del Concessionario medesimo di fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi richiesti.

La vigilanza comunque effettuata dal Concedente non esclude o riduce la responsabilità del Concessionario per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni, diretti od indiretti, comunque causati.

MODULARIO
P. C. M. 332

Mod 202 (ex 95)

181

Al Ministro Segretario di Stato

ART. 16

(CONSEGNA DELLE AREE)

Il Concessionario provvede alla consegna delle aree o lotti agli assegnatari indicati dal Concedente entro 60 giorni dal verbale di ultimazione dei relativi lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori, con riferimento anche alla lettera e) dell'art. 8. Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio con il Concedente e con l'assegnatario e previa effettuazione del collaudo delle opere, salvo gli effetti amministrativi di esso.

E' comunque in facoltà del Concedente ²richiedere² che il Concessionario effettui la consegna anticipata di singole aree o lotti agli assegnatari indicati, previo collaudo parziale delle opere ultimate.

Il Concessionario è tenuto alla custodia e alla manutenzione delle opere non consegnate anticipatamente, a propria cura e spese, fino al giorno della data di approvazione del certificato di collaudo definitivo.

ART. 17

(COLLAUDO DELLE OPERE)

I lavori sono soggetti a collaudi in corso d'opera a mezzo della commissione nominata dal Concedente.

Le definitive operazioni di collaudo delle opere, ivi compresa la trasmissione degli atti finali e la necessaria approvazione, sono completate entro due mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e deposito degli atti.

MODULARIO
P. C. M. - 111

Mod. 202 (nr. 98)

182

Al Ministro Segretario di Stato

DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI - ANTICIPAZIONE

ART. 18

(CORRISPETTIVI DELLA CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE)

La determinazione del corrispettivo è effettuata sulla base della progettazione esecutiva e computo metrico, applicando il prezzario dell'Ufficio del Genio Civile di Potenza - già pubblicato alla data del bando (18 giugno 1982) - che controfirmato dalle parti resta agli atti dell'Ufficiale Roga.

Le indennità per espropriazioni ed occupazioni, o gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, rimborsi di imposte e tasse, in dipendenza ai compiti ad esso demandati ai sensi del precedente art. 8, secondo comma, lettere c) e d), saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presentazione di idonea documentazione giustificativa sempre che non possano ritenersi per la loro natura e afferenza, a carico del Concessionario o degli appaltatori.

Oltre gli importi previsti dai precedenti commi del presente articolo, saranno liquidati al Concessionario solamente quelli derivanti:

a) dall'introduzione di varianti approvate od ordinate dal Concedente, da valutarsi a misura in aggiunta o in detrazione, in base ai prezzi di cui al successivo art. 19;

b) da danni cagionati da cause di forza maggiore ai sensi e nei

MODULARIO
P. C. M. - 223

Mod 282 (ex 95)

183

Al Ministro Segretario di Stato

limiti dell'art. 24 del capitolato generale dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e del secondo comma del successivo articolo 20;

c) da eventuali oneri per eventi o circostanze assolutamente imprevedibili e/od eccezionali.

I prezzi di cui al primo comma sono aggiornati mediante applicazione delle tabelle revisionali approvate relative all'intervallo di tempo intercorso tra la data iniziale di vigore del prezzario e la data odierna.

ART. 19

(ALTRE DETERMINAZIONI DI PREZZI UNITARI)

Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali eventualmente non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi unitari con le norme degli art. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la contabilità dei lavori dello Stato e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Resta comunque stabilito che nei prezzi unitari si intende sempre compresa e compensata ogni spesa principale, provvigionale od accessoria, ogni fornitura, consumo, intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero, nonché l'utile dell'impresa ed in genere quanto altro occorra per dare tutti i lavori completi in opera ultimati nel modo e nel tempo previsti.

Tali prezzi sono inoltre fissi ed invariabili.

ART. 20

(REVISIONE PREZZI)

In considerazione dei termini di esecuzione dei lavori, la revisio-

MODULARE
P. C. N. 111

Mod. 282 (ex 95)



182

Al Ministro Segretario di Stato

ne dei prezzi, conseguente alle variazioni dei costi che potranno sopravvenire entro il 31 dicembre 1983, è determinata in via forfettaria ed aleatoria in misura pari al 10% (dieci per cento) dei prezzi unitari determinati a norma del precedente articolo 18, primo ed ultimo comma.

Delle cause di forza maggiore - implicanti ritardi nella esecuzione - può tenersi conto esclusivamente nel caso in cui il Concessionario dimostri di non avervi potuto, in alcun modo, ovviare o comunque di non averne potuto attenuare gli effetti neppure con l'impegno di mezzi ed attività di particolare rilievo.

ART. 21

(MODALITA' DI PAGAMENTO)

- 1) Sulle somme dovute al Concessionario ai sensi dei precedenti articoli 18, primo comma, e 20, il Concedente - previa richiesta del Concessionario, accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma del precedente articolo 5 - entro trenta giorni da oggi e comunque non prima del 15° giorno dal ricevimento della fidejussione dispone l'erogazione a titolo di anticipazione di una somma pari al 25% dell'importo provvisoriamente determinato al precedente articolo 2.

A seguito di approvazione del progetto esecutivo, si provvederà a conguaglio dell'anticipazione per ricondurla alla misura del 25% del costo approvato dell'intervento.

A tal fine l'eventuale integrazione o riduzione - maggiorata di interessi al T.U.S. per il periodo intercorrente tra la data di

MODULARIO
P. C. M. - 922

Mod. 202 (ex 95)

185

Al Ministro Segretario di Stato

corresponsione della prima anticipazione e quella di approvazione del progetto esecutivo - sarà portata in aumento o detrazione in sede di liquidazione del primo S.A.L..

L'anticipazione sarà recuperata contrattualmente mediante ritenuta del 25% sui certificati di pagamento dei lavori. Il recupero della anticipazione determina il graduale e proporzionale svincolo della fidejussione all'uopo prestata;

Il pagamento dei residui importi di cui al precedente art. 18, comma primo, sarà effettuato come segue:

- 1) a titolo di acconto, con mandati da emettersi entro 30 giorni dall'emissione di bimestrali stati di avanzamento dei lavori;
- 2) a saldo, gli importi residui, risultanti dalla contabilità finale, entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo che a sua volta avverrà entro due mesi dal deposito degli atti relativi.

Il versamento degli importi di cui al precedente art. 18, comma secondo, sarà effettuato mediante rimborso delle indennità erogate agli aventi diritto, a seguito di consegna al Concedente degli atti comprovanti il regolare pagamento diretto - anche a titolo di anticipazione - o il deposito alla Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità stesse; detto rimborso sarà effettuato in non più di tre soluzioni, oltre l'ultima a saldo.

Il rimborso sarà disposto dal Concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, per il 70% degli importi esborsati per la corresponsione delle indennità; il residuo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione dei decreti di esproprio notificati, registrati, volturati e trascritti.

I pagamenti di indennità effettuati dal Concessionario a soggetti non legittimati restano a carico dello stesso.

Il rimborso degli eventuali altri importi sarà effettuato con

MODULANO
P. C. M. - 277

Mod. 282 (ex 0)



186

Al Ministro Segretario di Stato

emissione di mandato entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario, di apposita richiesta corredata da idonea documentazione.

Resta convenuto, che sugli importi versati ai sensi del precedente punto n. 1, al netto delle trattenute da operarsi a titolo di recupero dell'anticipazione, saranno effettuate ulteriori ritenute del 5% a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario e dello 0,50% per infortuni. Le somme ritenute a garanzia saranno pagate unitamente alla rata di saldo di cui al precedente punto n. 2.

La ritenuta del 5% può essere sostituita da garanzia fidejussoria prestata con le modalità di cui all'art. 5.

In caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti, da parte del Concedente, rispetto ai termini sopra indicati, saranno dovuti al Concessionario, senz'altra tolleranza, gli interessi nella misura prevista dagli appositi decreti ministeriali.

VI - PENALITA' DECADENZA E REVOCA

ART. 22

(PENALI PER RITARDI)

In caso di ritardo rispetto a ciascun termine previsto dalla presente convenzione, per ogni singolo intervento costruttivo e/o parte di esso, in ordine alla presentazione di elaborati e/o progettazione di massima e/o del programma dell'intervento e/o della progettazione

POPOLANO
C. M. - 197

Mod. 202 (ex 95)

187

Al Ministro Segretario di Stato

esecutiva, nonché per l'inizio e la ultimazione dei lavori, si applicheranno al Concessionario le seguenti penali, commisurate al costo dell'intervento con le successive varianti approvate e con l'applicazione di tutte le maggiorazioni previste dalla presente convenzione:

a) elaborati di studio e/o progettazione di massima e/o programma dell'intervento e/o progettazione esecutiva e/o modifiche degli stessi.

Per ciascuno dei primi 15 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,001%; per ogni ulteriore giorno di ritardo, successivo al quindicesimo, una somma pari allo 0,003%;

b) inizio e ultimazione dei lavori

per ciascuno dei primi 60 giorni di ritardo, una somma pari allo 0,003%; per ogni ulteriore giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno una somma pari allo 0,005%. L'importo delle penali, salvo conguaglio, è portato in detrazione sul primo successivo pagamento.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali di cui al presente articolo non può superare il 4% del costo totale dell'intervento, determinato con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora il Concessionario consegnò le opere nel termine complessivo del programma approvato, lo stesso avrà diritto alla restituzione dell'importo di tutte le penali applicate ai sensi del presente articolo, senza interessi.

MODULARIO
P. C. M. - 222

Mod. 202 (ex 92)

188

Al Ministro Segretario di Stato

Le condizioni per l'eventuale restituzione delle penali verranno verificate in sede di collaudo definitivo, salva la successiva approvazione da parte del Concedente.

ART. 23

(DECADENZA DEL CONCESSIONARIO)

E' in facoltà del Concedente risolvere la presente convenzione e dichiarare la decadenza del Concessionario quando questi non adempia a tutti gli obblighi previsti a suo carico nella convenzione stessa o in presenza di una delle ipotesi di cui al successivo art. 27.

A mero titolo esemplificativo è, in ogni caso, in facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza del Concessionario quando:

- 1) il Concessionario, senza giustificato motivo, non osservi i termini di presentazione del programma dell'intervento o della progettazione esecutiva, o i termini di inizio ed ultimazione delle opere;
- 2) si verifichino, per colpa del Concessionario o degli esecutori delle opere, irregolarità o negligenze ritenute dal Concedente pregiudizievoli della condotta dei lavori o della loro ottimale esecuzione;
- 3) la concessione venga anche parzialmente ceduta ad altri, nonché nei casi di subappalto previsti dal primo comma dell'art. 3;
- 4) si verifichi lo stato di insolvenza del Concessionario.

Verificatasi una ipotesi di risoluzione della presente convenzione o, comunque, una ipotesi di decadenza della concessione, il Concedente, comunica a mezzo di lettera raccomandata al Concessionario i fatti che ritiene a lui imputabili e, valutate le giustifica-

MODULARIO
P. C. N. 277

Mod. 202 (ex 95)

189

Al Ministro Segretario di Stato

zioni da questo addotte nei 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la decadenza dandone notizia al Concessionario stesso.

Qualora il Concedente non ritenga di dover dichiarare la decadenza del Concessionario, può applicare nei confronti dello stesso sanzioni complessivamente di importo non superiore al 3% dell'importo globale della presente convenzione, determinato ai sensi dell'art. 22 che precede.

In caso di risoluzione della presente convenzione e, comunque, in caso di pronuncia di decadenza della concessione che ne è oggetto, il Concedente provvede alla ultimazione dei lavori nel modo che ritiene più opportuno, avvalendosi delle opere, dei materiali approvvigionati, dei cantieri, delle macchine, delle attrezzature di cantiere e degli utensili in essi esistenti, anche se di pertinenza di imprese appaltatrici o di terzi o gravati da riservato dominio.

All'atto della presa di possesso, sono compilati, nei confronti ed in contraddittorio con gli interessati, lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e gli inventari descrittivi di tutti i materiali, macchinari, attrezzature ed impianti di cantiere di pertinenza del Concessionario, nonché di quelli di pertinenza delle ditte appaltatrici o noleggiatrici che possono utilmente essere impiegati nei lavori.

Nel caso gli interessati, invitati ad intervenire non si presentino, il Concedente procede con l'assistenza di due testimoni.

L'eccedenza di spese per il compimento, nei modi sopra indicati,

MODULARIO
P. C. M. 222

Mod. 202 (ex 95)

180

Al Ministro Segretario di Stato

dei lavori oggetto della presente convenzione, in confronto alla previsione, nonché le spese occorrenti per riparare gli eventuali guasti derivanti da difetti dei materiali o dei lavori già eseguiti dal Concessionario, è a carico di quest'ultimo.

Per compensarsi di tali maggiori spese, fermo comunque il diritto all'integrale rimborso, il Concedente può avvalersi delle somme liquidate o da liquidare a credito del Concessionario nonché delle somme eventualmente ricavate dalla cessione di materiali, utensili, mezzi d'opera, di ragione del Concessionario e delle imprese appaltatrici o noleggiatrici, che sono poi restituiti nello stato in cui si trovano senza che il Concessionario o le predette imprese possano pretendere alcun compenso nei confronti del Concedente che resta comunque sollevato dal Concessionario per qualsiasi pretesa di terzi.

Nell'ipotesi di risoluzione o decadenza, è fatto salvo, ai sensi dell'art. 1218 Cod. Civ., il diritto del Concedente al risarcimento dei danni nei confronti del Concessionario.

ART. 24

(FACOLTA' DI REVOCA)

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, la Concessione mediante il pagamento al Concessionario delle prestazioni, dei lavori e delle forniture eseguite e del valore dei materiali obiettivamente utili esistenti nel cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni e dei lavori ancora da eseguire sino ai 4/5 dell'importo dell'intervento indicato al secondo comma del

MODULARIO
L. C. M. - 277

Mod. 282 (n. 95)



181

Il Ministro Segretario di Stato

precedente articolo 2.

L'importo del pagamento è determinato sulla base di un verbale di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.

VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

(CONTRATTI DI APPALTO, NOLEGGIO E FORNITURA).

Nei contratti di appalto, noleggio o fornitura o in qualsiasi contratto analogo, deve essere inserita una clausola che preveda la risoluzione automatica del rapporto nel caso di esercizio, da parte del Concedente, delle facoltà previste dai precedenti articoli 23 e 24. Deve inoltre risultare, nei predetti contratti, la dichiarazione, da parte del soggetto che contrae con il Concessionario, di conoscere e di accettare in ogni sua parte, per tutto quanto lo riguarda, la presente convenzione, rinunciando a qualsiasi pretesa o diritto nei confronti del Concedente a seguito dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, dei diritti e delle facoltà in essi articoli previsti.

NORME FINALI ED ARBITRATO - TERMINI - OPERE ADDIZIONALI)

ART. 26

(CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualsiasi controversia - di natura tecnica amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione,

MODULARIO
P. C. M. - 377

Mod. 202 (nr 05)

182

Al Ministro Segretario di Stato

esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due Arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta la applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di procedura civile.

ART. 27

(RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione per la disciplina del rapporto, le parti fanno espresso riferimento alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e successive modificazioni, al Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., nonché alla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, in quanto applicabili.

ART. 28

(MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONCESSIONARIO)

(RESPONSABILITA')

Ogni eventuale modifica all'atto costitutivo o allo statuto dei



183

Al Ministro Segretario di Stato

consorzi e dei raggruppamenti, non potrà avvenire senza la preventiva approvazione del Concedente, a pena di decadenza dalla concessione ed inopponibilità.

La responsabilità per ogni obbligo assunto con la presente convenzione dal Concessionario è solidale per tutti i soggetti facenti parte del Consorzio o raggruppamento.

Ogni Consorzio o raggruppamento è tenuto ad eleggere, ai fini della presente convenzione, domicilio legale in Roma; in uno dei Comuni nei quali effettua l'intervento, deve ubicare la propria direzione tecnico-amministrativa-contabile.

ART. 29

(SPESE DI CONTRATTO)

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per la presente convenzione sono a carico del Concessionario. Il presente atto, relativo all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, gode dell'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Alla registrazione del presente atto provvede in deroga alle norme vigenti, il Concessionario cui a tal fine vengono consegnate tre copie autenticate.

ART. 30

(OPERE ADDIZIONALI)

Il Concedente ha facoltà di disporre che il Concessionario esegua



184

Il Ministro Segretario di Stato

le eventuali opere di infrastrutturazione esterna, da esso Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali o comunque opere addizionali anche soltanto connesse o occasionate dalla realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

Il corrispettivo per la esecuzione delle opere di cui al comma che precede, è determinato con le modalità dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1978, n. 1.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su facciate n. . . e righe n. . . sin qui, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti che dichiarano il medesimo pienamente conforme alla volontà manifestatami, anche in deroga a norme vigenti, ed in segno di ciò, con me ufficiale rogante, lo sottoscrivono.

1/ sono contestualmente sostituire con "saranno".

2/ richiedere sostituire con "disporre"

Ritirate tre copie conformi

185

ALL. G2

ELENCO INFRASTRUTTURE ESTERNE (STRADE)

RAPPORTI DI CONCESSIONE E CONTRATTI STIPULATI

186

B) RAPPORTI DI CONCESSIONE E CONTRATTI STIPULATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ESTERNE (STRADE)

TIPO ATTO	DATA	CONCESSIONARIO	OGGETTO DELL'ATTO
ATTO AGGIUNTIVO	21.07.83	CONSORZIO COINFRA	I LOTTO FONDO VALLE SELE
ATTO AGGIUNTIVO	27.10.86	"	BRETELLA OLIVETO CITRA - CONTURSI A
ATTO AGGIUNTIVO	14.11.86	"	STRADA DI COLLEGAMENTO CONTURSI FF.SS.
ATTO AGGIUNTIVO	01.09.88	"	FONDO VALLE SELE I. LOTTO
ATTO AGGIUNTIVO	17.11.88	"	FONDO VALLE SELE I. LOTTO
APPENDICE	10.04.89	"	FONDO VALLE SELE I. LOTTO
ATTO AGGIUNTIVO	16.12.88	"	BRETELLA OLIVETO CITRA CONTURSI
ATTO AGGIUNTIVO	26.06.89	"	FONDO VALLE SELE - OLIVETO CITRA - OSPEDALE OLIVETO CITRA
ATTO AGGIUNTIVO	09.11.87	CONSORZIO COINPA	SVINCOLO E RACCORDO RELATIVO AREA PALOMONTE
ATTO AGGIUNTIVO	20.07.83	CONSORZIO GOINSUD	II. LOTTO FONDO VALLE SELE
ATTO AGGIUNTIVO	07.04.89	"	FONDO VALLE SELE II LOTTO
ATTO AGGIUNTIVO	26.06.89	"	COLLEGAMENTO ASSE FONDO VALLE SELE CON LAVIANO E DIRAMAZIONE SANTOMENNA
ATTO AGGIUNTIVO	26.06.89	"	FONDO VALLE SELE II LOTTO
ATTO AGGIUNTIVO	20.07.83	ASS.TEMP.ICLA E ALTRI	SVINCOLO CALITRI - OFANTINA
ATTO AGGIUNTIVO	21.07.83	"	BRETELLA OFANTINA - NERICO - MURO LUCANO
ATTO AGGIUNTIVO	02.07.87	"	BRETELLA RAPONE - OFANTINA MURO LUCANO

ATTO AGGIUNTIVO	01.07.87	"	BRETELLA SVINCOLO MURO LUCANO BARAGIANO SCALO
ATTO AGGIUNTIVO	16.07.87	"	CALITRI-OFANTINA
ATTO AGGIUNTIVO	04.11.87	"	CALITRI-OFANTINA
ATTO AGGIUNTIVO	03.08.88	"	BRETELLA OFANTINA - NERICO - MURO LUCANO
ATTO AGGIUNTIVO	24.11.88	"	BRETELLA OFANTINA - NERICO - MURO LUCANO
APPENDICE	04.04.89	"	BRETELLA OFANTINA - NERICO - MURO LUCANO
ATTO AGGIUNTIVO	26.06.89	"	COLLEGAMENTO FONDO VALLE SELE E CALABRITTO CON L'ASSE BASEN- TANA - BARAGIANO - MURO LUCANO A CASTELGRANDE/ TRATTO LAVIA- NO - CASTELGRANDE
ATTO AGGIUNTIVO	21.07.83	CONSORZIO INCOMIR	BRETELLA OFANTINA - S. MANGO
ATTO AGGIUNTIVO	22.12.86	"	BRETELLA OFANTINA - S.MANGO
ATTO AGGIUNTIVO	06.10.86	CONSORZIO INFRASUD	BRETELLA LIONI - PORRARA
ATTO AGGIUNTIVO	30.06.89	"	BRETELLA LIONI - PORRARA
ATTO AGGIUNTIVO	21.07.83	CONSORZIO INFRAV	III. LOTTO FONDO VALLE SELE
ATTO AGGIUNTIVO	11.11.86	"	SVINCOLO MATER DOMINI
ATTO AGGIUNTIVO	03.06.88	"	SVINCOLO MATER DOMINI
ATTO AGGIUNTIVO	13.06.89	"	FONDO VALLE SELE III LOTTO
ATTO AGGIUNTIVO	21.07.83	ASS.TEMP.IMP.MALTAURO ED ALTRI	BASENTANA - BARAGIANO
ATTO AGGIUNTIVO	26.06.8	"	ASSE BASENTANA - BARAGIANO MURO LUCANO - NERICO - BALVANO
ATTO AGGIUNTIVO	21.07.83	ASS.TEMP.INPR. PIZZA ROTTI ED ALTRI	ASSE OFANTINA - VALLE DI VI- TALBA/ BRETELLA ISCA P. - TITO - BRIENZA/ BRETELLA S.NICOLA DI MELFI

ATTO AGGIUNTIVO	31.07.85	"	BRETELLA SAN NICOLA DI MELFI	198
ATTO AGGIUNTIVO	02.07.87	"	BRETELLA RAPONE - VALLE DI VITALBA	
ATTO AGGIUNTIVO	12.10.87	"	OFANTINA - VALLE DI VITALBA, BRETELLA ISCA P. - TITO - BRIENZA	
APPENDICE	18.04.89	"	" "	
ATTO AGGIUNTIVO	14.03.89	"	BRETELLA S.NICOLA DI MELFI - MELFI	
ATTO AGGIUNTIVO	26.06.89	"	COLLEGAMENTO ISCA P. - POLLA	

189

ALL. G2

SCHEMA DI ATTO PER LA REALIZZAZIONE DI

INFRASTRUTTURE ESTERNE (STRADE)



200

Il Ministro Segretario di Stato
designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE 15 SETTEMBRE 1982
DI CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE AREE IN-
DUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO
1981, n.219

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno, il giorno... del mese di in Roma,
nell'ufficio del Ministro - designato con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982 (G.U.
21 maggio 1982, n. 138) e 1° dicembre 1982 (G.U. 15 dicembre 1982, n.
343), a norma dell'art. 9, secondo comma, del D.L. 27 febbraio 1982,
n. 57, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1982, n. 167-in-
nanzi a, Ufficiale Rogante,
per D.M. in data 18 giugno 1982, allegato alla Convenzione di cui al
punto f) che segue, per stipulare in forma pubblica amministrativa le Con-
venzioni per la realizzazione del programma di infrastrutturazione delle
aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e
succ. mod., - senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espres-
samente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso - si sono per-
sonalmente costituiti:

DA UNA PARTE

Il Ministro Segretario di Stato, cod. fiscale
97019290580, nel seguito dell'atto indicato come "Concedente "



201

Al Ministro Segretario di Stato

2.-

DALL'ALTRA

nel seguito dell'atto indicato come "Concessionario".

PREMESSO

- a) che, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è stata disposta la realizzazione di un programma straordinario di apprestamento di aree, per l'insediamento di piccole e medie industrie, mediante esecuzione di ogni necessaria opera;
- b) che, in attuazione di detta normativa, le Comunità Montane e le Regioni Basilicata e Campania, hanno provveduto ad individuare le aree nell'ambito delle quali devono realizzarsi gli interventi in questione;
- c) che, con ordinanza in data 18 giugno 1982 (G.U. 23.6.1982, n. 170), il Concedente ha determinato i requisiti minimi ai fini dell'individuazione dei soggetti idonei, sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, per la realizzazione del programma;
- d) che, con successiva ordinanza in data 3 agosto 1982, il Concedente ha individuato i soggetti idonei alla realizzazione del programma;



202

Al Ministro Segretario di Stato

3.-

- e) che, tra i soggetti di cui al punto che precede è compreso il costituito "Concessionario";
- f) che, a mezzo di Convenzione in data 15 settembre 1982, al costituito "Concessionario" è stata commessa la progettazione e la gestione della realizzazione dell'area industriale di ;
- g) che l'art. 30 della detta Convenzione prevede espressamente l'obbligo del Concessionario di eseguire le eventuali opere di infrastrutturazione esterne del Concedente ritenute necessarie ai fini della migliore funzionalità delle aree industriali;
- h) che per l'esecuzione di dette opere il medesimo art. 30 prevede la determinazione del corrispettivo con le modalità dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1978, n. 1;
- i) che con suoi provvedimenti il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa per il Mezzogiorno e sentito il Comitato delle Regioni Meridionali, ha provveduto al finanziamento tra le altre, della realizzazione
- l) che la medesima opera è ricompresa nella delibera del CIPE (C.U. n. 190 del 13.7.83) di autorizzazione - al Ministro designato all'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 - alla inclu



203

Al Ministro Segretario di Stato

4.-

sione di alcune opere esterne funzionalmente collegate, nel programma straordinario di realizzazione di infrastrutture per la promozione di attività industriali nelle zone più gravemente colpite dal sisma del novembre 1980;

m) che con decreto del 18 luglio 1983, il Ministro designato, avvalendosi dell'autorizzazione del CIPE, ha incluso, tra le altre, la predetta opera nel programma straordinario di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

n) che, si rende pertanto necessario procedere alla stipula di un atto aggiuntivo alla Convenzione anzidetta per tenere conto della necessità di realizzare l'opera di infrastrutturazione esterna fissando tempi ed importi;

o) che, deve altresì provvedersi alla nuova determinazione del compenso sostitutivo della revisione prezzi per i lavori aggiuntivi da compiersi;

TUTTO CIÒ PREMESSO
CONVENGONO

Art. 1

La premessa forma parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Per quanto non espressamente modificato con la presente Convenzione aggiuntiva, conserva pieno vigore la Convenzione originaria tra le parti menzionate in premessa.



204

Al Ministro Segretario di Stato

5.-

Art. 3

(Modifiche all'art. 2)

1 Comma, 1°, 2° e 3° dell'art. 2 della Convenzione originaria, sono modificati come segue:

il Concedente affida al costituito Concessionario la progettazione e la gestione della realizzazione

La Concessione è assentita alle condizioni di cui agli articoli seguenti; il corrispettivo spettante al Concessionario per la realizzazione dell'opera suddetta viene provvisoriamente stimato, ai soli fini dell'anticipazione, in L.

Detta somma è aggiuntiva ai valori di cui all'art. 2, della Convenzione originaria, nonché alle successive modifiche dei detti valori a seguito dell'avvenuta approvazione della progettazione esecutiva delle opere già concesse.

La detta stima sarà aggiornata, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva dell'opera di cui al precedente 1° comma, con gli effetti e le modalità di cui all'art. 21 della Convenzione originaria. Sui corrispettivi per l'esecuzione dell'opera di cui al 1° comma del presente articolo verrà applicato un ribasso del 6% nonché il nuovo regime sostitutivo della revisione prezzi di cui all'art. 7 che segue.

Al primo comma dell'art. 4 della Convenzione originaria è aggiunto infine quanto segue: "Con preferenza per imprese idonee aventi sede nel comune medesimo nel quale ricadono le opere e, gradatamente nei comuni vicini".



205

Al Ministro Segretario di Stato

6.-

Art. 4

(Modifica art. 10)

All'art. 10 lett. e) la data ¹ è sostituita dalla data

All'art. 10 è altresì aggiunta la seguente lett. f) i termini di consegna per lotti funzionali dell'opera.

Art. 5

(Sostituisce art. 16 1° comma)

Il primo comma dell'art. 16 della Convenzione originaria è sostituito, ai fini della presente Convenzione aggiuntiva, come segue:

"La consegna delle opere compiute oggetto della presente Convenzione dovrà avvenire entro 60 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, redatto dalla D.L., e comunque entro e non oltre il giorno

Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio con il Concedente e con l'assegnatario e previa effettuazione del collaudo delle opere, salvo gli effetti amministrativi di esso".

Art. 6

I compensi professionali commisurati all'importo della concessione al netto della sola maggiorazione del 12% per oneri propri del Concessionario, sono così determinati:

- a) per la Direzione dei lavori, 3,20 (tre virgola ventipercento);
- b) per l'ingegnere Capo, 1% (unopercento);



206

Al Ministro Segretario di Stato

7. =

c) per la Commissione di collaudo in corso d'opera, 1% (unopercento).

Detti compensi sono comprensivi di qualsiasi rimborso spesa o maggiorazione, qualunque sia il numero dei professionisti impegnati.

I compensi di cui sopra, a carico del Concessionario, saranno erogati, per conto di esso, dal Concedente proporzionalmente su di ogni pagamento effettuato al Concessionario.

Per la realizzazione dell'opera oggetto della presente Convezione aggiuntiva, sono chiamati:

a) all'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori,

b) all'assolvimento delle funzioni di Ingegnere Capo.

c) a comporre la Commissione di collaudo:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

Art. 7

(Modifica art. 20)

In considerazione dei termini di esecuzione dei lavori, la revisione dei prezzi - conseguente alle variazioni dei costi sopravvenuti e che potranno sopravvenire dalla data di stipula della Convezione originaria sino



207

Al Ministro Segretario di Stato

8.=

alla data di definitiva consegna dei lavori e limitatamente alla parte concernente l'opera di cui al primo comma dell'art. 3 della presente Convenzione viene concordemente ed immodificabilmente determinata in una aliquota, forfettaria ed aleatoria, pari al 27% dei prezzi unitari determinati a norma dell'art. 16 primo ed ultimo comma della Convenzione originaria. Nessuna modifica potrà essere apportata alla suddetta revisione forfettaria qualunque sia l'anticipo od il ritardo, per qualsivoglia causa, nella consegna delle opere ultimate.

Art. 8

(Modifica art. 21)

Il numero 1 dell'art. 21 della Convenzione originaria è sostituito dal seguente:

"1. Previa richiesta del Concessionario, accompagnata da fidejussione per pari importo rilasciata a norma dell'art. 5 della Convenzione allegato 1 - entro 30 giorni da oggi, e comunque non prima del 15° giorno dal ricevimento della fidejussione, il Concedente dispone l'erogazione dell'anticipazione in misura pari al 25% dell'importo provvisoriamente determinato al precedente art. 3".

Al terz'ultimo comma dell'art. 21 della Convenzione originaria le parole "al netto delle" sono sostituite dalle seguenti: "Al lordo delle"



208

Il Ministro Segretario di Stato

9.-

Art. 9

(Modifica art. 27)

All'art. 27 della Convenzione originaria dopo le parole "dal Ministero dei LL.PP." sono inserite le seguenti: "Ai capitolati speciali tipo generalmente utilizzati per le opere di competenza del medesimo Ministero".

All'art. 27 della Convenzione originaria è aggiunto quanto segue:

"E' facoltà del Concessionario avvalersi delle procedure di urgenza di cui all'art. 15 della direttiva della Commissione CEE del 26 luglio 1971 in luogo delle procedure ordinarie previste dalla medesima Direttiva".

Art. 10

Ferma restando la decorrenza dei termini dalla data della presente Convenzione aggiuntiva l'esecutività del presente contratto è subordinata alla acquisizione della certificazione di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 626 e successive integrazioni.

Art. 11

Tutte le spese e gli oneri del presente contratto sono a carico del Concessionario il quale dichiara che intende avvalersi delle esenzioni fiscali previste dall'art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219, trattando si di atto preordinato all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980.

Alla registrazione del presente atto, in deroga alle norme vigenti, provvede il Concessionario il quale anche a tal fine ritira tre copie conformi delle quali una con gli estremi di registrazione sarà resa al Concedente, con la sottoscrizione dei legali rappresentanti di ciascuna impresa costituente il Consorzio.



209

Al Ministro Segretario di Stato.

10.-

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su facciate n. e righe n. sino a questo punto, ho dato lettura alle parti le quali dichiarano lo stesso perfettamente conforme alla volontà manifestami ed in seguito di ciò, con me ufficiale rogante, qui di seguito lo sottoscrivono.

Restano ferme e valide le obbligazioni di cui alla convenzione di pari data relative al nucleo industriale di Contursi.

† *Si adde: "ai soli fini della esecuzione delle opere oggetto della presente atto aggiuntivo;"*

210

ALL. G3

ELENCO DI ALTRE INFRASTRUTTURE ESTERNE
(ACQUEDOTTI, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, CONDOTTI,
CONVOGLIAMENTO REFLUI, LINEE ELETTRICHE, ETC.)
RAPPORTI DI CONCESSIONE E CONTRATTI STIPULATI

211

C) RAPPORTI DI CONCESSIONE E CONTRATTI STIPULATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ESTERNE

TIPO ATTO	DATA	CONCESSIONARIO	OGGETTO DELL'ATTO
CONVENZIONE	23.10.86	A.S.I. SALERNO	CONDOTTA IN PRESSIONE NATURALE PER LO SCARICO DELLE ACQUE TRATTATE DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BATTIPAGLIA
ATTO AGGIUNTIVO	04.12.86	"	" "
ATTO AGGIUNTIVO	24.06.87	"	IMPIANTO DI DEPURAZIONE BATTIPAGLIA
CONVENZIONE	30.05.88	CONSORZIO BONIF. DESTRA DEL SELE	ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ACQUE ALTE SELE TUSCIANO PER LA RICEZIONE FINALE DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BATTIPAGLIA
ATTO AGGIUNTIVO	14.07.87	CONSORZIO COINSUD	ACQUEDOTTO A SERVIZIO PALOMONTE E BUCCINO
CONVENZIONE	20.05.83	ENEL	SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE
CONVENZIONE	10.11.83	"	APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA
CONVENZIONE	21.07.83	SNAM PROGETTI	
ATTO AGGIUNTIVO	24.05.85	"	REALIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO A SERVIZIO DEI NUCLEI INDUSTRIALI
CONVENZIONE	07.08.86	"	CONDOTTA CONVOGLIAMENTO REFLUI DA CALABRITTO, OLIVETO CITRA E CONTURSI AL DEPURATORE BATTIPAGLIA
ATTO AGGIUNTIVO	21.04.87	"	IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIONI - NUSCO - S.ANGELO
ATTO AGGIUNTIVO	06.11.87	"	ESTENSIONE RETE IDRICA ALTA IRPINIA

212

ATTO AGGIUNTIVO	15.03.88	"	CONDOTTA CONVOGLIAMENTO REFLUI PALOMONTE - BUCCINO ALL'IM- PIANTO DI BATTIPAGLIA
APPENDICE	12.04.88	"	" "